



Federazione Italiana Sport Equestri

ELENCO DELIBERE DELIBERE APPROVATE

Consiglio Federale del 31/01/2025

Le delibere firmate in originale sono conservate presso la sede della Federazione



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

FUNZIONAMENTO

- 1 Ratifica Delibera del Presidente n. 181 del 18/12/2024 riguardante: Affidamento dei servizi di assicurazione infortuni, responsabilità civile generale per conto e a favore della FISE, dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi tesserati e responsabilità civile professionale a favore di alcune categorie di tesserati – Rinnovo polizza Infortuni cumulativa n. 00230131000878 e polizza RC Amministratori D&O n. ITDRNC11202

COMITATI REGIONALI

- 2 Ratifica Delibera del Presidente n.182 del 19/12/2024 riguardante: Comitato Regionale FISE Lombardia - autorizzazione per attribuzione incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica di domanda alla Regione Lombardia per i contributi a valere sulla procedura Iniziative Sportive 2024 per la manifestazione "Progetto scuola in sella".

FUNZIONAMENTO

- 3 Ratifica Delibera del Presidente n.183 del 19/12/2024 riguardante: Attribuzione al neo eletto Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Sig. Valerio Pontarolo dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo, conto corrente n.100000187768 intestato alla Federazione in uso al Comitato Regionale
- 4 Ratifica Delibera del Presidente n.184 del 23/12/2024 riguardante: Comitato Regionale Fise Calabria - Assemblea elettiva 20 dicembre 2024. Attribuzione al neo eletto Presidente del Comitato Regionale Calabria Sig. Sig. Michele Valente dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo.

FORMAZIONE

- 5 Ratifica Delibera del Presidente n 185 del 23/12/2024 riguardante; Corso di Formazione e Aggiornamento Ufficiali di Gara e Steward Reining - 20/23 febbraio 2025

COMITATI REGIONALI

- 6 Ratifica Delibera del Presidente n.186 del 23/12/2024 riguardante: Emissione della carta di credito federale in favore del Presidente del Comitato Regionale Calabria, Sig. Michele Valente- Plafond €5.000,00.

COMUNICAZIONE E MARKETING

- 7 Ratifica Delibera del Presidente n 187 del 24/12/2024 riguardante: Integrazione acquisto regali natalizi

FORMAZIONE

- 8 Ratifica Delibera del Presidente n 1 del 07/01/2025 riguardante: Nomina Istruttore di Base e Istruttore Federale di 1° Livello
- 9 Ratifica Delibera del Presidente n 2 del 08/01/2025 riguardante: Progetto Equitraining coffee break 2025

COMPLETO



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

- 10 Ratifica Delibera del Presidente n. 3 del 08/01/2025 riguardante: Stage / Training day riservati a Senior, Young Rider, Junior e Pony - gennaio e febbraio 2025

FORMAZIONE

- 11 Ratifica Delibera del Presidente n. 5 del 09/01/2025 riguardante: Sessione d'esame per passaggio di livello e privatisti per Tecnici di Equitazione di Campagna e Tecnici di Endurance

HORSEBALL

- 12 Ratifica Delibera del Presidente n. 6 del 09/01/2025 riguardante: Stage di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 18-19 gennaio 2025 presso il C.I. Horsebridge FISE 015992 di None (TO) Tecnico Allenatore Adrià Velasco Parramon e Tecnico Assistente Alessio Cilli FISE n.19313319.

SALTO OSTACOLI

- 13 Ratifica delibera del Presidente n. 7 del 10.01.2025 - Assegnazione manifestazione di interesse federale Test Event Giovanile e Pony 20-23 marzo 2025

DRESSAGE

- 14 Ratifica delibera del Presidente n. 8 del 10/01/2025, riguardante il Training Days - settore giovanile livello Children, Junior, Young Rider.

EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI

- 15 Ratifica delibera del Presidente n. 9 del 10/01/2025, riguardante il Training Days settore Paradressage.

VOLTEGGIO

- 16 Ratifica Delibera del Presidente n. 10 del 13/01/2025 riguardante: Autorizzazione Stages Atleti interesse federale Juniores, Young Vaulters e Seniores in preparazione Campionati Europei e Mondiali 2025

FUNZIONAMENTO

- 17 Ratifica delibera n. 11 del 13/01/2025 - Affidamento incarico Avv. Alessandro Benincampi per l'assistenza legale di FISE dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara, R.G. 1849/2024 - chiamata di terzo nei confronti di FISE a seguito di contenzioso originato da sinistro (D'Andrea c. Scarpa/FISE)
- 18 Ratifica Delibera del Presidente n. 12 del 13/01/2025 riguardante: Proroga validità Tesseramento 2024

FORMAZIONE

- 19 Ratifica Delibera del PRESIDENTE n. 13 del 13/01/2025 riguardante: FEI Maintenance Course per FEI Steward Salto Ostacoli - 21 gennaio 2025



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

FUNZIONAMENTO

- 20 Ratifica delibera di urgenza n. 14 del 13.01.2025 relativo all'aggiornamento Libro Quote

SALTO OSTACOLI

- 21 Ratifica delibera del Presidente n. 15 del 15.01.2025 - Nomina figure tecniche Settore Ambassador Dipartimento Salto Ostacoli

FUNZIONAMENTO

- 22 Ratifica Delibera del Presidente n 16 del 15/01/2025 riguardante: Incontro esponenti Endurance Triveneto.

AFFILIAZIONI

- 23 Ratifica Delibera del Presidente n 17 del 15/01/2025 riguardante: Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E.

FORMAZIONE

- 24 Ratifica Delibera del Presidente n 18 del 16/01/2025 riguardante: Compenso esaminatori sessione di esame online per Steward Multidisciplinari e di 2° e 3° livello - 20 gennaio 2025
- 25 Ratifica Delibera del Presidente n 19 del 23/01/2025 riguardante: noleggio pony per progetto Equitraining

AFFILIAZIONI

- 26 Ratifica Delibera del Presidente n 20 del 24/01/2025 riguardante: Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E.
- 27 Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E.

FORMAZIONE

- 28 Nomina Delegato Tecnico Endurance
- 29 Nomina Istruttore di Base tramite Esame
- 30 Nomina Istruttore Federale 1° livello, Istruttore Federale 2° livello Dressage tramite esami
- 31 Riconoscimento qualifica "Specializzazione in Mounted Games"
- 32 Riconoscimento qualifica Istruttore di Base tramite parificazione
- 33 Equiparazione qualifica IGEQ - Istruttore Federale di 3° livello
- 34 Utilizzo Impianti A.S.D. Judo Frascati e SSD The Volume Club ARL
- 35 Attività formativa presso il Centro Equestre Federale - Pratoni del Vivaro - anno 2025
- 36 Nomina Operatore Ludico
- 37 Approvazione modifiche Libro VI Formazione Tecnici Volteggio 2025
- 38 Organizzazione Seminario FEI Volteggio – 17/19 ottobre 2025 Arborea- Sardegna



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

- 39 Nomina Segretari Speaker - Piattaforma Classroom
- 40 Riconoscimento qualifica Istruttore Federale di 3° livello Dressage
- 41 Approvazione calendario Esami Istruttori Federali 2025 e Nomina Commissione Esami Istruttori Federali anno 2025
- 42 Nomina Commissione Dipartimento Formazione 2025
- 43 Elenchi docenti U.D. Discipline Olimpiche, U.D. trasversali e Area Disabilità
- 44 Approvazione Modifiche Libro I Regolamento Formazione 2025
- 45 Approvazione Modifiche Libro II Regolamento Formazione D.O. 2025
- 46 Riconoscimento qualifica Master Voteggio
- 47 Nomina Giudice Nazionale 1° e 2° livello Salto Ostacoli
- 48 Nomine Tecnico Sport Integrati con specializzazione Volteggio Integrato e Tecnico di Equitazione Paralimpica di 1° livello
- 49 Nomina Tecnici Attacchi di 2° livello tramite esame
- 50 Riconoscimento qualifica di Tecnico di Equitazione di Campagna di 1° livello
- 51 Nomina Tecnici equitazione di Campagna 1° livello tramite esame
- 52 Nomina Tecnico Endurance 2° livello tramite esame
- 53 Nomina Tecnici di Equitazione Americana 1° livello tramite esame
- 54 Area Ufficiali di gara - Nomina Steward Nazionale 3° livello e nomina Steward Multidisciplinare - Esami online 20 gennaio 2025
- 55 Progetto Equitraining 2025 - Psicologa Chiara De Santis
- 56 Nomina Guida di Equitazione di Campagna - Progetto WWF
- 57 Approvazione Modifiche Libro XIII Regolamento Formazione U.d.G. Dressage e Paradressage 2025
- 58 Progetto Equitraining 2025 - Psicologa Cristina Baldacci
- 59 Progetto Equitraining 2025 - Psicologa Tatiana Quarta
- 60 Progetto Equitraining 2025 - Veterinaria Daria De Santis
- 61 Progetto Equitraining 2025 - Tecnico Milena Pozzato
- 62 Nomina Assistente di Scuderia - Progetto Cavalstudiando
- 63 Riconoscimento qualifica Giudice Nazionale Dressage livello F
- 64 Riconoscimento qualifica di Tecnico di Equitazione Americana 3° livello specializzazione Reining
- 65 Approvazione Modifiche Libro XXIII Formazione Giudici di Stile 2025
- 66 Area Giudici di Stile - Approvazione corsi di aggiornamento online
- 67 Area UDG - Nomina Steward Nazionale 1° livello Multidisciplinare specializzato in Concorso Completo
- 68 Riconoscimento qualifica Istruttore Federale di 3° livello Specialità Salto Ostacoli
- 69 Rilascio autorizzazione a montare 1° grado ad honorem a Marilena Romano

COMPLETO

- 70 Contratti Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo e CEF biennio 2025-2026 e relativi compensi e rimborsi spese anno 2025
- 71 Approvazione documento relativo alla Partecipazione alle gare internazionali di Concorso Completo 2025



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

72	Regolamento Nazionale Concorso Completo edizione 2025
73	Aggiornamento tabella riprese Concorso Completo 2025
74	Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici
75	Nomina Commissione sviluppo del Dipartimento Concorso Completo e relativi rimborsi spese anno 2025

DRESSAGE

76	Assegnazione Manifestazioni di Interesse Federale del Dipartimento Dressage per l'anno 2025.
77	Approvazione del Programma del Dipartimento Dressage attività alto livello ed internazionale, settore Seniores e giovanile, e relativi impegni di spesa - anno 2025.
78	Collaborazione e rimborsi spese Veterinario di squadra Marco Eleuteri.
79	Programmi tecnici manifestazioni federali anno 2025.
80	Collaborazioni figure tecnico-sportive biennio 2025-2026.
81	Collaborazioni e rimborsi spese Figure tecnico-sportive Ghislain Fouarge anno 2025.
82	Regolamento Nazionale di Dressage FISE.
83	Quadro Sinottico aspetti organizzativi delle Manifestazioni di Dressage 2025.

SALTO OSTACOLI

84	Collaborazioni tecnico-sportive Dipartimento Salto Ostacoli anni 2025-2026
85	Approvazione Programma Dipartimento Salto Ostacoli Settore Ambassador 2025
86	Approvazione Programma e impegni di spesa - Attività Nazionale e Internazionale Salto Ostacoli Settore Giovanile e Pony 2025
87	Modifiche Regolamento Nazionale Salto Ostacoli
88	Costi partecipazione squadre dell'Italia alla FEI Longines League of Nations 2025
89	Bando candidature Manifestazioni di Interesse Federale 1° semestre anno 2025 – Dipartimento Salto Ostacoli e Dipartimento Promozione e Sviluppo

FUNZIONAMENTO

90	Rinnovo convenzione tra la Federazione Italiana Sport Equestri e la Federazione Ippica Sammarinese – 2025-2028
91	Rinnovo per l'anno 2025 del servizio di supporto per l'implementazione e gestione delle segnalazioni di Whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/2023 - Sport e Salute
92	Regolamento Sanitario FISE 2025
93	Aggiornamento Regolamento Generale Libro III - Regolamento rimborsi, trasferte e indennità
94	Attribuzione compensi Organi di Giustizia e Commissione Federale di Garanzia per l'anno 2025 - importo complessivo totale € 52.000 - dal 1 febbraio al 31 dicembre 2025
95	Aggiornamento Libro Quote
96	Acquisto cancelleria per uffici federali anno 2025-Ditte Myo Spa ed Errebian spa.
97	Intesa Sanpaolo - ricarica carta di credito prepagata FISE Centrale - Plafond €3.000,00 Sig.ra Alessandra Raponi.



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

98	Attività Antidoping Umano 2025
99	Affiliazioni internazionali FISE: FEI / EEF / FIP / FIHB - Associazione internazionale degli Equestrian Organizers anno 2025.
100	Nomina componenti Organi di Giustizia endofederale - quadriennio 2025 - 2028
101	Nomina componenti Ufficio del Procuratore Federale - quadriennio 2025 - 2028
102	Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità
103	Assetto organizzativo federale

COMITATI REGIONALI

104	Comitato Regionale FISE Puglia. Rinnovo nomina, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, del Revisore dei Conti.
105	Comitato Regionale FISE Lazio. Richieste per contratti tecnico-sportivi/cococo/prestazione d'opera intellettuale/consulenza.
106	Comitato Regionale FISE Campania. Nomina Delegati Provinciali
107	Comitato Regionale FISE Sardegna. Preventivo servizio trasporto, rimozione e smaltimento rifiuti indifferenziati e speciali.
108	Comitato Regionale FISE Toscana. Contratto di collaborazione occasionale - Sig.ra Elisabetta Parodi dal 05/02/2025 al 31/12/2025.
109	Sopravvenienze attive Comitato Regionale Toscana
110	Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia. Contratto con la Società Jumping di Gianluca Palmizi & C. S.A.S. Anno 2025.
111	Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia. Contratto con la Sig.ra Vanessa Ferluga.
112	Comitato Regionale FISE Emilia Romagna. Contratto con la Sig.ra Liana Ayres Gallina.
113	Comitato Regionale FISE Toscana. Contratto con il Sig. Giuseppe Ramirez.
114	Comitato Regionale FISE Abruzzo. Rinnovo nomina, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, del Revisore dei Conti.
115	Comitato Regionale FISE Piemonte. Richieste per contratti tecnico-sportivi/cococo/prestazione d'opera intellettuale/consulenza.
116	Comitato Regionale FISE Abruzzo. Contratti dott.ssa Veronica Fusco ed impresa individuale Embè di Andrea Sicuso.
117	Comitato Regionale FISE Marche. Rinnovo nomina, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, del Revisore dei Conti.
118	Comitato Regionale FISE Calabria. Rinnovo nomina, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, del Revisore dei Conti.
119	Comitato Regionale FISE Toscana. Contributi Regione Toscana per il sostegno all'attività sportiva.
120	Comitato Regionale FISE Campania. Contratto Sig. Francesco Turturiello e Sig.ra Norma Paoli

C.E.F.

121	Protocollo di Intesa Cavalli Persano.
122	Utenze di Energia Elettrica Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro.
123	Gestione dei cavalli presso Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa.
124	Incarico di collaborazione tecnico sportiva a Ing. Mauro Checcoli presso l' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro Rocca di Papa (RM).



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

125 Contratto Deodato Cianfanelli quadriennio 2025 - 2028

WEG

126 Compenso e Rimborsi spese Direttore Sportivo Francesco Girardi - quadriennio olimpico 2025-2028

ATTACCHI

127 Traduzione nuove Riprese dressage FEI + Modifiche Regolamento FEI Driving + Para Driving 2025

128 Modifica date Completati "Palestra" Attacchi e relative Assegnazioni

129 Approvazione Programma del Dipartimento Attacchi 2025

130 Modifiche Regolamento di disciplina Attacchi 2025

131 Autorizzazione Segreteria Multidisciplinare - Concorso Attacchi Combinata 02 marzo Sommacampagna

GRANDI EVENTI

132 Inserimento CSIO5* "Piazza di Siena" nel Calendario FEI 2027 Salto Ostacoli

133 Evento Versilia Horse Show

134 Acea energia spa fatture CSIO di Roma Piazza di Siena anni 2022-2023-2024.

DIPARTIMENTO VETERINARI

135 Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony per primo trimestre 2025

VOLTEGGIO

136 Programma Sportivo Dipartimento Volteggio anno 2025

137 Aggiornamento Regolamento disciplina Volteggio e Regolamento Ludico 2025

138 Sottoscrizione Host Agreement per FEI Vaulting European Senior Championship 2027

139 Stage Atleti interesse federale 8-9 febbraio Tecnico Rob de Bruin Giudice FEI 4*

140 Aggiornamento Libro Quote FISE categorie Squadre e Pas de Deux concorsi Volteggio 2025

PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO

141 Approvazione modifiche Regolamento Nazionale Salto Ostacoli Pony

142 Approvazione modifiche Regolamento Mounted Games

143 Approvazione modifiche Regolamento Pony Club

144 Contratti per Collaborazioni Tecnico-Sportive Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

145 Approvazione Programma Sportivo Concorso Completo 2025

146 Approvazione Programma Sportivo Pony Club 2025



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

147	Approvazione Programma Sportivo Mounted Games 2025
148	Approvazione Programma Sportivo Salto Ostacoli Pony 2025
149	Iscrizione per l'anno 2025 all'associazione " International Mounted Games Association (IMGA)"
150	Approvazione Programma Sportivo Dressage 2025.
151	Approvazione Contributo Fondo di Solidarietà dell' A.N.I.E. e nomina Delegato Fise Campionati Istruttori Sig. Giuseppe Moretti
152	Approvazione Programma Sportivo Salto Ostacoli Cavalli 2025
153	Approvazione Regolamento del Progetto Sport Salto Ostacoli Cavalli e Pony 2025
154	Modifica al Libro VIII Autorizzazione a montare per la Disciplina del Mounted Games

POLO

155	Pagamenti per correlati a Campionato Europeo di Polo - Düsseldorf 2023
156	Approvazione programma sportivo 2025 Disciplina del Polo
157	Calendario Nazionale Tornei di Polo 2025.

HORSEBALL

158	Programma Sportivo Horse Ball 2025
159	Iscrizioni Definitive Squadre Ladies e Pro Elite Coppa del Mondo FIHB Horse Ball Buenos Aires (ARG) 24 -30 marzo 2025 e acquisto maglie tecniche da gioco
160	Stages di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 15-16 febbraio e 8-9 marzo p.v. Tecnico Allenatore Adrià Velasco Parramon e Tecnico Assistente Alessio Cilli FISE n.19313319.

COMUNICAZIONE E MARKETING

161	Supporto Ufficio Stampa - Collaborazione con il giornalista Luca Paparelli per l'anno 2025
162	Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio News biennio 2025/2026
163	Organizzazione conferenza stampa di presentazione stagione sportiva e attività federali - "Sala Presidenti" CONI - martedì 18 febbraio 2025
164	Proroga al 28 febbraio 2025 del contratto con LTM & Partners per la gestione dei social network federali

REINING

165	Regolamento di disciplina Reining 2025
166	Nomina Tecnico Federale Para Reining 2025
167	Regolamento di disciplina Para Reining 2025

DIPENDENTI

168	Trasformazione contratto a tempo indeterminato Sig. Luigi Ferdinando Acerbi
169	Assunzione a tempo determinato della Sig.ra Ramirez per la sostituzione maternità della dipendente Fise



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

Sig.ra Cavallini

EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI

170	Area Paralimpica - settore Paradressage - Assegnazione Manifestazioni di Interesse Federale per l'anno 2025.
171	Area Paralimpica - settore Paradressage - Collaborazione e rimborsi spese Veterinario di squadra Fabrizio Monici.
172	Area Paralimpica - settore Paradressage - Programmi tecnici dei Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti Tecnici e Freestyle e della Coppa delle Regioni, anno 2025.
173	Area Paralimpica - settore Paradressage - Approvazione del Programma del Dipartimento e relativi impegni di spesa - anno 2025.
174	Area Paralimpica - settore Paradressage - Collaborazioni figure tecnico-sportive biennio 2025-2026.
175	Area Paralimpica - settore Paradressage - FEI Para Equestrian Forum 2025.

GIOVANI CAVALLI

176	Collaborazioni tecnico-sportive Dipartimento Giovani Cavalli anni 2025-2026
177	Approvazione Programma Giovani Cavalli Dressage e relativi impegni economici anno 2025.
178	Approvazione Programma Giovani Cavalli Concorso Completo e relativi impegni economici anno 2025
179	Consiglio degli allevatori. Nomina Componenti.
180	Approvazione Regolamento Circuito FISE/MASAF Giovani Cavalli Salto Ostacoli 2025

SETTORE GIUDICI

181	Integrazione elenco nomina Referenti e Coadiutori Regionali Ufficiali di Gara 2025

INFORMATION TECHNOLOGY

182	Rinnovo del servizio Microsoft OFFICE 365 sede centrale e comitati regionali. Onere di spesa € 49.571,08 IVA compresa per l'anno 2025
183	Attività evolutiva piattaforma GEA-Web (attacchi)
184	Rinnovo licenze piattaforma E-learning per il Dipartimento Formazione
185	Rinnovo servizio di posta certificata sede Centrale e Comitati Regionali (totale 30 caselle) per il 2025
186	Contratto di assistenza sistemistica annuale con la ditta NAVIGATOR RENT s.r.l.

CENTRO STUDI

187	NOMINE CENTRO STUDI 2025
188	Accettazione Preventivo per Pubblicazione e Traduzione in lingua inglese Volume Atti Convegno cavallo Atleta Università di Bologna



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Elenco delibere Consiglio Federale N.1 del 31/01/2025

PROMOZIONE E SVILUPPO - SCUOLE DI SPORT EQUESTRI -

189	Riconoscimento Scuole Federali di Sport Equestri

FUNZIONAMENTO

190	Acquisto tagliandi Pony-express

GENERICICO

191	Modifica CALENDARIO MULTIDISCIPLINARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE ANNO 2025 – Discipline Olimpiche e non Olimpiche
192	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025

FORMAZIONE

193	Abilitazione cariche Presidente e Consiglieri Federali, Presidente e Consiglieri Regionali e Referenti di Disciplina



Data Delibera

31/01/2025

N. **1**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica Delibera del Presidente n. 181 del 18/12/2024 riguardante: Affidamento dei servizi di assicurazione infortuni, responsabilità civile generale per conto e a favore della FISE, dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi tesserati e responsabilità civile professionale a favore di alcune categorie di tesserati – Rinnovo polizza Infortuni cumulativa n. 00230131000878 e polizza RC Amministratori D&O n. ITDRNC11202

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

ESAMINATA la delibera n. 181 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal Presidente in data 18/12/2024 riguardante: Affidamento dei servizi di assicurazione infortuni, responsabilità civile generale per conto e a favore della FISE, dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi tesserati e responsabilità civile professionale a favore di alcune categorie di tesserati – Rinnovo polizza Infortuni cumulativa n. 00230131000878 e polizza RC Amministratori D&O n. ITDRNC1120;

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.181 assunta dal Presidente in data 18/12/2024.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Affidamento dei servizi di assicurazione infortuni, responsabilità civile generale per conto e a favore della FISE, dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi tesserati e responsabilità civile professionale a favore di alcune categorie di tesserati – Rinnovo polizza Infortuni cumulativa n. 00230131000878 e polizza RC Amministratori D&O n. ITDRNC11202

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTO	il Decreto Ministeriale n. 11/2010 che disciplina l'obbligo di stipulare una assicurazione infortuni per conto e negli interessi degli sportivi dilettanti;
VISTA	la delibera n. 732 del 20/06/2024 per l'affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo della Federazione Italiana Sport Equestri a MAG S.p.A.;
PRESO ATTO	che la Convenzione infortuni e RCT/RC Professionale Tesserati e Affiliati n. PA0001121000 con la Compagnia HDI Global Specialty è in scadenza al 31.12.2024;
RITENUTO OPPORTUNO	procedere con trattativa privata per il tramite del broker assicurativo MAG S.p.A. coinvolgendo almeno 5 compagnie di assicurazioni;
TENUTO CONTO	delle offerte pervenute alla scadenza della suddetta trattativa, per il rinnovo della polizza Infortuni e RCT/RC Professionale Tesserati e Affiliati in data 17 dicembre 2024 da Compagnia Generali per €2.573.488,38 annui, Groupama per €2.815.125,00 Annui e Unipol per €2.415.900,50 annui;
VISTO	lo schema di raffronto delle diverse offerte, sia per premio che per franchigia, a seguito della raccolta, analisi e negoziazione delle proposte ricevute;
SENTITO	il parere del broker assicurativo federale MAG S.p.A. in relazione agli aspetti tecnici delle diverse offerte pervenute;
TENUTO	altresì conto dell'opportunità di procedere al contestuale rinnovo della polizza Infortuni cumulativa n. 00230131000878 con la Compagnia Cattolica e la polizza RC di Presidente, Consiglieri Federali, Amministratori e Dirigenti n. ITDRNC11202 con la Compagnia Chubb con un unico provvedimento al fine di un più accurato monitoraggio dei principali procedimenti ed oneri assicurativi federali;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, per adeguata programmazione e divulgazione dell'iniziativa in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

- Di autorizzare sottoscrizione del contratto con la Compagnia Unipol per Convenzione infortuni e RCT/RC Professionale Tesserati e Affiliati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 con un premio annuo di € 2.415.900,50;
- Di autorizzare sottoscrizione del contratto con la Compagnia Cattolica per polizza Infortuni cumulativa n. 00230131000878 dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 con un premio annuo pari ad € 5.368,00;
- Di autorizzare sottoscrizione del contratto con la Compagnia Chubb per responsabilità civile di Presidente, Consiglieri Federali, Amministratori e Dirigenti n. ITDRNC11202 dal 31/03/2025 al 31/03/2026 con un premio annuo stimato su base storica di € 5.244,53;
- Di prevedere autorizzazione a variare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la stima dovesse risultare differente rispetto all'importo definitivo concordato con la Compagnia assicurativa in sede di rinnovo.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.008	1.01.02.08.	Affidamento dei servizi di assicurazione RCT-RCO 2025	2.415.900,50



Data Delibera

18/12/2024

N. 181

Anno 2024

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2026	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.008	1.01.02.08.	Affidamento dei servizi di assicurazione RCT-RCO 2026	2.415.900,50
2027	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.008	1.01.02.08.	Affidamento dei servizi di assicurazione RCT-RCO 2027	2.415.900,50
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.008	2.01.04.	Polizza Infortuni cumulativa 2025	5.368,00
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.008	2.01.04.	polizza RC Amministratori D&O 2025-2026 - quota 2025 -	3.933,40
2026	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.008	2.01.04.	polizza RC Amministratori D&O 2025-2026 - quota 2026 -	1.311,13

Totali Delibera nr. 181 del 18/12/2024 7.258.314,03

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 2

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Ratifica Delibera del Presidente n.182 del 19/12/2024 riguardante: Comitato Regionale FISE Lombardia - autorizzazione per attribuzione incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica di domanda alla Regione Lombardia per i contributi a valere sulla procedura Iniziative Sportive 2024 per la manifestazione "Progetto scuola in sella".

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

ESAMINATA la delibera n. 182 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello Statuto, dal Presidente Federale in data 19/12/2024 riguardante: autorizzazione per attribuzione incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica di domanda alla Regione Lombardia per i contributi a valere sulla procedura Iniziative Sportive 2024 per la manifestazione "Progetto scuola in sella".

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.182 assunta dal Presidente in data 19/12/2024.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

19/12/2024

N. 182

Anno 2024

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Autorizzazione per attribuzione incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica di domanda alla Regione Lombardia per i contributi a valere sulla procedura Iniziative Sportive 2024 per la manifestazione "Progetto scuola in sella".

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art.27 dello Statuto Federale;
VISTO	altresì, l'articolo 127 al comma 1 e 3 del Regolamento di Amministrazione e contabilità vigente, che sancisce e disciplina le procedure in materia di sottoscrizione contratti ed atti di contributi da Enti Pubblici, Statali, locali da parte dei Comitati Regionali;
PRESO ATTO	della Delibera del Comitato Regionale Lombardia n.187 del 15/10/2024 con la quale si presentava la proposta del Progetto "Scuola in Sella";
TENUTO CONTO	della lettera del Comitato Regionale Lombardia del 11/06/2024 prot SB/99 che si allega alla presente;
VISTO	il decreto n.1060 del 25/10/2024 che si allega alla presente;
VISTA	la deliberazione n. XII /3227 del 21/10/2024 che si allega alla presente;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza in relazione ai termini per la partecipazione al Bando Regionale in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente Federale Avv.to Marco di Paola a conferire procura speciale al Presidente del Comitato Regionale Fise Lombardia Cav Orlandi Vittorio per la sottoscrizione dell'incarico in forma digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando Regione Lombardia per la concessione di contributi per iniziative sportive oggetto del presente provvedimento.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **3**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica Delibera del Presidente n.183 del 19/12/2024 riguardante: Attribuzione al neo eletto Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Sig. Valerio Pontarolo dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo, conto corrente n.100000187768 intestato alla Federazione in uso al Comitato Regionale

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 183 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 19/12/2024 riguardante: Attribuzione al neo eletto Presidente del Comitato Regionale Campania Sig. Valerio Pontarolo dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo, conto corrente n.100000187768 intestato alla Federazione in uso al Comitato Regionale;

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.183 assunta dal Presidente in data 19/12/2024.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

19/12/2024

N. 183

Anno 2024

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Attribuzione al neo eletto Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Sig. Valerio Pontarolo dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo, conto corrente

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTA	la delibera n.134 del Presidente del 19/09/2024, che autorizzava la Signora Michela Bianchi alla delega autorizzativa sul conto corrente federale n.100000187768 Intesa Sanpaolo in uso al Comitato Regionale Fise Friuli Venezia Giulia, in quanto a seguito dell'Assemblea Elettiva Fise svoltasi il 09/09/ u.s., il Sig. Massimo Giacomazzo Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia era stato eletto membro del Consiglio Federale, in qualità di Rappresentante dei Cavalieri Proprietari;
CONSIDERATO	l'Assemblea Regionale elettiva del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia svoltasi il giorno 16/12/2024, giusto verbale allegato, per il rinnovo delle cariche relative al quadriennio 2025/2028 compresa l'elezione del Presidente Regionale;
VISTI	i risultati dell'assemblea elettiva relativamente al rinnovo della carica di Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che ha eletto il Sig. Valerio Pontarolo in sostituzione del precedente Presidente Sig.Massimo Giacomazzo;
CONSIDERATO	che si ritiene necessario, a decorrere dal 16/12/2024, apportare la seguente variazione dei poteri di firma sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo n.100000187768 intestato alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale: - Cessazione del potere di firma attribuito al precedente Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Sig.Massimo Giacomazzo; - Cessazione del potere di firma attribuito al Vice Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Signora Michela Bianchi; - Attribuzione del potere di firma al nuovo Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Sig. Valerio Pontarolo; - Revisione della delega di firma dispositiva alla dipendente Lisa Gabas del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia prevedendo un limite di euro 1.000,00 per ciascun bonifico;
NELL'ESIGENZA	di assumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto non differibile oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale al fine di garantire l'operatività del conto corrente bancario Intesa Sanpaolo n.100000187768 intestato alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale;

DELIBERA

di autorizzare la revisione dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo, conto corrente n.100000187768 intestato alla Federazione in uso al Comitato Regionale, secondo le modalità sopra indicate con attribuzione della delega di firma al Sig. Valerio Pontarolo neo eletto Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, la cessazione del potere di firma attribuito al Vice Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Signora Michela Bianchi e la revisione della delega di firma dispositiva alla dipendente Lisa Gabas del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia prevedendo un limite per le presentazioni delle disposizioni dei bonifici di euro 1.000,00.

La presente delibera verrà portata alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione utile ed il presente provvedimento non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **4**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica Delibera del Presidente n.184 del 23/12/2024 riguardante: Comitato Regionale Fise Calabria -Assemblea elettiva 20 dicembre 2024. Attribuzione al neo eletto Presidente del Comitato Regionale Calabria Sig. Sig. Michele Valente dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 184 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 23/12/2024 riguardante Comitato Regionale Fise Calabria -Assemblea elettiva 20 dicembre 2024. Attribuzione al neo eletto Presidente del Comitato Regionale Piemonte Sig. Michele Valente dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo;

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.184 assunta dal Presidente in data 23/12/2024.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

23/12/2024

N. 184

Anno 2024

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Attribuzione al neo eletto Presidente del Comitato Regionale Calabria Sig. Michele Valente dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo, conto corrente n.100000187765 intestato alla Federazione in uso al Comitato Regionale.

IL PRESIDENTE

- VISTO** l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
- CONSIDERATO** l'Assemblea Regionale elettiva del Comitato Regionale Calabria svoltasi il giorno 20/12/2024, giusto verbale allegato, per il rinnovo delle cariche relative al quadriennio 2025/2028 compresa l'elezione del Presidente Regionale;
- VISTI** i risultati dell'assemblea elettiva relativamente al rinnovo della carica di Presidente del Comitato Regionale Calabria che ha eletto il Sig. Michele Valente in sostituzione del precedente Presidente Sig.Roberto Cardona;
- CONSIDERATO** che si ritiene necessario, a decorrere dal 20/12/2024, apportare la seguente variazione dei poteri di firma sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo n.100000187765 intestato alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale:
- Cessazione del potere di firma attribuito al precedente Presidente del Comitato Regionale Calabria Sig.Roberto Cardona;
 - Attribuzione del potere di firma al nuovo Presidente del Comitato Regionale Calabria, Sig. Michele Valente;
- NELL'ESIGENZA** di assumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto non differibile oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale al fine di garantire l'operatività del conto corrente bancario Intesa Sanpaolo n.100000187765 intestato alla Federazione ed in uso al Comitato Regionale;

DELIBERA

di autorizzare la revisione dei poteri di firma per i rapporti con l'istituto bancario Intesa Sanpaolo, conto corrente n.100000187765 intestato alla Federazione in uso al Comitato Regionale, secondo le modalità sopra indicate con attribuzione della delega di firma al Sig. Michele Valente neo eletto Presidente del Comitato Regionale Calabria.

La presente delibera verrà portata alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione utile ed il presente provvedimento non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **5**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del Presidente n 185 del 23/12/2024 riguardante; Corso di Formazione e Aggiornamento Ufficiali di Gara e Steward Reining - 20/23 febbraio 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

ESAMINATA la delibera n. 185 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 23/12/2024 riguardante Corso di Formazione e Aggiornamento Ufficiali di Gara e Steward Reining - 20/23 febbraio 2025;

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.185 assunta dal Presidente in data 23/12/2024.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

23/12/2024

N. **185**

Anno **2024**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Corso di Formazione e Aggiornamento Ufficiali di Gara e Steward Reining - 20/23 febbraio 2025

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTA	la richiesta pervenuta dall'I.R.H.A. tramite il Dipartimento Reining di approvare il Corso di Formazione e Aggiornamento Ufficiali di Gara e Steward Reining che si terrà nei giorni 20/23 febbraio 2025 a Bologna con docenti di livello internazionali nominati dall'associazione internazionale Reining N.R.H.A.;
CONSIDERATO	che Alessandro Meconi sarà il docente designato per i Regolamenti Federali;
TENUTO CONTO	che il corso viene organizzato ogni due anni e che i partecipanti sia al Corso di Formazione che al Corso di Aggiornamento sosterranno al termine un esame;
SU PROPOSTA	del Dipartimento Reining;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, per adeguata programmazione e divulgazione dell'iniziativa in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di rendere valido come Aggiornamento e Formazione per gli Ufficiali di Gara e Steward Reining il corso organizzato dall' Associazione Internazionale Reining N.R.H.A. nei giorni 20 - 23 febbraio 2025 a Bologna.

Il presente provvedimento non comporta spese

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **6**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Ratifica Delibera del Presidente n.186 del 23/12/2024 riguardante: Emissione della carta di credito federale in favore del Presidente del Comitato Regionale Calabria, Sig. Michele Valente-Plafond €5.000,00.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n.186 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 23/12/2024 riguardante l'emissione della carta di credito federale in favore del Presidente del Comitato Regionale Calabria, Sig. Michele Valente - Plafond €5.000,00.

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.186 assunta dal Presidente in data 23/12/2024.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

23/12/2024

N. 186

Anno 2024

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Emissione della carta di credito federale in favore del Presidente del Comitato Regionale Calabria, Sig. Michele Valente - Plafond €5.000,00.****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTA	la delibera Regionale del Presidente n.1 del 23/12/2024 che è parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO	della richiesta del Presidente del C.R. FISE Calabria, Sig. Michele Valente per l'attivazione di una carta di credito a valere sul conto corrente Intesa n.100000187765 intestato al suddetto Comitato Regionale;
RILEVATA	l'esigenza di provvedere all'emissione della carta di credito federale a favore del Presidente del CR. Calabria, Sig. Michele Valente secondo la disciplina indicata dalle vigenti disposizioni, regolamentari in materia nel "Regolamento rimborsi trasferte ed indennità della FISE" con un plafond di €5.000,00 nei limiti previsti dall'autonomia amministrativa contabile;
SENTITO	il parere favorevole del Presidente Federale, Avv. Marco Di Paola, purché la suddetta carta venga utilizzata nei limiti di spesa previsti dal vigente Regolamento;

DELIBERA

di autorizzare l'emissione della carta di credito federale a favore del Presidente del Comitato Regionale FISE Calabria, Sig. Michele Valente con un plafond di €5.000,00, in sostituzione della Carta Intesa Sanpaolo n.4830540004824549 intestata al pregresso Presidente Sig. Roberto Cardona.

La presente delibera non comporta oneri di spesa.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **7**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING**

Ratifica Delibera del Presidente n 187 del 24/12/2024 riguardante: Integrazione acquisto regali natalizi

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello statuto;
ESAMINATA	la delibera n. 187 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 24/12/2024 riguardante Integrazione acquisto regali natalizi;
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.187 assunta dal Presidente in data 24/12/2024

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

Data Delibera **24/12/2024**N. **187**Anno **2024**Dipartimento/Settore: **STAMPA****Integrazione acquisto regali natalizi****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
NELL'ESIGENZA	di assumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;
RAVVISATA	la necessità di acquistare nuovi capi per integrare e completare la lista dei regali natalizi;
TENUTO CONTO	che si è reso necessario acquisire nuovi capi per consentire eventuali cambi di taglie e, in secondo luogo, per rifornire il magazzino per eventuali esigenze future della dirigenza;
VISTO	il preventivo per l'acquisto di n° 10 capi completi di ricamo, pervenuto dalla ditta AmaHorse Trading Srl e allegato al presente provvedimento;

DELIBERA

di procedere all'acquisto di n° 10 capi come da preventivo per un importo di € 1.068,06 comprensivo di Iva di legge.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2024	1.229. - STAMPA	CEB.095	2.01.03.	Integrazione acquisto regali natalizi	1.068,06

Totali Delibera nr. 187 del 24/12/2024**1.068,06****Il Presidente**

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **8**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del Presidente n 1 del 07/01/2025 riguardante: Nomina Istruttore di Base e Istruttore Federale di 1° Livello

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 1 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 07/01/2025 riguardante Nomina Istruttore di Base e Istruttore Federale di 1° Livello

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.1 assunta dal Presidente in data 07/01/2025

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

07/01/2025

N. 1

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Nomina Istruttore di Base e Istruttore Federale di 1° Livello****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuato l'esame per il rilascio della qualifica di Istruttore di Base come all'oggetto, organizzato dal Comitato Regionale F.I.S.E. Lombardia nella sessione d'esame del 29/30 novembre 2024;
PRESO ATTO	del Libro II Regolamento Formazione D.O. 2023 approvato dal Consiglio Federale in data 18 ottobre 2023 - Art. 205.3 - che recita: "La commissione d'esame sarà composta dal Presidente della commissione, un tecnico discipline olimpiche e un tecnico dell'attività ludica scelti da appositi elenchi deliberati dal Consiglio Federale";
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 29/30 novembre 2024, composta da Gilberto Sebastiani (Presidente), Emiliano Colombo e Alberta Gambigliani Zoccoli;
TENUTO CONTO	inoltre, dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame teorica del 18 dicembre 2024, composta Gilberto Sebastiani, Ester Soldi, Raffaele Tagliamonte, Livia Danese e Silvia Lucchesi;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di nominare Istruttore di Base:
DE AMICI Stefano (50205016)

di nominare Istruttore Federale di 1° Livello:
SIMONE Nicole (50045408)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **9**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del Presidente n 2 del 08/01/2025 riguardante: Progetto Equitraining coffee break 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 2 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 08/01/2025 riguardante Progetto Equitraining coffee break 2025

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.2 assunta dal Presidente in data 08/01/2025

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

08/01/2025

N. 2

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Progetto Equitraining coffee break 2025****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
CONSIDERATA	la delibera n 862 del 31/07/2024 relativa alla definizione delle attività previste nell'ambito del progetto "Equitraining" per cui è stato richiesto co-finanziamento dalla Fondazione Roma;
TENUTO CONTO	della visita del Presidente FISE e del Presidente di Fondazione Roma presso il Centro Federale dei Pratoni del Vivaro che si svolgerà venerdì 10 gennaio 2025, in occasione della chiusura delle attività dei partecipanti al secondo corso Equitraining;
RITENUTO OPPORTUNO	per l'occasione organizzare un coffee break affidandone l'allestimento al fornitore Fondi 1936 SRL a fronte di una spesa pari ad € 300,00 iva inclusa;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di approvare le spese di organizzazione ed allestimento del coffee break che si svolgerà venerdì 10 gennaio 2025 presso i Pratoni del Vivaro a cura del fornitore Fondi 1936 SRL, pari ad € 300,00 iva inclusa.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.016	1.01.02.04.01	Progetto Equitraining coffee break 2025	0,00

Totali Delibera nr. 2 del 08/01/2025

0,00

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **10**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Ratifica Delibera del Presidente n. 3 del 08/01/2025 riguardante: Stage / Training day riservati a Senior, Young Rider, Junior e Pony - gennaio e febbraio 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 3 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal Presidente in data 08/01/2025 riguardante Stage / Training day riservati a Senior, Young Rider, Junior e Pony - gennaio e febbraio 2025

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.3 assunta dal Presidente in data 08/01/2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Stage / Training day riservati a Senior, Young Rider, Junior e Pony - gennaio e febbraio 2025****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di organizzare 2 Stage / Training day riservati a Pony nel mese di gennaio 2025 e 2 Stage / Training day riservati a Senior, Young Rider e Junior nel mese di febbraio 2025;
CONDIVISO	di riconoscere al C.I. Il Torrione un contributo forfettario di 500,00 € per l'organizzazione di ciascuno Stage / Training Day;
NEL CASO	sia necessario avvalersi della Figura di un Giudice, si ritiene opportuno riconoscergli un'indennità di 100,00 € lordi a giornata nonché i rimborsi per le spese di viaggio, vitto ed alloggio;
NELL'ESIGENZA	di assumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio federale;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

Di organizzare nel mese di gennaio e febbraio 2025 i seguenti Stage / Training day di Concorso Completo riservati a Senior, Young Rider, Junior e Pony che prevedono due giornate suddivise tra lavoro in piano sulle riprese (con o senza giudice) e percorso di Salto Ostacoli con il Tecnico federale, come di seguito indicato:

- Centro Equestre Ranieri di Campello ai Pratoni del Vivaro: Stage riservato a Pony 20-21 gennaio 2025 e Training Day riservato a Senior, Young Rider e Junior 10-11 febbraio 2025 :

Nessun contributo al CEF che li ospiterà a titolo gratuito con le seguenti richieste:

- a) Uso esclusivo dei campi per:
 - lavoro in piano sulle riprese (con rettangolo montato 20 mt. x 60 mt. con lettere e postazione per un Giudice in C) e per
 - percorso di salto ostacoli in campo SO (con percorso montato o solamente a disposizione salti, barriere e cavalletti).
 - b) Erpicatura dei campi mattina e pomeriggio.
 - c) Nessun costo di utilizzo impianti per i partecipanti, in quanto convocati dalla FISE e appartenenti alle liste che usufruiscono della gratuità.
 - d) Possibilità di scuderizzazione per i partecipanti (a carico degli stessi).
- Indennità di 100,00 €/giorno lordi (OB. 1.01.01.02.01 - CEB. 002) e rimborsi spese per un importo totale stimato di 50,00 €/giorno (OB. 1.01.01.02.01 - CEB. 001) a Stage / Training Day per l'eventuale Giudice chiamato dalla F.I.S.E.. Per l'indennità del Giudice sono calcolati gli eventuali incrementi di spesa del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

- C.I. Il Torrione a Tortona: Stage riservato a Pony 27-28 gennaio 2025 e Training Day riservato a Senior, Young Rider e Junior 3-4 febbraio 2025:

Contributo di 500,00 € all'Associazione ospitante a Stage / Training Day (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120) a fronte di:

- a) Uso esclusivo dei campi per:
 - lavoro in piano sulle riprese (con rettangolo montato 20 mt. x 60 mt. con lettere e postazione per un Giudice in C) e per
 - percorso di salto ostacoli in campo SO (con percorso montato o solamente a disposizione salti, barriere e cavalletti).
 - b) Erpicatura dei campi mattina e pomeriggio.
 - c) Utilizzo impianti gratuito per i partecipanti.
 - d) Possibilità di scuderizzazione per i partecipanti (a carico degli stessi).
- Indennità di 100,00 €/giorno lordi (OB. 1.01.01.02.01 - CEB. 002) e rimborsi spese per un importo totale stimato di 50,00 €/giorno (OB. 1.01.01.02.01 - CEB. 001) a Stage / Training Day per l'eventuale Giudice chiamato dalla F.I.S.E.. Per l'indennità del Giudice sono calcolati gli eventuali incrementi di spesa del costo-azienda per la copertura degli



Data Delibera

08/01/2025

N. 3

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

La spesa complessiva per la Federazione è stimata in 1.640,00 € ed il presente provvedimento sarà reso esecutivo a valle dell'approvazione del redigendo Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.02.01	Stage / Training day riservati a Pony - gennaio e febbraio 2025	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.002	1.01.01.02.01	Stage / Training day riservati a Pony - gennaio e febbraio 2025	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.120	1.01.01.02.01	Stage / Training day riservati a Pony - gennaio e febbraio 2025	0,00
Totali Delibera nr. 3 del 08/01/2025					0,00

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **11**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del Presidente n 5 del 09/01/2025 riguardante: Sessione d'esame per passaggio di livello e privatisti per Tecnici di Equitazione di Campagna e Tecnici di Endurance

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 5 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 09/01/2025 riguardante Sessione d'esame per passaggio di livello e privatisti per Tecnici di Equitazione di Campagna e Tecnici di Endurance

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.5 assunta dal Presidente in data 09/01/2025

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

09/01/2025

N. 5

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Sessione d'esame per passaggio di livello e privatisti per Tecnici di Equitazione di Campagna e Tecnici di Endurance****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della richiesta pervenuta dal Comitato Regionale FISE Piemonte di organizzare una sessione d'esame per Tecnici di Equitazione di Campagna e Tecnici di Endurance sul proprio territorio in data 11 febbraio 2025;
RITENUTO	opportuno accogliere l'istanza pervenuta dal Comitato Regionale FISE Piemonte;
INDIVIDUATE	come persone idonee a comporre la sopra menzionata commissione i Sigg: Gilberto Sebastiani, Angela Origgi, Massimo Bencini e Cleto Canova;
RITENUTO	opportuno corrispondere ai componenti la commissione d'esame un compenso giornaliero lordo di € 210,00 per gli esami in presenza come da regolamento rimborsi, trasferte ed indennità, e prevedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio come previsto dal vigente regolamento amministrativo ad eccezione del Sig. Sebastiani il cui compenso è già garantito dal contratto in essere con la Federazione in quanto Coordinatore della Commissione Formazione;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, per adeguata programmazione e divulgazione dell'iniziativa in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di approvare l'organizzazione di una sessione d'esame per passaggio di livello e privatisti per Tecnici di Equitazione di Campagna e Tecnici di Endurance presso il C.I Scuderia Icaro (3501892) - Bubbio (Asti) il giorno 11 febbraio 2025;

di nominare la Commissione d'esame così composta:

Presidente: Gilberto Sebastiani (000815/D)

Membri:

Angela Origgi (50005502)

Massimo Bencini (50011588)

Cleto Canova (50018044)

di prevedere i compensi per un importo massimo di € 420,00 ai componenti la Commissione Esami ad eccezione del Sig. Sebastiani il cui compenso è già garantito dal contratto in essere con la Federazione in quanto Coordinatore della Commissione Formazione;

di prevedere le spese di viaggio, vitto ed alloggio per un importo massimo di € 1000,00.

Si conferisce incarico al Presidente federale di fare eventuali sostituzioni e modifiche dei membri della Commissione d'esame, date e location.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.01	Sessione d'esame per passaggio di livello e privatisti per Tecnici di Equitazione di Campagna e Tecnici di Endurance	0,00
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Sessione d'esame per passaggio di livello e privatisti per Tecnici di Equitazione di Campagna e Tecnici di Endurance	0,00



Data Delibera

09/01/2025

N. **5**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.

Totali Delibera nr. 5 del 09/01/2025

0,00

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **12**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

Ratifica Delibera del Presidente n 6 del 09/01/2025 riguardante: Stage di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 18-19 gennaio 2025 presso il C.I. Horsebridge FISE 015992 di None (TO) Tecnico Allenatore Adrià Velasco Parramon e Tecnico Assistente Alessio Cilli FISE n.19313319.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 6 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 09/01/2025 riguardante Stage di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 18-19 gennaio 2025 presso il C.I. Horsebridge FISE 015992 di None (TO) Tecnico Allenatore Adrià Velasco Parramon e Tecnico Assistente Alessio Cilli FISE n.19313319.

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.6 assunta dal Presidente in data 09/01/2025

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

09/01/2025

N. 6

Anno 2025

Dipartimento/Settore: HORSEBALL

Stage di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 18-19 gennaio 2025 presso il C.I. Horsebridge FISE 015992 di None (TO) Tecnico Allenatore Adrià Velasco Parramon e Tecnico Assistente Alessio Cilli FISE n.19313319.

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	del prossimo impegno sportivo della Coppa del Mondo di Horse Ball che si svolgerà a Buenos Aires (ARG) dal 23 al 30 marzo 2025, al quale parteciperanno le Squadre Ladies e Pro Elite come da delibera n.105 del Presidente del 26/08/24;
PRESO ATTO	della delibera n.1042 del 26/09/24 che nominava i Tecnici Adrià Velasco e Alessio Cilli che seguiranno le suddette squadre nella trasferta in Argentina;
CONSIDERATA	la programmazione della preparazione delle Squadre Ladies e Pro Elite, con un primo Stage di selezione dei binomi che si terrà il 18-19 gennaio p.v. presso il C.I.Horsebridge di None (TO) come da programma allegato;
NELL'ESIGENZA	di assumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;
SENTITI	i pareri del Coordinatore Sportivo DNO Andrea White della Commissione Horse Ball e del Consigliere referente della disciplina Giulio Panzeri;

DELIBERA

1. di autorizzare lo Stage di preparazione per le Squadre Pro Elite e Ladies in vista della Coppa del Mondo di Horse Ball 2025 che si svolgerà il 18-19 gennaio 2025 presso il C.I. Horse Bridge di None (TO) FISE 015992 con il Tecnico Adrà Velasco Parramon e l'Assistente Allenatore Tecnico 3° Alessio Cilli FISE 19313319;

2.di autorizzare le spese per la trasferta dei suddetti Tecnici per viaggio, vitto e alloggio sino ad un importo massimo di € 500,00 a persona da rimborsare come indennità forfettaria per un totale di €1.000,00
OBB.1.01.01.02.02 CEB. 001.

3. il compenso per le due giornate di stage al Tecnico Adrià Velasco pari all'importo di € 245,00 (a giornata di stage) per un totale di € 490,00 al netto delle ritenute come da lettera di prestazione a giornata allegata alla presente delibera OBB.1.01.01.02.02 CEB. 002.

4. il compenso per le due giornate di stage all'Assistente Allenatore Tecnico Alessio Cilli pari all'importo di € 200,00. (a giornata di stage) per un totale di € .400,00 al netto delle ritenute come da lettera di prestazione a giornata allegata alla presente delibera OBB.1.01.01.02.02 CEB. 002.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.224. - HORSEBALL	CEB.001	1.01.01.02.02	Stage di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 18-19 gennaio 2025	0,00
2025	1.224. - HORSEBALL	CEB.002	1.01.01.02.02	Stage di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 18-19 gennaio 2025	0,00

Totali Delibera nr. 6 del 09/01/2025

0,00



Data Delibera **09/01/2025**

N. **6**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **13**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Ratifica delibera del Presidente n. 7 del 10.01.2025 - Assegnazione manifestazione di interesse federale Test Event Giovanile e Pony 20-23 marzo 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTA la delibera del Presidente n. 7 del 10.01.2025 - Assegnazione manifestazione di interesse federale Test Event Giovanile e Pony 20-23 marzo 2025;

RAVVISATA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera del Presidente n. 7 assunta in data 10 gennaio 2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

10/01/2025

N. 7

Anno 2025

Dipartimento/Settore: SALTO OSTACOLI

Assegnazione manifestazione di interesse federale TEST EVENT GIOVANILE e PONY 20-23 marzo 2025**IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27, comma 9, dello Statuto Federale;
PREMESSO	che dal 20 al 23 marzo 2025 è in programma Test Event Giovanile e Pony 20-23 marzo 2025;
PREMESSO	che è necessario assegnare la suddetta manifestazione di interesse federale ad un Comitato Organizzatore;
CONSIDERATA	l'importanza della manifestazione per il movimento equestre giovanile e pony e la sua peculiarità da un punto di vista tecnico;
CONSIDERATA	la necessità di favorire al massimo la partecipazione individuando quindi una sede che sia facilmente accessibile da tutta Italia;
RICEVUTA	la disponibilità da parte del Comitato Organizzatore HORSE "LE LAME" SPORTING CLUB ASD di Montefalco;
VALUTATO	adeguato l'impianto del centro ippico Horse Le Lame allo svolgimento della manifestazione Test Event Giovanile e Pony;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.
RILEVATO	il carattere di urgenza della presente delibera, considerato che le assegnazioni delle altre manifestazioni di interesse federale saranno effettuate in tempo non utile per permettere all'utenza di poter organizzare la trasferta al Test Event Giovanile e Pony.

DELIBERA

di assegnare la manifestazione di interesse federale TEST EVENT GIOVANILE e PONY, che si svolgerà in data 20-23 marzo 2025, al comitato organizzatore HORSE "LE LAME" SPORTING CLUB ASD di Montefalco.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **14**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Ratifica delibera del Presidente n. 8 del 10/01/2025, riguardante il Training Days - settore giovanile livello Children, Junior, Young Rider.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n. 8 assunta ai sensi dell'art.27, comma 9, dal Presidente Federale in data 10/01/2025, riguardante il Training Days - settore giovanile livello Children, Junior, Young Rider, tenuto da Ghislain Fouarge, in data 10/01/2025;
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non erano differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 8 assunta dal Presidente in data 10/01/2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

10/01/2025

N. 8

Anno 2025

Dipartimento/Settore: DRESSAGE

Training Days - settore giovanile livello Children, Junior, Young Rider.**IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
RITENUTO	opportuno, per dare continuità all'attività agonistica degli atleti Children, Junior, Young Rider, organizzare nei giorni 31 gennaio / 1 - 2 febbraio, il primo appuntamento dell'anno 2025 con il Tecnico Ghislain Fouarge, Giudice di Dressage 5*, FEI ID 10053827, c/o gli impianti della Scuderia La Caccia (tessera FISE n. 3493404);
RITENUTO	opportuno assegnare un contributo al Circolo Ippico che ospiterà il Training Days in oggetto, per l'utilizzo delle strutture;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;
VALUTATO	il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale, visto che le date di svolgimento del Training sono a ridosso della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di autorizzare il Training Days aperto agli atleti Children, Junior, Young Rider, accompagnati dai loro istruttori o da un loro delegato, tenuto dal Tecnico Ghislain Fouarge FEI ID 10053827:

- 31 gennaio / 1 - 2 febbraio, c/o Scuderia La Caccia (tessera FISE n. 3493404)

di approvare gli impegni economici relativi a quanto di seguito descritto:

- spese ed indennità del Tecnico Ghislain Fouarge, per un importo totale di 3.857,14 €, di cui 1.000,00 € per le spese di vitto, viaggio ed alloggio e 2.857,14 € lordi di indennità;

- contributo al Circolo Ippico che ospiterà il Training Days in oggetto, per l'utilizzo delle strutture, per una spesa di 500,00 €.

La struttura dovrà essere in regola con l'affiliazione per l'anno 2025 per poter ospitare il suddetto Training Days.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.02.01	Training Days - settore giovanile livello Children, Junior, Young Rider.	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.003	1.01.01.02.04	Training Days - settore giovanile livello Children, Junior, Young Rider.	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.120	1.01.01.02.01	Training Days - settore giovanile livello Children, Junior, Young Rider.	0,00

Totali Delibera nr. 8 del 10/01/2025

0,00

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **15**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Ratifica delibera del Presidente n. 9 del 10/01/2025, riguardante il Training Days settore Paradressage.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n. 45 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 9, dal Presidente Federale in data 10/01/2025, riguardante il Training Days - settore Paradressage tenuto dal Giudice Katherine Ferguson Lucheschi;
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non erano differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 9 assunta dal Presidente in data 10/01/2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

10/01/2025

N. 9

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI****Area Paralimpica - settore Paradressage - Training days.****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
RITENUTO	opportuno, per dare continuità all'attività agonistica degli atleti, organizzare un Training days di visione e formazione, con il Giudice 4* Katherine Ferguson Lucheschi, come di seguito descritto: - dal 7 al 9 febbraio, c/o gli impianti delle Scuderie San Giorgio SSD SRL - Verolanuova (BS) (tessera FISE n. 50276182)
RITENUTO	assegnare un contributo al Circolo Ippico ospitante il Training Days in oggetto, a copertura delle spese relative all'utilizzo delle strutture e alla scuderizzazione dei cavalli partecipanti, nonché riconoscere un rimborso spese agli atleti coinvolti in tale attività.
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;
VALUTATO	il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale, visto che le date di svolgimento del Training sono a ridosso della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di autorizzare il Training Days aperto agli atleti per la disciplina del Paradressage, accompagnati dai loro istruttori o da un loro delegato, tenuto dal Giudice 4* Katherine Ferguson Lucheschi, FEI ID 10049609:

- da 7 al 9 febbraio, c/o Scuderie San Giorgio SSD SRL - Verolanuova (BS), (tessera FISE n. 50276128);

di approvare gli impegni economici relativi a quanto di seguito descritto:

- rimborso delle spese di vitto, viaggio ed alloggio del Giudice 4* Katherine Ferguson Lucheschi, per un importo stimato di 1.000,00 €;

- rimborso delle spese sostenute dai cavalieri che parteciperanno al Training days in oggetto, fino ad un massimo di 500,00 € ad Atleta, per una spesa totale di 4.000,00 €;

- contributo al Circolo Ippico ospitante il Training Days in oggetto, a copertura delle spese relative all'utilizzo delle strutture e alla scuderizzazione dei cavalli partecipanti per una spesa di 1.000,00 €.

La struttura dovrà essere in regola con l'affiliazione per l'anno 2025 per poter ospitare il suddetto Training Days.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Training days.	0,00
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.120	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Training days.	0,00

Totali Delibera nr. 9 del 10/01/2025

0,00



Data Delibera

10/01/2025

N. **9**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **16**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Ratifica Delibera del Presidente n 10 del 13/01/2025 riguardante: Autorizzazione Stages Atleti interesse federale Juniores, Young Vaulters e Seniores in preparazione Campionati Europei e Mondiali 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 10 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 13/01/2025 riguardante Autorizzazione Stages Atleti interesse federale Juniores, Young Vaulters e Seniores in preparazione Campionati Europei e Mondiali 2025

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.10 assunta dal Presidente in data 13/01/2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

13/01/2025

N. 10

Anno 2025

Dipartimento/Settore: VOLTEGGIO

Autorizzazione Stages Atleti interesse federale Juniores, Young Vaulters e Seniores in preparazione Campionati Europei e Mondiali 2025**IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 27 comma 4 dello Statuto Federale, che attribuisce al Presidente Federale la responsabilità generale dell'area Tecnico Sportiva;
VISTA	la delibera n.1387 del 16 dicembre 2024 del Consiglio Federale che nomina, Lorenzo Lupacchini quale Tecnico Federale della Squadra Team Italia Volteggio per l'anno 2025;
TENUTO CONTO	che per il settore Agonismo Volteggio, il Tecnico Federale Lorenzo Lupacchini (19336989) svolgerà l'incarico a titolo onorifico per l'anno 2025;
CONSIDERATA	la programmazione del dipartimento ai fini della preparazione agonistica, il Tecnico sarà impegnato in 5 Stages che si svolgeranno entro luglio 2025, di 2 gg cadauno retribuiti come da Regolamento indennità, rimborsi e trasferte FISE, per ogni stage un indennità di € 250,00 per giornata, con rimborsi spese a piè di lista previo accordo con il Dipartimento Volteggio;
NELL'ESIGENZA	di assumere tale provvedimento in via d'urgenza in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;
SENTITO	il parere del Coordinatore Sportivo Andrea White, del consigliere federale di riferimento Luigi Favaro;

DELIBERA

1. di autorizzare n.5 Stages Juniores Young Vaulters e Senior con il Tecnico selezionatore e preparatore, incaricato per la disciplina del Volteggio, Lorenzo Lupacchini 19336989 che verranno organizzati presso le Associazioni CIM di Villasanta (MB) FISE 3500005 e La Fenice di San Martino Buon Albergo (VR) FISE 066285, di seguito le date:

18-19 gennaio

8-9 febbraio

22-23 marzo

11-12 aprile

3-4 maggio

2. di autorizzare le spese a piè di lista per la trasferta del suddetto Tecnico per viaggio, vitto e alloggio sino ad un importo massimo di € 2500,00 da rimborsare come da Regolamento Rimborsi, Trasferte, ed Indennità della FISE. di autorizzare l'indennità di numero 10 gg come da Regolamento Rimborsi, Trasferte, ed Indennità forfettariamente pari all'importo di € 250,00 a giornata di stage per un totale di 2.500,00 come da contratto di prestazione d'opera allegato alla presente delibera;

OBB.1.01.01.02.02 CEB. 001 € 2.500,00 -OBB.1.01.01.02.02 CEB. 002 € 2.500,00

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.001	1.01.01.02.02	Nomina Tecnico preparatore e selezionatore Lorenzo Lupacchini e autorizzazione Stage Federali	0,00
2025	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.002	1.01.01.02.02	Nomina Tecnico preparatore e selezionatore Lorenzo Lupacchini e autorizzazione Stage Federali	0,00

Totali Delibera nr. 10 del 13/01/2025

0,00



Data Delibera **13/01/2025**

N. **10**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **17**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica delibera n. 11 del 13/01/2025 - Affidamento incarico Avv. Alessandro Benincampi per l'assistenza legale di FISE dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara, R.G. 1849/2024 - chiamata di terzo nei confronti di FISE a seguito di contenzioso originato da sinistro (D'Andrea c. Scarpa/FISE)

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTA la delibera di urgenza n. 11 del 13/01/2025 relativa all'affidamento dell'incarico Avv. Alessandro Benincampi per l'assistenza legale di FISE dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara, R.G. 1849/2024 - chiamata di terzo nei confronti di FISE a seguito di contenzioso originato da sinistro (D'Andrea c. Scarpa/FISE)
- RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera di urgenza n. 11 del 13.01.2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

13/01/2025

N. 11

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Affidamento incarico Avv. Alessandro Benincampi per l'assistenza legale di FISE dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara, R.G. 1849/2024 - chiamata di terzo nei confronti di FISE a seguito di contenzioso originato da sinistro (D'Andrea c. Scarpa/FISE)

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
VISTO	l'atto di chiamata in causa del terzo notificato in FISE in data 28.10.2024 relativo alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite in data 19/5/2021 durante lo svolgimento dell'attività di equitazione presso il circolo Rio Tavo.
RITENUTO OPPORTUNO	costituirsi nel giudizio per la opportuna difesa di FISE dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara;
VISTO	e ritenuto congruo il preventivo pari ad euro 5.800,00 esclusi gli oneri di legge presentato dall'Avv. Alessandro Benincampi;
RITENUTO	idoneo l'Avv. Alessandro Benincampi, professionista idoneo per competenza ed esperienza a curare gli interessi della FISE
CONSIDERATA	la necessità e l'urgenza di affidare l'incarico in tempo utile per procedere alla costituzione nei termini di legge;

DELIBERA

di affidare l'incarico all'Avv. Alessandro Benincampi per un costo pari ad € 8.462,896 comprensivo degli oneri di legge. di prevendere il saldo del contributo unificato tramite pagamento con Pago Pa pari ad € 762 comprensivo degli oneri dovuti.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.099	2.01.04.	Affidamento incarico Avv. Alessandro Benincampi per l'assistenza legale di FISE dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara, R.G. 1849/2024	0,00

Totali Delibera nr. 11 del 13/01/2025

0,00

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **18**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica Delibera del Presidente n. 12 del 13/01/2025 riguardante: Proroga validità Tesseramento 2024

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 12 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal Presidente in data 13/01/2025 riguardante Proroga validità Tesseramento 2024;

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.12 assunta dal Presidente in data 13/01/2025

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

13/01/2025

N. **12**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Proroga validità Tesseramento 2024

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
TENUTO CONTO	dell'aggiornamento in corso della piattaforma Tesseramento on-line e della necessità di ridurre i disagi per Enti Affiliati e Tesserati FISE;
VALUTATO	opportuno prevedere la proroga della validità del Tesseramento 2024 fino al 24 febbraio 2025 per consentire il proseguimento dell'attività sportiva;
ACCERTATA	la sussistenza della copertura assicurativa per le attività sportive nonchè il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza per un tempestivo adeguamento del software federale;

DELIBERA

di prevedere che la validità del Tesseramento 2024, per le categorie indicate nel Libro Quote 2024, sia prorogata sino alla mezzanotte di lunedì 24 febbraio 2025.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **19**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del PRESIDENTE n 13 del 13/01/2025 riguardante: FEI Maintenance Course per FEI Steward Salto Ostacoli - 21 gennaio 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 13 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 13/01/2025 riguardante FEI Maintenance Course per FEI Steward Salto Ostacoli - 21 gennaio 2025

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.13 assunta dal PRESIDENTE in data 13/01/2025

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

13/01/2025

N. 13

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****FEI Maintenance Course per FEI Steward Salto Ostacoli - 21 gennaio 2025****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
RAVVISATA	la necessità di organizzare un FEI Maintenance Course per FEI Steward Salto Ostacoli in Italia per sostenere i FEI Steward italiani nel mantenimento della qualifica FEI;
INDIVIDUATI	il 21 Gennaio 2025 e la Sala A del Palazzo delle Federazioni di Roma data e luogo idonei per lo svolgimento del corso;
PRESO ATTO	che la FEI ha nominato Direttore del suddetto corso Charles Maudlin;
TENUTO CONTO	della necessità di provvedere al pagamento dei rimborsi spese viaggio vitto e alloggio al suddetto direttore;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, per adeguata programmazione e divulgazione dell'iniziativa in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

- di organizzare un FEI Maintenance Course per FEI Steward Salto Ostacoli - il giorno 21 gennaio 2025 nella Sala A del Palazzo delle Federazioni Viale Tiziano 74 Roma;
- di provvedere al rimborso spese viaggio ed alloggio del Direttore del Corso per un importo massimo di € 900,00 (OB. 1.01.02.04.02 - CEB.001).

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.02	FEI Maintenance Course per FEI Steward Salto Ostacoli - 21 gennaio 2025	0,00

Totali Delibera nr. 13 del 13/01/2025

0,00

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **20**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica delibera di urgenza n. 14 del 13.01.2025 relativo all'aggiornamento Libro Quote

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTA la delibera di urgenza n. 14 del 13.01.2025 relativa all'aggiornamento del Libro Quote;

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza;

DELIBERA

di ratificare la delibera di urgenza n. 14 del 13.01.2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

13/01/2025

N. 14

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Aggiornamento Libro Quote 2025

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
ACCERTATA la necessità di aggiornare il testo in vigore;

DELIBERA

- di approvare il testo allegato del Libro delle Quote FISE;
 - di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra da giorno 14.01.2025;
 - di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato in versione pdf sul sito FISE;
 - di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
 - di disporre che il testo allegato: Libro delle Quote FISE per come oggi approvato sia archiviato in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
 - di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 14.01.2025 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto al Libro delle Quote FISE per come oggi approvato;
 - di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.
- La presente delibera non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **21**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Ratifica delibera del Presidente n. 15 del 15.01.2025 - Nomina figure tecniche Settore Ambassador Dipartimento Salto Ostacoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTA la delibera del Presidente n. 15 del 15.01.2025 "Nomina figure tecniche Settore Ambassador Dipartimento Salto Ostacoli";

RAVVISATA l'opportunità della delibera di urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera del Presidente n. 15 assunta in data 15 gennaio 2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

15/01/2025

N. 15

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Nomina figure tecniche Settore Ambassador Dipartimento Salto Ostacoli

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27, comma 9, dello Statuto Federale;
RITENUTO	opportuno nominare delle figure tecniche per il Settore Ambassador del Dipartimento Salto Ostacoli;
VALUTATI	i profili professionali dei Sig.ri Stefano Nogara, Carlo Marco Montorsi e Giorgio Masiero;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;
RILEVATO	che il carattere di urgenza della presente delibera è dettato dalla necessità di nominare, come già fatto per gli altri settori del Dipartimento Salto Ostacoli, le figure tecniche del settore Ambassador prima del prossimo Consiglio Federale.

DELIBERA

di nominare le seguenti figure tecniche del Settore Ambassador del Dipartimento Salto Ostacoli per l'anno 2025:

- Alvaro Casati (Consigliere delegato) N. tessera Fise 50020330
- Stefano Nogara - Tecnico e Selezionatore N. tessera Fise 50020241
- Marco Carlo Montorsi - Capo Equipe per Europei e CSI Ambassadors N. tessera Fise 50012347
- Giorgio Masiero -Referente attività nazionale N. tessera Fise 50020245

Gli eventuali accordi economici contrattuali derivanti dalla presente delibera saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **22**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Ratifica Delibera del Presidente n 16 del 15/01/2025 riguardante: Incontro esponenti Endurance Triveneto.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 16 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 15/01/2025 riguardante Incontro esponenti Endurance Triveneto.

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.16 assunta dal Presidente in data 15/01/2025

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

15/01/2025

N. 16

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Incontro esponenti Endurance Triveneto.****IL PRESIDENTE**

VISTO l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;

TENUTO CONTO della prevista organizzazione per il 15/01/2025 di un incontro con esponenti Endurance del Triveneto e dell'opportunità di prevedere riconoscimenti per l'attività svolta nel corso dell'anno 2024;

ACCERTATO il sussistere dei requisiti per la deliberazione d'urgenza in quanto l'incontro è previsto svolgersi in data antecedente prossima riunione di Consiglio prevista per il giorno 31/01/2025;

DELIBERA

Di autorizzare l'accettazione del preventivo allegato per l'acquisto di riconoscimenti per l'attività svolta.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.105	2.01.04.	Incontro esponenti Endurance Triveneto.	0,00

Totali Delibera nr. 16 del 15/01/2025

0,00

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **23**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **AFFILIAZIONI**

Ratifica Delibera del Presidente n 17 del 15/01/2025 riguardante: Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30, comma 2, lettera G dello Statuto Federale;
ESAMINATA	la delibera n. 17 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 15/01/2025 riguardante Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E..
RICONOSCIUTA	l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.17 assunta dal Presidente in data 15/01/2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

15/01/2025

N. 17

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **AFFILIAZIONI****Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E..****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
ESAMINATE	Le richieste pervenute dalle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche riportate nell'elenco allegato;
VALUTATO	che le richieste presentate rivestono carattere di particolare urgenza in quanto gli enti hanno necessità di tesserare allievi e atleti per consentirgli la partecipazione a manifestazioni sportive della stagione agonistica in corso e per procedere all'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche e al Registro CONI;
RITENUTO	opportuno favorire l'intrapresa della regolare attività sportiva di detto ente anche al fine di favorire il tesseramento degli allievi e atleti garantendo così la correlata copertura assicurativa e non escludendo gli allievi ed atleti di questo ente dall'attività sportiva sino al prossimo Consiglio Federale utile
ESAMINATE	con puntualità le pratiche dal competente ufficio federale che rileva la loro completezza formale e la rispondenza sostanziale ai presupposti e requisiti per poter procedere all'affiliazione/aggregazione come previsto dalle vigenti norme CONI e F.I.S.E.;
VALUTATA	la sussistenza dei requisiti di urgenza per la suddetta delibera;

DELIBERA

l'affiliazione e i provvedimenti relativi alle Associazioni riportate nell'elenco allegato, l'approvazione degli statuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 delle norme di attuazione della legge istitutiva del CONI(426/42) che prevede l'approvazione degli statuti delle Associazioni da parte delle Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del CONI.

L'affiliazione di ciascun ente di cui alla presente delibera è sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 27.1.7 del libro I del Regolamento Generale e all'acquisizione da parte del Comitato Regionale competente degli originali della documentazione prescritta.

Di dare mandato all'Ufficio Affiliazioni di verificare l'avvenuto versamento della quota di Affiliazione/Aggregazione, versamento senza il quale l'Ente non risulta operativo.

La presente delibera non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Provvedimenti Dipartimento Affiliazioni
Delibera Affiliazioni DP 15 gennaio 2025

Comitato Regionale Calabria

Affiliazione

Scuola di Equitazione Bisignanese SSD A RL Cod.: 41017362 - C.da Macchiatavola nr. 3 Bisignano (CS)

Aggregazione

ASD Pavaro F.E. Cod.: 41017336 - C.da Settimo nr. 31 Rende (CS)

Comitato Regionale Campania

Affiliazione con riconoscimento Anzianità

Scuderia De Colle SSD a RL Cod.: 41017368 (ex Blue Moon Cod.: 1440919) – Via Prima Traversa Marenola 29/A Giugliano in Campania (NA)

Comitato Regionale Emilia Romagna

Affiliazione

Lafiata Equestrian Team Cod.: 41017363 – Via Mezzanotte, 19 Montescudo (RN)
ASD Master Stable Cod.: 41017365 – Via Santa Maria Ronco San Giorgio Piacentino (PC)

Comitato Regionale Lazio

Affiliazione

Vinci Jumping Team ASD Cod.: 41017339 – Via Mario Vinciguerra, 157 Roma (RM)
Tevere Time Horse Academy SSD a RL Cod.: 41017346 – Via Col del Rosso, 42 Fiumicino (RM)
EA Horse Jumping ASD Cod.: Cod.: 41017349 Via Prato della Corte, 1511 Roma (RM)
F's stables 2024 SSD aRL Cod.:41017358 - Strada mezzogrosso 3 Viterbo (VT)

Comitato Regionale Lombardia

Affiliazione

Parco Adda Nord Cod.: 41017335 – Via Ariosto, SNC Rivolta d'Adda (CR)
Redini alla mano Cod.: 41017347 – Via Fametta, 26 Bollate (MI)

Comitato Regionale Piemonte

Affiliazione

Rivoli Equestrian Academy Cod.: 41017340 – Via Rivalta 77/B Rivoli (TO)

Affiliazione con riconoscimento Anzianità

Circolo Ippico Cascina Serena Cod.: 41017334 (ex 3502131) – Via Busano, 55 Favria (TO)

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

Comitato Regionale Sicilia

Affiliazione

ASD ASSE Cod.: 41017354 Via Elorina 97/F – Siracusa

ASD Palermo Equestrian Centre Cod.: 41017366 - Viale Michelangelo 1350 – 90145 Palermo

Comitato Regionale Toscana

Affiliazione

ASD Monkeros Cod.: 41017345 – via di Stieta, 22 Fucecchio (FI)

Podere Il Castro Cod.: 41017344 – Via Palazzetti, SNC Montione (AR)

Centro Ippico San Giovenale SSD a RL Cod.: 41017364 - Via San Giovenale SNC Reggello (FI)

Comitato Regionale Veneto

Passaggio da Aggregazione ad Affiliazione

APS Equestre Horse Valley ASD Cod.: 3493059 – Via Della Diga, 17 Verona (VR)

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Data Delibera

31/01/2025

N. **24**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del Presidente n 18 del 16/01/2025 riguardante: Compenso esaminatori sessione di esame online per Steward Multidisciplinari e di 2°e 3°livello - 20 gennaio 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 18 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 16/01/2025 riguardante Compenso esaminatori sessione di esame online per Steward Multidisciplinari e di 2°e 3°livello - 20 gennaio 2025

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.18 assunta dal Presidente in data 16/01/2025

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

16/01/2025

N. 18

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Compenso esaminatori sessione di esame online per Steward Multidisciplinari e di 2° e 3° livello
- 20 gennaio 2025****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
PRESO ATTO	che nel Consiglio Federale del 27 novembre 2024 è stata approvata la delibera n.1229 nella quale si autorizzava una sessione d'esame per Steward Multidisciplinari di tutti i livelli da svolgersi in modalità online il giorno 20 gennaio 2025;
CONSIDERATA	l'indisponibilità di Alessandra Ceselli a ricoprire il ruolo di esaminatore nella suddetta sessione;
INDIVIDUATE	come persone idonee a comporre la commissione d'esame per i passaggi di livello Steward: Massim Buzzi, Silvia Stevan e Barbara Carlon ;
RITENUTO OPPORTUNO	corrispondere ai componenti la sessione d'esame e al docente dei corsi un compenso pari a € 30,00 l'ora come dal vigente regolamento amministrativo, per un totale presunto di 8 ore ciascuno e un compenso totale pari ad € 240,00 ciascuno;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di prevedere il compenso per gli esaminatori della sessione d'esame per steward multidisciplinari L1, passaggio da L1 a L2 e da L2 a L3, sigg.ri Buzzi Massimo (50025995), Carlon Barbara (50543315) e Stevan Silvia (5000311) per € 240, ciascuno e un totale pari a € 720,00

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.02	Sessione di esame online per Steward Multidisciplinari e di 2° e 3° livello - 20 gennaio 2025	0,00

Totali Delibera nr. 18 del 16/01/2025

0,00

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **25**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Ratifica Delibera del Presidente n 19 del 23/01/2025 riguardante: noleggio pony per progetto Equitraining

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello statuto;

ESAMINATA la delibera n. 19 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 23/01/2025 riguardante noleggio pony per progetto Equitraining;

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.19 assunta dal Presidente in data 23/01/2025

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

23/01/2025

N. 19

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Progetto Equitraining noleggio pony****IL PRESIDENTE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
CONSIDERATA	la delibera n 862 del 31/07/2024 relativa alla definizione delle attività previste nell'ambito del progetto "Equitraining" per cui è stato richiesto co-finanziamento dalla Fondazione Roma;
CONSIDERATA	altresì la delibera n.979 del 26/09/2024 relativa all'accettazione del contributo dalla Fondazione Roma per € 360.000 da destinare esclusivamente alla copertura delle attività previste dal Progetto Equitraining;
VALUTATA	la necessità di adattare e agevolare le modalità di espletamento delle attività con i cavalli nel progetto Equitraining in base alle specifiche esigenze del gruppo di utenti che attualmente sta partecipando al corso per assistente di scuderia, attraverso l'impiego di pony anziché cavalli;
VERIFICATA	la disponibilità del Circolo Ippico del Vivaro a noleggiare per due settimane due pony che resteranno scuderizzati presso il circolo di provenienza a fronte di un corrispettivo pari ad € 1.000,00 + iva per un totale di € 1.220,00 che trovano copertura nel summenzionato finanziamento erogato da Fondazione Roma, ob 1.01.02.05 ceb 016;
RAVVISATI	i requisiti di estrema urgenza, in quanto gli adempimenti di competenza non sono differibili oltre i tempi della prossima riunione del Consiglio Federale;

DELIBERA

di approvare le spese di noleggio di due settimane di due pony per il progetto Equitraining, a fronte di un corrispettivo da corrispondere al Centro Ippico del Vivaro per un importo pari ad € 1.000,00 + iva per un totale di € 1.220,00 che trovano copertura nel summenzionato finanziamento erogato da Fondazione Roma, ob. 1.01.02.05 ceb 016.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.016	1.01.02.05.	Progetto Equitraining noleggio pony	0,00

Totali Delibera nr. 19 del 23/01/2025

0,00

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **26**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **AFFILIAZIONI**

Ratifica Delibera del Presidente n 20 del 24/01/2025 riguardante: Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30, comma 2, lettera G dello Statuto Federale;

ESAMINATA la delibera n. 20 assunta ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello statuto, dal PRESIDENTE in data 24/01/2025 riguardante Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E..

RICONOSCIUTA l'opportunità della deliberazione e l'esistenza dei requisiti di necessità e di estrema urgenza.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.20 assunta dal Presidente in data 24/01/2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E..

IL PRESIDENTE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
ESAMINATE	Le richieste pervenute dalle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche riportate nell'elenco allegato;
VALUTATO	che le richieste presentate rivestono carattere di particolare urgenza in quanto gli enti hanno necessità di tesserare allievi e atleti per consentirgli la partecipazione a manifestazioni sportive della stagione agonistica in corso e per procedere all'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche e al Registro CONI;
RITENUTO	opportuno favorire l'intrapresa della regolare attività sportiva di detto ente anche al fine di favorire il tesseramento degli allievi e atleti garantendo così la correlata copertura assicurativa e non escludendo gli allievi ed atleti di questo ente dall'attività sportiva sino al prossimo Consiglio Federale utile
ESAMINATE	con puntualità le pratiche dal competente ufficio federale che rileva la loro completezza formale e la rispondenza sostanziale ai presupposti e requisiti per poter procedere all'affiliazione/aggregazione come previsto dalle vigenti norme CONI e F.I.S.E.;
VALUTATA	la sussistenza dei requisiti di urgenza per la suddetta delibera;

DELIBERA

l'affiliazione e i provvedimenti relativi alle Associazioni riportate nell'elenco allegato, l'approvazione degli statuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 delle norme di attuazione della legge istitutiva del CONI(426/42) che prevede l'approvazione degli statuti delle Associazioni da parte delle Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del CONI.

L'affiliazione di ciascun ente di cui alla presente delibera è sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 27.1.7 del libro I del Regolamento Generale e all'acquisizione da parte del Comitato Regionale competente degli originali della documentazione prescritta.

Di dare mandato all'Ufficio Affiliazioni di verificare l'avvento versamento della quota di Affiliazione/Aggregazione, versamento senza il quale l'Ente non risulta operativo.

La presente delibera non comporta spese.

Il Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Provvedimenti Dipartimento Affiliazioni
Delibera Affiliazioni DP 24 gennaio 2025

Comitato Regionale Emilia Romagna

Affiliazione

Golden Horse ASD Cod.: 41017367 – Via Baiona, 10/314 Ravenna (RA)

Comitato Regionale Lombardia

Affiliazione

Redini alla mano ASD Cod.: 41017347 – Via Fametta, 26 Bollate (MI)

Comitato Regionale Molise

Affiliazione

Polisportiva Ippoform SSD a RL Cod.: 40177382 – C.da Coste di Oratino, 82/C (CB)

Comitato Regionale Piemonte

Affiliazione

ASD Circolo Ippico Acquese Cod.: 41017371 – Via San Defendente, 447 Acqui Terme (AL)

ASD B.C. Jumping Team Cod. 41017360 – Via Valle Ferri, 1 Cavatore (AL)

Affiliazione con riconoscimento Anzianità

Scuderia Santa Paola SSD a RL Cod. 41017384 (ex Scuderia Santa Paola ASD Cod. 0170450) – Cascina Annetta, 20 Vergnasco (BI)

ASD Polo La Colombara Cod. 41017386 (ex Polo La Colombara A.S.D. Cod. 3501964) – Cascina Colombara S. Germano Vercellese (VC)

Comitato Regionale Puglia

Affiliazione

ASD Evergreen Riding Stable Cod.: 41017375 Acquaviva delle Fonti (BA)

Comitato Regionale Toscana

Affiliazione

Bellavista ASD Cod.: 41017376 – Via Strognano, 12 Cerreto Guidi (FI)

Comitato Regionale Veneto

Affiliazione

Equimagis Marcon Cod.: 41017385 – Via Zuccarello, 73 Marcon (VE)

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it

**Riconoscimento ai fini sportivi delle Società e organismi simili alla F.I.S.E.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATE	Le richieste di nuova affiliazione e gli altri provvedimenti pervenuti dalle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche riportate nell'elenco allegato;
VISTO	l'art. 32 del DPR 157/86;
RITENUTO	dall'Ufficio competente, che gli atti costitutivi e gli statuti allegati alle richieste sono conformi allo statuto della F.I.S.E. ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico sportivo;
VERIFICATA	dall'Ufficio competente, la presenza del verbale nel quale si attesta che gli organi dell'Ente richiedente risultano essere stati democraticamente eletti;
RITENUTO	infine dall'Ufficio competente che non esistono in concreto cause ostative al riconoscimento;
RILEVATO	dall'Ufficio competente che le domande di affiliazione sono state presentate a norma di quanto previsto dal Regolamento Generale, Libro I, Titolo II, che con dette richieste le Società/Associazioni si sono impegnate formalmente ad uniformarsi alle disposizioni dello Statuto Federale e dei Regolamenti, nonché ad adeguarsi a tutte le decisioni degli organismi federali;
VISTI	i pareri espressi dai rispettivi Comitati Regionali, che propongono – ciascuno per quanto nella propria competenza territoriale – al Consiglio Federale di procedere all'affiliazione/agggregazione degli Enti di cui all'allegato elenco;
PRESO ATTO	che ricorrono i presupposti di cui all'art. 30.2 lett. g) Statuto Federale;
PRESO ATTO	dal Consiglio Federale dell'esito positivo delle verifiche effettuate;
VERIFICATO	l'avveramento delle condizioni ai sensi dell'art. 27.1.7 del libro I del Regolamento Generale;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi e i provvedimenti relativi alle Associazioni riportate nell'elenco allegato: l'approvazione dei loro statuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 delle norme di attuazione della legge istitutiva del CONI (426/42) che prevede l'approvazione degli statuti delle Associazioni da parte delle Federazioni Sportive Nazionali su delega del Consiglio Nazionale del CONI, e l'affiliazione/agggregazione avranno effetto dalla data odierna.

L'affiliazione di ciascun ente di cui alla presente delibera è sospensivamente condizionata ai sensi dell'art. 27.1.7 del libro I del Regolamento Generale all'acquisizione da parte del Comitato Regionale competente degli originali della documentazione prescritta.

Verificato l'avveramento delle condizioni l'affiliazione decorre dalla data odierna.

Di dare mandato all'Ufficio Affiliazioni di verificare l'avvenuto versamento della quota di Affiliazione/Aggregazione, versamento senza il quale l'Ente non risulta operativo.

La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Provvedimenti Dipartimento Affiliazioni
Delibera Affiliazioni CF 31 gennaio 2025

Comitato Regionale Emilia Romagna

Affiliazione

ASD La Via Del Cavallo Un posto Felice - via Mulino Renzini 13 - Sassofeltrio (RN)
La Baglina Training Center ASD Cod.: 41017355 - Via Cantalupo 95/A Cesenatico (FC)
Centro Equestre La Briglia SSD a RL Cod.: 41017369 - Via Cavallino di sotto n.5 Rimini (RN)
La Maison Du Dressage ASD Cod.: 41017352 - Via La Carlina 4 Forlì (FC)

Passaggio da Aggregazione ad Affiliazione

ARER Associazione Reining Emilia Romagna ASD Cod.: 3501724 -

Comitato Regionale Lazio

Affiliazione

Double Horse SSD a R.L. Cod.: 41017373 - Via Gavotti SNC Terracina (LT)

Affiliazione con riconoscimento Anzianità

Le Scuderie Di Riano SSD a RL Cod.: 41017351 (Ex Cod.: 3492853) - Via Stazzo Quadro, 10/I Riano (RM)
Circolo Ippico Tenuta L'ambrosia SSD a RL Cod.: 41017377 (Ex 3492165) Via della pompa a vento 8° Formello (RM)

Comitato Regionale Lombardia

Affiliazione

ASD Scuderia Ghirlanda Cod.: 41017350 - Via Cascina Ghirlanda SNC Rodano (Mi)
La Giara SSD a RL Cod.: 41017353 - Via Arrigoni snc, Cislano (Mi)
Scuderia Corte Ferretti SSD Cod.: 41017390 Via Tombotto, 4 Orzinuovi (BS)
ASD Centro Ippico San Giacomo Cod.: 41017398 - Frazione San Giacomo, 2 Belgioioso (PV)

Affiliazione con riconoscimento Anzianità

Scuderia Val Fregia ssd arl Cod.: 41017403 (EX Cod.: 0460159) - Via per Vaprio, 20 Trezzo sull'Adda (MI)

Riconoscimento Seconda sede:

Centro ippico S. Raffaele cod.: 046841 - Strada Vicinale dei Ronchi, 4 Cavenago Brianza (MB)



Federazione Italiana Sport Equestri

Comitato Regionale Marche

Affiliazione

Scuderia Del Monte ASD Cod.: 41017387 – Via Monte San Pietro n. 5 Osimo (AN)

Comitato Regionale Piemonte

Affiliazione con riconoscimento Anzianità

Scuderia il Cristallo SSD a RL Cod. 41017394 (Ex cod. 3501961) - Via Borgomasino, 3 Vestignè (TO)

Comitato Regionale Veneto

Affiliazione

Centro Ippico Thienese ASD Cod.: 41017381 – Via dei Trifogli, 3 Thiene (VI)

ASD Ranch Far Fiò Cod.: 41017400 – Via Cal Di Breda, 38 Carbonera (TV)

ASD CRE Settimo Cielo Cod.: 41017402 – Via delle Statue, 4 San Donà di Piave (VE)

Passaggio da Aggregazione ad Affiliazione

Officine Horses ASD Cod.: 3493839 - Via Cesare Battist, 64 Albignasego (PD)

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Data Delibera

31/01/2025

N. **28**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Delegato Tecnico Endurance

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del "Libro XVI Formazione Ufficiali di gara e quadri tecnici assimilati disciplina ENDURANCE, che prevedeva all'art.1108 il percorso di formazione per Delegati Tecnici di 1° livello;
CONSIDERATO	che Angela TOTA risulta aver correttamente effettuato l'iter previsto dal summenzionato articolo per l'ottenimento della qualifica di Delegato Tecnico Endurance compresi gli affiancamenti richiesti;
VERIFICATI	i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Delegato Tecnico di Endurance
TOTA Angela (50079317)

il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 29

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Nomina Istruttore di Base tramite Esame****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si sono effettuati gli esami per il rilascio della qualifica di Istruttore di Base come all'oggetto, organizzati dai Comitati Regionali F.I.S.E.;
PRESO ATTO	del Regolamento Formazione - Libro II Regolamento Formazione D.O. 2023 app. C.F. 18 ott2023 - Art. 205.3 - che recita: "La commissione d'esame sarà composta dal Presidente della commissione, un tecnico discipline olimpiche e un tecnico dell'attività ludica scelti da appositi elenchi deliberati dal Consiglio Federale";
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalle Commissioni esaminatrici;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Istruttore di Base:

Regione Liguria - Esami 27/28 settembre 2023 - Commissione Esami: Sebastiani, Castellotti, Marai
ORDURA Sara (50081699) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 21 gen 2024

Regione Friuli - Esami 12/13 agosto 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Dell'Orto, Marai
PLETT Nicole (50548735) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 22 gen 2025

Regione Umbria - Esami 10/11 settembre 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Fiorani, Fontanella
BIZZARRI Maddalena (50062387) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 17 dic 2024

Regione Veneto - Esami 18/19 settembre 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Antonio Dell'Orto, Alberta Gambigliani Zoccoli
BOSCOLO Emily (50043643) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 30 gen 2024
NARDIN Chiara (50550903) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 15 gen 2024
TIBALDI Enrico (50038691) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 15 gen 2024
TOFFOLI Alice (50063602) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 16 gen 2024

Regione Marche - Esami 23/24 ottobre 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Servida Marai
BARTOLI Viola (50086038) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 20 dic 2024
BELLOTTO Francesca (50044839) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 15 gen dic 2024
ROMANI Tina Maria Isobel (50057213) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 3 gen 2025

Regione Lombardia - Esami 7/8 ottobre 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Castellotti, Marai
CAIMI Riccardo (50555573) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 2 gen 2025
CAVALLO Elettra Maria (50144667) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 28 gen 2025
FAESSLER Michele (50230782) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 20 gen 2025
SONZOGNI Giada (50065309) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 16 gen 2025
SORTE Elisa (50065992) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 14 gen 2025

Regione Lombardia Esami 28/29 novembre 2024 - Commissione Esami: Sebastiani
CONTARINI Stefania (50064726) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 16 gen 2025
DE AMICI Stefano (50205016) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 16 gen 2025
SERAFINI Valentina (50030897) compreso Attestato Primo Soccorso ricevuto in data 16 gen 2025

Il presente provvedimento non comporta spese.



Data Delibera **31/01/2025**

N. **29**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 30

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Nomina Istruttore Federale 1° livello, Istruttore Federale 2° livello Dressage tramite esami****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n.1272. approvata dal CF in data 13 dicembre 2023 con la quale si approva il calendario esami per Istruttori Federali anno 2024 e la delibera n.326 approvata dal CF in data 19 marzo 2024 con la quale si approvano le commissioni d'esame per Istruttori Federali;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissioni esaminatrici;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Istruttore Federale di 1° livello: (Sessione d'esame Veneto 20/21 maggio 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Soldi, Favaro)

MUNARO Marilisa (50557200) Esame teorico superato in data 18 dic 2024

di nominare Istruttore Federale di 1° livello: (Sessione d'esame Marche 22 luglio 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Favaro, Fiorani)

TAMORRI Flavia (50543692) compreso l'attestato di Primo Soccorso ricevuto in data 19 dic 2024

di nominare Istruttore Federale di 1° livello: (Sessione d'esame Emilia Romagna 14/15 ottobre 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Truppa, Danese, Favaro)

GIULIANI Ghislaine (50029314) Esame teorico superato in data 18 dic 2024

di nominare Istruttore Federale di 1° livello: (Sessione d'esame Lombardia 28/29 ottobre 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Truppa, Tagliamonte, Roman, Favaro)

MARELLI Marta (50088187) Esame teorico superato in data 18 dic 2024

SANTARSIERO Flavia (50031036) compreso l'attestato di Primo Soccorso ricevuto in data 19 dic 2024

SOFFIANTINI Debora (50090827) Esame teorico superato in data 18 dic 2024

di nominare Istruttore Federale di 2° livello Dressage:

GHILARDI Gaia (50005787) Esame teorico superato in data 18 dic 2024

MORELLINI Ivan (50026913) compreso l'attestato di Primo Soccorso ricevuto in data 27 gen 2025

VIGANO' Daria (50029432) Esame teorico superato in data 18 dic 2024

di nominare Istruttore Federale di 1° livello: (Sessione d'esame Lazio 11/12 novembre 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Soldi, Danese)

COMELLI Ginevra (50038430) compreso l'attestato di Primo Soccorso ricevuto in data 18 dic 2024

SABBIONI Daniele (50042732) Esame teorico superato in data 18 dic 2024

di nominare Istruttore Federale di 2° livello:

FERRA Massimiliano (50006556) Esame teorico superato in data 18 dic 2024

MAGGI Costanza (50543272) Esame teorico superato in data 18 dic 2024

di nominare Istruttore Federale di 1° livello: (Sessione d'esame Corso Stanziale C.E.F. 19/20 dicembre 2024 - Commissione Esami: Sebastiani, Cianfanelli, Girardi)

DE PASQUALE Beatrice (50181701)

GHINASSI Alessio (50066295)

TIBALDI Enrico (50038691)

di nominare Istruttore Federale di 1° livello: (Sessione d'esame Corso Stanziale C.E.F. 14/15 dicembre 2023 - Commissione Esami: Sebastiani, Cianfanelli, Girardi)

GUILLOT Iole Noelle (50022638)

Il presente provvedimento non comporta spese.



Data Delibera **31/01/2025**

N. **30**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **31**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica "Specializzazione in Mounted Games"

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del Libro I Regolamento Formazione Generale - Capo I art. 183 che prevede l'iter formativo per l'ottenimento della Specializzazione in Mounted Games;
CONSIDERATO	che Miriam Bricco e Eva Giovi hanno affiancato il Tutor Andrea Piazza regolarmente inserito nell'elenco Tutor Mounted Games;
CONSIDERATO	altresì che Denise Iarriccio e Ferica Ilardi hanno affiancato il Tutor Sabrina Trinelli regolarmente inserito nell'elenco Tutor Mounted Games;
CONSIDERATA	altresì che Manuela Russo ha affiancato il Tutor Maria Ludovica Sauve regolarmente inserito nell'elenco Tutor Mounted Games;
CONSIDERATA	altresì che Gualtiero Bedini ha affiancato il Tutor Fabio Tani regolarmente inserito nell'elenco Tutor Mounted Games;
SENTITO	il parere favorevole di Alberta Gambigliani, Sonia Marai e Silvia Stevan referenti sull'argomento;

DELIBERA

di riconoscere la "Specializzazione in Mounted Games" a:

BEDINI Gualtiero (50010696)

BRICCO Miriam (50033726)

GIOLI Eva (50012940)

IARRICCIO Denise (50062752)

ILARDI Federica (50099120)

RUSSO Manuela (50227786)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **32**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica Istruttore di Base tramite parificazione

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
PRESO ATTO	del Libro II Regolamento Formazione 2023 Discipline Olimpiche Libro II app. C.F. 15 maggio 2024 l'art.207.1 prevede che coloro in possesso delle qualifica di O.T.E.B., O.T.E.C., O.T.E., O.T.E.D. o T.A.L. frequentino alcune giornate dell'U.D.2 per Istruttore di Base al fine di conseguire la suddetta qualifica;
VISTA	la richiesta di Lisa Pegoraro per il riconoscimento della qualifica di Istruttore Federale di Base pervenuta attraverso il Comitato Regionale di appartenenza Veneto;
CONSIDERATO	che la suddetta risulta aver ottemperato ai requisiti necessari per la parificazione da O.T.E.B. ad Istruttore di Base, avendo frequentato le giornate previste dal suddetto Regolamento ai fini del riconoscimento della qualifica di Istruttore di Base;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Istruttore di Base a:
PEGORARO Lisa (50029426)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 33

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Equiparazione qualifica IGEQ - Istruttore Federale di 3° livello****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Libro I Generale Regolamento Formazione 2024 approvato dal Consiglio Federale in data 19 marzo 2024;
PRESO ATTO	degli artt.141 e 142 che recitano: Art. 141 - Qualora La Federazione faccia parte dell'I.G.E.Q., si procederà all'equiparazione diretta; diversamente, si valuterà l'opportunità di ammettere il candidato all'esame per il conseguimento della qualifica richiesta. Art. 142 - I cittadini stranieri che sono in possesso di titolo rilasciato da Federazione straniera, se previsto dalla griglia di equiparazione dell'International Group (I.G.E.Q.), potranno richiedere l'equiparazione al corrispondente livello italiano, inviando, per il tramite del Comitato Regionale di appartenenza, copia del passaporto internazionale I.G.E.Q. dell'Istruttore, rilasciato dalla Federazione di appartenenza, se in possesso di autorizzazione a montare valida per l'anno in corso;
VISTA	la richiesta pervenuta da Futura Paladino, di equiparazione della qualifica IGEQ, di Istruttore Federale di 3° livello acquisita presso la Federazione Francese;
VERIFICATO	la validità del Passaporto IGEQ ed i requisiti richiesti per l'equiparazione della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello compreso il tesseramento FISE in corso di validità;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di equiparare la qualifica IGEQ a Istruttore Federale di 3° livello a PALADINO Futura (50046161).

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 34

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Utilizzo Impianti A.S.D. Judo Frascati e SSD The Volume Club ARL****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'accordo stipulato con l'Università di Roma "Foro Italico" per il corso di Laurea in Scienze Motorie con Specializzazione Equestre, che prevede che la FISE metta a disposizione tutte le strutture necessarie allo svolgimento dell'attività didattica universitaria;
CONSIDERATO	la necessità di disporre di strutture dove gli studenti possano svolgere l'attività di atletica e sport natatori;
PRESO ATTO	della disponibilità dell'impianto A.S.D. Judo Frascati ad ospitare gli studenti del corso per l'attività di atletica, al costo di € 1.600,00 + IVA per un totale di € 1.952,00 e dell'impianto SSD The Volume Club ARL ad ospitare gli studenti del corso per gli sport natatori, al costo di € 3.500,00 esente IVA per il periodo Marzo/Aprile/Maggio 2025 per un totale di € 5.452,00;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di autorizzare le spese di € 1.600,00 + IVA per un totale di € 1.952,00 per l'utilizzo dell'impianto A.S.D. Judo Frascati e di € 3.500,00 esente IVA per l'utilizzo dell'Impianto SSD The Volume Club ARL per il periodo Marzo/Aprile/Maggio 2024 per gli studenti del corso universitario in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" per lo svolgimento delle attività curriculari per un totale di € 5.452,00.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.016	1.01.02.04.01	Utilizzo Impianti A.S.D. Judo Frascati e SSD The Volume Club ARL	0,00

Totali Delibera nr. 34 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 35

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Attività formativa presso il Centro Equestre Federale - Pratoni del Vivaro - anno 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della Delibera n. 1312 approvata dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2024, con la quale si approva il calendario dei Corsi Stanziali organizzati presso il C.E.F. dei Pratoni del Vivaro - Roma;
RITENUTO	opportuno prevedere, come da Regolamento Amministrativo, le spese di trasferta e la corresponsione dei compensi dei docenti incaricati, come da documentazione allegata;
CONSIDERATO	che le quote d'iscrizioni dei suddetti corsi sono incassate dalla F.I.S.E.;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di autorizzare le spese (come da allegato) del Corso Stanziale per Istruttori Federali di 1 e 2° livello, Tecnico di Endurance e Tecnico di Scuderia dei Pratoni del Vivaro, così suddivise:

Istruttori Federale 1° livello - 15 febbraio - 15 maggio 2025 compensi per docenti € 14.800,00 compreso il costo azienda (Ob. 1.01.02.04.01 - CEB.024) rimborsi spese € 4.620,00 (Ob. 1.01.02.04.02 - CEB.001)

Istruttori Federale 2° livello - 19 maggio - 30 luglio 2025: compensi per docenti € 12.100,00 compreso il costo azienda (Ob. 1.01.02.04.01 - CEB.024) rimborsi spese € 3.700,00 (Ob. 1.01.02.04.02 - CEB.001)

Istruttori Federale 1° livello - 15 settembre - 15 dicembre 2025 compensi per docenti € 14.800,00 compreso il costo azienda (Ob. 1.01.02.04.01 - CEB.024) rimborsi spese € 4.620,00 (Ob. 1.01.02.04.02 - CEB.001)

Tecnico di Scuderia - 15 settembre - 15 ottobre 2025: compensi per docenti € 3.100,00 compreso il costo azienda (Ob. 1.01.02.04.01 - CEB.024) rimborsi spese € 700,00 (Ob. 1.01.02.04.02 - CEB.001)

Tecnico di Endurance 1° livello - 15 febbraio - 15 marzo 2025: compensi per docenti € 4.200,00 compreso il costo azienda (Ob. 1.01.02.04.01 - CEB.024) rimborsi spese € 400,00 (Ob. 1.01.02.04.02 - CEB.001)

di dare mandato al Presidente Federale ad effettuare eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei docenti.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.01	Attività formativa presso il Centro Equestre Federale Ranieri di Campello - Pratoni del Vivaro - anno 2025	0,00
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Attività formativa presso il Centro Equestre Federale Ranieri di Campello - Pratoni del Vivaro - anno 2025	0,00

Totali Delibera nr. 35 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Nomina Operatore Ludico****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuato l'esame per il rilascio della qualifica di Operatore Ludico, come all'oggetto;
PRESO ATTO	del Regolamento Formazione Libro I - Generale - Art. 180 - Esame che recita: "La commissione d'esame sarà composta dal tutor del corso e un tecnico dell'attività ludica presenti in appositi elenchi e indicati dal Comitato Regionale";
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Operatore Ludico - (Sessione Esame Regione Lombardia 22 novembre 2024 - Commissione Esami: A.Dell'Orto, A. Sartore)

BARZIZZA Maria Sofia (50039365)

BETTINELLI Chiara (850094732)

BIANZALE Rossella (50053139)

BOLOGNINI Filippo (50147804)

BORDOGNA Caterina (50057253)

CACHERANO Rebecca (50072581)

CANTONI Carlotta (50026894)

CAPODACQUA Giulia (50042831)

CORAZZA Caterina (50095650)

FANTINI Alice (50071271)

FERLIN Martina (50059837)

FIGOLA Gabriella (50173193)

GIGLIOTTI Giorgia (50069891)

GORIETTI Chiara (50081479)

PIETROBELLI Veronica (50065798)

RUGGERONE Marta (50061136)

RUSTIONI Alessandra (50102634)

SAMMARONE Ilaria (50092477)

TOTIS Emma (50131673)

VAILATI Francesca (50063631)

ZORZATO Emanuele (50125544)

di nominare Operatore Ludico - (Sessione Esame Regione Friuli-Venezia-Giulia 20 dicembre 2024 - Commissione Esami: Giordano Cattapan, Maria Cristina Palma)

BET Sara (50173400)

BOSCOLO FIRI Laura (50047047)

FANTIN Francesca (50056361)

FANTIN Natalia (50067796)

FRACAS Matilde (50091169)

GILOTTA Irene (50001226)

MORAS Beatrice (50086469)

STOCCA Monika (50002445)

Il presente provvedimento non comporta spese.



Data Delibera **31/01/2025**

N. **36**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 37

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Approvazione modifiche Libro VI Formazione Tecnici Volteggio 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 1377, approvata dal Consiglio Federale in data 19 dicembre 2022, con la quale si approvava l'aggiornamento del Libro VI Formazione Tecnici Volteggio;
CONSIDERATA	la necessità di apportare delle modifiche al Libro VI Formazione Tecnici Volteggio che entrerà in vigore nell'anno 2025, come da allegato;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare le modifiche del Libro VI Formazione Tecnici Volteggio 2025;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto vengano approvate con il presente provvedimento nel Consiglio Federale del 31 gennaio 2025;
di disporre la pubblicazione delle modifiche Libro VI Formazione Tecnici Volteggio 2025 per come qui approvato in formato pdf, sul sito Fise;
di disporre l'archiviazione delle modifiche del Libro VI Formazione Tecnici Volteggio 2025 per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Libro VI Formazione Tecnici Volteggio 2025 qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 38

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Organizzazione Seminario FEI Volteggio – 17/19 ottobre 2025 Arborea- Sardegna****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RAVVISATA	la necessità di organizzare un Seminario FEI di Volteggio a Arborea-Sardegna presso l'Horse Country Resort;
PRESO ATTO	dei direttori del corso nominati dalla FEI: Docente Rob de Bruin e Assistente Gaby Benz;
TENUTO CONTO	della necessità di provvedere al pagamento dei rimborsi spese, dell'alloggio ai suddetti direttori;
RITENUTO	opportuno prevedere le spese per l'organizzazione del Seminario come da preventivo allegato;
CONSIDERATO	che la quota d'iscrizione pari a € 250,00 è stata fissata in base alle disposizioni della FEI;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di autorizzare lo svolgimento del Seminario FEI Volteggio nei giorni 17/19 ottobre 2025 – Arborea-Sardegna;

di provvedere ai rimborsi spese viaggio ed alloggio dei docenti del Seminario per un importo di € 1.100,00 (OB. 1.01.02.04.02 - CEB.001)

di prevedere le spese di organizzazione del Seminario per un importo di € 9.820,00 (OB. 1.01.02.04.02 - CEB.038)

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.02	Organizzazione Seminario FEI Volteggio – 17/19 ottobre 2025 Arborea- Sardegna	0,00
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.038	1.01.02.04.02	Organizzazione Seminario FEI Volteggio – 17/19 ottobre 2025 Arborea- Sardegna	0,00

Totali Delibera nr. 38 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **39**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Segretari Speaker - Piattaforma Classroom

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Libro X delle Segreterie di Concorso che prevede la figura del Segretario Speaker;
PRESO ATTO	delle richieste pervenute al Dipartimento Formazione di organizzazione di corsi per Segretari Speaker;
CONSIDERATO	che il corso viene erogato attraverso la piattaforma Classroom di Google, infrastruttura scelta per la divulgazione E-Learning della Formazione FISE;
PRESO ATTO	che il candidato Rossano Bruno ha portato a termine il summenzionato corso online, come certificato dal superamento del questionario finale che ne attesta l'idoneità al rilascio della qualifica;
ACCERTATI	i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Segretari Speaker:
BRUNO Rossano (50045255)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **40**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica Istruttore Federale di 3° livello Dressage

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del "Libro II Regolamento Formazione Discipline Olimpiche 2023", approvato dal Consiglio Federale in data 18 ottobre 2023 che prevede all'Art. 282 – Rilascio della qualifica in base a crediti formativi: risultati agonistici degli allievi
PRESO ATTO	altresì della richiesta in tal senso pervenuta da Asja Katharina Goetzke nella Disciplina del Dressage in virtù del suo curriculum sportivo, professionale ed allievi avendo ottenuto, in base alla tabella a punti un totale almeno 750 punti validi per il rilascio della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage;
ACCERTATO	che Asja Katharina Goetzke risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Dressage a:
GOETZKE Asja Katharina (50052576)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Approvazione calendario Esami Istruttori Federali 2025 e Nomina Commissione Esami Istruttori Federali anno 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di programmare il calendario degli esami per gli Istruttori Federali per l'anno 2025 suddiviso in prove pratiche in presenza e prove teoriche a distanza;
CONSIDERATO	che il Regolamento della Formazione Istruttori Federali Discipline Olimpiche Libro II prevede l'organizzazione di sessioni d'esame e la nomina delle relative commissioni;
INDIVIDUATE	nei Sigg.: Gilberto Sebastiani, Raffaele Tagliamonte, Emiliano Colombo, Luigi Favaro, Alessandro Fiorani, Euro Federico Roman, Livia Danese, Deodato Cianfanelli, Valentina Truppa, Ester Soldi, Silvia Lucchesi, Graziano Ippedico, Cristina Baldacci, Maria Rosaria Battagliese, Edoardo Bossi, Antonella Piccotti, Sonia Marai e Sonia Palomba persone idonee a comporre le sopra menzionate commissioni;
PRESO ATTO	che le commissioni sono state designate con criterio logistico di rotazione in modo che fosse rispettato l'art.162 del Libro I Regolamento Generale della Formazione;
RITENUTO	opportuno corrispondere ai componenti le commissione d'esame un compenso giornaliero lordo di € 340,00 per gli esami in presenza ed € 36,00 all'ora per gli esami teorici on line, come da regolamento rimborsi, trasferte ed indennità, e prevedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio come previsto dal vigente regolamento amministrativo;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

- di approvare il calendario esami e commissioni d'esame per Istruttori Federali per l'anno 2025 come di seguito:
ESAMI IN PRESENZA

di nominare la Commissione d'esame per i passaggi di livello per gli Istruttori Federali della regione Lazio previsti nei giorni 24/25 marzo p.v. così composta:

PRESIDENTE: Gilberto Sebastiani (50005867)

MEMBRI:

Deodato Cianfanelli (50002140) Tecnico Dressage

Raffaele Tagliamonte (50001630) Tecnico S.O.

Euro Federico Roman (50001466) Tecnico C.C.E.

di nominare la Commissione d'esame per i passaggi di livello per gli Istruttori Federali della regione Lombardia previsti nei giorni 28/29 aprile p.v. così composta:

PRESIDENTE: Gilberto Sebastiani (50005867)

MEMBRI:

Valentina Truppa (50017024) Tecnico Dressage

Luigi Favaro (50005678) Tecnico S.O.

Alessandro Fiorani (50003382) Tecnico C.C.E.

di nominare la Commissione d'esame per i passaggi di livello per gli Istruttori Federali della regione Emilia Romagna previsti nei giorni 19/20 maggio p.v. così composta:

PRESIDENTE: Gilberto Sebastiani (50005867)

MEMBRI:

Luigi Favaro (50005678) Tecnico Dressage

Emiliano Colombo (50021699) Tecnico S.O.

Livia Danese (50021632) Tecnico C.C.E.

di nominare la Commissione d'esame per i passaggi di livello per gli Istruttori Federali della regione Veneto previsti nei giorni 23/24 giugno p.v. così composta:



Data Delibera

31/01/2025

N. **41**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

PRESIDENTE: Gilberto Sebastiani (50005867)

MEMBRI:

Ester Soldi (50006566) Tecnico Dressage

Luigi Favaro (50005678) Tecnico S.O.

Alessandro Fiorani (50003382) Tecnico C.C.E.

di nominare la Commissione d'esame per i passaggi di livello per gli Istruttori Federali della regione Lombardia previsti nei giorni 22/23 settembre p.v. così composta:

PRESIDENTE: Gilberto Sebastiani (50005867)

MEMBRI:

Valentina Truppa (50017024) Tecnico Dressage

Emiliano Colombo (50021699) Tecnico S.O.

Luigi Favaro (50005678) Tecnico C.C.E.

di nominare la Commissione d'esame per i passaggi di livello per gli Istruttori Federali della regione Emilia Romagna previsti nei giorni 20/21 ottobre p.v. così composta:

PRESIDENTE: Gilberto Sebastiani (50005867)

MEMBRI:

Ester Soldi (50006566) Tecnico Dressage

Luigi Favaro (50005678) Tecnico S.O.

Livia Danese (50021632) Tecnico C.C.E.

di nominare la Commissione d'esame per i passaggi di livello per gli Istruttori Federali della regione Lazio previsti nei giorni 10/11 novembre p.v. così composta:

PRESIDENTE: Gilberto Sebastiani (50005867)

MEMBRI:

Deodato Cianfanelli (50002140) Tecnico Dressage

Raffaele Tagliamonte (50001630) Tecnico di S.O.

Euro Federico Roman (50001466) Tecnico C.C.E.

- di determinare in € 340,00 lorde per giornata di esami il compenso di ciascun componente delle elencate commissioni per un importo massimo complessivo di € 15.200,00 comprensivo di costo azienda, ad eccezione del Sig. Sebastiani il cui compenso è già garantito dal contratto in essere con la Federazione;

- di autorizzare le spese di viaggio, vitto ed alloggio da erogarsi nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento "Rimborsi, Trasferte ed Indennità" per un totale di € 9.500,00;

ESAMI TEORICI ON LINE

di approvare il calendario delle sessioni d'esame teorici online per i passaggi di livello per gli Istruttori Federali anno 2025 così di seguito

5 marzo

2 aprile

7 maggio

4 giugno

2 luglio

3 settembre

1 ottobre

5 novembre

19 novembre

3 dicembre

17 dicembre

di nominare la Commissione unica d'esame composta da:

Deodato Cianfanelli (50002140) Tecnico Dressage

Ester Soldi (50006566) Tecnico Dressage

Raffaele Tagliamonte (50001630) Tecnico di S.O.

Emiliano Colombo (50021699) Tecnico S.O.

Alessandro Fiorani (50003382) Tecnico C.C.E.



Data Delibera

31/01/2025

N. 41

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Livia Danese (50021632) Tecnico C.C.E.
Silvia Lucchesi (50010209) Veterinario
Graziano Ippedico (50040197) Veterinario
Sonia Marai (50016244) Attività Ludica
Sonia Palomba (50008959) Attività Ludica
Cristina Baldacci (50286626) Psicologia - Pedagogia
Mariarosaria Battagliese (50038441) Psicologia - Pedagogia
Edoardo Bossi (50006489) Fisiologia Sportiva
Antonella Piccotti (50008845) Fisiologia Sportiva

- di determinare in € 33,00 lorde ad ora il compenso di ciascun componente delle elencate commissioni per un importo massimo complessivo di € 14.596,00 comprensivo di costo azienda, ad eccezione del Sig. Sebastiani il cui compenso è già garantito dal contratto in essere con la Federazione;

- di dare mandato al Presidente Federale di eventuali modifiche di date, location, e membri commissione esami.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.001	1.01.02.04.01	Approvazione calendario Esami Istruttori Federali 2025 e Nomina Commissione Esami Istruttori Federali anno 2025	0,00
2025	1.201. - FORMAZIONE	CEB.024	1.01.02.04.01	Approvazione calendario Esami Istruttori Federali 2025 e Nomina Commissione Esami Istruttori Federali anno 2025	0,00
Totali Delibera nr. 41 del 31/01/2025					0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **42**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Commissione Dipartimento Formazione 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che la struttura federale è articolata in Dipartimenti e Commissioni;
VALUTATA	la necessità di nominare i componenti della Commissione del Dipartimento Formazione;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di nominare per l'anno 2025 i componenti della Commissione Formazione:

Barbara Ardu (001743/B)

Andrea White(per Discipline Non Olimpiche)

Francesco Girardi (000640/G) (per Discipline Olimpiche)

Sonia Marai (002049/D)

Norma Paoli (FISE007082)

Gilberto Sebastiani (000815/D)

Raffaele Tagliamonte (001440/G)

L'incarico dei suddetti è a titolo onorifico; mentre per i componenti la Commissione che hanno in essere un contratto con la Federazione l'incarico rientra nelle loro mansioni.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **43**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Elenchi docenti U.D. Discipline Olimpiche, U.D. trasversali e Area Disabilità

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Libro I "Regolamento Generale della Formazione" che all'Art. 156 e all'art.157 prevedono che i docenti che non abbiano operato come formatori per due anni consecutivi vengono posti fuori ruolo;
VALUTATA	l'opportunità di considerare in ruolo i docenti che svolgono attività formativa con gli atleti juniores sul territorio per conto della Federale e Comitati Regionali, e i docenti in possesso della qualifica di Master;
ACCERTATI	da parte del Dipartimento Formazione i nominativi dei docenti che negli ultimi tre anni hanno operato secondo quanto sopra esplicitato;
PRESO ATTO	che gli stessi elenchi verranno sottoposti a ulteriori verifiche una volta scaduta la proroga del tesseramento in data 24 febbraio 2025;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare gli elenchi docenti U.D. Discipline Olimpiche, U.D. trasversali e Area Disabilità come da allegato.

Il presente provvedimento non comporta spese

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 44

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Approvazione Modifiche Libro I Regolamento Formazione 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art.30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 644 approvata dal Consiglio Federale in data 15 maggio 2024, con la quale si approvava l'aggiornamento del Libro II Regolamento Formazione D.O. 2024;
CONSIDERATA	la necessità di apportare delle modifiche al Libro I Regolamento Formazione 2025 come da allegato;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare le modifiche del Libro I Regolamento Formazione 2025;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto vengano approvate con il presente provvedimento del 31 gennaio 2025;
di disporre la pubblicazione delle modifiche Libro I Regolamento Formazione 2025 per come qui approvato in formato pdf, sul sito Fise;
di disporre l'archiviazione delle modifiche del Libro I Regolamento Formazione 2025 per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Libro I Regolamento Formazione 2025 qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 45

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Approvazione Modifiche Libro II Regolamento Formazione D.O. 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 574, approvata dal Consiglio Federale in data 15 maggio 2024, con la quale si approvava l'aggiornamento del Libro II Regolamento Formazione D.O. 2024;
CONSIDERATA	la necessità di apportare delle modifiche al Libro II Regolamento Formazione D.O. come da allegato;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare le modifiche del Libro II Regolamento Formazione D.O. 2025;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto vengano approvate con il presente provvedimento nel Consiglio Federale del 31 gennaio 2025;
di disporre la pubblicazione delle modifiche Libro II Regolamento Formazione D.O. 2025 per come qui approvato in formato pdf, sul sito Fise;
di disporre l'archiviazione delle modifiche del Libro Libro II Regolamento Formazione D.O. 2025 per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Libro Libro II Regolamento Formazione D.O. 2025 qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **46**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica Master Volteggio

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che il Libro VI Formazione Tecnici di Volteggio all' Art. 475 prevede il riconoscimento della qualifica di Master di disciplina: La qualifica di Master in Volteggio si ottiene su valutazione del curriculum dei richiedenti, che, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 104, 105 e 106 del Regolamento della Formazione – Libro I, devono presentare un curriculum così articolato: • Curriculum sportivo volteggiatori: aver ottenuto almeno 1.000 punti in base ai risultati dei propri volteggiatori, conteggiati secondo l'apposita tabella; • Curriculum professionale, personale e sportivo con storia della propria formazione equestre; • Curriculum culturale: stage di aggiornamento frequentati ed esperienze professionali, anche all'estero.
VISTA	la richiesta di riconoscimento della qualifica di Master di Volteggio di Laura Carnabuci;
PRESO ATTO	che Laura Carnabuci in virtù del suo curriculum sportivo, professionale ed allievi aver ottenuto, in base alla tabella a punti un totale di almeno 1000 punti validi per il rilascio della qualifica di Master di Volteggio;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Master di Volteggio a Laura Carnabuci (50022522).

Il presente provvedimento non comporta spese

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **47**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Giudice Nazionale 1° e 2° livello Salto Ostacoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO dei verbali d'esame redatti dalla Commissione d'esame relativi alla sessione d'esame che si è svolta il 17 Dicembre 2024 a Roma in presenza;

VERIFICATI i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Giudice Nazionale di 1° livello Salto Ostacoli:

Chiara Pascucci Pepi 50543849

di nominare Giudice Nazionale di 2° livello Salto Ostacoli:

Carolina Bonci	50000410
Elisa Cambula	50009532
Alberto Chiappa	50016078
Federica Clerico	50017214
Filomena Epifani	50002262
Federica Falco	50024123
Lucia Galletta	50048412
Silvia Grison	50007719
Cristina Gualdi	50004712
Elisa Piccinini	50544797
Marta Varago	50008329

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **48**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomine Tecnico Sport Integrati con specializzazione Volteggio Integrato e Tecnico di Equitazione Paralimpica di 1° livello

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che i tecnici Sara Caico (50013478) e Giamaria Salvò (50007897) sono in possesso della qualifica di Tecnico Sport Integrati;
TENUTO CONTO	che i suddetti tecnici sono in possesso dei requisiti indicati nell'apposito regolamento Formazione Tecnici Area Attività Paralimpica e Paraequestre 2025 (Libro VII) per il riconoscimento della specializzazione in Volteggio Integrato per l'una e del Tecnico di Equitazione Paralimpica di 1° livello per l'altro;

DELIBERA

di nominare Tecnico Sport Integrati con specializzazione Volteggio Integrato:
CAICO Sara (50013478)

di nominare Tecnico di Equitazione Paralimpica 1° livello:
SALVO' Giamaria (50007897)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/07/2025

N. **49**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici Attacchi di 2° livello tramite esame

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO che in data 23 dicembre 2024 si è svolta una sessione di esami online per Tecnici di Attacchi;

CONSIDERATO che Ancona, Nardelli e Tedeschi avevano precedentemente sostenuto l'esame di pratica,

TENUTO CONTO dei Verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice composta da: Gilberto Sebastiani (Presidente), Cristiano Cividini e Silvia Lucchesi;

DELIBERA

di nominare Tecnici di Attacchi di 2° livello:

ANCONA Giuseppe 50003336

NARDELLI Oronzo 50045207

TEDESCHI Flavio 50023153

Il presente provvedimento non comporta spese

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **50**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica di Tecnico di Equitazione di Campagna di 1° livello

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del Libro VIII, Formazione Tecnici di Equitazione di Campagna approvato dal C.F. in data 16 dicembre 2022 l'art. Art. 558, 1 cita: – "La qualifica di Tecnico di Equitazione di Campagna di 1° livello potrà essere riconosciuta alle Guide Equestri Ambientali di formazione proveniente dalle Regioni italiane, che abbiano frequentato corsi regionali di monteore almeno di 250 ore che ottemperino a quanto disposto dagli Artt. 104/105/106 Titolo II e dal Titolo XIV del Libro I del Regolamento della Formazione, e siano in possesso almeno di patente brevetto B di qualunque tipologia. La procedura di equiparazione sarà attivata attraverso i Comitati Regionali di appartenenza, che inviano alla FISE la documentazione debitamente verificata."
VISTA	la richiesta pervenuta dal Alessio Cipriani, tramite il Comitato Regionale FISE Toscana, di riconoscimento della qualifica di Tecnico di Equitazione di Campagna di 1° livello;
VERIFICATI	da parte del Dipartimento Formazione i requisiti richiesti per il riconoscimento;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Federale Sig.ra Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Tecnico di Equitazione di Campagna di 1° livello a Alessio Cipriani (50011925)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/07/2025

N. **51**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici equitazione di Campagna 1° livello tramite esame

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che in data 23 dicembre 2024 si è svolta una sessione di esami online per Tecnici di Equitazione di Campagna;
CONSIDERATO	che i soggetti in delibera hanno sostenuto l'esame pratico in data 12 ottobre 2024 nella regione Trentino;
TENUTO CONTO	dei Verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice composta da: Gilberto Sebastiani (Presidente), Massimo Bencini e Silvia Lucchesi;

DELIBERA

di nominare Tecnici di Equitazione di Campagna 1° livello

ALBARELLO Michelle 50546558
BRESCIANI Giulia 50084772
CORDERO DI MONTEZEMOLO Simone 50041828
GOTTARDI Aurora 50551046
MASSAGRANDE Chiara 50048215
PEDRETTI Arianna 50035516
PURGATO Valentina 50009299
ROSATI Maria Vittoria 50466158

Il presente provvedimento non comporta spese

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/07/2025

N. **52**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnico Endurance 2° livello tramite esame

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che in data 23 dicembre 2024 si è svolta una sessione di esami online per Tecnici di Endurance;
CONSIDERATO	che Martino Bridi aveva precedentemente sostenuto l'esame di pratica;
TENUTO CONTO	dei Verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice composta da: Gilberto Sebastiani (Presidente), Massimo Bencini e Silvia Lucchesi;

DELIBERA

di nominare Tecnici di Endurance di 2° livello:
BRIDI Martino 50044018

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **53**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Tecnici di Equitazione Americana 1° livello tramite esame

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
AVUTO PRESENTE	che si è effettuata la sessione d'esame per Tecnici di Equitazione Americana di 1° livello come all'oggetto. organizzato dalla FISE presso ASD ÉQUI - Corropoli (TE) i giorni 10/11 settembre 2024;
PRESO ATTO	della delibera n. 583, approvata dal Consiglio Federale in data 15 maggio 2024, con la quale si nominava la Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame pratica del 10/11 settembre 2024 composta da Alessandro Meconi (Presidente), Alessandro Pavoni e Adriano Meacci, e dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame teorica del 14 ottobre 2024 composta da Alessandro Milani (Presidente), Alessandro Pavoni e Silvia Lucchesi;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione compreso l'attestato di primo soccorso, documento mancante al momento della ricezione dei verbali, ed acquisito dal Dipartimento Formazione in data 21 gennaio 2025;

DELIBERA

di nominare Tecnico di Equitazione Americana 1° livello:
FAVA Irene (50578742) Regione Abruzzo - Esami 10/11 settembre 2024

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **54**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

**Area Ufficiali di gara - Nomina Steward Nazionale 3° livello e nomina Steward Multidisciplinare -
Esami online 20 gennaio 2025**

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	che si sono svolti gli esami online per l'ottenimento della qualifiche di Steward Multidisciplinare, Steward Nazionale 2° Livello Salto Ostacoli e Steward Nazionale 3° Livello Salto Ostacoli in data 20 gennaio 2025;
PRESO ATTO	dei verbali d'esame redatti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 20 gennaio 2025, composta da: Massimo Buzzi, Barbara Marcon e Silvia Stevan;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Steward Nazionale 3° livello Salto Ostacoli
AMORENA Giulia Elena 50006245
MASI Luca 50543168

di nominare Steward Multidisciplinare
SCATOLINI MODIGLIANI Serena 50035305

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 55

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Progetto Equitraining 2025 - Psicologa Chiara De Santis****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n 862 del 31/07/2024 relativa alla definizione delle attività previste nell'ambito del progetto "Equitraining" per cui è stato richiesto co-finanziamento dalla Fondazione Roma;
CONSIDERATA	altresì la delibera n.979 del 26/09/2024 relativa all'accettazione del contributo dalla Fondazione Roma per € 360.000 da destinare esclusivamente alla copertura delle attività previste dal Progetto Equitraining;
TENUTO CONTO	delle peculiarità degli utenti che partecipano al progetto Equitraining;
RITENUTO OPPORTUNO	avvalersi della professionalità e competenza della dott.ssa Chiara De Santis, in qualità di psicologa del progetto per il coordinamento elaborazione dati dei partecipanti al progetto Equitraining finalizzato allo studio degli effetti del lavoro con il cavallo sulle varie patologie;
RITENUTO OPPORTUNO	altresì corrispondere alla dott.ssa Chiara De Santis un compenso lordo pari ad € 3.000,00 che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

DELIBERA

di approvare la corresponsione alla dott.ssa Chiara De Santis di un compenso lordo pari ad € 3.000,00 che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto contratto di prestazione d'opera intellettuale e altre attività correlate in coerenza con il budget approvato.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

Il Dott.ssa Chiara De Santis nata a..... in data e residente in Via a..... cf: P.IVA..... ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI.....NUMERO..... domiciliato ai fini del presente atto in _____, Via _____ (di seguito "Prestatore d'Opera") EMAIL.....PEC.....

Premesso che

- a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale della Dott.ssa per le attività relative al progetto federale "Equitraining" di seguito specificate in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
- b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Dott.....anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito della psicologia e progettualità sociali nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di coordinamento elaborazione dati dei partecipanti al progetto Equitraining finalizzato allo studio degli effetti del lavoro con il cavallo sulle varie patologie, senza vincolo di subordinazione.

Le attività oggetto dell'incarico sono state pattuite come di seguito specificato:

- ☐ incontri settimanali con i gruppi di partecipanti
- ☐ interazione con le psicologhe del team e con il personale sanitario dei vari gruppi
- ☐ studio delle schede dei partecipanti
- ☐ analisi de test somministrati ai partecipanti

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 05/02/2025 al 31/03/2025. Al termine del periodo indicato lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare il Dott.ssa..... si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il collaboratore dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n.....compagnia.....);;
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di € 3.000,00 onnicomprensivo del lavoro svolto sul progetto Equitraining dal 05/02/2025 al 31.03.2025; detto importo deve intendersi lordo. I compensi saranno corrisposti da FISE previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo



Federazione Italiana Sport Equestri

degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma, 31/01/ 2025

Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore d'Opera

.....

Il Presidente Federale

Marco Di Paola

.....

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it

www.fise.it



Data Delibera

31/01/2025

N. **56**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Nomina Guida di Equitazione di Campagna - Progetto WWF

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del Libro VIII - Regolamento Formazione Tecnici Equitazione di Campagna approvato dal Consiglio Federale in data 19 dicembre 2022;
CONSIDERATO	che nel 2024 la FISE ha organizzato il corso ed il relativo esame per le guide forestali del WWF, nell'ambito di un progetto sperimentale che ha visto la collaborazione tra la Federazione e l'Organizzazione ambientalistica;
TENUTO CONTO	che i partecipanti al corso hanno maturato l'anzianità prevista per il conseguimento del brevetto B;
PRESO ATTO	dei verbali di esame redatti e sottoscritti dalla Commissione esaminatrice nella sessione d'esame del 7 ottobre 2024 composta da Massimo Bencini, Deodato Cianfanelli e Barbara Ardu;
VERIFICATI	i verbali ed accertati i requisiti da parte del Dipartimento Formazione;

DELIBERA

di nominare Guida di Equitazione di Campagna:

AMORE Eleonora (50470092)

RINELLI Andrea (50470095)

ZACCO Tiziana (50470250)

WYLEGALA Anna (50470270)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **57**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Approvazione Modifiche Libro XIII Regolamento Formazione U.d.G. Dressage e Paradressage 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art.30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di apportare delle modifiche al Libro XIII Regolamento Formazione U.d.G. Dressage e Paradressage 2025 come da allegato;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare le modifiche del Libro XIII Regolamento Formazione U.d.G. Dressage e Paradressage 2025;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto vengano approvate con il presente provvedimento del 31 gennaio 2025;
di disporre la pubblicazione delle modifiche Libro XIII Regolamento Formazione U.d.G. Dressage e Paradressage 2025 per come qui approvato in formato pdf, sul sito Fise;
di disporre l'archiviazione delle modifiche del Libro XIII Regolamento Formazione U.d.G. Dressage e Paradressage 2025 per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Libro XIII Regolamento Formazione U.d.G. Dressage e Paradressage 2025 qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 58

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Progetto Equitraining 2025 - Psicologa Cristina Baldacci****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n 862 del 31/07/2024 relativa alla definizione delle attività previste nell'ambito del progetto "Equitraining" per cui è stato richiesto co-finanziamento dalla Fondazione Roma;
CONSIDERATA	altresì la delibera n.979 del 26/09/2024 relativa all'accettazione del contributo dalla Fondazione Roma per € 360.000 da destinare esclusivamente alla copertura delle attività previste dal Progetto Equitraining;
TENUTO CONTO	delle peculiarità degli utenti che partecipano al progetto Equitraining;
RITENUTO OPPORTUNO	avvalersi della professionalità e competenza della dott.ssa Cristina Baldacci, in qualità di psicologa per la gestione degli aspetti psicologici ed emotivi relativi alle attività del progetto;
RITENUTO OPPORTUNO	altresì corrispondere alla dott.ssa Cristina Baldacci un compenso lordo pari ad € 3.330,00 che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

DELIBERA

di approvare la corresponsione alla dott.ssa Cristina Baldacci di un compenso lordo pari ad € 3.330,00 che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto contratto di prestazione d'opera intellettuale e altre attività correlate in coerenza con il budget approvato.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ITELLETTUALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

Il Dott.ssa Cristina Baldacci nata a..... in data e residente in Via a..... cf: P.IVA..... ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI.....NUMERO..... domiciliato ai fini del presente atto in, Via (di seguito "Prestatore d'Opera") EMAIL.....PEC.....

Premesso che

- a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. per le attività relative al progetto federale "Equitraining" di seguito specificate in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
- b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Dott. anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di psicologa, senza vincolo di subordinazione.

Le attività oggetto dell'incarico sono state pattuite come di seguito specificato:

- ° gestione degli aspetti psicologici ed emotivi relativi alle attività del progetto

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera



Federazione Italiana Sport Equestri

senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 05/02/2025 al 31/03/2025. Al termine del periodo indicato lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare il Dott..... si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il collaboratore dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n.....compagnia.....);;
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di € 3.330,00; detto importo deve intendersi lordo. I compensi saranno corrisposti da FISE previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.



Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte



Federazione Italiana Sport Equestri

del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma, 31/01/2025

Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore d'Opera

.....

Il Presidente Federale
Marco Di Paola

.....



Data Delibera

31/01/2025

N. 59

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Progetto Equitraining 2025 - Psicologa Tatiana Quarta****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n 862 del 31/07/2024 relativa alla definizione delle attività previste nell'ambito del progetto "Equitraining" per cui è stato richiesto co-finanziamento dalla Fondazione Roma;
CONSIDERATA	altresì la delibera n.979 del 26/09/2024 relativa all'accettazione del contributo dalla Fondazione Roma per € 360.000 da destinare esclusivamente alla copertura delle attività previste dal Progetto Equitraining;
TENUTO CONTO	delle peculiarità degli utenti che partecipano al progetto Equitraining;
RITENUTO OPPORTUNO	avvalersi della professionalità e competenza della dott.ssa Tatiana Quarta, in qualità di psicologa per la gestione degli aspetti psicologici ed emotivi relativi alle attività del progetto;
RITENUTO OPPORTUNO	altresì corrispondere alla dott.ssa Tatiana Quarta un compenso lordo pari ad € 5.550,00 che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

DELIBERA

di approvare la corresponsione alla dott.ssa Tatiana Quarta di un compenso lordo pari ad € 5.550,00 che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto contratto di prestazione d'opera intellettuale e altre attività correlate in coerenza con il budget approvato.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ITTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

Il Dott.ssa Tatiana Quarta nata a in data e residente in Via a..... cf: P.IVA..... ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI.....NUMERO..... domiciliato ai fini del presente atto in, Via (di seguito "Prestatore d'Opera") EMAIL.....PEC.....

Premesso che

- a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. per le attività relative al progetto federale "Equitraining" di seguito specificate in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
- b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Dott. anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di psicologa, senza vincolo di subordinazione.

Le attività oggetto dell'incarico sono state pattuite come di seguito specificato:

- ° gestione degli aspetti psicologici ed emotivi relativi alle attività del progetto

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 05/02/2025 al 31/03/2025. Al termine del periodo indicato lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare il Dott..... si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il collaboratore dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n.....compagnia.....);;
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di € 5.550,00; detto importo deve intendersi lordo. I compensi saranno corrisposti da FISE previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.



Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte



Federazione Italiana Sport Equestri

del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma, 31/01/2025

Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore d'Opera

.....

Il Presidente Federale
Marco Di Paola

.....



Data Delibera

31/01/2025

N. 60

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Progetto Equitraining 2025 - Veterinaria Daria De Santis****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n 862 del 31/07/2024 relativa alla definizione delle attività previste nell'ambito del progetto "Equitraining" per cui è stato richiesto co-finanziamento dalla Fondazione Roma;
CONSIDERATA	altresì la delibera n.979 del 26/09/2024 relativa all'accettazione del contributo dalla Fondazione Roma per € 360.000 da destinare esclusivamente alla copertura delle attività previste dal Progetto Equitraining;
TENUTO CONTO	delle peculiarità degli utenti che partecipano al progetto Equitraining;
RITENUTO OPPORTUNO	avvalersi della professionalità e competenza della dott.ssa Daria De Santis, in qualità di veterinaria per impartire ai partecipanti alcune nozioni di base in relazione ai cavalli;
RITENUTO OPPORTUNO	altresì corrispondere alla dott.ssa Daria De Santis un compenso lordo pari ad € 1.380,00 che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

DELIBERA

di approvare la corresponsione alla dott.ssa Daria De Santis di un compenso lordo pari ad € 1.380,00 che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto contratto di prestazione d'opera intellettuale e altre attività correlate in coerenza con il budget approvato.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ITTELLETTUALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

Il Dott.ssa Daria De Santis nata a..... in data e residente in Via a..... cf: P.IVA..... ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI.....NUMERO..... domiciliato ai fini del presente atto in, Via (di seguito "Prestatore d'Opera") EMAIL.....PEC.....

Premesso che

- a) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. per le attività relative al progetto federale "Equitraining" di seguito specificate in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
- b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Dott. anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di veterinaria, senza vincolo di subordinazione.

In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento Federale che il professionista dichiara di conoscere ed accettare.

Le attività oggetto dell'incarico sono state pattuite come di seguito specificato:

- ° lezioni di veterinaria

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera



Federazione Italiana Sport Equestri

senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 05/02/2025 al 31/03/2025. Al termine del periodo indicato lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare il Dott..... si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il collaboratore dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n.....compagnia.....);;
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di € 1.380,00; detto importo deve intendersi lordo. I compensi saranno corrisposti da FISE previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.



Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte



Federazione Italiana Sport Equestri

del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma, 31/01/2025

Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore d'Opera

.....

Il Presidente Federale
Marco Di Paola

.....



Data Delibera

31/01/2025

N. 61

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Progetto Equitraining 2025 - Tecnico Milena Pozzato****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera n 862 del 31/07/2024 relativa alla definizione delle attività previste nell'ambito del progetto "Equitraining" per cui è stato richiesto co-finanziamento dalla Fondazione Roma;
CONSIDERATA	altresì la delibera n.979 del 26/09/2024 relativa all'accettazione del contributo dalla Fondazione Roma per € 360.000 da destinare esclusivamente alla copertura delle attività previste dal Progetto Equitraining;
TENUTO CONTO	delle peculiarità degli utenti che partecipano al progetto Equitraining;
RITENUTO OPPORTUNO	avvalersi della professionalità e competenza del tecnico Milena Pozzato, specializzato nell'ambito della disabilità;
RITENUTO OPPORTUNO	altresì corrispondere al tecnico Milena Pozzato un compenso pari ad € 3.075,00 lordi (€ 3.240,00 costo azienda) che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

DELIBERA

di approvare la corresponsione al tecnico Milena Pozzato di un compenso pari ad € 3.075,00 lordi (€ 3.240,00 costo azienda) che trova copertura amministrativa nella delibera n. 862 approvata dal Consiglio Federale in data 31/07/2024, a fronte della sua collaborazione al progetto Equitraining della durata di 2 mesi, dal 5 febbraio al 31 marzo 2025, come da contratto allegato;

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il suddetto contratto di collaborazione tecnico-sportiva e altre attività correlate in coerenza con il budget approvato.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Milena Pozzato, nato a, il C.F., residente in....., domiciliata ai fini del presente atto in, tessera F.I.S.E. e-mail PEC.....(di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Istruttore per lo sviluppo del progetto Equitraining**, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Istruttore per lo sviluppo del progetto Equitraining** ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Tecnico federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi

ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del ____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Istruttore per lo sviluppo de progetto Equitraining** per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Tecnico e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 3.075,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 05/02/2025. al 31/03/2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/03/2025 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Formazione e Progetti Speciali

Email: b.ardu@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Milena Pozzato

Email: [.....](#)

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore

Milena Pozzato

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore – NOME E COGNOME

**Nomina Assistente di Scuderia - Progetto Cavalstudiando****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della conferma da parte di Sport e Salute S.p.A. per la proroga del termine del suddetto progetto per l'anno 2024 con comunicazione del 27/12/2023;
PRESO ATTO	della delibera n. 322 del CF 27/02/2023 con la quale è stato approvato il progetto "Cavalstudiando" rivolto agli Istituti Tecnici Agrari della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
CONSIDERATO	che il suddetto Progetto, oggetto di proroga per l'anno 2024, si è concluso con l'esame finale;

DELIBERA

Di nominare Assistenti di Scuderia i seguenti nominativi che hanno concluso il corso e superato con successo l'esame finale:

Regione Campania:

- Pierluigi Colletta (50520730)
- Dario Perna Ruggiero (50520721)

Regione Lazio:

- Samuel Pietropaoli (50137377)
- Sofia Bartolini (50520786)
- Alessandro Bonanni (50520787)
- Michele Ait (50084233)
- Gabriel Chichiarelli (50520789)
- Damiano Yorgos Di Paolo (50520794)
- Alessio D'Offizi (50520792)
- Nicole Argiolas (50523920)
- Valentina Carletti (50523921)
- Chiara Coli (50523922)
- Donia D'amico (50523923)
- Daniela Desori (50523924)
- Alena Mancini (50174028)
- Anna Nistor (50523925)
- Noemi Russo (50524728)
- Alessio Quattrociocchi (50549101)
- Sara Gugliotta (50524729)
- Martina Giglio (50524730)
- Mariah Giuliano (50524743)
- Elisa Cantelli (50524731)
- Valeria Berretta (50524732)
- Aurora Baldassarre (50524733)
- Elisa Casini (50524734)
- Sara Iobbi (50524735)
- Eleonora Di Turi (50524736)
- Giorgia Randolfi (50524737)
- Beatrice Rinelli (50214964)
- Sabrina Pugliese (50524738)
- Luana Grossi (50524739)
- Ludovica Magretti (50524740)
- Alexandra Florentina Ailincăi (50524741)
- Camilla Taurelli (50524742)
- Sara Calzetta (50365160)
- Claudia Deisori (50597315)



Data Delibera

31/01/2025

N. **62**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Regione Sardegna:

- Eleonora Casu (50520687)
- Andrea Contu (50085097)
- Marco Melis (50520712)
- Virginia Tilaro (50520707)
- Gaia Spada (50142066)
- Cristian Ghironi (50520688)
- Emanuele Valensise (50520708)
- Sofia Paulis (50520697)
- Elisabeth Solinas (50520704)
- Giulia Atzeni (50520686)
- Michele Muscas (50520695)
- Myriam Marton (50520694)
- Federica Contu (50520710)

Regione Veneto:

- Tommaso Artusi (50180374)
- Laura Bacco (50114277)
- Aurora de Rossi (50233950)
- Valentina Dianin (50560358)
- Elettra Ferrari (50597335)
- Denise Guerriero (50597333)
- Alessandro Maschio (50351987)
- Anna Mimo (50597331)
- Rachele Schiavo (50597329)

Regione Piemonte:

- Samuela Farinasso (Tessera da Confermare)
- Alessandra Lauria (50263885)
- Giorgia Gallo (50192591)
- Luca Fontanone (50597327)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **63**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica Giudice Nazionale Dressage livello F

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del "Libro XIII Formazione Giudici di Dressage e Paradressage" che prevede all'art.845, l'iter formativo abbreviato per cavalieri che abbiano ottenuto risultati in Prix Saint Georges in CDN A e/o campionati italiani con percentuale maggiore o uguale al 64%, che potranno essere inseriti negli elenchi dei giudici nazionali liv. F dopo aver: - frequentato un breve corso di una giornata sulle metodologie di giudizio; - effettuato almeno 2 sit in con esito positivo affiancando giudici minimo di liv. M;
CONSIDERATO	che Alberto Bargoni ha ottemperato integralmente ai requisiti di cui sopra e pertanto può essere riconosciuta la sua qualifica di Giudice Nazionale livello F di Dressage;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Giudice Nazionale Dressage livello F a:
BARGONI Alberto (50024143)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **64**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica di Tecnico di Equitazione Americana 3° livello specializzazione Reining

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con delibera n. 1373 del 19 dicembre 2022 si approva l'aggiornamento del Regolamento Formazione Tecnici di Equitazione Americana/Reining 2023 Libro V, che prevede il riconoscimento della qualifica di Tecnico di Equitazione Americana di 3° livello specializzazione Reining per criteri meritocratici su valutazione del curriculum sportivo allievi;
PRESO ATTO	altresì della richiesta in tal senso pervenute da Davide Chiarello in virtù del suo curriculum allievi, che comprende la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali Young Riders validi per il rilascio della qualifica di Tecnico di Equitazione Americana di 3° livello specializzazione Reining;
ACCERTATO	che Davide Chiarello risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della suddetta qualifica;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Tecnico di Equitazione Americana 3° livello specializzazione Reining a:
CHIARELLO Davide (50030666)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **65**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Approvazione Modifiche Libro XXIII Formazione Giudici di Stile 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art.30 dello Statuto Federale;

CONSIDERATA la necessità di apportare delle modifiche al Libro XXIII Formazione Giudici di Stile 2025 come da allegato;

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare le modifiche del Libro XXIII Formazione Giudici di Stile 2025;

di disporre che l'efficacia delle norme in esso previsto vengano approvate con il presente provvedimento del 31 gennaio 2025;

di disporre la pubblicazione delle modifiche Libro XXIII Formazione Giudici di Stile 2025 per come qui approvato in formato pdf, sul sito Fise;

di disporre l'archiviazione delle modifiche del Libro XXIII Formazione Giudici di Stile 2025 per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;

di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Libro XXIII Formazione Giudici di Stile 2025 qui approvato;

di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 66

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Area Giudici di Stile - Approvazione corsi di aggiornamento online****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del Libro XXIII Formazione Giudici di Stile, approvato dal Consiglio Federale il 18/03/2023;
VALUTATA	la necessità di organizzare dei corsi di aggiornamento online di 4 ore ciascuno, i giorni lunedì 10 febbraio, lunedì 17 febbraio e lunedì 24 febbraio con il relatore T. Col. Andrea Mezzaroba (50005927);
CONSIDERATO	che la spesa per il compenso del relatore T. Col. Andrea Mezzaroba (50005927) è coperta dal contratto in essere con il Dipartimento Promozione e Sviluppo;
SENTITO	il parere favorevole dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

- di approvare i corsi di aggiornamento online di 4 ore ciascuno, i giorni lunedì 10 febbraio, lunedì 17 febbraio e lunedì 24 febbraio;
- di approvare il nominativo del relatore T. Col. Andrea Mezzaroba (50005927) il cui compenso è compreso nel contratto in essere con il Dipartimento Promozione e Sviluppo;
- di dare mandato al Presidente ad effettuare eventuali sostituzioni e/o integrazioni e/o modifiche di date, orari e nominativo relatore;

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **67**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Area UDG - Nomina Steward Nazionale 1° livello Multidisciplinare specializzato in Concorso Completo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'Art. n. 1258 del Libro XX Formazione Steward che cita: "È così denominato lo steward multidisciplinare che, una volta ottenuta la qualifica, opera e/ o affianca lo steward titolare per 3 concorsi di una medesima e specifica disciplina (minimo 5 giornate complessive). La nomina avviene previa presentazione della documentazione di cui all'art. 1252.2. La qualifica così ottenuta conferisce autonomia operativa nei concorsi della specifica disciplina"
VISTA	la richiesta di rilascio della qualifica di Steward Nazionale 1° livello Multidisciplinare specializzato in Concorso Completo Alberto TOSI;
VERIFICATI	ed accertati da parte del Dipartimento Formazione gli affiancamenti effettuati;

DELIBERA

di nominare Steward Nazionale 1° livello Multidisciplinare specializzato in Concorso Completo:

Alberto TOSI 50544954

Il presente provvedimento non comporta spese

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **68**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Riconoscimento qualifica Istruttore Federale di 3° livello Specialità Salto Ostacoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del "Libro II Regolamento Formazione Discipline Olimpiche 2023", approvato dal Consiglio Federale in data 18 ottobre 2023 che prevede all'art. Art. 266 il rilascio della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Specialità Salto Ostacoli in base a crediti formativi per i risultati agonistici degli allievi e dopo aver sostenuto un esame orale;
TENUTO CONTO	della richiesta in tal senso pervenuta da Matteo Giunti nella Disciplina del Salto Ostacoli in virtù del suo curriculum sportivo, professionale ed allievi avendo ottenuto, in base alla tabella a punti un totale almeno 750 punti validi per il rilascio della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Specialità Salto Ostacoli;
CONSIDERATO	altresì, che il candidato ha sostenuto e superato il colloquio orale in data 28 gennaio 2025, come previsto dal summenzionato regolamento;
ACCERTATO	che Matteo Giunti risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Specialità Salto Ostacoli;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Istruttore Federale di 3° livello Specialità Salto Ostacoli a:
GIUNTI Matteo (50010339)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **69**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE**

Rilascio autorizzazione a montare 1° grado ad honorem a Marilena Romano

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della prematura scomparsa dell'atleta Marilena Romano;
TENUTO CONTO	della grande passione che la suddetta nutriva per l'equitazione;
RITENUTO	opportuno rilasciare l'autorizzazione a montare di 1° grado ad honorem;
SENTITO	il parere dei Consiglieri Federali Grazia Rebagliati Basano e Luigi Favaro;

DELIBERA

di rilasciare l'autorizzazione a montare 1° grado ad honorem a Marilena Romano (50064381)

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 70

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMPLETO****Contratti Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo e CEF biennio 2025-2026 e relativi compensi e rimborsi spese anno 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	l'Art. 27.4 dello Statuto federale che conferisce al Presidente federale la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione;
PRESO ATTO	della delibera n. 1344 del 16 dicembre 2024 che ha nominato le Figure tecniche sportive per il biennio 2025-2026;
RITENUTO	opportuno procedere alla stipula dei contratti per le Figure tecnico-sportive dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026;
RITENUTO	altresì opportuno prevedere i rimborsi delle spese per le trasferte in Italia e all'estero delle sopracitate Figure in ragione dello svolgimento del loro incarico per il biennio 2025-2026;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione dei contratti tecnico sportivi per il biennio 2025 - 2026 e di autorizzare l'impegno di spesa per i compensi per l'anno 2025 per i collaboratori di seguito riportati:

Direttore Tecnico (Capo Equipe Senior / Young Rider / Junior / Pony per il Dipartimento Concorso Completo): Clare Zilla Pearse (n. tessera FISE 50023032)

- contratto 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026

- compenso 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025: 16.000,00 € lordi + costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro (OB: 1.01.01.02.04 - CEB: 003)

Direttore Tecnico (Team Manager Selezionatore Senior per il Dipartimento Concorso Completo): Katherine Margaret Ferguson Lucheschi (n. tessera FISE 50021779)

- contratto 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026

- compenso 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025: 30.000,00 € lordi + costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro (OB: 1.01.01.01.04 - CEB: 003)

Direttore Tecnico (Team Manager Selezionatore Senior e Tecnico federale Senior / Young Rider per il Dipartimento Concorso Completo): Iacopo Comelli (n. tessera FISE 50003663)

- contratto 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026

- compenso 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025: 65.000,00 € annui lordi + costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro (OB: 1.01.01.01.04 - CEB: 003)

Direttore Tecnico (Tecnico federale Pony per il Dipartimento Concorso Completo): Francesca Blasi (n. tessera FISE 50003853)

- contratto 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026

- compenso 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025: 25.000,00 € lordi + costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro (OB: 1.01.01.02.04 - CEB: 003)

Direttore Tecnico (Tecnico federale Junior per il Dipartimento Concorso Completo): Emiliano Portale (n. tessera FISE 50003411)

- contratto 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026

- compenso 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025: 25.000,00 € lordi + costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro (OB: 1.01.01.02.04 - CEB: 003)

Direttore Tecnico (Referente Attività sportiva nazionale per il Dipartimento Concorso Completo e Responsabile organizzazione Progetti federali presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro): Marco Salvatori (n. tessera FISE 50001577)



Data Delibera

31/01/2025

N. 70

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

- contratto 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026

- compenso 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025: 40.000,00 € lordi + costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro (20.000,00 € dal Dipartimento Concorso Completo OB: 1.01.01.02.04 - CEB: 003 e 20.000,00 € dal Dipartimento CEF OB: 1.02.02.07 - CEB: 024)

Veterinario di squadra Senior, Young Rider, Junior, Pony per il Dipartimento Concorso Completo: Marco Eleuteri (n. tessera FISE 50028796)

- contratto 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026

- indennità 1° gennaio - 31 dicembre 2025: 24.500,00 € lordi (OB: 1.01.01.01.04 - CEB: 004)

2) di autorizzare l'impegno di spesa per la copertura dei costi di viaggio, di vitto e di alloggio, preventivamente autorizzati dal Segretario Generale della FISE, per le seguenti figure tecnico-sportivo del Dipartimento Concorso Completo, per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico per l'anno 2025:

Iacopo Comelli (n. tessera FISE 50003663), Katherine Margaret Ferguson Lucheschi (n. tessera FISE 50021779), e Clare Zilla Pearse (n. tessera FISE 50023032)

- rimborsi spese 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025: 25.000,00 € (OB: 1.01.01.01.01 CEB 001)

Marco Eleuteri (n. tessera FISE 50028796)

- rimborsi spese 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025: 25.000,00 € lordi (OB: 1.01.01.01.01 CEB 001)

Francesca Blasi (n. tessera FISE 50003853), Iacopo Comelli (n. tessera FISE 50003663), Clare Zilla Pearse (n. tessera FISE 50023032), Emiliano Portale (n. tessera FISE 50003411) e Marco Salvatori (n. tessera FISE 50001577)

- rimborsi spese 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025: 20.000,00 € (OB: 1.01.01.02.01 CEB 001)

La spesa complessiva per la Federazione è stimata in 241.726,86 € lordi per i compensi, comprensivi di costo azienda, ed in 70.000,00 € lordi per i rimborsi spese nell'anno 2025.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo a valle dell'approvazione del redigendo Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.01.01	Contratti Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo e CEF biennio 2025-2026 e relativi compensi e rimborsi spese anno 2025	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.02.01	Contratti Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo e CEF biennio 2025-2026 e relativi compensi e rimborsi spese anno 2025	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.003	1.01.01.01.04	Contratti Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo e CEF biennio 2025-2026 e relativi compensi e rimborsi spese anno 2025	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.003	1.01.01.02.04	Contratti Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo e CEF biennio 2025-2026 e relativi compensi e rimborsi spese anno 2025	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.004	1.01.01.01.04	Contratti Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo e CEF biennio 2025-2026 e relativi compensi e rimborsi spese anno 2025	0,00
2025	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Contratti Figure tecnico-sportive Dipartimento Concorso Completo e CEF biennio 2025-2026 e relativi compensi e rimborsi spese anno 2025	0,00

Totali Delibera nr. 70 del 31/01/2025

0,00



Data Delibera **31/01/2025**

N. **70**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Francesca Blasi, nata a ____ il ____, C.F. _____, residente a _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. _____ e-mail: _____ PEC: /

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici di Concorso Completo, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Tecnico federale Pony e componente della Commissione di selezione giovanile per il Concorso Completo** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Tecnico federale Pony e componente della Commissione di selezione giovanile** ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all’attività di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la F.I.S.E. per l’esecuzione dell’attività di **Tecnico federale Pony e componente della Commissione di selezione giovanile**;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di

Sigla Collaboratore _____

pag. 1

appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile per il Concorso Completo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 25.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate

Sigla Collaboratore _____

informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel Regolamento del Centro Equestre Federale "RANIERI DI CAMPELLO" che disciplina l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, l'organizzazione degli allenamenti, l'indicazione delle norme comportamentali, dichiarando di aver preso visione dell'Informativa sui Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>, nonché nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Enrica Pepe

Email: e.pepe@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Francesca Blasi

E-mail: frablas17@gmail.com

Sigla Collaboratore _____

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Francesca Blasi

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Francesca Blasi

Sigla Collaboratore _____

pag. 7

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata "F.I.S.E.") PEC segreteria@pec.fise.it

e

Katherine Ferguson Lucheschi, nata a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____ in _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, _____ tessera F.I.S.E. _____ e-mail: _____ PEC: /

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici di Concorso Completo, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Team Manager Selezionatore Senior e Componente della Commissione di selezione Senior per il Dipartimento Concorso Completo** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di **Team Manager Selezionatore Senior e Componente della Commissione di selezione Senior** ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all'attività di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la F.I.S.E. per l'esecuzione dell'attività di **Team Manager Selezionatore Senior e Componente della Commissione di selezione Senior**;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di

Sigla Collaboratore _____

pag. 1

appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile per il Concorso Completo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 30.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel Regolamento del Centro Equestre Federale "RANIERI DI CAMPELLO" che disciplina l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, l'organizzazione degli allenamenti, l'indicazione delle norme comportamentali,

dichiarando di aver preso visione dell'Informativa sui Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>, nonché nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli

Sigla Collaboratore _____

adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Enrica Pepe

Email: e.pepe@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Katherine Ferguson Lucheschi

E-mail: katherinelucheschi@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Sigla Collaboratore _____

Il Collaboratore

Katherine Ferguson Lucheschi

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Katherine Ferguson Lucheschi

Sigla Collaboratore _____

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata "F.I.S.E.") PEC segreteria@pec.fise.it

e

Clare Zilla Pearse, nata a _____ il _____ C.F. _____, residente a _____,
domiciliata ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. _____ e-mail: _____ PEC: /

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici di Concorso Completo, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Capo Equipe nelle manifestazioni di interesse federale per il Dipartimento Concorso Completo** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di **Capo Equipe nelle manifestazioni di interesse federale** ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all'attività di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la F.I.S.E. per l'esecuzione dell'attività di **Capo Equipe nelle manifestazioni di interesse federale**;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di

Sigla Collaboratore _____

pag. 1

appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile per il Concorso Completo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 16.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel Regolamento del Centro Equestre Federale "RANIERI DI CAMPELLO" che disciplina l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, l'organizzazione degli allenamenti, l'indicazione delle norme comportamentali,

dichiarando di aver preso visione dell'Informativa sui Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>, nonché nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli

Sigla Collaboratore _____

adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Enrica Pepe

Email: e.pepe@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Clare Zilla Pearse

E-mail: zp@udsoft.de

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Sigla Collaboratore _____

Il Collaboratore

Clare Zilla Pearse

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Clare Zilla Pearse

Sigla Collaboratore _____

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata "F.I.S.E.") PEC segreteria@pec.fise.it

e

Emiliano Portale, nato a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____, _____
domiciliato ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. - _____ e-mail: _____ PEC: /

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici di Concorso Completo, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile per il Concorso Completo** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
 - che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di **Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile** ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all'attività di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile;
 - che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la F.I.S.E. per l'esecuzione dell'attività di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile;
 - che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di

Sigla Collaboratore _____

pag. 1

appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile per il Concorso Completo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 25.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate

Sigla Collaboratore _____

informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel Regolamento del Centro Equestre Federale "RANIERI DI CAMPELLO" che disciplina l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, l'organizzazione degli allenamenti, l'indicazione delle norme comportamentali, dichiarando di aver preso visione dell'Informativa sui Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>, nonché nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Enrica Pepe

Email: e.pepe@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Emiliano Portale

E-mail: portale84@gmail.com

Sigla Collaboratore _____

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Emiliano Portale

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Emiliano Portale

Sigla Collaboratore _____

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata "F.I.S.E.") PEC segreteria@pec.fise.it

e

Marco Salvatori, nato a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____ in _____, domiciliato ai fini del presente atto in C. _____ tessera F.I.S.E. _____ e-mail: _____ PEC: /

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici di Concorso Completo, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Referente dell'attività sportiva nazionale per il Dipartimento Concorso Completo e Responsabile organizzazione progetti federali presso l'impianto Sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolge la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di **Referente dell'attività sportiva nazionale per il Dipartimento Concorso Completo e Responsabile organizzazione progetti federali presso l'impianto Sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro** ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all'attività di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la F.I.S.E. per l'esecuzione dell'attività di **Referente dell'attività sportiva nazionale per il Dipartimento Concorso Completo e Responsabile organizzazione progetti federali presso l'impianto Sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro**;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del

Sigla Collaboratore _____

pag. 1

presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile per il Concorso Completo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in

Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 40.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare

scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel Regolamento del Centro Equestre Federale "RANIERI DI CAMPELLO" che disciplina l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, l'organizzazione degli allenamenti, l'indicazione delle norme comportamentali, dichiarando di aver preso visione dell'Informativa sui Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>, nonché nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

Sigla Collaboratore _____

pag. 5

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Enrica Pepe

Email: e.pepe@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Marco Salvatori

E-mail: ext.m.salvatori@fise.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Sigla Collaboratore _____

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Marco Salvatori

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Marco Salvatori

Sigla Collaboratore _____

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ITELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.**

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità "F.I.S.E.") con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale (di seguito "F.I.S.E." o "Committente").

e

Il Dott. Marco Eleuteri, _____ a Roma il _____ e residente in Vi _____,
C.F. _____ – P.IVA: _____ domiciliato ai fini del presente atto in _____ iscritto
all'albo dei veterinari col n. _____ (di seguito "Prestatore d'Opera")

Premesso che

- la F.I.S.E. intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Marco Eleuteri per le attività spettanti al Veterinario di Squadra nella disciplina del Completo, settore Senior, Young Rider, Junior e Pony in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali.
- il Prestatore d'opera, Dott. Eleuteri (che potrà essere sostituito dal Dott. Andrea Galizio o dal Dott. Fabrizio Monici o da altro sostituto nominato in caso di problemi personali) ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della F.I.S.E. l'incarico di Veterinario di squadra per il Dipartimento Concorso Completo, senza vincolo di subordinazione.

In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che egli dichiara di conoscere e accettare il Veterinario svolgerà le seguenti attività:

- Realizzerà un massimo di 70 giornate di presenza in un anno.
- Fornirà indicazioni alla Commissione di selezione e/o al Team Manager Selezionatore / Tecnico federale sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati.
- Garantirà la presenza ai Campionati Europei Senior e giovanili, accertando lo stato di salute dei cavalli prima della partenza e fornendo assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione.
- Curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI.

Il Prestatore d'opera potrà, altresì, avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni, ed essere invitato alle riunioni del Consiglio federale in relazione a specifiche problematiche.

Il Prestatore d'opera dichiara di avere idonea polizza di responsabilità civile per responsabilità professionale.

Articolo 3. Qualificazione giuridica del rapporto

Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della

Sigla Prestatore d'opera _____

pag. 1

Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Articolo 4. Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 01.01.2025 al 31.12.2026. Lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Articolo 5. Obblighi del Prestatore d'opera

Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della F.I.S.E. e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, il Prestatore d'opera si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la F.I.S.E. da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il Prestatore d'opera dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n. 760864244 compagnia GENERALI);
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 6. Corrispettivo

Il corrispettivo per le sue prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di 24.500,00 € annui lordi; detto importo deve intendersi lordo. I compensi saranno corrisposti a fronte di presentazione di fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera, liquidato da F.I.S.E. previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera.

Al Prestatore d'opera viene inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, vitto e alloggio purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Prestatore d'opera con il Direttore Sportivo della F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E. per un importo totale massimo stimato di 25.000,00 € annui lordi.

Articolo 7. Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Prestatore d'opera anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Prestatore d'opera a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento.

Sigla Prestatore d'opera _____

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Prestatore d'opera il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Prestatore d'opera presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Prestatore d'opera sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Prestatore d'opera le necessarie attività di informazione e formazione. Il Prestatore d'opera si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Prestatore d'opera, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Prestatore d'opera ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Prestatore d'opera, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Prestatore d'opera del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11. Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Torino, ____/____/2025

Letto, controllato e sottoscritto

Il Prestatore d'opera
Marco Eleuteri

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola

Sigla Prestatore d'opera_____

pag. 3

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Iacopo Comelli, nato a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____ domiciliato ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. _____ e-mail: _____ PEC: /

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici di Concorso Completo, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Team Manager Selezionatore Senior e Tecnico federale Senior e Young Rider e Componente della Commissione di selezione Senior e giovanile per il Dipartimento Concorso Completo** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolge la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di **Team Manager Selezionatore Senior e Tecnico federale Senior e Young Rider e Componente della Commissione di selezione Senior e giovanile** ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all'attività di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la F.I.S.E. per l'esecuzione dell'attività di **Team Manager Selezionatore Senior e Tecnico federale Senior e Young Rider e Componente della Commissione di selezione Senior e giovanile**;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di

Sigla Collaboratore _____

pag. 1

esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile per il Concorso Completo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in

Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 65.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare

scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel Regolamento del Centro Equestre Federale "RANIERI DI CAMPELLO" che disciplina l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, l'organizzazione degli allenamenti, l'indicazione delle norme comportamentali, dichiarando di aver preso visione dell'Informativa sui Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>, nonché nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

Sigla Collaboratore _____

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Enrica Pepe

Email: e.pepe@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Iacopo Comelli

E-mail: jacopocomelli@alice.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Sigla Collaboratore _____

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Iacopo Comelli

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Iacopo Comelli

Sigla Collaboratore _____



Data Delibera

31/01/2025

N. **71**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Approvazione documento relativo alla Partecipazione alle gare internazionali di Concorso Completo 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	del documento che stabilisce le norme FEI e F.I.S.E. relative alla Partecipazione alle gare internazionali di Concorso Completo per l'anno 2025;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di approvare il documento relativo alla Partecipazione alle gare internazionali di Concorso Completo 2025.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Regolamento Nazionale Concorso Completo edizione 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATE	le delibere n. 199 del 14 febbraio 2024 e n. 346 del 19 marzo 2024, in cui si approvava e revisionava il Regolamento Nazionale Concorso Completo edizione 2024;
VISTA	la necessità di adeguare il Regolamento Nazionale a quello FEI di Concorso Completo;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento Nazionale Concorso Completo edizione 2025, che riporta le seguenti modifiche rispetto all'edizione precedente:

Art.52 Cross Country

.....

52.4 Tutti gli Atleti che partecipano alle CNP40 Welcome A, CNP40 Welcome A/B e CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CNP80 e per i cavalli di 4 anni e 5 anni* (* questi ultimi solamente nel primo periodo) possono effettuare la familiarizzazione del laghetto con dei passaggi al passo in acqua senza effettuare salti, sotto il controllo dei propri Istruttori se Junior, previo accordo con il Comitato Organizzatore e con il Delegato Tecnico. La familiarizzazione dovrà essere effettuata in tenuta regolamentare per la prova di Cross Country, indossando il numero di pettorale ed il corpetto protettivo oppure il paraschiena.

Art.56 Cap e caschi

56.6 I prodotti conformi a quanto sopra sono contrassegnati ed etichettati come di seguito indicato:

....

Con marchio CE, compresi i caschi che fanno riferimento a EN1384:2023 o VG1

Art.67 Bardatura per la prova di Dressage

67.2 È consentito l'uso di:

....

Redini elastiche agganciate lateralmente ed in modo corretto nelle CNP40 Welcome A, CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B e CN60.

....

Sono consentiti gli anelli per martingala.

Art.86 Abuso del cavallo /pony

86.1 Per abuso di cavallo / pony si intende un'azione od un'omissione che provoca o potrebbe procurare dolore o fastidio inutile ad un cavallo / pony, tra cui sono inclusi ma non si limitano a:

....

La continua sollecitazione di un cavallo / pony esausto.

Art.109 Dimensioni degli ostacoli

109.8 Ogni percorso di Cross Country deve avere almeno un ostacolo (sforzo) relativo all'acqua, ad eccezione delle seguenti categorie:

Per le CNP40 Welcome A, CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B passaggi obbligati nell'acqua facoltativi e dotati di alternativa.

Per la CN60 passaggi obbligati nell'acqua.

Art.120 Aggiramento e Volta

120.4 Dopo un rifiuto od una volta, l'Atleta, al fine di realizzare un nuovo tentativo, può passare attraverso le bandiere di un ostacolo senza altezza nella direzione sbagliata, senza incorrere in penalità.

120.5 Saltare un dispositivo frangibile/deformabile non correttamente riportato alla sua condizione originale, comporta l'eliminazione.



Data Delibera

31/01/2025

N. 72

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Art.139 Avvertimento registrato, Carta gialla di Avvertimento e Sospensione

Carta gialla di Avvertimento:

....

La continua sollecitazione di un cavallo / pony stanco.

Art.198 Tabella delle norme per la prova di Salto Ostacoli

CN80 e CNP80 Profondità max. alla sommità 95

Art.200 CN80 e CNP80

200.1 Devono essere presenti sul percorso:

....

Tutti gli ostacoli con fronte saltabile minore di 3,50 mt devono avere dei ripari laterali di almeno 0,50 mt. di fronte cadauno (anche di piante).

2) di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra dal 3 febbraio 2025 e comunque dalla data di pubblicazione sul sito F.I.S.E. se successiva;

3) di disporre la pubblicazione del Regolamento Nazionale Concorso Completo edizione 2025 per come qui approvato, in formato pdf, sul sito F.I.S.E.;

4) di disporre l'archiviazione del Regolamento Nazionale Concorso Completo edizione 2025 per come qui approvato, in formato word, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;

5) di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento Nazionale Concorso Completo edizione 2025 qui approvato;

6) di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento di Disciplina siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato, e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.

Il Regolamento, a seguito dell'approvazione del Consiglio Federale, verrà pubblicato sul sito federale in duplice versione, una con le modifiche evidenziate e una senza evidenziazioni.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **73**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

Aggiornamento tabella riprese Concorso Completo 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO PRESENTE	il documento Tabelle Riprese Concorso Completo 2024 approvato con delibera n. 200 del 14 febbraio 2024;
CONSIDERATA	la necessità di aggiornare il documento che stabilisce le riprese di Dressage in uso per le categorie di Concorso Completo per l'anno 2025 allineandolo al Regolamento Nazionale Concorso Completo edizione 2025;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del documento Tabella Riprese Concorso Completo per l'anno 2025 che entrerà in vigore il 3 febbraio 2025.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che è iniziata la stagione agonistica 2025;
RITENUTO OPPORTUNO	divulgare il Programma sportivo del Dipartimento Concorso Completo, che prevede l'attività sportiva di alto livello per la stagione agonistica 2025 e le relative spese, tra cui:: ATTIVITÀ SPORTIVA DI ALTO LIVELLO ATLETI SENIOR: - FEI Nations Cup (rimborsi chilometrici ed iscrizioni binomi partecipanti in squadra). - Gare di interesse federale (rimborsi chilometrici ed iscrizioni binomi salvo ottenimento MER FEI). - Campionato Italiano Senior Assoluto, Pratoni del Vivaro 1-4 maggio 2025 (montepremi). - Criterium Senior Assoluto, Pratoni del Vivaro 4-7 settembre 2025. - Campionato Europeo Senior, Blenheim 15-21 settembre 2025 (alloggio, vitto, rimborsi chilometrici ed iscrizioni). - Sovrappremi agli Atleti Senior per conseguimento risultati in gare internazionali di interesse federale 4* e superiori. - Contributi agli Atleti Senior per sostenere le spese burocratiche relative alla Brexit nelle gare di interesse federale (una tantum). ATTIVITÀ SPORTIVA DI ALTO LIVELLO ATLETI YOUNG RIDER, JUNIOR E PONY: - Campionato Europeo Pony Le Mans 28 luglio - 3 agosto 2025 (rimborsi spese ritiro, alloggio, vitto, rimborsi chilometrici, iscrizioni, sovrappremi per conseguimento risultati). - Campionati Europei Young Rider e Junior Strzegom 18-24 agosto 2025 (alloggio, vitto, rimborsi chilometrici, iscrizioni, sovrappremi per conseguimento risultati). - Criterium Young Rider e Junior Assoluti, Palmanova 4/7 settembre 2025. - Criterium Children e Pony Assoluti, Tortona 19-21 settembre 2025. - Campionati Italiani Young Rider, Junior e Pony Assoluti, Pratoni del Vivaro 23-26 ottobre 2025.
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di approvare il Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo ed i relativi impegni economici:

ATTIVITA' SPORTIVA DI ALTO LIVELLO ATLETI SENIOR:

OBIETTIVO 1.01.01.01.01, CEB: 001 - totale 40.348,00 €

1) FEI Nations Cup (per gli Atleti che partecipano in squadra, su convocazione): Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva dell'Atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleti residenti all'estero) al luogo della FEI Nations Cup e ritorno per un importo totale stimato di 9.900,00 €:

- CCIO4*-NC-S Montelibretti: 3 cavalli x stima di 500,00 € ciascuno;
- CCIO4*-NC-S Avenches: 4 cavalli x stima di 700,00 € ciascuno;
- CCIO4*-NC-S Arville: 4 cavalli x stima di 700,00 € ciascuno;
- CCIO4*-NC-L Boekelo: 4 cavalli x stima di 700,00 € ciascuno.

L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per ogni gara.

2) Gare interesse federale (salvo ottenimento del MER FEI per i primi 5 binomi in classifica nei CCI5*-L, CCI4*-L,



CCI4*-S e per i primi 2 binomi, oltre i partecipanti alle FEI NC, nei CCIO4*-NC-S, CCIO4*-NC-L): Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva dell'Atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleti residenti all'estero) al luogo della manifestazione e ritorno per un importo totale stimato di 10.900,00 €:

- CCI4*-L Montelibretti: 2 cavalli x stima di 500,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Pratoni: 3 cavalli x stima di 500,00 € ciascuno;
- CCI4*-L Baborowko: 3 cavalli x stima di 700,00 € ciascuno;
- CCI5*-L Luhmuhlen: 1 cavallo x 700,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Luhmuhlen: 3 cavalli x 700,00 € ciascuno;
- CCI4*-L Ballindenisk / Millstreet: 3 cavalli x 500,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Ballindenisk / Millstreet: 2 cavalli x 500,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Belsay: 2 cavalli x 200,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Alnwick: 2 cavalli x 200,00 € ciascuno.

L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per ogni gara.

3) CH-EU-S Blenheim:

- a) Alloggio 6 Atleti x 6 notti a 1.882,00 € ciascuno per un importo totale di 11.292,00 €
- b) Vitto 6 Atleti x 7 giorni x 50,00 €/g ciascuno per un importo totale di 2.100,00 €
- c) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva dell'Atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleti residenti all'estero) al luogo del CH-EU-S e ritorno per un importo totale stimato di 6.156,00 € per 6 cavalli. L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per la gara.

OBIETTIVO 1.01.01.01.01, CEB: 007 - totale 60.000,00 € lordi

- 1) Sovrappremi agli Atleti Senior per conseguimento risultati in gare internazionali 4* di interesse federale, secondo quanto stabilito nel presente Programma, per un importo totale stimato di 50.000,00 € lordi.
- 2) Montepremi Campionato Italiano Senior per un importo totale di 10.000,00 € lordi: 1°cl.: 5.000,00 € - 2°cl: 3.000,00 € - 3°cl: 2.000,00 €.

OBIETTIVO 1.01.01.01.01, CEB: 012 - totale 29.300,00 €

1) FEI Nations Cup (per gli Atleti che partecipano in squadra, su convocazione): Rimborso iscrizioni comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP per un importo totale stimato di 8.800,00 €:

- CCIO4*-NC-S Montelibretti: 4 binomi x stima di 500,00 € ciascuno;
- CCIO4*-NC-S Avenches: 4 binomi x stima di 550,00 € ad ciascuno;
- CCIO4*-NC-S Arville: 4 binomi x stima di 550,00 € ad ciascuno;
- CCIO4*-NC-L Boekelo: 4 binomi x stima di 600,00 € ciascuno.

2) Gare interesse federale (salvo ottenimento del MER FEI per i primi 5 binomi in classifica nei CCI5*-L, CCI4*-L, CCI4*-S e per i primi 2 binomi, oltre i partecipanti alle FEI NC, nei CCIO4*-NC-S, CCIO4*-NC-L): Rimborso iscrizioni comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP per un importo totale stimato di 13.300,00 €:

- CCI4*-L Montelibretti: 3 binomi x stima di 500,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Pratoni: 5 binomi x stima di 500,00 € ciascuno;
- CCI4*-L Baborowko: 3 binomi x stima di 550,00 € ciascuno;
- CCI5*-L Luhmuhlen: 1 binomio x 600,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Luhmuhlen: 3 binomi x 550,00 € ciascuno;
- CCI4*-L Ballindenisk / Millstreet: 3 binomi x 600,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Ballindenisk / Millstreet: 2 binomi x 600,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Belsay: 2 binomi x 600,00 € ciascuno;
- CCI4*-S Alnwick: 2 binomi x 600,00 € ciascuno.

3) CH-EU-S Blenheim: Pagamento iscrizioni comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, profonde, lettieri e attacchi luce (6 binomi x 1.200,00 € ciascuno) per un importo totale di 7.200,00 €



OBIETTIVO 1.01.01.01.01, CEB: 120 - totale 10.500,00 €

1) Contributi agli Atleti Senior per sostenere le spese burocratiche relative alla Brexit nelle gare di interesse federale per un importo totale stimato di 10.500,00 € lordi (7 Atleti x 1.500,00 € ciascuno).

ATTIVITA' SPORTIVA DI ALTO LIVELLO ATLETI YOUNG RIDER, JUNIOR e PONY:

OBIETTIVO 1.01.01.02.01, CEB: 001 - totale 42.621,00 €

1) CH-EU-P Le Mans:

- a) Ritiro con partecipazione CNP2* Pratoni del Vivaro 10 binomi Long List Pony: Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei pony dalla residenza sportiva dell'Atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleti residenti all'estero) al luogo del Ritiro e ritorno per un importo totale stimato di 3.952,00 € per 10 pony. L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per il ritiro.
- b) Alloggio 6 Atleti x 6 notti a 960,00 € ciascuno per un importo totale di 5.760,00 €
- c) Vitto 6 Atleti x 7 giorni x 40,00 €/g ciascuno per un importo totale di 1.680,00 €
- d) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva dell'Atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleti residenti all'estero) al luogo del CH-EU-P e ritorno per un importo totale stimato di 6.536,00 € per 6 pony. L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per la gara.

2) CH-EU-Je YR Strzegom:

- a) Ritiro Pratoni del Vivaro e località da definire al Nord 16 binomi Short List Young Rider e Junior: Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei pony dalla residenza sportiva dell'Atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleti residenti all'estero) al luogo del Ritiro e ritorno per un importo totale stimato di 1.349,00 € per 16 cavalli. L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per il ritiro.
- b) Alloggio 12 Atleti x 6 notti a 500,00 € ciascuno per un importo totale di 6.000,00 €
- c) Vitto 12 Atleti x 7 giorni x 40,00 €/g ciascuno per un importo totale di 3.360,00 €
- d) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva dell'Atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleti residenti all'estero) al luogo del CH-EU-Je YR e ritorno per un importo totale stimato di 13.984,00 € per 12 cavalli. L'importo definitivo verrà calcolato, con Google Maps in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo, in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per la gara.

OBIETTIVO 1.01.01.0201, CEB: 007 - totale 15.000,00 € lordi

1) Sovrappremi agli Atleti CH-EU giovanili, secondo quanto stabilito nel presente Programma, per un importo totale stimato di 15.000,00 €.

OBIETTIVO 1.01.01.02.01, CEB: 012 - totale 18.000,00 €

1) CH-EU-P Le Mans: Pagamento iscrizioni comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, profonde, lettieri e attacchi luce (6 binomi x 1.000,00 € ciascuno) per un importo totale di 6.000,00 €

2) CH-EU-J e YR Strzegom: Pagamento iscrizioni comprensive di scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, profonde, lettieri e attacchi luce (12 binomi x 1.000,00 € ciascuno) per un importo totale di 12.000,00 €

La spesa complessiva stimata per la Federazione per l'attività sportiva del Dipartimento Concorso Completo è di 215.769,00 €.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo a valle dell'approvazione del redigendo Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.



Data Delibera

31/01/2025

N. 74

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMPLETO**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.01.01	Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.02.01	Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.007	1.01.01.01.01	Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.007	1.01.01.02.01	Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.012	1.01.01.01.01	Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.012	1.01.01.02.01	Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.120	1.01.01.01.01	Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	0,00
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.120	1.01.01.02.01	Approvazione Programma sportivo 2025 Attività di alto livello Dipartimento Concorso Completo e relativi impegni economici	0,00
Totali Delibera nr. 74 del 31/01/2025					0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 75

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMPLETO****Nomina Commissione sviluppo del Dipartimento Concorso Completo e relativi rimborsi spese anno 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di nominare una Commissione che si occupi dello sviluppo del Concorso Completo;
APPURATA	la disponibilità delle persone sotto elencate;
RITENUTO OPPORTUNO	prevedere i rimborsi delle spese per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico per l'anno 2025;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

1) di nominare la seguente Commissione sviluppo del Concorso Completo per l'anno 2025 e di dare mandato agli Uffici di predisporre successivamente le lettere di incarico:

- Paolo Bertoni, in rappresentanza degli Istruttori (n. tessera FISE 50544026).
- Alberto Casolari, in qualità di Responsabile della Sicurezza - NSO (n. tessera FISE 50014035).
- Katherine Ferguson Lucheschi, in qualità di Referente degli Ufficiali di gara (n. tessera FISE 50021779).
- Massimo Petaccia, in qualità di Referente degli Ufficiali di gara (n. tessera FISE 50010732).
- Marco Salvatori, Coordinatore (n. tessera FISE 50001577).

Le summenzionate nomine si renderanno effettive a seguito di rinnovo del tesseramento annuale.

L'incarico è a titolo onorifico per quanto riguarda i compensi.

2) di autorizzare l'impegno di spesa per la copertura dei costi di viaggio, di vitto e di alloggio, preventivamente autorizzati dal Segretario Generale della FISE, per le seguenti figure tecnico-sportivo del Dipartimento Concorso Completo, per le trasferte che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico per l'anno 2025 per un importo totale stimato di 2.000,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001)

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo a valle dell'approvazione del redigendo Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.001	1.01.01.02.01	Nomina Commissione sviluppo del Dipartimento Concorso Completo e relativi rimborsi spese anno 2025	0,00

Totali Delibera nr. 75 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **76**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Assegnazione Manifestazioni di Interesse Federale del Dipartimento Dressage per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con provvedimento n.1347 del 16 dicembre u.s. è stato deliberato il bando per le candidature dei Campionati Italiani Assoluti Senior e Giovanili, Tecnici e Freestyle, Campionati Giovani Cavalli, Criterium Seniores e Trofeo Seniores di Dressage per l'anno 2025;
TENUTO CONTO	delle richieste pervenute in Dipartimento;
ACQUISITO	il parere positivo del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano.

DELIBERA

di assegnare i Campionati Italiani Assoluti Giovanili Tecnici e Freestyle, il Criterium Giovanile, per la disciplina del Dressage, alle Scuderie San Giorgio SSD SRL - Verolanuova (tessera FISE n. 50276182), 19-22 giugno 2025;

di assegnare i Campionati Italiani Assoluti Senior Tecnici e Freestyle, i Campionati Giovani Cavalli, il Criterium Seniores e il Trofeo Seniores, per la disciplina del Dressage, alle Scuderie della Malaspina SSD ARL - Ornago (tessera FISE n. 3502071), 25-28 settembre 2025.

Le strutture dovranno essere in regola con l'affiliazione per l'anno 2025 per poter ospitare le suddette manifestazioni.

Relativi impegni di spesa verranno deliberati con apposito provvedimento.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 77

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE****Approvazione del Programma del Dipartimento Dressage attività alto livello ed internazionale, settore Seniores e giovanile, e relativi impegni di spesa - anno 2025.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Programma 2025 del Dipartimento Dressage attività alto livello ed internazionale settore Seniores, U/25, Young Rider, Juniores, Children, e Ponies;
TENUTO CONTO	delle esigenze dell'attività sportiva durante la stagione agonistica 2025, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO: - Partecipazione ai Camp. Europei U25/Young Riders - Kronberg (GER) 10/13 luglio - Partecipazione ai Camp. Europei Children/Junior/Ponies Le Mans (FRA), 28 luglio - 03 agosto - Partecipazione degli atleti settore giovanile ai Training Days ATTIVITÀ NAZIONALE: - Contributi per montepremi erogati dalla F.I.S.E.: Campionati Italiani Seniores Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage – 25/28 settembre - Contributi organizzativi erogati dalla F.I.S.E.: CDI in Italia, inseriti nel calendario FEI
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Basano;

DELIBERA

il Programma del Dipartimento Dressage attività alto livello ed internazionale e relativi impegni economici anno 2025:

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO:**SETTORE SENIOR**

- Partecipazione ai Campionati Europei U25 – Kronberg (GER) 10/13 luglio:

1) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo dei Campionati e ritorno, per una spesa stimata di 700,00 € (OB. 1.01.01.01.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati.

2) Spese di iscrizione ai Campionati Europei U25 (comprehensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di trasporto, 1 selleria), per un importo stimato di 2.000,00 € (2 Cavalieri x 900,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 012).

3) Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei U25, per un importo massimo di 1.635,00 € (OB. 1.01.01.01.01 - CEB: 001).

SETTORE GIOVANILE

- Partecipazione ai Campionati Europei Children/Junior – Le Mans - (FRA), 28 luglio - 03 agosto:

1) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli, al luogo del Campionato Europeo e ritorno, per una spesa stimata di 8.000,00 € (OB. 1.01.01.02.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati Europei.



Data Delibera

31/01/2025

N. 77

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

2) Spese di iscrizione ai Campionati Europei (comprehensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di trasporto, sellerie), per un importo stimato di 8.000,00 € (8 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

3) Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, per un importo massimo di 5.160,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

- Partecipazione ai Campionati Europei Young Rider – Kronberg (GER) 10/13 luglio:

1) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli, al luogo del Campionato Europeo e ritorno, per una spesa stimata di 3.000,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati Europei.

2) Spese di iscrizione ai Campionati Europei (comprehensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di trasporto, sellerie), per un importo stimato di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

3) Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, per un importo massimo di 4.797,92 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

- Partecipazione ai Campionati Europei Ponies – Le Mans - (FRA), 28 luglio - 03 agosto:

1) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva del Cavaliere risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Cavalieri residenti all'estero) al luogo del Campionato Europeo e ritorno, per una spesa stimata di 4.000,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001). L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per i Campionati Europei.

2) Spese di iscrizione ai Campionati Europei (comprehensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP, documenti di trasporto, sellerie, lettieri e profonde), per un importo stimato di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012).

3) Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei, per un importo stimato di 2.580,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001).

- Partecipazione degli atleti per il settore giovanile (livelli Pony, Children, Junior, Young Rider) ai Training Days previsti dal Programma del Dipartimento:

1) Contributi ai Circoli Ippici che ospiteranno i Training Days, per una spesa totale di 3.000,00 € (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120).

I contributi di cui sopra verranno erogati a seguito di presentazione di richiesta di contributo, a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata.

Si dà mandato al Presidente di stabilire le località dove si terranno i Training Days.

- Premi al Palo a favore degli atleti che hanno partecipato ai Campionati Europei come da programma del Dipartimento (4 atleti Pony, 4 atleti Children, 4 atleti Junior, 4 atleti Young Riders, 2 atleti U25), per una spesa totale di 9.000,00 € (1.000,00 € - OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 007 ; 8.000,00 € - OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 007).

ATTIVITÀ NAZIONALE:

- Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle Dressage – 25/28 settembre:

Contributo per Montepremi complessivo di 13.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. all'associazione Scuderia della Malaspina Ornago (MB), per i Campionati Italiani Assoluti Tecnico e Freestyle (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 120)



Data Delibera

31/01/2025

N. 77

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

- Concorsi internazionali CDI in Italia - febbraio/settembre 2025:

Contributo organizzativo complessivo di 16.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. alle Associazioni di seguito elencate (4 CDI x 4.000,00 € a concorso) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120):

- 20/23 febbraio - CDI3*, CDICH-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH - Riviera Resort S.S.D. A R.L., San Giovanni in Marignano (RN)

- 13/16 marzo - CDI3*, CDICH-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH - Scuderie della Malaspina, Ornago (MB)

- 19/22 giugno - CDI3*, CDIOCh-A, CDIOJ, CDIOI, CDIOU25, CDIOY, CDIYH - Scuderie San Giorgio, Verolanuova (BS)

- 25/28 settembre - CDI3*, CDICH-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH - Scuderie della Malaspina, Ornago (MB)

I contributi di cui sopra verranno erogati a seguito di presentazione di richiesta di contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata.

La spesa totale stimata per l'attività sportiva è di 88.872,92 €, così suddivisi:

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 001 - Totale 2.335,00 €

- Rimborsi chilometrici Atleti partecipazione Campionati Europei U25: 700,00 €

- Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Campionati Europei U25, per un importo stimato di 1.635,00 €

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 007 - Totale 1.000,00 €

- Premi al palo U25: 1.000,00 €

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 012 - Totale 2.000,00 €

- Iscrizioni Cavalieri Campionati Europei U25: 2.000,00 €

OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 120 - Totale 13.000,00 €

- Contributo organizzativo Campionati Italiani Seniores Assoluti Tecnici e Freestyle 13.000,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 001 - Totale 27.537,92 €

- Rimborsi chilometrici Atleti, partecipazione Campionati Europei CH/YR/J/P, per una spesa stimata di 15.000,00 €

- Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Camp. Eu. CH/J per un importo stimato di 5.160,00 €

- Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Camp. Eu. YR, per un importo stimato di 4.797,92 €

- Vitto ed alloggio per i Cavalieri che prenderanno parte ai Camp. Eu. Ponies, per un importo stimato di 2.580,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 007 - Totale 8.000,00 €

- Premi al palo P/CH/J/YR 8.000,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012 - Totale 16.000,00 €

- Iscrizioni Cavalieri Campionati Europei giovanili (CH/YR/J/P): 16.000,00 €

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120 - Totale 19.000,00 €

- Contributo organizzativo CDI in Italia: 16.000,00 €

- Contributi asd per Training Days: 3.000,00 €

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.01.01	Approvazione impegni di spesa del Programma del Dipartimento Dressage, attività alto livello ed internazionale settore Seniores, Young Rider, Juniores, Children, e Ponies anno 2025.	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.02.01	Approvazione impegni di spesa del Programma del Dipartimento Dressage, attività alto livello ed internazionale settore Seniores,	0,00



Data Delibera

31/01/2025

N. 77

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.007	1.01.01.01.01	Young Rider, Juniores, Children, e Ponies anno 2025. Approvazione impegni di spesa del Programma del Dipartimento Dressage, attività alto livello ed internazionale settore Seniores, Young Rider, Juniores, Children, e Ponies anno 2025.	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.007	1.01.01.02.01	Approvazione impegni di spesa del Programma del Dipartimento Dressage, attività alto livello ed internazionale settore Seniores, Young Rider, Juniores, Children, e Ponies anno 2025.	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.012	1.01.01.01.01	Approvazione impegni di spesa del Programma del Dipartimento Dressage, attività alto livello ed internazionale settore Seniores, Young Rider, Juniores, Children, e Ponies anno 2025.	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.012	1.01.01.02.01	Approvazione impegni di spesa del Programma del Dipartimento Dressage, attività alto livello ed internazionale settore Seniores, Young Rider, Juniores, Children, e Ponies anno 2025.	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.120	1.01.01.01.01	Approvazione impegni di spesa del Programma del Dipartimento Dressage, attività alto livello ed internazionale settore Seniores, Young Rider, Juniores, Children, e Ponies anno 2025.	0,00

Totali Delibera nr. 77 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 78

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE****Collaborazione e rimborsi spese Veterinario di squadra Marco Eleuteri.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del provvedimento n. 1348 del 16 dicembre u.s., che ha deliberato le Commissioni e le Figure tecnico-sportive, per il Dipartimento Dressage, per il biennio 2025-2026;
RITENUTO	opportuno procedere alla stipula del contratto, biennio 2025-2026, per il Veterinario di squadra Marco Eleuteri;
RITENUTO	altresì opportuno prevedere le spese e l'indennità del Veterinario di squadra Marco Eleuteri visto che, in ragione dello svolgimento del suo incarico, è tenuto a svolgere trasferte in Italia ed all'estero;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione del contratto per la figura tecnico-sportiva con il Veterinario di squadra, per i livelli Senior/U25/Young Rider/Junior/Children/Pony, Marco Eleuteri (n. tessera FISE 50028796), biennio 2025-2026;

2) di autorizzare l'impegno di spesa per la copertura dei costi per le trasferte che effettuerà in ragione dello svolgimento del suo incarico per l'anno 2025, relativi a quanto di seguito in elenco:

- spese di viaggio, di vitto e di alloggio, preventivamente autorizzati dal Segretario Generale della F.I.S.E., fino ad un massimo di € 8.000,00 (OB: 1.01.01.01.01 - CEB: 001);

- indennità per un importo pari ad € 7.000,00 (OB: 1.01.01.01.04 - CEB: 003).

La summenzionata Figura è tenuta al rinnovo del tesseramento federale annuale.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.01.01	Collaborazione e rimborsi spese Veterinario di squadra Marco Eleuteri anno 2025.	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.003	1.01.01.01.04	Collaborazione e rimborsi spese Veterinario di squadra Marco Eleuteri anno 2025.	0,00

Totali Delibera nr. 78 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ITELLETTUALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità "F.I.S.E.") con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale (di seguito "F.I.S.E." o "Committente").

e

Il Dott. **Marco Eleuteri**, nato a ____ il ____ e residente in _____,
C.F. _____ – P.IVA: _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____
_____ iscritto all'albo dei veterinari di Roma col n. ____ (di seguito "Prestatore d'Opera")

Premesso che

- la F.I.S.E. intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Marco Eleuteri per le attività spettanti al Veterinario di Squadra nella disciplina del Dressage, settore Senior, Young Rider, Junior, Children e Pony in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali.
- il Prestatore d'opera, Dott. Eleuteri (che potrà essere sostituito dal Dott. Andrea Galizio o dal Dott. Fabrizio Monici o da altro sostituto nominato in caso di problemi personali) ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della F.I.S.E. l'incarico di Veterinario di squadra per il Dipartimento Concorso Completo, senza vincolo di subordinazione.

In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che egli dichiara di conoscere e accettare il Veterinario svolgerà le seguenti attività:

- Garantirà almeno 20 giornate di presenza in un anno.
- Fornirà indicazioni alla Commissione di selezione e/o al Sport Manager / Tecnico federale sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati.
- Garantirà la presenza ai Campionati Europei Senior e giovanili, accertando lo stato di salute dei cavalli prima della partenza e fornendo assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione.
- Curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI.

Il Prestatore d'opera potrà, altresì, avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni, ed essere invitato alle riunioni del Consiglio federale in relazione a specifiche problematiche.

Il Prestatore d'opera dichiara di avere idonea polizza di responsabilità civile per responsabilità professionale.

Articolo 3. Qualificazione giuridica del rapporto

Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Articolo 4. Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal **01.01.2025** al **31.12.2026**. Lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Articolo 5. Obblighi del Prestatore d'opera

Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della F.I.S.E. e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, il Prestatore d'opera si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la F.I.S.E. da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il Prestatore d'opera dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n. 760864244 compagnia GENERALI);
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 6. Corrispettivo

Il corrispettivo per le sue prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di **7.000,00 €** annui lordi. I compensi saranno corrisposti a fronte di presentazione di fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.

Al Prestatore d'opera viene inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, vitto e alloggio purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Prestatore d'opera con il Direttore Sportivo della F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E per un importo totale massimo stimato di **8.000,00 €** annui lordi.

Articolo 7. Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Prestatore d'opera anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Prestatore d'opera a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Prestatore d'opera il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Prestatore d'opera presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Prestatore d'opera sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Prestatore d'opera le necessarie attività di informazione e formazione. Il Prestatore d'opera si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Prestatore d'opera, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Prestatore d'opera ha preso visione, in ogni parte

di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Prestatore d'opera, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Prestatore d'opera del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11. Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Torino, ____/____/2025

Letto, controllato e sottoscritto

Il Prestatore d'opera
Marco Eleuteri

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **79**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Programmi tecnici manifestazioni federali anno 2025.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RITENUTO	opportuno divulgare i Programmi Tecnici delle seguenti manifestazioni: - Campionati Italiani Assoluti Senior Tecnici e Freestyle - Campionati Italiani Assoluti Giovanili Tecnici e Freestyle - Campionati Italiani Giovani Cavalli
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano.

DELIBERA

di approvare i Programmi tecnici delle seguenti manifestazioni federali anno 2025:

- Campionati Italiani Assoluti Senior Tecnici e Freestyle
- Campionati Italiani Assoluti Giovanili Tecnici e Freestyle
- Campionati Italiani Giovani Cavalli

Gli impegni di spesa relativi alle manifestazioni in oggetto sono deliberati con altro provvedimento.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Collaborazioni figure tecnico-sportive biennio 2025-2026.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del provvedimento n. 1348 del 16 dicembre u.s., che ha deliberato le Commissioni e le figure tecnico-sportive, per il Dipartimento Dressage, per il biennio 2025-2026;
RITENUTO	opportuno procedere alla stipula dei contratti, biennio 2025-2026, per le figure nominate di seguito in elenco: Dressage Manager: Katherine Ferguson Lucheschi Team Manager settore giovanile: Laura Conz Tecnico settore Pony: Valentina Truppa
RITENUTO	altresì opportuno prevedere le spese e l'indennità delle figure summenzionate visto che, in ragione dello svolgimento del loro incarico, sono tenuti a svolgere trasferte in Italia ed all'estero;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione di contratti tecnico sportivi con i collaboratori di seguito riportati, per il biennio 2025-2026:

Dressage Manager/Team Manager Settore Senior/U25: Katherine Ferguson Lucheschi (n. tessera FISE 50021779)
Team Manager Settore Young Rider / Junior / Children e Capo Equipe ai Campionati Europei: Laura Conz (n. tessera FISE 50025437)
Tecnico Settore Pony e Capo Equipe ai Campionati Europei: Valentina Truppa (n. tessera FISE 50017024)

2) di autorizzare gli impegni di spesa per la copertura dei costi, in ragione dello svolgimento dei loro incarichi per l'anno 2025, relativi a quanto di seguito in elenco:

- spese di viaggio, di vitto e di alloggio, preventivamente autorizzati dal Segretario Generale della F.I.S.E., come di seguito scritto:

Dressage Manager/Team Manager Settore Senior/U25: Katherine Ferguson Lucheschi, fino ad un massimo di 4.000,00 €
Team Manager Settore Young Rider / Junior / Children e Capo Equipe ai Campionati Europei: Laura Conz, fino ad un massimo di 7.500,00 €
Tecnico Settore Pony e Capo Equipe ai Campionati Europei: Valentina Truppa, fino ad un massimo di 4.000,00 €

- compenso annuo come di seguito scritto:

Dressage Manager/Team Manager Settore Senior/U25: Katherine Ferguson Lucheschi, compenso annuo lordo: € 20.000,00 (OB:1.01.01.01.04 - CEB:003)
Team Manager Settore Young Rider / Junior / Children e Capo Equipe ai Campionati Europei: Laura Conz, compenso annuo lordo: € 40.000,00 (OB:1.01.01.02.04 - CEB: 003)
Tecnico Settore Pony e Capo Equipe ai Campionati Europei: Valentina Truppa, compenso annuo lordo: € 25.000,00 (OB:1.01.01.02.04 - CEB: 003)

3) di prevedere autorizzazione ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva – prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023 – dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.



Data Delibera

31/01/2025

N. 80

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese K.Ferguson Lucheschi	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborsi spese Laura Conz	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborsi spese Valentina Truppa	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso K.Ferguson Lucheschi	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.003	1.01.01.02.04	Compenso Laura Conz	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.003	1.01.01.02.04	Compenso Valentina Truppa	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo azienda collaborazione tecnico sportiva K.Ferguson Lucheschi	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.003	1.01.01.02.04	Costo azienda collaborazione tecnico sportiva V.Truppa e L.Conz	0,00
Totali Delibera nr. 80 del 31/01/2025					0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Laura Conz, nata a _____, il _____ C.F. _____, residente a _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. n. _____, e-mail: _____ PEC: /

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici e dei giudici, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Giovanile del Dipartimento Dressage, di un **Direttore Tecnico**, in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività di **Team Manager e Selezionatore per il settore Young Rider, Junior, Children del Dipartimento Dressage oltre che quella di Capo Equipe**, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolge la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di **Direttore Tecnico**, in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività di **Team Manager e Selezionatore per il settore Young Rider, Junior, Children del Dipartimento Dressage oltre che quella di Capo Equipe** ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all'attività di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31/01/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico**, in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività di **Team Manager e Selezionatore per il settore Young Rider, Junior, Children del Dipartimento Dressage oltre che quella di Capo Equipe**, per il Dipartimento Dressage per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il

personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 40.000,00 annui** al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare

scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla

gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Dipartimento Dressage

Email: dressage@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Laura Conz

E-mail: lauraconz@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Federazione Italiana Sport Equestri

Laura Conz

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Laura Conz

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata "F.I.S.E.") PEC segreteria@pec.fise.it

e

Katherine Ferguson Lucheschi, nata a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____ in _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. _____ e-mail: _____ PEC: /

Premesso

- che F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Direttore Tecnico**, in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività di **Dressage Manager, Team Manager Settore Senior/U25, Componente della Commissione di selezione Senior/U25 e Giovanile**, per il Dipartimento Dressage che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolge la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di un Direttore Tecnico, **Dressage Manager**, in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività di **Team Manager Settore Senior/U25, Componente della Commissione di selezione Senior/U25 e Giovanile** ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all'attività di Tecnico federale Junior e componente della Commissione di selezione giovanile;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del 31/01/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività di **Dressage Manager, Team Manager Settore Senior/U25, Componente della Commissione di selezione Senior/U25 e Giovanile per il Dipartimento Dressage** per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il

personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 20.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal **01.01.2025** al **31.12.2026** data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del **31.12.2026** dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare

scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla

gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Dipartimento Dressage

Email: dressage@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Katherine Ferguson Lucheschi

E-mail: katherinelucheschi@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Katherine Ferguson Lucheschi

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Katherine Ferguson Lucheschi

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Valentina Truppa, nato a _____, il _____ C.F. _____, residente ad Asti, domiciliata ai fini del presente atto in _____, tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Pony del Dipartimento Dressage, di un **Direttore Tecnico federale pony, componente della commissione di selezione e Capo Equipe**, per il Dipartimento Dressage, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di un **Direttore Tecnico federale pony, componente della commissione di selezione e Capo Equipe**, per il Dipartimento Dressage, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all’attività di Tecnico federale pony e componente della Commissione di selezione settore Pony, per il Dipartimento Dressage;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la F.I.S.E. per l’esecuzione dell’attività di **Direttore Tecnico federale pony, componente della commissione di selezione e Capo Equipe**, per il Dipartimento Dressage;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un

dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto;

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31/10/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico federale pony, componente della commissione di selezione e Capo Equipe**, per il Dipartimento Dressage, per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 25.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento

di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre

comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Dressage

Email: dressage@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Valentina Truppa

Email: valentina.truppa@libero.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Valentina Truppa

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Valentina Truppa



Data Delibera

31/01/2025

N. 81

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE****Collaborazioni e rimborsi spese Figure tecnico-sportive Ghislain Fouarge anno 2025.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il provvedimento n. 1348 del 16 dicembre u.s., che ha deliberato le Commissioni e le Figure tecnico-sportive, per il Dipartimento Dressage;
RITENUTO	opportuno nominare un Tecnico per il settore giovanile, livelli Children Junior e Young Rider;
INDIVIDUATO	il Giudice 5* di Dressage Ghislain Fouarge persona idonea a ricoprire l'incarico in oggetto in quanto la sua esperienza e la dedizione dimostrata rappresentano un valore aggiunto per il nostro sport, rendendolo una risorsa imprescindibile per il futuro sviluppo del Dressage;
RITENUTO	altresì opportuno prevedere le spese e l'indennità del Tecnico summenzionato visto che, in ragione del suo incarico è tenuto a svolgere trasferte in Italia ed all'estero;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

- 1) di nominare Ghislain Fouarge Tecnico settore Children / Junior / Young Rider per l'anno 2025;
- 2) di inserire Ghislain Fouarge nella Commissione di selezione Children / Junior / Young Rider per l'anno 2025, in sostituzione di Francesco Girardi e di Laura Conz;
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa per la copertura dei costi per le trasferte che effettuerà in ragione dello svolgimento del suo incarico per l'anno 2025, relativi a quanto di seguito in elenco:
 - spese di viaggio e di alloggio, preventivamente autorizzati dal Segretario Generale della F.I.S.E., fino ad un massimo di 6.500,00 € (OB:1.01.01.02.01 - CEB: 001);
 - indennità per un importo pari a 33.000,00 € lordi e di dare mandato agli Uffici federali di predisporre lettera di incarico (OB:1.01.01.02.04 - CEB: 003).

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborsi spese Ghislain Fouarge	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.003	1.01.01.02.04	Compenso Ghislain Fouarge	0,00
Totali Delibera nr. 81 del 31/01/2025					0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **82**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Regolamento Nazionale di Dressage FISE.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RITENUTO	opportuno revisionare il Regolamento Nazionale di Dressage FISE;
RITENUTO	necessario adeguare il Regolamento Nazionale alle modifiche del Regolamento FEI 2025;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

la revisione del Regolamento Nazionale di Dressage FISE.

di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra dal 3 marzo 2025 e potrà essere modificato a seguito di pubblicazione sul sito Federale entro il 14 febbraio 2025 in caso di suggerimenti da parte di tecnici o Comitati Regionali, dopo valutazione della commissione e successive modifiche del Regolamento FEI 2025;

di disporre la pubblicazione del Regolamento di Dressage FISE, per come sopra approvato, sul sito FISE;

di disporre l'archiviazione del Regolamento di Dressage FISE, per come sopra approvato, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;

di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto, come parte integrante del Regolamento Dressage FISE qui approvato;

di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento Dressage FISE, siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.

Il Regolamento, a seguito dell'approvazione del Consiglio Federale, verrà pubblicato sul sito federale in duplice versione, una con le modifiche evidenziate e una senza evidenziazioni, se verranno segnalati dei refusi saranno tempestivamente corretti prima della data del 3 marzo 2025.

La presente delibera non comporta impegni di spesa per la presente Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **83**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **DRESSAGE**

Quadro Sinottico aspetti organizzativi delle Manifestazioni di Dressage 2025.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RAVVISATA	la necessità di approvare la nuova edizione del documento "Quadro Sinottico aspetti organizzativi delle Manifestazioni di Dressage", per favorire l'organizzazione delle manifestazioni di Dressage;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo, del Consigliere di riferimento Dipartimento Dressage Grazia Rebagliati Basano e del Consigliere di riferimento Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo Gualtiero Bedini;

DELIBERA

la revisione del documento "Quadro Sinottico aspetti organizzativi delle Manifestazioni di Dressage", allegato;

di disporre la pubblicazione del Quadro Sinottico in oggetto, per come sopra approvato, sul sito FISE.

Il Quadro Sinottico in oggetto sarà In vigore dall'approvazione della presente delibera e comunque dalla data di pubblicazione del documento.

La presente delibera non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



QUADRO SINOTTICO ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLE MANIFESTAZIONI DI DRESSAGE - 2025

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE									
TIPOLOGIA CONCORSO	RIPRESE	PROGRAMMA	MONTEPREMI	NOMINA PRESIDENTE GIURIA E CHIEF STEWARD (ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CO)	NOMINA GIURIA (ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CO)	NOMINA GIUDICI STRANIERI (ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CO)	NOMINA STEWARD (ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CO) - (competenze come da Libro XX Formazione Steward)	NOMINA DELEGATO FISE (ONERI ECONOMICI A CARICO FISE)	
CRITERIUM	SERIE ID / SERIE E / SERIE F / SERIE M	Programma a cura del DIPARTIMENTO PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	FISE + eventuale C.O.	FISE	FISE	Non previsto	UNO PER OGNI CAMPO PROVA eventuale integrazione a cura del C.O.	A discrezione della FISE	
TROFEI ITALIANI									
MASTER CENTRO/SUD - CENTRO/NORD									
PROGETTO SPORT E TEAM CUP									
COPPA DELLE REGIONI									
TROFEI LUDICI / PONY MASTER SHOW (riservati pony)	SERIE ID / SERIE E								
CAMPIONATI NAZIONALI	Come da Programma	Programma a cura del DIPARTIMENTO DRESSAGE FISE	FISE + eventuale C.O.	FISE	FISE	1 o 2 giudici FEI di nomina FISE	UNO PER OGNI CAMPO PROVA eventuale integrazione a cura del C.O.	A discrezione della FISE	
COMPOSIZIONE DELLE GIURIE NELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE NAZIONALE									
TIPOLOGIA CONCORSO	RIPRESE	COMPOSIZIONE DELLE GIURIE - LIVELLO GIUDICI	COMPOSIZIONE MINIMA DELLE GIURIE - NUMERO GIUDICI		NUMERO MASSIMO DI DI BINOMI DA GIUDICARE PER OGNI GIUDICE IN UNA GIORNATA DI GARA		NOMINA STEWARD (ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CO) (competenze come da Libro XX Formazione Steward)	NOTE	
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE NAZIONALE	SERIE ID FINO ALLA E110	GIURIA DI NOMINA FISE	Giudice unico di qualsiasi livello può ricoprire anche il ruolo di Presidente di giuria (se di livello E con almeno 2 anni di operatività)		60		UNO PER OGNI CAMPO PROVA eventuale integrazione a cura del C.O. + UNO per controllo imboccature se previsto dal programma	* livello previsto dal Libro XIII Formazione UDG Dressage	
	E (compreso Kur livello E)		2 Giudici * di cui preferibilmente almeno 1 di livello E (per le Categorie Children 3 giudici di minimo livello F)		60				
	F (compreso Kur livello F)		2 Giudici * minimo livello F (per le Categorie Children 3 giudici)		60				
	M (compreso Kur livello M)		3 Giudici * minimo livello M		60				
	D (fino Intermediaire 1, Kur St. Georges, Kur Intermediaire 1)		3 Giudici * minimo livello Da		60 (nel caso in cui nelle categorie D si superino i 10 partenti giudicati, il giudice D non può giudicare più di 50 binomi nella giornata)				
	D (Inter II/ Grand Prix/ Kur Grand Prix)		5 Giudici * minimo livello Db		60 (nel caso in cui nelle categorie D si superino i 10 partenti giudicati, il giudice D non può giudicare più di 50 binomi nella giornata)				
COMPOSIZIONE DELLE GIURIE NELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE REGIONALE									
TIPOLOGIA CONCORSO	RIPRESE	COMPOSIZIONE DELLE GIURIE - LIVELLO GIUDICI	COMPOSIZIONE MINIMA DELLE GIURIE - NUMERO GIUDICI		NUMERO MASSIMO DI DI BINOMI DA GIUDICARE PER OGNI GIUDICE IN UNA GIORNATA DI GARA		STEWARD (competenze come da Libro XX Formazione Steward)	NOTE	
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE REGIONALE	SERIE ID FINO ALLA E110	GIURIA DI NOMINA REGIONALE	Giudice unico di qualsiasi livello può ricoprire anche il ruolo di Presidente di giuria		60		UNO PER OGNI CAMPO PROVA anche multidisciplinare specializzato in Dressage 1 Steward, su indicazione del Presidente di Giuria, può essere sostituito da un Giudice.	* livello previsto dal Libro XIII Formazione UDG Dressage	
	E (compreso Kur livello E)		2 Giudici * di cui preferibilmente almeno 1 di livello E (per le Categorie Children 3 giudici di minimo livello F)		60				
	F (compreso Kur livello F)		2 Giudici * minimo livello F (per le Categorie Children 3 giudici)		60				
	M (compreso Kur livello M)		2 Giudici * minimo livello M		60				
	D (fino Intermediaire 1, Kur St. Georges, Kur Intermediaire 1)		2 Giudici * minimo livello Da		60 (nel caso in cui nelle categorie D si superino i 10 partenti giudicati, il giudice D non può giudicare più di 50 binomi nella giornata)				
	D (Inter II/ Grand Prix/ Kur Grand Prix)		2 Giudici * minimo livello Db		60 (nel caso in cui nelle categorie D si superino i 10 partenti giudicati, il giudice D non può giudicare più di 50 binomi nella giornata)				
PROGRAMMA E COMPOSIZIONE DELLE GIURIE PER LE GARE DI DRESSAGE									
TIPOLOGIA CONCORSO	RIPRESE	PROGRAMMA	COMPOSIZIONE MINIMA DELLE GIURIE - NUMERO GIUDICI ONERI ECONOMICI A CARICO DEL C.O.		NOMINA PRESIDENTE GIURIA E CHIEF STEWARD / STEWARD		STEWARD (competenze come da Libro XX Formazione Steward)	NOTE	
Concorsi Promozionali	Tutte le categorie previste dai pertinenti Regolamenti (fino al livello E)	Comitato Organizzatore	Giudice unico di livello E e superiori che può ricoprire anche il ruolo di Presidente di giuria		COMITATO REGIONALE		NON obbligatorio	* livello previsto dal Libro XIII Formazione UDG Dressage	
CDNC - CDNB - CDNA	serie ID fino alla E110	Comitato Organizzatore	1 Giudice* di qualsiasi livello		COMITATO REGIONALE		1 Steward per ogni campo prova anche multidisciplinare specializzato in Dressage (ove non diversamente specificato nel programma della manifestazione) 1 Steward, su indicazione del Presidente di Giuria, può essere sostituito da un Giudice.		
CDNC - CDNB - CDNA	E serie 200/300/400/Kur livello E	Comitato Organizzatore	2 Giudici * di cui preferibilmente almeno 1 di livello E oppure 1 giudice di livello F o superiore (per le Categorie Children 3 giudici di minimo livello F)						
CDNC - CDNB - CDNA	F (compreso Kur livello F)	Comitato Organizzatore	2 Giudici * (per le Categorie Children 3 giudici)						
CDNC - CDNB - CDNA	M (compreso Kur Livello M)	Comitato Organizzatore	2 Giudici *		COMITATO REGIONALE				
CDNC - CDNB - CDNA	D fino livello Intermediaire 1, Kur St. Georges, Kur Intermediaire 1	Comitato Organizzatore	2 Giudici*						
CDNC - CDNB - CDNA	D Inter II/ Grand Prix Kur Grand Prix	Comitato Organizzatore							
CDNC - CDNB - CDNA	GIOVANI CAVALLI (cavalli di origine locale)	Comitato Organizzatore	4/5/6 anni 2 Giudici minimo livello M						
CDNC - CDNB - CDNA	GIOVANI CAVALLI	Comitato Organizzatore	4/5/6 anni 3 Giudici minimo livello M 7 anni 3 Giudici minimo livello Da						
PROGRAMMA E COMPOSIZIONE DELLE GIURIE PER LE GARE DI DRESSAGE - NAZIONALI E INTERNAZIONALI									
Categorie Paradressage			2 Giudici minimo livello M (PER IL FREESTYLE GRADO 5 MINIMO LIVELLO Da)						
Riprese di esercizio			Giudice unico minimo del livello della categoria programmata						
CDI - CDIO	Tutte le Categorie previste da FEI - Rules	Comitato Organizzatore	Come da FEI Rules		Come da FEI Rules		Come da FEI Rules		

**Collaborazioni tecnico-sportive Dipartimento Salto Ostacoli anni 2025-2026****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera n. 1350/2024 il Consiglio Federale ha autorizzato il Presidente federale a sottoscrivere i contratti con i collaboratori tecnico-sportivi del Dipartimento Salto Ostacoli per il periodo 1 gennaio 2025-31 dicembre 2026;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

1. di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione di contratti tecnico-sportivi con i seguenti collaboratori per la durata e per i compensi di seguito riportati:

-Marco Porro (tessera Fise n. 50022261): Direttore Tecnico - Selezionatore e Capo Equipe squadre nazionali senior
Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026
Compenso lordo annuo € 120.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.01.04)

-Marco Bergomi (tessera Fise n. 50001798): Direttore Tecnico - Team Manager settore senior e settore giovanile
Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026
Compenso lordo annuo € 40.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.01.04)

-Piero Coata (tessera Fise n. 50000975): Direttore Tecnico - Selezionatore e Capo Equipe squadre nazionali giovanili
Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026
Compenso lordo annuo € 60.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.01.04)

-Mario Georges Agnes Verheyden (tessera Fise n. 50020285): Direttore Tecnico -Tecnico del Team nazionale (seconda fascia) che supporta il selezionatore del Team Italia nelle attività di scouting dei binomi emergenti, individuando e accompagnando la crescita tecnica degli atleti under 25 e dei binomi di interesse federale. Mantiene i rapporti con il selezionatore del Team Italia giovanile per l'introduzione di eventuali atleti YR nel percorso agonistico senior di alto livello. Capo Equipe nelle manifestazioni di interesse federale segnalate dalla Direzione sportiva
Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026
Compenso lordo annuo € 40.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.01.04)

-Giorgio Masiero (tessera Fise n. 50020245): Trainer - Talent scout federale giovanile e Referente attività nazionale Ambassador
Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026
Compenso lordo annuo € 18.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.02.04)

-Giuseppe Forte (tessera Fise n. 50020233): Trainer - Tecnico stage federali pony
Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026
Compenso lordo annuo € 40.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.01.04)

- Ugo Carrozzo (tessera Fise n. 50006749): Veterinario squadre nazionali
Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026
Compenso lordo annuo € 65.000,00 (CEB 004 OB 1.01.01.01.04)

-Cristiano Pasquini (tessera Fise n. 50001402): Veterinario squadre nazionali
Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026
Compenso lordo annuo € 65.000,00 (CEB 004 OB 1.01.01.01.04)

2. di dare mandato agli Uffici federali di predisporre lettera di incarico, per il periodo per il periodo 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2025 per:

- Stefano Nogara (tessera Fise n. 50020241) - Tecnico e Selezionatore Ambassador



Data Delibera

31/01/2025

N. 84

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Compenso lordo annuo € 6.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.01.04)

3. di prevedere un importo di spesa, a titolo di costo azienda, quale incremento degli impegni economici per eventuali oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro per gli incarichi sopra indicati e per tutti i contratti in essere del Dipartimento Salto Ostacoli:

€ 12.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.01.04)

€ 1.300,00 (CEB 003 OB 1.01.01.02.04)

4. di autorizzare per i collaboratori del Dipartimento Salto Ostacoli, come sotto indicato, la copertura delle spese di viaggio vitto e alloggio, che svolgeranno in ragione dello svolgimento del loro incarico dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025, per gli importi massimi di seguito indicati:

- Marco Porro, Piero Coata, Marco Bergomi, Mario Verheyden

€ 71.200,00 (CEB 001 OB 1.01.01.01.01)

- Veterinario di squadra CSIO Okala e CSIO Abu Dhabi

€ 8.300,00 (CEB 001 OB 1.01.01.01.01)

- Giorgio Masiero

€ 4.000,00 (CEB 001 OB 1.01.01.02.01)

La presente delibera sarà resa esecutiva a valle dell'approvazione del bilancio 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Spese Porro, Coata, Bergomi, Verheyden	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Spese veterinario squadra CSIO Okala e Abu Dhabi	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.02.01	Spese Masiero	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Marco Porro	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Marco Bergomi	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Piero Coata	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Mario Verheyden	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Compenso Giorgio Masiero	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Giuseppe Forte	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Stefano Nogara	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.01.04	Costi contrattuali azienda	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Costi contrattuali azienda	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.004	1.01.01.01.04	Compenso Ugo carrozzo	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.004	1.01.01.01.04	Compenso Cristiano Pasquini	0,00

Totali Delibera nr. 84 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma, ...

CLINICA EQUINA SAN BIAGIO SRL
VIA TORQUATO TASSO, 17
44011 ARGENTA (FE)
P.IVA e C.F. 01828230381
clinicaequinasanbiagio@pec.it

In persona del legale rappresentante
Dott. Ugo Carrozzo

Oggetto: Servizi inerenti le attività svolte dal Veterinario di Squadra nella disciplina del Salto Ostacoli settore Seniores, Young Riders, Juniores e Ponies per gli anni 2025 e 2026.

Facendo seguito agli accordi intercorsi, intendiamo procedere al conferimento dell'incarico per l'espletamento dei servizi in oggetto alle condizioni specificate nella presente missiva che si prega restituire debitamente sottoscritta e siglata in tutte le pagine.

Premesso che

- la FISE intende avvalersi dei servizi della Società Clinica Equina San Biagio Srl e in particolare della collaborazione professionale del Dott. Carrozzo quale veterinario di squadra per la disciplina del Salto Ostacoli nei settori Seniores, Young Riders, Juniores e Ponies;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Modalità di realizzazione dell'incarico di Veterinario di squadra per il Dipartimento Salto Ostacoli (di seguito Società affidataria) nella persona del Dott. Ugo Carrozzo dal 01-01-2025-31.12.2026

1.1 La Società affidataria dovrà provvedere per il periodo indicato in oggetto alla realizzazione dei servizi citati in oggetto mediante autonoma organizzazione di mezzi e di persone. La società in persona del Dott. Carrozzo, si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di Veterinario di Squadra, senza vincolo di subordinazione. In particolare, nell'espletamento dell'attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che dichiara di conoscere e accettare, svolgerà le seguenti attività:

- si accerterà dello stato di forma dei cavalli di interesse federale attraverso visite dirette, ove necessario, oppure previa verifica periodica con i veterinari di fiducia indicati dai cavalieri e in caso di Juniores con gli istruttori;
- fornirà indicazioni al selezionatore sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati
- accerterà lo stato di salute dei cavalli prima della partenza;
- fornirà assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione in cui sarà presente;
- curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI.



- 1.2 Il Dott. Carrozzo potrà, altresì, avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni, ed essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.
- 1.3 In particolare, la società affidataria metterà a disposizione le prestazioni del Dott. Ugo Carrozzo per lo svolgimento dell'incarico di Veterinario di squadra durante le seguenti gare per l'anno 2025, le manifestazioni dell'anno 2026 verranno comunicate all'inizio del prossimo anno:

Attività Senior Prima Fascia				
12	16	febbr	Abu Dhabi	LLN
18	23	Mar	Ocala	LLN
21	25	mag	PdS	
4	8	giu	La Baule	
19	22	giu	Rotterdam	LLN
10	13	lug	Falsterbo	
16	20	lug	La Coruna	Europei
26	31	ago	Brussels	
17	21	sett	St. Tropez	LLN
2	5	ott	Barcellona	LLN Final

Attività giovanile internazionale				
16	20	apr	Compiegne	FRA
1	4	mag	Linz	AUT
14	18	magg	Etrema	
21	25	mag	Galoppatoio	
28	1	giu	Zuidwolde	NED
7	13	lug	Riesenbeck	Eu Y-J-C
30	3	ago	Le Mans	Eu P
20	24	ago	Zurigo	SUI
17	21	sett	NC Final Lier	BEL

Attività senior seconda divisione				
23	27	aprile	Gorla CSIO 3*	EEF
21-	25	maggio	Roma CSIO 5*	
28	1	maggio giugno	Thessaloniky CSIO 3*	EEF
12_	15	giugno	Bratislava CSIO3*	(subordinato all'invito)
12_	15	giugno	Sopot CSIO4*	(subordinato all'invito)
26	29	giugno	Budapest CSIO 3*	semif. EEF



Federazione Italiana Sport Equestri

			Varsavia CSIO 4*	EEF Final (data da definire)

Attività in Italia				
17-20		aprile	Campionati Italiani Assoluti senior	
11_15		giugno	Campionati Europei Ambassador	
16-19		ottobre	Campionati Italiani Giovanili e Pony	
da defin.			Campionati Italiani Ambassador	

Art. 2 – Personale impiegato

2.1. La Società affidataria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e qualificato per la più efficiente e puntuale realizzazione dei servizi predetti.

2.2. La Società affidataria si obbliga a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di realizzazione dei servizi e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri. Il mancato adempimento di anche una soltanto delle obbligazioni racchiuse nel presente articolo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà alla FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2.3. La Società affidataria, in relazione al personale impiegato per la realizzazione dei servizi, dovrà trasmettere alla FISE:

- i) copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ii) quietanza liberatoria, rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti, nella quale si attesti che sono stati percepiti dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato.

Art. 3 – Informativa sui rischi di sicurezza

3.1. La Società affidataria, che ne ha previsto e compreso i costi nel prezzo contrattualmente stabilito, assume a proprio carico ogni attività, responsabilità e costo connessi con la realizzazione dell'opera, e compreso quanto di seguito elencato a titolo indicativo e non limitativo.

3.2. La Società affidataria dichiara di aver preso visione, di accettare e osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>



Art. 4 – Pagamento dei corrispettivi

4.1. L'importo economico pattuito è comprensivo e soddisfacente di ogni e qualsiasi prestazione della Società affidataria, compresi gli oneri diretti od indiretti su di essa gravante, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per manodopera, materiali, spese di trasferta, maggiori oneri a seguito di modificazione del servizio, ecc.

4.2. In nessun caso saranno riconosciuti alla Società affidataria corrispettivi per servizi ulteriori che non siano stati richiesti per iscritto dalla FISE in persona del Direttore Sportivo Francesco Girardi che si intende l'unico soggetto autorizzato da FISE a richiedere servizi ulteriori.

4.3. Il pagamento del corrispettivo pattuito in euro 65.000,00 oltre IVA e oneri di legge.

Il saldo sarà sospensivamente condizionato alla verifica della correttezza dei servizi effettivamente svolti e del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società affidataria nei confronti della FISE con l'affidamento dei servizi nonché degli adempimenti previsti per legge nei confronti del personale dipendente (consegna DURC in regola).

4.4 I pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente e successivamente all'accettazione delle fatture elettroniche. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice IPA riferito alla FISE e del codice ufficio interno FISE. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della società, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo, l'indicazione dell'aliquota IVA e la norma di riferimento tenendo conto che alla FISE si applica lo split payment. La mancanza o la incomprensibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà alla FISE di procedere all'accettazione delle fatture elettroniche, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte della società.

Art. 5 – Manleva

5.1. La Società affidataria assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività oggetto del presente contratto che si riveli dannosa per FISE, per il proprio personale o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente FISE da ogni dannosa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi, a copertura di tali rischi la Società affidataria dichiara di aver stipulato idonea polizza RCT / RCO in corso di validità (polizza numero.....compagnia assicurativa.....) Allegato C.

5.2. In particolare, la Società affidataria si obbliga a manlevare FISE da ogni responsabilità per danni arrecati a persone o a cose all'interno degli uffici, nonché da ogni conseguenza dannosa, diretta o indiretta, che possa derivare in capo a terzi dalla realizzazione del servizio.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza e privacy

6.1. La Società affidataria si obbliga a mantenere riservata qualsivoglia notizia riguardante la Federazione Italiana Sport Equestri, della quale dovesse giungere a conoscenza in conseguenza della sottoscrizione del Contratto.

6.2. La Società affidataria si obbliga a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, dichiarazioni o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocumento al prestigio della FISE.

L'inadempimento di tale obbligo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà a FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.



6.3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, la FISE e la Società affidataria si impegnano, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, forniti direttamente da ciascuna parte o comunque connessi con il presente Contratto, siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Art. 7 – Disposizioni generali

7.1. Nessun comportamento difforme dal contenuto del Contratto, anche reiterato nel tempo, autorizza le parti a ritenere modificato il contenuto del Contratto medesimo. L'eventuale tolleranza da parte della FISE ai comportamenti posti in essere dalla Società affidataria in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento degli obblighi determinati dal Contratto nei termini e alle condizioni previste.

Art. 8 – Forma scritta

8.1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Contratto dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

Art. 9– Legge applicabile e Foro competente

9.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

9.2. Qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto e delle sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma

Art. 10 - Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001

10.1. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

10.2. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 11 - Requisiti dell'operatore economico

11.1 La Società affidataria, garantendo e manlevando per l'effetto FISE, dichiara di avere e di mantenere per tutta la durata del presente accordo i requisiti di capacità tecnico economica e professionale e di non presentare cause di esclusione automatica e non automatica previste, rispettivamente, dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023. FISE si riserva la facoltà, laddove vengano meno la sussistenza e/o il mantenimento in capo alla Società affidataria dei predetti requisiti ovvero venga a conoscenza della sussistenza di un motivo di esclusione automatica di cui al predetto art. 94,



Federazione Italiana Sport Equestri

di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del maggior danno ed ogni altro diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente accordo.

Art. 12 – Trattative Intercorse

12.1 Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Esso rende inefficaci tutte le precedenti bozze e puntualizzazioni, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, e può essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Le Parti hanno altresì voluto la forma scritta a pena di invalidità.

Il Presidente

Per presa visione ed accettazione

CLINICA EQUINA SAN BIAGIO SRL

Il legale rappresentante

Ugo Carrozzo

.....

COMPILARE LE VOCI PERTINENTI

La Società affidataria dichiara di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € _____, __ = (_____ / __)
- Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
- importo complessivo delle spese relative ai costi della manodopera da utilizzare per le prestazioni contrattuali, pari ad € _____, __ = (_____ / __)

€

CLINICA EQUINA SAN BIAGIO SRL

Il legale rappresentante

Ugo carrozzo



Federazione Italiana Sport Equestri

.....
ALL. A – VOSTRA OFFERTA del _____

ALL. B: DURC - VISURA CAMERALE e autocertificazione art. 2.3 (generalità e retribuzione lavoratori)

ALL C: POLIZZA

ALL. D: AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE EX ART 26 D.LGS 81/08 (da produrre a seguito di coordinamento con RSPP FISE)

ALL. E: ISTRUZIONE OPERATIVA “I.O.-09 indicazioni comportamentali Imprese esterne e lavoratori autonomi”.

ALL. F: PSC/DVR (solo per lavori e/o servizi ove necessario)

.

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Giorgio Masiero, nato a _____, il _____ C.F. _____, residente in _____, domiciliato ai fini del presente atto _____ tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il Dipartimento Salto Ostacoli, di un Trainer che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di un Trainer, per il Dipartimento Salto Ostacoli, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi

ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n..... del 31 gennaio 2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di un Trainer, per il Dipartimento Salto Ostacoli per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Talent Scout federale giovanile e Referente attività nazionale Ambassador.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente

contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 18.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Salto Ostacoli

Email: concorsi@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Giorgio Masiero

Email: giorgiomasiero@hotmail.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Giorgio Masiero

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Avv. Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Giorgio Masiero

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Giuseppe Forte, nato a _____, il _____ C.F. _____, residente in _____, domiciliata ai fini del presente atto _____, tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il Dipartimento Salto Ostacoli, di un Trainer che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di un Trainer, per il Dipartimento Salto Ostacoli, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento **n.** del 31 gennaio 2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di un Trainer, per il Dipartimento Salto Ostacoli per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Tecnico stage federale pony.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 40.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Salto Ostacoli

Email: concorsi@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Giuseppe Forte

Email: giuseppeforte56@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Giuseppe Forte

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Avv. Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Giuseppe Forte

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

MARCO BERGOMI, nato a _____, il _____ C.F. _____ residente in _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Senior e Giovanile del Dipartimento Salto Ostacoli, di un Direttore Tecnico, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Direttore Tecnico, per il Dipartimento Salto Ostacoli, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. del 31 gennaio 2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Direttore tecnico-Team manager settore senior e settore giovanile, per il Dipartimento Salto Ostacoli per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Team manager settore senior e settore giovanile.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il

personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 40.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di

polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della

Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre

comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Salto Ostacoli

Email: concorsi@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Marco Bergomi

Email: marco72.bergomi@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Marco Bergomi

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Avv. Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Marco Bergomi

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

MARCO PORRO, nato a _____, il _____ C.F. _____, residente in _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, tessera F.I.S.E. _____ - e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Senior del Dipartimento Salto Ostacoli, di un Direttore Tecnico, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di Direttore Tecnico, per il Dipartimento Salto Ostacoli, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31 gennaio 2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Direttore Tecnico -Selezionatore e capo Equipe squadre nazionali senior, per il Dipartimento Salto Ostacoli per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Selezionatore e capo Equipe squadre nazionali senior.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 120.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Salto Ostacoli

Email: concorsi@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Marco Porro

Email: marco.porro64@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Marco Porro

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Avv. Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Marco Porro



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma,

Spett.le Horse srl
Via Volta 81 22100 - Como
PI 02451170134
Univoco m5uxcr1
mario.verheyden@gmail.com

Oggetto: Offerta di assistenza quale Direttore Tecnico – Tecnico del team nazionale seconda fascia e Under 25

Con riferimento all'offerta in oggetto (All. A), intendiamo procedere all'accettazione alle condizioni specificate nella presente missiva che si prega restituire debitamente sottoscritta e siglata in tutte le pagine.

Art. 1 – Modalità di realizzazione del servizio di assistenza quale Tecnico Under 25 per il Dipartimento Salto Ostacoli federale per gli anni 2025-2026 da parte della Società Horse Srl (di seguito Società affidataria) nella persona del Sig. Mario Verheyden.

1.1 La Società affidataria dovrà provvedere alla realizzazione dei servizi citati in oggetto mediante autonoma organizzazione di mezzi e di persone.

1.2 La Società affidataria dovrà provvedere a titolo esemplificativo e non esaustivo alle seguenti attività per l'assistenza al Dipartimento Salto Ostacoli federale:

a) Tecnico del Team nazionale (seconda fascia) che supporta il selezionatore del Team Italia nelle attività di scouting dei binomi emergenti, individuando e accompagnando la crescita tecnica degli atleti under 25 e dei binomi di interesse federale. Mantiene i rapporti con il selezionatore del Team Italia giovanile per l'introduzione di eventuali atleti YR nel percorso agonistico senior di alto livello.

b) Capo Equipe nelle manifestazioni di interesse federale segnalate dalla Direzione sportiva.

1.5. Il Responsabile dell'Esecuzione del presente accordo circa la prestazione in oggetto è il Direttore Sportivo Francesco Girardi; pertanto, le comunicazioni riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: f.girardi@fise.it

Art. 2 – Personale impiegato

2.1. La Società affidataria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e qualificato per la più efficiente e puntuale realizzazione degli interventi.

2.2. La Società affidataria si obbliga: a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di fornitura e ad osservare integralmente il trattamento



economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri. Il mancato adempimento di anche una soltanto delle obbligazioni racchiuse nel presente articolo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2.3. Prima dell'inizio dei servizi la Società affidataria dovrà fornire alla FISE un'autocertificazione nella quale andranno indicate le generalità e la retribuzione spettante ad ogni singolo soggetto impiegato per la esecuzione del contratto unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva nei suoi confronti (ALL.B). L'autocertificazione dovrà altresì essere accompagnata dalla documentazione attestante l'esperimento delle procedure necessarie ad ottenere regolare permesso di soggiorno per i soggetti impiegati per l'esecuzione del contratto che non fossero cittadini comunitari, nonché dalla documentazione attestante l'avvenuto ottenimento del permesso medesimo.

Il personale non incluso nella menzionata autocertificazione non riceverà l'autorizzazione necessaria per l'accesso al luogo di lavoro.

2.4. A semplice richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto, la Società affidataria, in relazione al personale impiegato per l'esecuzione del contratto, dovrà trasmettere a FISE:

- i) copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ii) quietanza liberatoria, rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti, nella quale si attesti che sono stati percepiti dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato nell'ambito del presente contratto.

Art. 3 – Informativa sui rischi di sicurezza

3.1. La Società affidataria, che ne ha previsto e compreso i costi nel prezzo contrattualmente stabilito, assume a proprio carico ogni attività, responsabilità e costo connessi con la realizzazione dell'opera, e compreso quanto di seguito elencato a titolo indicativo e non limitativo.

3.2. La Società affidataria dichiara di aver preso visione, di accettare e osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 4 – Pagamento dei corrispettivi

4.1. L'importo economico pattuito è comprensivo e soddisfacente di ogni e qualsiasi prestazione della Società affidataria, compresi gli oneri diretti od indiretti su di essa gravante, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per manodopera, materiali, spese di trasferta, maggiori oneri a seguito di modificazione del servizio, ecc.

4.2. In nessun caso saranno riconosciuti alla Società affidataria corrispettivi per servizi ulteriori che non siano stati richiesti per iscritto dalla FISE in persona del Segretario Generale Simone Perillo che si intende l'unico soggetto autorizzato da FISE a richiedere servizi ulteriori.

4.3. Il pagamento del corrispettivo pattuito in euro 40.000,00 oltre IVA e oneri di legge.



Il saldo sarà sospensivamente condizionato alla verifica della correttezza dei servizi effettivamente svolti e del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società affidataria nei confronti della FISE con l'affidamento dei servizi nonché degli adempimenti previsti per legge nei confronti del personale dipendente (consegna DURC in regola).

4.4 I pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente e successivamente all'accettazione delle fatture elettroniche. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice IPA riferito alla FISE e del codice ufficio interno FISE. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della società, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo, l'indicazione dell'aliquota IVA e la norma di riferimento tenendo conto che alla FISE si applica lo split payment. La mancanza o la incomprensibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà alla FISE di procedere all'accettazione delle fatture elettroniche, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte della società.

Art. 5 – Manleva

5.1. La Società affidataria assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività oggetto del presente contratto che si riveli dannosa per il Comitato, per il proprio personale o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente FISE da ogni dannosa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi, a copertura di tali rischi la Società affidataria dichiara di aver stipulato idonea polizza RCT / RCO in corso di validità (polizza numero.....compagnia assicurativa.....) Allegato C.

5.2. In particolare, la Società affidataria si obbliga a manlevare FISE da ogni responsabilità per danni arrecati a persone o a cose all'interno degli uffici, nonché da ogni conseguenza dannosa, diretta o indiretta, che possa derivare in capo a terzi dalla realizzazione del servizio.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza e privacy

6.1. La Società affidataria si obbliga a mantenere riservata qualsivoglia notizia riguardante la Federazione Italiana Sport Equestri, della quale dovesse giungere a conoscenza in conseguenza della sottoscrizione del Contratto.

6.2. La Società affidataria si obbliga a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, dichiarazioni o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocimento al prestigio della FISE.

L'inadempimento di tale obbligo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà a FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

6.3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, la FISE e la Società affidataria si impegnano, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, forniti direttamente da ciascuna parte o comunque connessi con il presente Contratto, siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Art. 7 – Disposizioni generali

7.1. Nessun comportamento difforme dal contenuto del Contratto, anche reiterato nel tempo, autorizza le parti a ritenere modificato il contenuto del Contratto medesimo. L'eventuale tolleranza da parte della FISE ai comportamenti posti in essere dalla Società affidataria in violazione delle



disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento degli obblighi determinati dal Contratto nei termini e alle condizioni previste.

Art. 8 – Forma scritta

8.1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Contratto dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

Art. 9– Legge applicabile e Foro competente

9.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

9.2. Qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto e delle sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma

Art. 10 - Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001

10.1. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

10.2. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 11 - Requisiti dell'operatore economico

11.1 La Società affidataria, garantendo e manlevando per l'effetto FISE, dichiara di avere e di mantenere per tutta la durata del presente accordo i requisiti di capacità tecnico economica e professionale e di non presentare cause di esclusione automatica e non automatica previste, rispettivamente, dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023. FISE si riserva la facoltà, laddove vengano meno la sussistenza e/o il mantenimento in capo alla Società affidataria dei predetti requisiti ovvero venga a conoscenza della sussistenza di un motivo di esclusione automatica di cui al predetto art. 94, di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del maggior danno ed ogni altro diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente accordo.

Art. 12 – Trattative Interorse

12.1 Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Esso rende inefficaci tutte le precedenti bozze e puntualizzazioni, anche ai meri fini interpretativi della



Federazione Italiana Sport Equestri

volontà delle Parti, e può essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Le Parti hanno altresì voluto la forma scritta a pena di invalidità.

Il Presidente Avv. Marco Di Paola

Per presa visione ed accettazione

Horse Srl
Mario Verheyden

COMPILARE LE VOCI PERTINENTI

La Società affidataria dichiara di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € _____, __ = (_____ / __)
- Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
- importo complessivo delle spese relative ai costi della manodopera da utilizzare per le prestazioni contrattuali, pari ad € _____, __ = (_____ / __)

€

Horse Srl
Mario Verheyden

.....

ALL. A – VOSTRA OFFERTA del _____

ALL. B: DURC - VISURA CAMERALE e autocertificazione art. 2.3 (generalità e retribuzione lavoratori)

ALL C: POLIZZA

ALL. D: AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE EX ART 26 D.LGS 81/08 (da produrre a seguito di coordinamento con RSPP FISE)

ALL. E: ISTRUZIONE OPERATIVA “I.O.-09 indicazioni comportamentali Imprese esterne e lavoratori autonomi”.

ALL. F: PSC/DVR (solo per lavori e/o servizi ove necessario)

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Piero Coata, nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Giovanile e Pony del Dipartimento Salto Ostacoli, di un Direttore Tecnico, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di un Direttore Tecnico, per il Dipartimento Salto Ostacoli, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. del 31 gennaio 2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di un Direttore Tecnico, per il Dipartimento Salto Ostacoli, per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Selezionatore e Capo Equipe squadre nazionali giovanili e pony.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il

personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 60.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di

polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della

Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre

comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Salto Ostacoli

Email: concorsi@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Piero Coata

Email: coata.piero@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Piero Coata

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Avv. Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Piero Coata



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ITTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

Dott. CRISTIANO PASQUINI, nato a _____ il _____ C.F. _____,
residente in _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____
tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____ (di seguito anche
denominato il "Collaboratore")

Premesso che

- a) la FISE intende avvalersi della collaborazione del Dott. Cristiano Pasquini per le attività spettanti al Veterinario di squadra Senior/U25/Young Rider/Junior/Children/Pony, per il Dipartimento Salto Ostacoli in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze tecniche;
 - b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Dott. Pasquini anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della FISE l'incarico di Veterinario di Squadra per il Dipartimento salto Ostacoli federale, senza vincolo di subordinazione.

In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento Federale _____ che il professionista dichiara di conoscere ed accettare.

Le attività oggetto dell'incarico sono state pattuite come di seguito specificato:

attività di Veterinario Squadre Nazionali nelle manifestazioni di seguito riportate per l'anno 2025, le manifestazioni dell'anno 2026 verranno comunicate all'inizio del prossimo anno:



Federazione Italiana Sport Equestri

Attività Senior Prima Fascia

12	16	febbr	Abu Dhabi	LLN
18	23	Mar	Ocala	LLN
21	25	mag	PdS	
4	8	giu	La Baule	
19	22	giu	Rotterdam	LLN
10	13	lug	Falsterbo	
16	20	lug	La Coruna	Europei
26	31	ago	Brussels	
17	21	sett	St. Tropez	LLN
2	5	ott	Barcellona	LLN Final

Attività giovanile internazionale

16	20	apr	Compiegne	FRA
1	4	mag	Linz	AUT
14	18	magg	Etreá	
21	25	mag	Galoppatoio	
28	1	giu	Zuidwolde	NED
7	13	lug	Riesenbeck	Eu Y-J-C
30	3	ago	Le Mans	Eu P
20	24	ago	Zurigo	SUI
17	21	sett	NC Final Lier	BEL

Attività senior seconda divisione

23	27	aprile	Gorla CSIO 3*	EEF
21-	25	maggio	Roma CSIO 5*	
28	1	maggio giugno	Thessaloniky CSIO 3*	EEF
12_	15	giugno	Bratislava CSIO3*	(subordinato all'invito)
12_	15	giugno	Sopot CSIO4*	(subordinato all'invito)
26	29	giugno	Budapest CSIO 3*	semif. EEF
			Varsavia CSIO 4*	EEF Final (data da definire)

Attività in Italia

17-20		aprile	Campionati Italiani Assoluti senior	
11 15		giugno	Campionati Europei Ambassador	



Federazione Italiana Sport Equestri

16-19		ottobre	Campionati Italiani Giovanili e Pony	
da defin.			Campionati Italiani Ambassador	

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va 01.01.2025 al 31.12.2026. Al termine del periodo indicato lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare il Dott. Pasquini si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il collaboratore dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n.....compagnia.....);;

- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo annuo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di € 65.000,00; detto importo deve intendersi lordo. I compensi saranno

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

corrisposti a fronte di presentazione di fattura elettronica da parte del collaboratore, liquidato da FISE previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it
www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma, ... 2024

Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore d'Opera
Cristiano Pasquini

Il Presidente Federale
Marco Di Paola
.....



Data Delibera

31/01/2025

N. 85

Anno 2025

Dipartimento/Settore: SALTO OSTACOLI

Approvazione Programma Dipartimento Salto Ostacoli Settore Ambassador 2025**IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTA la volontà della Federazione di predisporre un programma tecnico contenente le attività e le normative legate all'attività nazionale e internazionale del Settore Ambassador;
- VISTO il documento allegato, approvato dal Direttore Sportivo.

DELIBERA

di approvazione Programma Dipartimento Salto Ostacoli Settore Ambassador 2025, come da documento allegato;

- di approvare i seguenti impegni di spesa derivanti dal suddetto programma:

1. Iscrizioni squadra, compresa la riserva (5 binomi), ai Campionati Europei Ambassador 2025, € 3.300,00 (CEB:012 OB: 1.01.01.02.01)
2. Rimborsi spese Tecnico Selezionatore € 5.000,00 (CEB:001 OB: 1.01.01.01.01)

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo a valle dell'approvazione del Bilancio 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Spese Tecnico Selezionatore	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.012	1.01.01.02.01	Iscrizione squadra CH EU Ambassador	0,00

Totali Delibera nr. 85 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 86

Anno 2025

Dipartimento/Settore: SALTO OSTACOLI

Approvazione Programma e impegni di spesa - Attività Nazionale e Internazionale Salto Ostacoli Settore Giovanile e Pony 2025**IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
- VISTA la volontà della federazione di predisporre il Programma tecnico contenente tutte le iniziative e le normative legate all'attività nazionale e internazionale del Dipartimento Salto Ostacoli - Attività Nazionale e Internazionale Settore Giovanile e Pony 2025;
- VISTO il documento allegato, approvato dal Direttore Sportivo.

DELIBERA

- di approvare il Programma del Salto Ostacoli - Attività Nazionale e Internazionale Settore Giovanile e Pony 2025, come da documento allegato alla presente delibera.
- di approvare i seguenti impegni di spesa derivanti dal programma attività Nazionale e Internazionale settore Giovanile e Pony 2025:
 - pagamento delle spese di iscrizione agli CSIO e Campionati Europei per tutti i binomi convocati in squadra, compresa la riserva, per un importo di spesa di € 69.460,00 (CEB 012 OB: 1.01.01.02.01);
 - sovrappremi P/Ch/J/YR €50.000,00 lordi (CEB 007 OB: 1.01.01.02.01) distribuiti come da apposito regolamento che verrà successivamente redatto e sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale;
 - pagamento delle spese di vitto e alloggio per le squadre Ch/J/YR (tot. 15 cavalieri) ai Campionati Europei per un importo massimo di € 23.000,00 (CEB 001 OB: 1.01.01.02.01);
 - pagamento delle spese di vitto e alloggio per le squadre pony (tot. 5 cavalieri) ai Campionati Europei per un importo massimo di € 7.000,00 (CEB 001 OB: 1.01.01.02.01);
 - pagamento del rimborso chilometrico calcolato dal luogo di abituale scuderizzazione del cavallo convocato alla sede di gara (secondo quanto periodicamente stabilito dal CONI) per tutti i cavalieri convocati, compresa la riserva, agli CSIO e ai Campionati Europei P/Ch/J/YR, così come previsto dal Programma Settore Giovanile e Pony, per un importo di spesa massimo pari a € 81.500,00 (CEB 001 OB: 1.01.01.02.01).

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo a valle dell'approvazione del Bilancio 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.02.01	spese vitto e alloggio CH EU Ch/J/YR	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.02.01	Spese vitto e alloggio CH EU Pony	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborso KM	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.007	1.01.01.02.01	Sovrappremi	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.012	1.01.01.02.01	Iscrizioni CSIO e CH EU	0,00

Totali Delibera nr. 86 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 87

Anno 2025

Dipartimento/Settore: SALTO OSTACOLI

Modifiche Regolamento Nazionale Salto Ostacoli**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Regolamento Nazionale Salto Ostacoli 2024 attualmente in vigore;
A SEGUITO	delle attività di consulenza appositamente espletate anche mediante workshop e interviste al personale federale (come da relazione allegata);
VISTE	le proposte presentate dal suddetto gruppo di lavoro;
SENTITO	il parere del Direttore Sportivo Discipline Olimpiche.

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli come evidenziate in rosso nel documento che allegato alla presente ne costituisce parte integrante.

Le modifiche evidenziate nel testo allegato entrano in vigore il 10 febbraio 2025 ad eccezione della modifica relativa all'art 108.1 che entrerà in vigore il 3 marzo 2025.

- Di disporre l'archiviazione del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, per come sopra aggiornato, presso l'ufficio del Segretario Generale individuato in tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessario;
- di disporre la cessazione di efficacia di ogni normativa che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto dell'aggiornamento al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli qui approvato;
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli e relative appendici, siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del testo vigente.
- Il Regolamento, a seguito dell'approvazione del Consiglio Federale, verrà pubblicato sul sito federale in duplice versione, una con le modifiche evidenziate e una senza evidenziazioni.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 88

Anno 2025

Dipartimento/Settore: SALTO OSTACOLI

Costi partecipazione squadre dell'Italia alla FEI Longines League of Nations 2025**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera 1235/2024 è stato dato mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di partecipazione dell'Italia alla League of Nations season 2025;
CONSAPEVOLI	sia del valore che ha la partecipazione per la Federazione, dato il prestigio e il forte impatto in termini di promozione e sviluppo del movimento equestre, sia dell'impegno economico che la partecipazione stessa comporta.

DELIBERA

di approvare i seguenti impegni di spesa derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Longines League of Nations season 2025:

- pagamento delle spese di iscrizione agli CSIO (Abu Dhabi, Ocala, Rotterdam, St. Tropez, Barcellona) per tutti i binomi convocati in squadra, compresa la riserva (tot. 5 cavalieri), per un importo di spesa di € 16.700,00 (CEB 012 OB: 1.01.01.01.01);

- pagamento del rimborso chilometrico calcolato dal luogo di abituale scuderizzazione del cavallo convocato alla sede di gara (secondo quanto periodicamente stabilito dal CONI) per tutti i cavalieri convocati, compresa la riserva, agli CSIO di Rotterdam, St. Tropez e Barcellona, per gli CSIO di Abu Dhabi e Ocala il rimborso chilometrico sarà rimborsato calcolando dal luogo di abituale scuderizzazione del cavallo convocato all'aeroporto di Liegi un importo di spesa massimo pari a € 15.300,00 (OB:1.01.01.01.01 CEB:001);

- rimborso volo ai cavalieri (cavaliere + groom) componenti la squadra che prenderà parte allo CSIO di Abu Dhabi €8.400,00 (OB:1.01.01.01.01 CEB:001);

- rimborso volo ai cavalieri (cavaliere + groom) componenti la squadra che prenderà parte allo CSIO di Ocala €11.900,00 (OB:1.01.01.01.01 CEB:001);

- spese trasporto cavalli per i componenti la squadra che prenderanno parte agli CSIO di Ocala e Abu Dhabi €208.000,00 (OB:1.01.01.01.01 CEB:001);

- spese analisi cliniche cavalli e documenti di viaggio per gli CSIO di Ocala e Abu Dhabi € 5.000,00 (OB:1.01.01.01.01 CEB:016);

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo a valle dell'approvazione del Bilancio 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborso Km	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborso voli Abu Dhabi	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborso voli Ocala	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.001	1.01.01.01.01	Spese trasporto cavalli CSIO Abu Dhabi e Ocala	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.012	1.01.01.01.01	Pagamento iscrizioni CSIO	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.016	1.01.01.01.01	Spese analisi cliniche cavalli CSIO Abu Dhabi e Ocala	0,00

Totali Delibera nr. 88 del 31/01/2025

0,00



Data Delibera **31/01/2025**

N. **88**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 89

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **SALTO OSTACOLI****Bando candidature Manifestazioni di Interesse Federale 1° semestre anno 2025 – Dipartimento Salto Ostacoli e Dipartimento Promozione e Sviluppo****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Calendario delle Manifestazioni di Interesse Federale per l'anno 2025;
PRESO ATTO	che con delibera del Consiglio Federale n. 165/2024 sono state assegnate le manifestazioni di interesse Federale presenti nel calendario dal 1° gennaio 2025 al 17 marzo 2025;
CONSIDERATA	pertanto la necessità di completare l'assegnazione delle Manifestazioni di Interesse Federale del Dipartimento Salto Ostacoli e del Dipartimento Promozione e Sviluppo per il 1° semestre dell'anno 2025;
VISTO	il bando di assegnazione delle Manifestazioni di Interesse Federale ed i relativi documenti predisposti dal Dipartimento Salto Ostacoli e dal Dipartimento Promozione e Sviluppo;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

di approvare i documenti relativi al bando di assegnazione delle Manifestazioni di Interesse Federale del Dipartimento Salto Ostacoli e del Dipartimento Promozione e Sviluppo per il 1° semestre anno 2025, che allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

Gli impegni economici per la Federazione derivanti dalle suddette manifestazioni sono i seguenti:

- €16.000 per il Campionato Italiano Assoluto, detto impegno verrà presentato al Consiglio Federale con apposito provvedimento "Approvazione Programma e impegni di spesa - Attività Nazionale e Internazionale Salto Ostacoli Settore Senior 2025"

- € 78.000 per il Circuito FISE/MASAF Giovani Cavalli Salto Ostacoli 2025, sarà presentato con apposita delibera del Dipartimento Giovani Cavalli.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **90**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Rinnovo convenzione tra la Federazione Italiana Sport Equestri e la Federazione Ippica Sammarinese – 2025-2028

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la convenzione sottoscritta nel 2018 tra FISE e FIS avente ad oggetto la possibilità per cavalieri, tecnici, istruttori e dirigenti di ciascuna delle Federazioni di partecipare a riunioni, stage formativi, seminari, corsi e conferenze organizzate dall'altra Federazione, nonché l'organizzazione di concorsi nazionali ed internazionali e l'equiparazione delle qualifiche tecniche e di concorsi di formazione;
PRESO ATTO	che dalla data di sottoscrizione dell'allegata Convenzione, le parti firmatarie riconosceranno reciprocamente validi gli attestati e le autorizzazioni rilasciati dalle rispettive Federazioni in virtù delle previgenti Convenzioni;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'allegata convenzione valida fino al 2028.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 91

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Rinnovo per l'anno 2025 del servizio di supporto per l'implementazione e gestione delle segnalazioni di Whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/2023 - Sport e Salute****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTE	le delibere 1337 del 13.12.2023 e 595 del 15/05/2024 (allegato 1) con cui veniva affidato a Sport e Salute il servizio di supporto alla compliance in relazione al D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e veniva approvata la procedura Federale denominata "GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING";
VISTA	l'offerta trasmessa da Sport e Salute il 9 dicembre 2024 relativa alla fornitura per l'anno 2025 del servizio di ricezione delle segnalazioni mediante una piattaforma web based in modalità SaaS (Software as a Service) e di un servizio di consulenza tecnico/normativa al costo di € 1.500,00 oltre IVA (allegato 2) ;
PRESO ATTO	della impossibilità dell'avv. Marco Befera a continuare a rivestire il ruolo di gestore delle segnalazioni del whistleblowing per la Federazione per l'anno 2025 ;
RITENUTO OPPORTUNO	rimettere le funzioni di gestore delle segnalazioni all'Ufficio Legale della Federazione in quanto dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità necessari, a cui affidare la gestione del canale di segnalazione.

DELIBERA

- di delegare il Segretario Generale alla firma dell'accordo con Sport e Salute per il supporto per l'implementazione e gestione delle segnalazioni di Whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/2023 per l'anno 2025 per un importo totale di € 1.500,00 comprensivo di IVA.
- di incaricare l'Ufficio Legale federale dell'attività di gestione delle segnalazioni del whistleblowing per la Federazione per l'anno 2025 incaricando :
 - la responsabile dell'Ufficio Legale Dottoressa Paola Squillante a svolgere l'attività di valutazione della segnalazione , a svolgere la eventuale istruttoria e a trasmettere gli esiti delle proprie valutazioni agli organi decisionali federali per le decisioni di competenza (Segretario Generale e Organismo di Vigilanza) .
 - la dottoressa Rita Mirabile a gestire le interlocuzioni con i segnalanti nel rispetto dei termini di legge e della procedura federale di gestione delle segnalazioni di whistleblowing ;

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del redigendo Bilancio Preventivo 2025 della Federazione

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.099	2.01.04.	Rinnovo per l'anno 2025 del servizio di supporto per l'implementazione e gestione delle segnalazioni di Whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/2023 - Sport e Salute	0,00

Totali Delibera nr. 91 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **92**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Regolamento Sanitario FISE 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTA la necessità di aggiornare il Regolamento Sanitario FISE per l'anno 2025;

DELIBERA

- di approvare il testo allegato del Regolamento Sanitario FISE;
 - di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra da giorno 01.02.2025;
 - di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato in versione pdf sul sito FISE;
 - di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
 - di disporre che il testo allegato: Regolamento Sanitario FISE per come oggi approvato sia archiviato in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
 - di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 01.02.2025 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto al Libro delle Quote FISE per come oggi approvato;
 - di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.
- La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 93

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Aggiornamento Regolamento Generale Libro III - Regolamento rimborsi, trasferite e indennità****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	La legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) all'articolo 1, commi 81-83;
RITENUTO OPPORTUNO	procedere all'aggiornamento del Regolamento Generale Libro III - Regolamento rimborsi, trasferite e indennità;

DELIBERA

- di approvare il testo allegato del Libro III Regolamento rimborsi, trasferite e indennità
 - di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra dalla data di pubblicazione sul sito federale:
 - di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato in versione pdf sul sito FISE;
 - di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
 - di disporre che il testo allegato: Libro III Regolamento rimborsi, trasferite e indennità per come oggi approvato sia archiviato in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
 - di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 01.02.2025 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto al Libro III Regolamento rimborsi, trasferite e indennità per come oggi approvata;
 - di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.
- La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 94

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Attribuzione compensi Organi di Giustizia e Commissione Federale di Garanzia per l'anno 2025 - importo complessivo totale € 52.000 - dal 1 febbraio al 31 dicembre 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 73 del 17/01/2024 con la quale si prevedeva l'importo di € 60.000,00 nel Funzionamento federale per le spese relative agli Organi di Giustizia FISE e Commissione Federale di Garanzia per l'anno 2024;
VISTA	la delibera n 1354 del 16/12/2024 di proroga cariche degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale fino al 28/02/2025;
RILEVATA	la necessità di sostenere le spese per i compensi, rimborso spese relativo alle spese di viaggio e soggiorno dei componenti degli Organi di Giustizia e per la Commissione Federale di Garanzia per l'anno 2025;
RITENUTO	opportuno confermare gli importi previsti nell'anno 2024 anche per il 2025;

DELIBERA

di attribuire i seguenti compensi:

Giudice Sportivo Nazionale

Coordinatore: € 60,00 per ogni singola decisione oltre oneri di legge;

Giudice Sportivo Nazionale - componenti: € 60,00 per ogni singola decisione oltre oneri di legge; il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio avviene nel rispetto e nei limiti del Regolamento Indennità e Rimborsi della FISE, pubblicato sul sito www.fise.it.

Tribunale Federale:

Presidente del Tribunale Federale: € 9.000 netti annui oltre oneri; Componenti del collegio: € 60,00 oltre oneri per ciascuna udienza e per ciascuna camera di consiglio relativo al singolo procedimento; il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio avviene nel rispetto e nei limiti del Regolamento Indennità e Rimborsi della FISE, pubblicato sul sito www.fise.it.

Corte Federale di Appello in funzione propria e di Corte Sportiva di Appello:

Presidente Corte Federale di Appello in funzione propria e di Corte Sportiva di Appello: € 5.000 netti annui oltre oneri; componenti il collegio: € 60,00 oltre oneri per ciascuna udienza e per ciascuna camera di consiglio relativa al singolo procedimento. Il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio avviene nel rispetto e nei limiti del Regolamento Indennità e Rimborsi della FISE, pubblicato sul sito www.fise.it.

Commissione Federale di Garanzia:

Presidente: € 250,00 quale gettone di presenza per singola riunione, oltre oneri di legge;

Componenti: € 200,00 a testa, quale gettone di presenza per singola riunione, oltre oneri di legge.

Per le eventuali spese di trasferta e soggiorno relative ad Udienze il rimborso spese documentate di vitto, alloggio e viaggio avviene nel rispetto e nei limiti del Regolamento Indennità e rimborsi della Federazione pubblicato sul sito www.fise.it per un importo lordo di euro 2.000,00.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.089	2.01.02.	Attribuzione compensi Organi di Giustizia e Commissione Federale di Garanzia per l'anno 2025 - importo complessivo totale € 52.000 - dal 1 marzo al 31 dicembre 2025	0,00

Totali Delibera nr. 94 del 31/01/2025

0,00



Data Delibera **31/01/2025**

N. **94**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Aggiornamento Libro Quote****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;
ACCERTATA la necessità di aggiornare il testo in vigore;

DELIBERA

- di approvare il testo allegato del Libro delle Quote FISE;
 - di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra dal 01.02.2025;
 - di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato in versione pdf sul sito FISE;
 - di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
 - di disporre che il testo allegato: Libro delle Quote FISE per come oggi approvato sia archiviato in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
 - di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 01.02.2025 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto al Libro delle Quote FISE per come oggi approvato;
 - di disporre che le seguenti modifiche entreranno in vigore in data 15.02.2025:
 - 1 - Ogni eventuale abilitazione aggiuntiva per altre discipline (in vigore dal 15/02/2025) Esente;
 - 2 - Tesseramento aggiuntivo, anche presso altro Ente, per conseguimento ulteriore patente (autorizzazione a montare) in altra Disciplina o specialità (in vigore dal 15/02/2025) Importo: È sufficiente solo il pagamento dell'autorizzazione a montare di maggiore importo;
 - 3 - Segretari di Giuria - Segretari Speakers – Segretari al Cerimoniale -Addetti al Campo – Maniscalchi (Tecnici di Mascalcia) – Responsabili Suberizzazione (Stable Manager/Tecnici di Scuderia) (non previsto qualora in possesso di altro tesseramento) (in vigore dal 15/02/2025) 20,00 €
 - 4 - Direttori di Campo Club/Mounted Games (non dovuto se in possesso di altra qualifica DdC) (in vigore dal 15/02/2025) 60,00 €
 - 5 - Arbitri di corsia (non previsto qualora in possesso di altro tesseramento) (in vigore dal 15/02/2025) 20,00 €
 - di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.
- La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 96

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Acquisto cancelleria per uffici federali anno 2025-Ditte Myo Spa ed Errebian spa.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di garantire l'acquisto per materiale di cancelleria che sarà utilizzata dagli uffici federali della Fise nel corso dell'anno 2025;
ACCERTATO	dall'ufficio marketing che le ditte Myo spa ed Errebian spa, già fornitori della Fise risultano essere ad oggi ancora i più competitivi ed economici per la fornitura di materiale di cancelleria rispetto ad altri fornitori;
VALUTATO	dall'ufficio marketing opportuno confermare e formalizzare il rapporto di fornitura per l'anno 2025 con le sopracitate Ditte considerando un valore stimato proveniente da costi del 2024 di euro 8.000,00 per la ditta Myo Spa ed euro 2.000,00 per la ditta Errebian spa;
VISTI	i preventivi esplicativi dei singoli prodotti pervenuti da parte delle seguenti ditte Errebian Spa e Myo Spa che si allegano alla presente;

DELIBERA

di autorizzare l'acquisto della cancelleria anno 2025 per gli uffici federali dalla ditta Myo spa per un massimo di euro complessivi 8.000,00 e dalla ditta Errebian spa per un importo complessivo massimo di euro 2.000,00 per il materiale previsto dai listini prezzi allegati alla presente.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.018	2.01.04.	Acquisto cancelleria per uffici federali anno 2025-Ditte Myo Spa ed Errebian spa.	0,00

Totali Delibera nr. 96 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 97

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO**

Intesa Sanpaolo - ricarica carta di credito prepagata FISE Centrale - Plafond €3.000,00 Sig.ra Alessandra Raponi.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la convenzione tra FISE e la Banca Intesa Sanpaolo;
RAVVISATA	la necessità di procedere alla ricarica della carta di credito prepagata Intesa Sanpaolo dotandola di un plafond massimo di €3.000,00 da rendicontarsi ogni trimestre, a titolo di anticipazione a favore della dipendente federale Sig.ra Alessandra Raponi al fine di poter procedere ad effettuare i pagamenti inerenti le trasferte che è chiamata a svolgere in funzione delle attività di segreteria del Presidente a lei assegnata;
D'INTESA	con il Segretario Generale e con l'Ufficio del Personale;

DELIBERA

- di autorizzare la ricarica della carta di credito prepagata Intesa Sanpaolo intestata alla dipendente federale Alessandra Raponi dell'ufficio Presidenza della scrivente.

- di prevedere che, sulla suddetta carta prepagata, saranno caricati importi non superiore ad € 3.000,00 a titolo di anticipazione e che le spese saranno rendicontate dalla stessa su base trimestrale nel CRA 1.206-ceb.001-2.01.02.

Il presente provvedimento sarà esecutivo a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.001	2.01.02.	Intesa Sanpaolo - ricarica carta di credito prepagata FISE Centrale - Plafond €3.000,00 Sig.ra Alessandra Raponi.	0,00

Totali Delibera nr. 97 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 98

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Attività Antidoping Umano 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di programmare e disciplinare adeguatamente l'attività antidoping umano fino alla data 31/12/2025 in rispetto a quanto previsto dal Regolamento Antidoping Umano del CONI in vigore;
CONSIDERATO	che detti costi antidoping se non presi in carico dal CONI sono a totale carico della Federazione stessa;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

- di autorizzare l'attività antidoping umano secondo quanto previsto dal calendario delle manifestazioni individuate dalla Direzione Sportiva e condivise con NADO Italia (Agenzia Nazionale Antidoping);
-di autorizzare le spese connesse alle analisi a carico della FISE effettuate in occasione dei controlli previsti in autonomia dalla Federazione Medico Sportiva per una spesa presunta di € 4.000,00 per l'anno 2025.
"Il presente provvedimento per euro 4.000,00 sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione".

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.025	1.01.01.02.06	Attività Antidoping Umano 2025.	0,00

Totali Delibera nr. 98 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 99

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Affiliazioni internazionali FISE: FEI / EEF / FIP / FIHB - Associazione internazionale degli Equestrian Organizers anno 2025.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

TENUTO CONTO Tenuto conto della necessità della Federazione di essere affiliata alla Federazioni internazionali di riferimento per le discipline sportive equestri e all'Associazione internazionale degli Equestrian Organizers per l'anno 2025;

DELIBERA

Di autorizzare il pagamento della quota di affiliazione alla FEI - Federation Equestre [136 nazioni associate] per € 21.000,00 (controvalore CHF 20.000,00);

Di autorizzare il pagamento della quota di affiliazione alla EEF - European Equestrian Federation [40 nazioni europee associate] per €. 7.500,00;

Di autorizzare il pagamento della quota di affiliazione alla FIP - Federation of International Polo [83 nazioni associate] per €. 6.000,00 (controvalore USD 6.000,00);

Di autorizzare il pagamento della quota di affiliazione alla FIHB - Federation Internationale de Horseball [17 nazioni associate] per €.450,00.

Di autorizzare il pagamento della quota associativa all' Associazione internazionale degli Equestrian Organizers per €.200,00.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.034	1.01.02.03.	Affiliazioni internazionali FISE: FEI / EEF / FIP / FIHB - Associazione internazionale degli Equestrian Organizers anno 2025.	0,00
2025	1.223. - POLO	CEB.034	1.01.02.03.	Affiliazioni internazionali FISE: FEI / EEF / FIP / FIHB - Associazione internazionale degli Equestrian Organizers anno 2025.	0,00
2025	1.224. - HORSEBALL	CEB.034	1.01.02.03.	Affiliazioni internazionali FISE: FEI / EEF / FIP / FIHB - Associazione internazionale degli Equestrian Organizers anno 2025.	0,00
Totali Delibera nr. 99 del 31/01/2025					0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 100

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Nomina componenti Organi di Giustizia endofederale - quadriennio 2025 - 2028****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTI	gli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale e dell'art. 61 e 41 del Regolamento di Giustizia FISE;
VISTA	la delibera n. 1014 del 2024 con cui sono stati nominati l'Avv. Valentina Mazzotta e l'Avv. Alessandra Bruni Presidente rispettivamente del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello;
VISTI	gli attuali componenti degli Organi di Giustizia;
VISTA	la delibera del 26/09/2024 di pubblicazione dell'Avviso pubblico a manifestare interesse per la selezione di componenti degli Organi di Giustizia endofederale e dell'Ufficio del Procuratore Federale;
PRESO ATTO	che la Commissione Federale di Garanzia, operando ai sensi degli artt. 37 e 38 dello Statuto Federale, del vigente Codice della Giustizia Sportiva del CONI, del vigente Regolamento di Giustizia FISE, nel rispetto dell'art. 4 comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI; l'art. 37 dello Statuto Federale è altresì richiamato dall'art. 53 del Regolamento Generale – Libro I – Norme di attuazione dello Statuto ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I) dello Statuto FISE, si è riunita nei giorni : 6 novembre, 5 dicembre, 16 dicembre (due riunioni) 2024, 7 e 20 gennaio 2025, in audio-video conferenza con l'ufficio della Segreteria degli Organi di Giustizia;
PRESO ATTO	dell'ultima riunione della Commissione Federale di Garanzia, svolta in data 24/01/2025, di cui si allega alla presente delibera un estratto con l'elenco complessivo dei soggetti ritenuti idonei;

DELIBERA

di nominare le persone sotto indicate nei ruoli meglio specificati:

Tribunale Federale:

1. Avv. Ciulli Stefano componente
2. Avv. Colla Simone componente
3. Avv. Magarò Bianca componente
4. Avv. Maroncelli Sabina componente
5. Avv. Santini Giorgio componente

Corte Federale d'Appello (in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva d'Appello):

1. Avv. Brancato Luca componente
2. Avv. Nardocci Francesco componente
3. Avv. Pitzolu Anna Maria (Vice Presidente)
4. Avv. Ruperto Giulia componente
5. Avv. Varrone Tito componente

Giudice Sportivo Nazionale:

1. Avv. Angelini Ilaria componente
2. Avv. Fagotto Laura componente
3. Avv. Mercuri Fabrizio componente
4. Avv. Sperduti Matteo (Coordinatore)

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 101

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Nomina componenti Ufficio del Procuratore Federale - quadriennio 2025 - 2028****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	l'attuale composizione della Procura Federale;
VISTA	la delibera 1018 del 26/09/2024 di pubblicazione dell'Avviso pubblico a manifestare interesse per la selezione di componenti degli Organi di Giustizia endofederale e dell'Ufficio del Procuratore Federale;
VISTI	gli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale e dell'art. 61 e 41 del Regolamento di Giustizia FISE;
VISTA	la delibera 1018 del 26.09.2024 relativa al rinnovo delle cariche del Procuratore Federale, del Presidente del Tribunale Federale e del Presidente Corte Federale di Appello;
PRESO ATTO	che la Commissione Federale di Garanzia, operando ai sensi degli artt. 37 e 38 dello Statuto Federale, del vigente Codice della Giustizia Sportiva del CONI, del vigente Regolamento di Giustizia FISE, nel rispetto dell'art. 4 comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI; l'art. 37 dello Statuto Federale è altresì richiamato dall'art. 53 del Regolamento Generale – Libro I – Norme di attuazione dello Statuto ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I) dello Statuto FISE, si è riunita nei giorni : 6 novembre 2024 5 dicembre 2024 16 dicembre (due riunioni) 2024, 7 e 20 gennaio 2025;
PRESO ATTO	dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei dalla Commissione Federale di Garanzia;

DELIBERA

di nominare i seguenti professionisti con i ruoli sotto indicati:

Procuratore Aggiunto:

1. Avv. Guido Saleppichi

Sostituti Procuratori:

1. Avv. Nicoletta Dall'Agata

2. Avv. Cristian Sfara

3. Dott. Ilario Visaggi

4. Avv. Carlotta Lenzi

L'eventuale compenso e/o rimborsi spese sono stati deliberati con precedente delibera del Consiglio Federale n. 1357 del 16.12.2024

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*

**Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la necessità di aggiornare il Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità per l'anno in corso;
VISTA	l'approvazione da parte della Consulta;

DELIBERA

- di approvare il testo allegato del Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità
- di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra dalla data di pubblicazione sul sito federale:
- di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre la pubblicazione del testo regolamentare approvato con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre che il testo allegato: Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità per come oggi approvato sia archiviato in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 01.02.2025 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto al Libro II - Norme di Amministrazione e Contabilità per come oggi approvata
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.

La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 103

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Assetto organizzativo federale****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 36 comma 3 dello Statuto Federale;
RITENUTO	opportuno articolare l'organizzazione in un settore tecnico-sportivo mirato allo sviluppo dell'attività sportiva coordinato dall'Avv. Marco Di Paola, Presidente federale, e in un settore amministrativo-gestionale per le funzioni di supporto alle attività coordinato dal Dott. Simone Perillo, Segretario Generale;
RITENUTO	opportuno prevedere l'inquadramento del personale federale dedicato alle attività di Cerimoniale e FISE Sociale con riporto diretto alla Presidenza;
RITENUTO	opportuno prevedere l'inquadramento del personale federale dedicato alle attività di Controllo Antidoping umano-equino, gestione Risorse Umane e Relazioni Risorse Umane con riporto diretto al Segretario Generale;
TENUTO CONTO	di assunzioni di personale dipendente previste nel corso dell'anno 2025;
VISTO	il modello di assetto organizzativo federale allegato;

DELIBERA

di approvare l'assetto organizzativo federale allegato e di dare mandato, con il supporto dell'Ufficio Risorse Umane e dello Studio Legale "Maresca, Morricco, Boccia & Associati", rispettivamente al Presidente federale e al Segretario Generale per rivedere responsabilità operative e carichi di lavoro del personale assegnato nell'ambito del settore tecnico-sportivo e del settore amministrativo-gestionale.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Federazione.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 104

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Comitato Regionale FISE Puglia. Rinnovo nomina, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, del Revisore dei Conti.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 44 punto 8 dello Statuto Federale che prevede: "Ai Comitati Regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativa contabile. In questo caso il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'albo.";
CONSIDERATO	delle indicazioni pervenute con Delibera n. 48 del 09/12/2024 dal Comitato Regionale FISE Puglia con cui individua il revisore per il quadriennio olimpico 2025-2028;
PRESO ATTO	dal Presidente Regionale del Comitato Regionale FISE Puglia che la dott.ssa Paola Bruno possiede tutti i requisiti richiesti per ricoprire il suddetto incarico;
VISTO	quanto previsto dal CONI in materia di compenso mensile lordo per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA e di gettone di presenza giornaliero alle riunioni del Consiglio Regionale con riferimento alla Categoria E - FSN/DSA con valore della produzione fino a 1 milione di Euro - ovvero un compenso massimo lordo mensile di € 130 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza fonte: https://www.coni.it/it/linkutili/banca-dati-revisori-fsn-dsa.html).
CONSIDERATO	della possibilità di partecipazione alle riunioni in presenza o da remoto;

DELIBERA

- di nominare, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, il revisore di Conti per il Comitato Regionale FISE Puglia nella persona della dott.ssa Paola Bruno.

- di autorizzare un compenso massimo lordo mensile di € 130,00 e, fatta eccezione per la partecipazione da remoto, un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70,00 oltre iva e cassa di previdenza in linea con quanto previsto dal CONI in materia di compenso lordo e di gettone di presenza giornaliero per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA. (fonte: <https://www.coni.it/it/link-utili/bancadati-revisori-fsn-dsa.html>).

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Puglia

DELIBERA N. 48 DEL 09/12/2024 REVISORE DEI CONTI

IL CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

- CONSIDERATO quanto previsto dallo Statuto Federale in merito alla figura del Revisore dei Conti;
- ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Paola Bruno ad assumere l'incarico di Revisore dei Conti del Comitato Regionale Fise Puglia per il quadriennio 2025-2028;
- SENTITO il parere dei Consiglieri presenti;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di proporre alla Federazione Nazionale, per ratifica da parte del Consiglio Federale, la nomina quale Revisore dei Conti del C.R. Fise Puglia per il quadriennio 2025-2028, della Dott.ssa Paola Bruno;
- di autorizzare un compenso massimo di € 130 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo di € 70 oltre IVA e cassa previdenza in linea con quanto previsto dal CONI in materia di compenso lordo e di gettone giornaliero per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA;
- l'onere della spesa della presente delibera sarà imputato all'Ob.Fu. 2.02.02 Organi e Commissioni CEB.088 Indennità Compensi Revisore dei Conti.

La presente delibera è condizionata per gli aspetti economici e vincolata all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2025.

Il Consigliere Segretario

Delforah Giorgi

Il Presidente

Prof. Avv. Francesco Vergine



Data Delibera

31/01/2025

N. **105**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Lazio. Richieste per contratti tecnico-sportivi/cococo/prestazione d'opera intellettuale/consulenza.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATE	le varie richieste pervenute dal Comitato Regionale FISE Lazio per la redazione dei contratti tecnico-sportivi/cococo/prestazione d'opera intellettuale/consulenza riepilogate nello schema allegato alla delibera;
RITENUTO OPPORTUNO	sottoporre al Consiglio Federale i singoli contratti con i collaboratori/professionisti esterni, predisposti in funzione delle mansioni svolte, relativi alle richieste pervenute dal Comitato Regionale FISE Lazio;

DELIBERA

- di autorizzare i seguenti contratti tra FISE ed i singoli collaboratori/professionisti esterni secondo lo schema allegato dando mandato al Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio per la relativa sottoscrizione:

- GIORGIA AMMIRAGLIA - contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- MARTINA LANCIONI - contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- SEBASTIANI SABRINA - CO.CO.CO. PREST. LAVORO DILETTANTISTICO

Gli impegni presi saranno a carico del Bilancio 2025 del Comitato Regionale FISE Lazio.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

• la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale denominata Comitato Regionale FISE Lazio – Roma (per brevità di seguito anche la "FEDERAZIONE" o "FSN" o "FISE" "COMMITTENTE"), rappresentata a fini sportivi dal Presidente pro tempore Carlo Nepi, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

E

• GIORGIA AMMIRAGLIA, nata a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, email _____ PEC.....(di seguito singolarmente anche la "Parte" e congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSO CHE

- che il Comitato Regionale FISE Lazio ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione della Sig.ra Giorgia Ammiraglia e che tale richiesta è stata approvata dal Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n __ del 31.01.2025
- che a seguito di ricerca e valutazioni il Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio ha individuato e proposto la Sig.ra Ammiraglia che ritiene avere le qualità indicate per svolgere il ruolo proposto;
- F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva e di formazione;
- F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché incoraggia, potenzia ed assiste tutti gli Enti che abbiano attinenza con lo sport equestre e che operino nell'ambito dell'attività federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore sviluppo e valutando le attività di affiliazione ed aggregazione presentate dai soggetti che intendano praticare l'attività dello sport equestre senza fini di lucro;
- il Comitato Regionale FISE Lazio nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi dell'assistenza, in forma coordinata e continuativa e di natura non professionale, di un collaboratore in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel settore che svolga il ruolo di Tecnico coordinatore dei rapporti con gli sponsor del Comitato nonché delle procedure di acquisto del materiale per premiazione e di quello da fornire in dotazione agli atleti regionali impegnati in manifestazioni federali in rappresentanza della Regione;
- il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'incarico e disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di supporto di cui sopra;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Considerate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1 Con il presente contratto la FISE affida al Collaboratore – che accetta – l'incarico di Tecnico coordinatore dei rapporti con gli sponsor del Comitato nonché delle procedure di acquisto del materiale per premiazione

e di quello da fornire in dotazione agli atleti regionali impegnati in manifestazioni federali in rappresentanza della Regione per il Comitato Regionale FISE Lazio;

1.2 Il Collaboratore si impegna a svolgere l'incarico affidato con il presente contratto in modo prevalentemente personale e in assoluta autonomia operativa e indipendenza, anche quanto alle modalità e alle tempistiche di esecuzione, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione e/o dipendenza gerarchica e salvo il necessario coordinamento generale con FISE.

1.3 Il Collaboratore si impegna altresì ad eseguire le attività di cui al precedente art. 1.1 personalmente, assumendone il relativo rischio economico, in via del tutto saltuaria, in fasi e momenti successivi.

1.4 Le prestazioni di cui al precedente art. 1.1 potranno essere rese nelle sedi ritenute più opportune, come concordato con la FISE, fermo restando che il Collaboratore si impegna sin d'ora, su specifica richiesta della FISE, ad eseguire viaggi o trasferte, sia sul territorio nazionale che all'estero, qualora ciò sia necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito.

Art. 2 - Natura del rapporto

2.1 Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una Collaborazione Coordinata e Continuativa, inquadrata ai fini fiscali secondo le previsioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) bis del D.P.R. n. 917/86. Il collaboratore dichiara, se non già iscritto, di provvedere tempestivamente all'iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l'INPS.

2.2 Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72. A tal fine il collaboratore dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali e dichiara altresì di non essere iscritto in alcun albo professionale, ruolo od elenco.

2.3 Al riguardo, le Parti sin d'ora escludono che l'attività oggetto del presente contratto possa mai configurare un qualunque vincolo di subordinazione, dovendosi invece qualificare come mera attività di prestazione d'opera autonoma ai sensi dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 409, n. 3, c.p.c..

Art. 3 - Durata del contratto

3.1 Il presente incarico è conferito al Collaboratore, per il periodo che va dal 05.02.2025 al 31.12.2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 11 e 12 in tema di risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione.

3.2 Il presente contratto potrà essere rinnovato con accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 4 - Corrispettivo

4.1 Il corrispettivo per lo svolgimento della prestazione è determinato, per l'intera durata del contratto di cui all'art. 3 nella somma di € 13.500,08 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

4.2 Il corrispettivo sarà liquidato con le modalità indicate all'art. 5 mensilmente in base alle esigenze di cassa della Federazione.

4.3 Il corrispettivo di cui al precedente art. 4.1 non comprende le eventuali spese di vitto, viaggio e alloggio in caso di trasferte. Al riguardo si precisa che viaggi e trasferte, se autorizzati da FISE, dovranno essere organizzati (in particolare viaggio ed eventuale alloggio) direttamente da quest'ultima per il tramite delle proprie strutture.

In ogni caso, il Collaboratore prende atto e accetta che l'organizzazione delle trasferte seguirà le indicazioni di cui alla "Policy Viaggi" della FISE, che il Collaboratore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare. Il

Collaboratore avrà diritto ad ottenere il rimborso delle altre spese sostenute per trasferte (es. vitto, trasporto locale, ecc.), previa esibizione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti di cui alla menzionata Policy.

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo sarà liquidato con cadenza mensile, secondo quanto stabilito al precedente punto 4, sulla base di un cedolino paga emesso dalla Federazione. Il Collaboratore richiede che il pagamento venga effettuato sull'IBAN che comunicherà all'Ufficio Amministrativo, intestato al Collaboratore stesso.

Art. 6 – Dichiarazioni e Obblighi del Collaboratore

6.1 Il Collaboratore dichiara di possedere le qualifiche professionali e i requisiti idonei a svolgere l'incarico assegnato e quindi di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste da disposizioni legislative e/o regolamentari che non consentano l'attribuzione e lo svolgimento da parte sua di incarichi come quello affidato con il presente contratto.

6.2 Il Collaboratore si impegna a consegnare tutta la documentazione personale e professionale eventualmente richiesta dalla FISE

6.3 Il Collaboratore, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1.1, si obbliga ad operare con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico assunto.

6.4 Il Collaboratore si obbliga altresì ad adempiere agli obblighi nascenti dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in caso di presenza presso la sede indicata all'art. 1.3, ad attenersi alle indicazioni eventualmente fornite dal personale della FISE.

6.5 La presente collaborazione non conferisce al Collaboratore alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività commerciale, alcun nome, marchio e/o segno distintivo della FISE.

Art. 7 – Privacy – autorizzazione al trattamento dei dati

7.1. Il Collaboratore dovrà adeguare qualsivoglia trattamento, connesso direttamente o indirettamente alle attività oggetto del presente Contratto, alle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

7.2 I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Art. 8 - Riservatezza

Il Collaboratore riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegna a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dalla FISE;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per tutta la durata del presente contratto e per i 2 anni successivi alla relativa scadenza, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per finalità diverse dall'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. Le esigenze di riservatezza e segretezza di cui sopra dovranno essere garantite anche nei confronti di soggetti terzi che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo, possano venire a conoscenza delle predette informazioni riservate. Il Collaboratore, in relazione a quanto sopra, si assume sin d'ora l'impegno di garantire che anche soggetti terzi della cui collaborazione dovesse eventualmente avvalersi, osservino scrupolosamente l'obbligo della riservatezza e segretezza, aderendo, in forma scritta, alle condizioni qui riportate.

In nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione fossero generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo siano divenute successivamente per scelta del titolare.

Art. 9 – Esclusiva

Per tutta la durata del presente accordo, il Collaboratore si obbliga a non fornire a terzi concorrenti della FISE, né direttamente né indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate, servizi analoghi o comunque connessi a quelli oggetto del presente incarico. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo comunque il diritto, per la FISE di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi in relazione alla violazione dell'esclusiva.

Art. 10 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza

10.1 Il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche e integrazioni, e inoltre si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione e Gestione e il Codice Etico della FISE pubblicato sul sito istituzionale e a mantenere comunque una condotta tale da non esporre la FISE al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate.

10.2 Il Collaboratore si obbliga a trasmettere le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste in ottemperanza della normativa c "trasparenza" ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale della FISE nella sezione "società trasparente". La parziale o mancata trasmissione di quanto sopra può implicare l'impossibilità di effettuare il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4. La pubblicazione sul sito istituzionale di quanto trasmesso avviene previa verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento) (normativa "Privacy").

Art. 11 - Diritto di recesso

11.1 La FISE si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 2227 c.c., con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui in intestazione.

11.2 Ricorrendo l'ipotesi di cui sopra, la FISE riconoscerà al Collaboratore una parte del corrispettivo di cui all'art. 4 in funzione delle attività svolte fino alla data del recesso.

11.3 Fermo restando quanto sopra, il Collaboratore non potrà vantare nei confronti della FISE alcun diritto o pretesa in relazione all'esercizio del diritto di recesso.

Art. 12 - Clausola Risolutiva Espressa

Fermo il maggior danno, la FISE, a proprio insindacabile giudizio, potrà dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c nei seguenti casi:

- a. in caso di mancato, parziale o inadeguato espletamento delle attività di cui all'oggetto del contratto;
- b. in caso di violazione, da parte del Collaboratore, di uno degli obblighi di cui all'art. 6;
- c. in caso di violazione da parte del Collaboratore, per fatto proprio o di terzi, degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8 del presente contratto;
- d. in caso di mancato rispetto, da parte del Collaboratore, del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico della FISE e del D.lgs. 231/01 per le parti applicabili.

Art. 13 - Foro Competente

Le Parti convengono che, competente a conoscere di qualunque controversia derivante dal presente contratto, è il Foro di Roma.

Art. 14 – Sicurezza sul Lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 15 - Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2222 e seguenti, all'art. 409, comma 3, c.p.c. ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di collaborazioni autonome.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì 31.01.2025

Il Collaboratore
Giorgia Ammiraglia

Per delega: il Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio
Carlo Nepi

.....

.....

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 CC dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole:
art. 8 (Riservatezza), art. 9 (Esclusiva), art.11 (Diritto di recesso), art. 12 (Clausola Risolutiva Espressa), art.
13 (Foro Competente).

Roma, lì

Il Collaboratore Giorgia Ammiraglia

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata Comitato Regionale FISE Lazio – Roma (per brevità "COMMITTENTE"), rappresentata dal Presidente pro tempore Carlo Nepi, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

e

la Sig.ra Sabrina Sebastiani, nata a _____ il _____, C.F. _____, residente in Roma, Via _____, n. _____ Tessera FISE n. _____ email _____

Premesso

- che il Comitato Regionale FISE Lazio ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione della Sig.ra Sabrina Sebastiani e che tale richiesta è stata approvata dal Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del _____;
- che a seguito di ricerca e valutazioni il Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio ha individuato e proposto la Sig.ra Lancioni che ritiene avere le qualità indicate per svolgere il ruolo proposto;
- che FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Direttore tecnico del Dipartimento Formazione del Comitato Regionale FISE Lazio** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolge le seguenti attività:
 - dovrà coordinarsi con i dipartimenti e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi formativi tecnici federali.
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Tecnico sportivo ed è tesserato di FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, all'attività di **Direttore tecnico del Dipartimento Formazione del Comitato Regionale FISE Lazio** rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;

- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la FISE per l'esecuzione dell'attività di **Direttore tecnico del Dipartimento Formazione del Comitato Regionale FISE Lazio** per svolgere l'incarico, in relazione all'attività sportiva e istituzionale organizzata o promossa dal Comitato Regionale del Lazio di FISE, di supportare il Comitato quale Tecnico della formazione del Comitato Regionale FISE Lazio;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore tecnico del Dipartimento Formazione del Comitato Regionale FISE Lazio** per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in direttore sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, i seguenti incarichi:

- coordinarsi con i dipartimenti e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi formativi tecnici federali.

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 8.600,00 al lordo** delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 05.02.2025 al 31.12.2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2025 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Articolo 9.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

.....

Email:

PEC:

(ii) se al Collaboratore:

.....

Email: ...

PEC: ...

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Per delega: il presidente del Comitato Regionale FISE Lazio

Sabrina Sebastiani

Carlo Nepi

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31.01.2025

Il Collaboratore – Sabrina Sebastiani

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

• la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale denominata Comitato Regionale FISE Lazio – Roma (per brevità di seguito anche la "FEDERAZIONE" o "FSN" o "FISE" "COMMITTENTE"), rappresentata a fini sportivi dal Presidente pro tempore Carlo Nepi, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

E

• Sig.ra Martina Lancioni, nata a _____ il _____, C.F. _____, residente in _____ tessera FISE n. _____, email _____ (di seguito singolarmente anche la "Parte" e congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSO CHE

- che il Comitato Regionale FISE Lazio ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione della Sig.ra Martina Lancioni e che tale richiesta è stata approvata dal Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del 31.01.2025
- che a seguito di ricerca e valutazioni il Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio ha individuato e proposto il Sig. Rosa che ritiene avere le qualità indicate per svolgere il ruolo proposto;
- F.I.S.E. è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della F.E.I. e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, svolge tra l'altro attività sportiva e di formazione;
- F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché incoraggia, potenzia ed assiste tutti gli Enti che abbiano attinenza con lo sport equestre e che operino nell'ambito dell'attività federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore sviluppo e valutando le attività di affiliazione ed aggregazione presentate dai soggetti che intendano praticare l'attività dello sport equestre senza fini di lucro;
- il Comitato Regionale FISE Lazio nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi dell'assistenza, in forma coordinata e continuativa e di natura non professionale, di un collaboratore in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel settore dell'aggiornamento delle pagine Social Media del Comitato Regionale FISE Lazio;
- il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'incarico e disponibile a collaborare, in forma coordinata e continuativa e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni, all'attività di supporto di cui sopra;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Considerate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1 Con il presente contratto la FISE affida al Collaboratore – che accetta – l'attività di aggiornamento delle pagine Social Media del Comitato Regionale FISE Lazio;



1.2 Il Collaboratore si impegna a svolgere l'incarico affidato con il presente contratto in modo prevalentemente personale e in assoluta autonomia operativa e indipendenza, anche quanto alle modalità e alle tempistiche di esecuzione, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione e/o dipendenza gerarchica e salvo il necessario coordinamento generale con FISE.

1.3 Il Collaboratore si impegna altresì ad eseguire le attività di cui al precedente art. 1.1 personalmente, assumendone il relativo rischio economico, in via del tutto saltuaria, in fasi e momenti successivi.

1.4 Le prestazioni di cui al precedente art. 1.1 potranno essere rese nelle sedi ritenute più opportune, come concordato con la FISE, fermo restando che il Collaboratore si impegna sin d'ora, su specifica richiesta della FISE, ad eseguire viaggi o trasferte, sia sul territorio nazionale che all'estero, qualora ciò sia necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito.

Art. 2 - Natura del rapporto

2.1 Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una Collaborazione Coordinata e Continuativa, inquadrata ai fini fiscali secondo le previsioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) bis del D.P.R. n. 917/86. Il collaboratore dichiara, se non già iscritto, di provvedere tempestivamente all'iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l'INPS.

2.2 Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72. A tal fine il collaboratore dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali e dichiara altresì di non essere iscritto in alcun albo professionale, ruolo od elenco.

2.3 Al riguardo, le Parti sin d'ora escludono che l'attività oggetto del presente contratto possa mai configurare un qualunque vincolo di subordinazione, dovendosi invece qualificare come mera attività di prestazione d'opera autonoma ai sensi dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 409, n. 3, c.p.c..

Art. 3 - Durata del contratto

3.1 Il presente incarico è conferito al Collaboratore, per il periodo che va dal 05.02.2025 al 31.12.2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna e senza obbligo di preavviso, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 11 e 12 in tema di risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione.

3.2 Il presente contratto potrà essere rinnovato con accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 4 - Corrispettivo

4.1 Il corrispettivo per lo svolgimento della prestazione è determinato, per l'intera durata del contratto di cui all'art. 3 nella somma di € 8.195,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

4.2 Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente con le modalità indicate all'art. 5 e in base alle esigenze di cassa della Federazione.

4.3 Il corrispettivo di cui al precedente art. 4.1 non comprende le eventuali spese di vitto, viaggio e alloggio in caso di trasferte. Al riguardo si precisa che viaggi e trasferte, se autorizzati da FISE, dovranno essere organizzati (in particolare viaggio ed eventuale alloggio) direttamente da quest'ultima per il tramite delle proprie strutture.

In ogni caso, il Collaboratore prende atto e accetta che l'organizzazione delle trasferte seguirà le indicazioni di cui alla "Policy Viaggi" della FISE, che il Collaboratore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare. Il Collaboratore avrà diritto ad ottenere il rimborso delle altre spese sostenute per trasferte (es. vitto,



trasporto locale, ecc.), previa esibizione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti di cui alla menzionata Policy.

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo sarà liquidato con cadenza mensile, secondo quanto stabilito al precedente punto 4, sulla base di un cedolino paga emesso dalla Federazione. Il Collaboratore richiede che il pagamento venga effettuato sull'IBAN che comunicherà all'Ufficio Amministrativo, intestato al Collaboratore stesso.

Art. 6 – Dichiarazioni e Obblighi del Collaboratore

6.1 Il Collaboratore dichiara di possedere le qualifiche professionali e i requisiti idonei a svolgere l'incarico assegnato e quindi di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste da disposizioni legislative e/o regolamentari che non consentano l'attribuzione e lo svolgimento da parte sua di incarichi come quello affidato con il presente contratto.

6.2 Il Collaboratore si impegna a consegnare tutta la documentazione personale e professionale eventualmente richiesta dalla FISE

6.3 Il Collaboratore, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1.1, si obbliga ad operare con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico assunto.

6.4 Il Collaboratore si obbliga altresì ad adempiere agli obblighi nascenti dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in caso di presenza presso la sede indicata all'art. 1.3, ad attenersi alle indicazioni eventualmente fornite dal personale della FISE.

6.5 La presente collaborazione non conferisce al Collaboratore alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività commerciale, alcun nome, marchio e/o segno distintivo della FISE.

Art. 7 – Privacy – autorizzazione al trattamento dei dati

7.1. Il Collaboratore dovrà adeguare qualsivoglia trattamento, connesso direttamente o indirettamente alle attività oggetto del presente Contratto, alle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

7.2 I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.



Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Art. 8 - Riservatezza

Il Collaboratore riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegna a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dalla FISE;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per tutta la durata del presente contratto e per i 2 anni successivi alla relativa scadenza, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per finalità diverse dall'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. Le esigenze di riservatezza e segretezza di cui sopra dovranno essere garantite anche nei confronti di soggetti terzi che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo, possano venire a conoscenza delle predette informazioni riservate. Il Collaboratore, in relazione a quanto sopra, si assume sin d'ora l'impegno di garantire che anche soggetti terzi della cui collaborazione dovesse eventualmente avvalersi, osservino scrupolosamente l'obbligo della riservatezza e segretezza, aderendo, in forma scritta, alle condizioni qui riportate.

In nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione fossero generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo siano divenute successivamente per scelta del titolare.

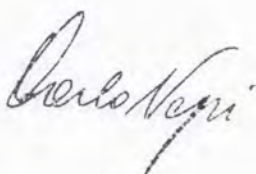
Art. 9 – Esclusiva

Per tutta la durata del presente accordo, il Collaboratore si obbliga a non fornire a terzi concorrenti della FISE, né direttamente né indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate, servizi analoghi o comunque connessi a quelli oggetto del presente incarico. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo comunque il diritto, per la FISE di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi in relazione alla violazione dell'esclusiva.

Art. 10 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza

10.1 Il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche e integrazioni, e inoltre si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione e Gestione e il Codice Etico della FISE pubblicato sul sito istituzionale e a mantenere comunque una condotta tale da non esporre la FISE al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate.

10.2 Il Collaboratore si obbliga a trasmettere le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste in ottemperanza della normativa c "trasparenza" ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale della FISE nella sezione "società trasparente". La parziale o mancata trasmissione di quanto sopra può implicare l'impossibilità di effettuare il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4. La pubblicazione sul sito istituzionale di quanto trasmesso avviene previa verifica di conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento) (normativa "Privacy").



Art. 11 - Diritto di recesso

11.1 La FISE si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 2227 c.c., con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui in intestazione.

11.2 Ricorrendo l'ipotesi di cui sopra, la FISE riconoscerà al Collaboratore una parte del corrispettivo di cui all'art. 4 in funzione delle attività svolte fino alla data del recesso.

11.3 Fermo restando quanto sopra, il Collaboratore non potrà vantare nei confronti della FISE alcun diritto o pretesa in relazione all'esercizio del diritto di recesso.

Art. 12 - Clausola Risolutiva Espressa

Fermo il maggior danno, la FISE, a proprio insindacabile giudizio, potrà dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. in caso di mancato, parziale o inadeguato espletamento delle attività di cui all'oggetto del contratto;
- b. in caso di violazione, da parte del Collaboratore, di uno degli obblighi di cui all'art. 6;
- c. in caso di violazione da parte del Collaboratore, per fatto proprio o di terzi, degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8 del presente contratto;
- d. in caso di mancato rispetto, da parte del Collaboratore, del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico della FISE e del D.lgs. 231/01 per le parti applicabili.

Art. 13 - Foro Competente

Le Parti convengono che, competente a conoscere di qualunque controversia derivante dal presente contratto, è il Foro di Roma.

Art. 14 – Sicurezza sul Lavoro

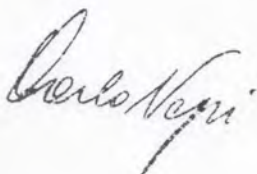
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 15 - Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2222 e seguenti, all'art. 409, comma 3, c.p.c. ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di collaborazioni autonome.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì 31.01.2025



Il Collaboratore
Martina Lancioni

Martina Lancioni

Per delega: il Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio
Carlo Nepi

.....Carlo Nepi

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 CC dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole:

art. 8 (Riservatezza), art. 9 (Esclusiva), art.11 (Diritto di recesso), art. 12 (Clausola Risolutiva Espressa), art.

13 (Foro Competente).

Roma, li 03/02/25

Il Collaboratore

Martina Lancioni

Martina Lancioni

U



Data Delibera

31/01/2025

N. **106**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Campania. Nomina Delegati Provinciali

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Federale;

ESAMINATE le proposte ricevute dal Comitato Regionale FISE Campania;

DELIBERA

di nominare Delegati Provinciali per il Quadriennio Olimpico 2025-2028:

- 1) Darsena Rita Provincia di Napoli
- 2) Viscione Giovanni Mari Provincia di Benevento
- 3) Cova Eliana Provincia di Avellino
- 4) Mancini Benedetto Provincia di Caserta.
- 5) Barrella Nicoletta Provincia di Salerno.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 107

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Comitato Regionale FISE Sardegna. Preventivo servizio trasporto, rimozione e smaltimento rifiuti indifferenziati e speciali.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della necessità del Comitato Regionale FISE Sardegna di svuotare gli uffici siti in via Cagliari 242, Oristano;
ESAMINATO	altresì, che nel 2024 con delibera n. 1262 del 27/11/2024 (allegata alla presente delibera) era stato già autorizzato tale servizio, ma che per motivi vari lo stesso sarà svolto nell'anno 2025;
VISTO	il preventivo ricevuto dalla società Coneco Italia Scarl (allegato) per lo svolgimento del servizio di trasporto, rimozione e smaltimento rifiuti indifferenziati e speciali che ammonta a circa € 1.500,00 + IVA;

DELIBERA

di autorizzare il preventivo della società Coneco Italia Scarl per il servizio di trasporto, rimozione e smaltimento rifiuti presenti negli uffici del Comitato Regionale FISE Sardegna, sito in Via Cagliari 242, Oristano per un importo massimo pari ad € 1.500,00 + Iva.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.014	2.01.04.	Comitato Regionale FISE Sardegna. Preventivo servizio trasporto, rimozione e smaltimento rifiuti indifferenziati e speciali.	0,00

Totali Delibera nr. 107 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

27/11/2024

N. 1262

Anno 2024

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Comitato Regionale FISE Sardegna. Preventivo servizio trasporto, rimozione e smaltimento rifiuti indifferenziati e speciali.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della necessità del Comitato Regionale FISE Sardegna di svuotare gli uffici siti in via Cagliari 242, Oristano;

VISTO il preventivo ricevuto dalla società Coneco Italia Scarl (allegato) per lo svolgimento del servizio di trasporto, rimozione e smaltimento rifiuti indifferenziati e speciali che ammonta a circa € 1.500,00 + IVA;

DELIBERA

di autorizzare l'approvazione del preventivo della società Coneco Italia Scarl per il servizio di trasporto, rimozione e smaltimento rifiuti presenti negli uffici del Comitato Regionale FISE Sardegna, sito in Via Cagliari 242, Oristano per un importo massimo pari ad € 1.500,00 + Iva.

I costi saranno rilevati nel Bilancio 2024 della FISE Centrale.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2024	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.014	2.01.04.	Comitato Regionale FISE Sardegna. Preventivo servizio trasporto, rimozione e smaltimento rifiuti indifferenziati e speciali.	1.830,00

Totali Delibera nr. 1262 del 27/11/2024 1.830,00

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 108

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Toscana. Contratto di collaborazione occasionale - Sig.ra Elisabetta Parodi dal 05/02/2025 al 31/12/2025.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATA	la richiesta pervenuta dal Comitato Regionale FISE Toscana con delibera n.3 del 20/01/2025 del Consiglio Regionale in cui si richiede autorizzazione per un contratto di collaborazione occasionale per la Sig.ra Elisabetta Parodi dal 05/02/2025 al 31/12/2025 dando mandato al Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana per la relativa sottoscrizione ed il relativo impegno di spesa di € 3.600,00;
CONSIDERATO	della disponibilità della Sig.ra Elisabetta Parodi a svolgere l'incarico di gestione social/marketing;

DELIBERA

- di autorizzare il seguente contratto collaborazione occasionale con la Sig.ra Elisabetta Parodi dal 05/02/2025 al 31/12/2025 dando mandato al Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana per la relativa sottoscrizione ed il relativo impegno di spesa di 3.600,00

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione e sarà a carico del Comitato Regionale FISE Toscana.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



DELIBERA N. 3 in data 20 gennaio 2025

Oggetto : Contratto Elisabetta Parodi – Gestione social/marketing Cr Toscana

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO: Che si ritiene opportuno procedere alla stipulazione di un contratto per le mansioni di pubblicazione nei social del Cr Toscano e Marketing assegnate alla sig.ra Parodi Elisabetta con tessera n° 2049/A nata a Genova il 24/11/1978

VISTO

- 1. IL Regolamento di Amministrazione e Contabilità dei Comitati Regionali*
- 2. La riunione di Consiglio ;*

TENUTO CONTO Che l'assegnazione nella voce di costo specifica sarà inserita nel Piano Dei Conti 2025

CONSIDERATA La necessità di sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale il contratto del sig.ra Elisabetta Parodi

DELIBERA

di procedere alla richiesta presso la FISE centrale di stipulare del contratto di collaborazione con la sig.ra Elisabetta Parodi per l'importo di € 3.600 lordi annuali suddivisi in mensilità fino al 31/12/2024 + rimborso spese documentate da assegnare in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2025 alle seguenti voci di costo

Voce di Spesa	Ob/ Funz	SOTTO CRAM	DESCRIZIONE	IMPEGNO €
Ceb.080	2.02.01	FUNZIONAMENTO	COMPENSO	3.600
Ceb.083	2.02.01	FUNZIONAMENTO	RIMBORSO SPESE	3.000

La presente delibera è a carattere provvisorio e sarà resa definitiva in seguito all'approvazione del Bilancio Preventivo 2025.

IL SEGRETARIO
Massimo Bencini

IL PRESIDENTE
Marco Innocenti

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Tra

la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata Comitato Regionale FISE Toscana- _____ (per brevità "COMMITTENTE"), rappresentata dal Presidente regionale pro tempore Marco Innocenti, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

E

La Sig.ra Elisabetta Parodi residente in Via _____ CF _____ Email _____, in seguito per brevità "Collaboratore"

PREMESSO CHE

- a) La FISE, Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, -tra l'altro- promuove e sviluppa lo Sport equestre, nonchè regola lo Sport equestre in Italia e in maniera esclusiva regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla federazione internazionale (FEI), e attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline;
- b) La FISE per svolgere la propria missione statutaria può affiliare enti giuridici sul territorio e tesserare atleti;
- c) La FISE, in ogni regione con più di 5 enti giuridici affiliati, può attuare la costituzione di una propria rappresentanza territoriale a fini esclusivamente sportivi;
- d) Il CR FISE Toscana è la rappresentanza territoriale della FISE a fini sportivi nella regione Toscana;
- e) Il CR FISE Toscana è rappresentata da un Presidente regionale;
- f) Il CR FISE Toscana ha delega, in base ai regolamenti federali, di sottoscrivere direttamente e senza previa autorizzazione della FISE, impegni di spesa con terzi che non superino la durata dell'anno in corso e l'importo di € 10.000,00 IVA compresa. Per il computo di € 10.000,00 si sommano anche diversi impegni assunti con la medesima controparte nel corso dell'anno in questione. Per impegni di spesa superiori è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio federale di FISE;
- g) Il CR FISE Toscana, ha determinato che intende avvalersi della collaborazione della Sig.ra Parodi che svolgerà l'incarico di Social Media Manager e Marketing Specialist del Comitato Regionale, che ha manifestato la sua disponibilità a svolgere l'incarico secondo le modalità di seguito specificate.
La collaboratrice nell'ambito della esecuzione del presente contratto si rende disponibile allo svolgimento delle seguenti attività:
 - mansioni di pubblicazione nei social del Comitato Regionale FISE Toscana;
 - pianificazione e gestione delle campagne ed eventi per il Comitato Regionale FISE Toscana;

- h) Il Presidente regionale *pro tempore* della rappresentanza sportiva territoriale denominata CR FISE Toscana dichiara di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni federali per procedere alla stipula del presente contratto e si impegna a gestire direttamente l'esecuzione del presente contratto sollevando la FIS da qualsiasi responsabilità;
- i) Il collaboratore ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore e nell'interesse della Committente FISE secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera g), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1) Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2) Oggetto del Contratto

La FISE giusta delibera del **Consiglio Federale numero...del...** ha disposto di avvalersi di conferire l'incarico di Social Media Manager e Marketing Specialist del Comitato Regionale FISE Toscana alla Sig.ra Parodi che ha manifestato la sua disponibilità a svolgere l'incarico secondo le modalità di seguito specificate.

La collaboratrice nell'ambito della esecuzione del presente contratto si rende disponibile allo svolgimento delle seguenti attività:

- mansioni di pubblicazione nei social del Comitato Regionale FISE Toscana;
- pianificazione e gestione delle campagne ed eventi per il Comitato Regionale FISE Toscana.

L'attività sopra specificata sarà svolta nel pieno rispetto dei Regolamenti Federali consultabili sul sito federale che la collaboratrice dichiara di conoscere e accettare

<https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>.

3) Durata

Il presente contratto si intende riferito al periodo che va dal 05.02.2025 al 31.12.2025, al termine del quale lo stesso si intenderà terminato senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

4) Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito euro 3.600,00 lordi annuali suddivisi in mensilità fino al 31/12/2025 oltre ad un rimborso spese documentate e preventivamente autorizzate.

5) Recesso

Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di:

- grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto fiduciario instaurato,
- mancata prestazione dell'attività richiesta da FISE al Collaboratore.

6) Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

7) Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

8) Privacy - Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

9) Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto,
Roma

Per delega
Il Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana
Marco Innocenti

Il collaboratore
Elisabetta Parodi



Data Delibera

31/01/2025

N. 109

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Sopravvenienze attive Comitato Regionale Toscana****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Capo II del Libro II Norme di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera n.285 del Consiglio Federale del 19 Marzo 2024;
PRESO ATTO	della delibera n.3 del Presidente del 22/01/2025 pervenuta dal Comitato Regionale Toscana relativa alla cancellazione delle seguenti partite di debito: - Debito anno 2014 di €.747,30 iscritto a Fise attinente ad una partita contabile errata; - Debito anno 2016 di €.474,85 del Sig.Fedi Riccardo attinente ad una partita contabile errata la cui cancellazione è supportata dalla dichiarazione dello stesso; - Debito anno 2016 di €.1.025,73 della Società Misterpack Kartè Srl attinenete una doppia registrazione del debito nel conto fatture da ricevere in un errato beneficiario.
SENTITO	il parere favorevole del Revisore del Comitato Toscana Dott.Stefano Sala;
SENTITO	il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti FISE;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa narrate, di autorizzare le rilevazioni delle sopravvenienze attive nel Bilancio del Comitato Toscana e precisamente:

- Cancellazione del debito anno 2014 di €.747,30 iscritto a FISE;
- Cancellazione del debito anno 2016 di €.474,85 del Sig.Fedi Riccardo;
- Cancellazione del debito anno 2016 di €.1.025,73 della Società Misterpack Kartè Srl.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Comitato Regionale Fise Toscana
Libro delle Delibere 2025

Delibera del Presidente n° 3/25 del 22 gennaio 2025

Oggetto : cancellazione scritture di debito anni 2014/2016 – sopravvenienze attive -bilancio 2024

IL Presidente

CONSIDERATA - La necessità di eliminare dal Bilancio del Cr Toscano 2024 le scritture non corrispondenti ad effettivi debiti .

VISTO - l'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale

TENUTO CONTO - Delle verifiche effettuate in relazione alle seguenti scritture :

ANNO	DENOMINAZIONE	CONTO	IMPORTO
2016	FEDI RICCARDO	SPP.D.13.05.03.00020286	474,85

A seguito delle quali è stato accertato il non sussistere di tale debito tramite dichiarazione scritta dello stesso

ANNO	DENOMINAZIONE	CONTO	IMPORTO
2016	MISTERPACK KARTE' SRL	SPP.D.06.02.01.00020544	1.025,73

A seguito delle quali è stato rilevato una doppia registrazione del debito in fatture da ricevere in una anagrafica errata.

ANNO	DENOMINAZIONE	CONTO	IMPORTO
2014	FISE 4107	SPP.D.11.02.90	747,30

A seguito delle quali risulta una scrittura a debito errata del 2014 non rilevata in contropartita

VERIFICATO - Il sussistere dei requisiti di urgenza vista la necessità di approvazione della FISE centrale

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa , la richiesta di cancellazione dei seguenti debiti anni 2014/2016 dal l bilancio 2024 :

ANNO	DENOMINAZIONE	CONTO	IMPORTO
2016	FEDI RICCARDO	SPP.D.13.05.03.00020286	474,85
2016	MISTERPACK KARTE' SRL	SPP.D.06.02.01.00020544	1.025,73
2014	FISE 4107	SPP.D.11.02.90	747,30

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Regionale nella prima seduta utile.

Il Presidente


Marco Innocenti



Data Delibera

31/01/2025

N. **110**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia. Contratto con la Società Jumping di Gianluca Palmizi & C. S.A.S. Anno 2025.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATO	la richiesta pervenuta dal Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia (allegata alla presente) in cui si richiede la sottoscrizione del contratto alla Società Jumping di Gianluca Palmizi & C. S.A.S. per l'anno 2025 per un compenso di € 15.000,00 + IVA

DELIBERA

- di autorizzare delegando il Presidente del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia la sottoscrizione del contratto alla Società Jumping di Gianluca Palmizi & C. S.A.S. per l'anno 2025 per un corrispettivo di € 15.000,00 + IVA.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione e sarà a carico del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia

DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE DA RATIFICARE NEL PRIMO CONSIGLIO UTILE
N° 3 / 2025

SETTORE: SALTO OSTACOLI

OGGETTO: STAGE FORMATIVI SALTO OSTACOLI E PROGETTO SALTO OSTACOLI 2025

IL PRESIDENTE

CONSIDERATA la volontà del dipartimento salto Ostacoli di creare un Progetto per l'anno 2025;

TENUTO CONTO della disponibilità del tecnico Gianluca Palmizi;

VISTA la volontà del Comitato Regionale di incentivare la disciplina ed incaricare un tecnico per seguire e collaborare al Progetto;

TENUTO CONTO della disponibilità economica del CR FVG;

DELIBERA

Di proporre per l'approvazione del Consiglio Federale un contratto con il tecnico Gianluca Palmizi per tramite della Jumping SAS per la disciplina del salto Ostacoli.

Compenso stabilito € 15.000+ iva che comprende

Max 6 stage annui

Presenza durante i concorsi di visione stabiliti assieme al dip. Salto ostacoli

Presenza quale capo equipe durante le gare di interesse federale (Piazza di Siena, Fieracavalli ed eventuali test event)

Al compenso si aggiungono i seguenti costi netti per le trasferte:

Alloggio

Vitto

Indennità km con riferimento a quanto stabilito da Sport e Salute

Spese autostrada

Impegno max di spesa € 26.000,00 (seimilacinquecento/00) per l'anno 2025.

Ob. Funzione	Descrizione	CEB	Descrizione
1.02.01	ATTIVITA' AGONISTICA	CEB.003	Compensi per staff tecnico

Valerio Pontarolo
25.01.2025
Il Presidente
Valerio Pontarolo



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma,

Spett.le Jumping SaS
PEC _____

Oggetto: Offerta del 20.01.2025 - Offerta di assistenza quale Tecnico di Salto Ostacoli sul territorio per l'anno 2025 per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Con riferimento all'offerta in oggetto (All. A), intendiamo procedere all'accettazione alle condizioni specificate nella presente missiva che si prega restituire debitamente sottoscritta e siglata in tutte le pagine.

Art. 1 – Modalità di realizzazione del servizio di assistenza quale Tecnico di Salto Ostacoli sul territorio per l'anno 2025 per il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia da parte della Società Jumping SaS (di seguito Società affidataria) nella persona del Sig. Gianluca Palmizi

1.1 La Società affidataria dovrà provvedere alla realizzazione dei servizi citati in oggetto mediante autonoma organizzazione di mezzi e di persone.

1.2 La Società affidataria dovrà provvedere a titolo esemplificativo e non esaustivo alle seguenti attività per l'assistenza al Dipartimento Salto Ostacoli federale:

- a) Tecnico Salto Ostacoli sul territorio per l'anno 2025 per il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia
- b) 6 stages annui
- c) Presenza durante i concorsi di visione stabiliti assieme al dip. Salto ostacoli
- d) Presenza durante le gare di interesse federale (Piazza di Siena, Fieracavalli ed eventuali test event)

1.5. Il Responsabile dell'Esecuzione del presente accordo circa la prestazione in oggetto è il Direttore Sportivo Francesco Girardi; pertanto, le comunicazioni riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: f.girardi@fise.it

Art. 2 – Personale impiegato

2.1. La Società affidataria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e qualificato per la più efficiente e puntuale realizzazione degli interventi.

2.2. La Società affidataria si obbliga: a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di fornitura e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri. Il mancato adempimento di anche una soltanto delle obbligazioni racchiuse nel presente articolo è considerato



sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2.3. Prima dell'inizio dei servizi la Società affidataria dovrà fornire alla FISE un'autocertificazione nella quale andranno indicate le generalità e la retribuzione spettante ad ogni singolo soggetto impiegato per la esecuzione del contratto unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva nei suoi confronti (ALL.B). L'autocertificazione dovrà altresì essere accompagnata dalla documentazione attestante l'esperimento delle procedure necessarie ad ottenere regolare permesso di soggiorno per i soggetti impiegati per l'esecuzione del contratto che non fossero cittadini comunitari, nonché dalla documentazione attestante l'avvenuto ottenimento del permesso medesimo.

Il personale non incluso nella menzionata autocertificazione non riceverà l'autorizzazione necessaria per l'accesso al luogo di lavoro.

2.4. A semplice richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto, la Società affidataria, in relazione al personale impiegato per l'esecuzione del contratto, dovrà trasmettere a FISE:

- i) copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ii) quietanza liberatoria, rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti, nella quale si attesti che sono stati percepiti dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato nell'ambito del presente contratto.

Art. 3 – Informativa sui rischi di sicurezza

3.1. La Società affidataria, che ne ha previsto e compreso i costi nel prezzo contrattualmente stabilito, assume a proprio carico ogni attività, responsabilità e costo connessi con la realizzazione dell'opera, e compreso quanto di seguito elencato a titolo indicativo e non limitativo.

3.2. La Società affidataria dichiara di aver preso visione, di accettare e osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 4 – Pagamento dei corrispettivi

4.1. L'importo economico pattuito è comprensivo e soddisfacente di ogni e qualsiasi prestazione della Società affidataria, compresi gli oneri diretti od indiretti su di essa gravante, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per manodopera, materiali, spese di trasferta, maggiori oneri a seguito di modificazione del servizio, ecc.

4.2. In nessun caso saranno riconosciuti alla Società affidataria corrispettivi per servizi ulteriori che non siano stati richiesti per iscritto dalla FISE in persona del Segretario Generale Simone Perillo che si intende l'unico soggetto autorizzato da FISE a richiedere servizi ulteriori.

4.3. Il pagamento del corrispettivo pattuito in euro 15.000,00 oltre IVA e oneri di legge che comprenderanno altresì spese di alloggio, vitto, indennità km e spese autostradali.

Il saldo sarà sospensivamente condizionato alla verifica della correttezza dei servizi effettivamente svolti e del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società affidataria nei confronti della FISE con l'affidamento dei servizi nonché degli adempimenti previsti per legge nei confronti del personale dipendente (consegna DURC in regola).



4.4 I pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente e successivamente all'accettazione delle fatture elettroniche. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice IPA riferito alla FISE e del codice ufficio interno FISE. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della società, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo, l'indicazione dell'aliquota IVA e la norma di riferimento tenendo conto che alla FISE si applica lo split payment. La mancanza o la incomprensibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà alla FISE di procedere all'accettazione delle fatture elettroniche, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte della società.

Art. 5 – Manleva

5.1. La Società affidataria assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività oggetto del presente contratto che si riveli dannosa per il Comitato, per il proprio personale o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente FISE da ogni dannosa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi, a copertura di tali rischi la Società affidataria dichiara di aver stipulato idonea polizza RCT / RCO in corso di validità (polizza numero.....compagnia assicurativa.....) Allegato C.

5.2. In particolare, la Società affidataria si obbliga a manlevare FISE da ogni responsabilità per danni arrecati a persone o a cose all'interno degli uffici, nonché da ogni conseguenza dannosa, diretta o indiretta, che possa derivare in capo a terzi dalla realizzazione del servizio.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza e privacy

6.1. La Società affidataria si obbliga a mantenere riservata qualsivoglia notizia riguardante la Federazione Italiana Sport Equestri, della quale dovesse giungere a conoscenza in conseguenza della sottoscrizione del Contratto.

6.2. La Società affidataria si obbliga a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, dichiarazioni o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocimento al prestigio della FISE.

L'inadempimento di tale obbligo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà a FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

6.3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, la FISE e la Società affidataria si impegnano, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, forniti direttamente da ciascuna parte o comunque connessi con il presente Contratto, siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Art. 7 – Disposizioni generali

7.1. Nessun comportamento difforme dal contenuto del Contratto, anche reiterato nel tempo, autorizza le parti a ritenere modificato il contenuto del Contratto medesimo. L'eventuale tolleranza da parte della FISE ai comportamenti posti in essere dalla Società affidataria in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento degli obblighi determinati dal Contratto nei termini e alle condizioni previste.



Art. 8 – Forma scritta

8.1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Contratto dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

Art. 9– Legge applicabile e Foro competente

9.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

9.2. Qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto e delle sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma

Art. 10 - Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001

10.1. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

10.2. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 11 - Requisiti dell'operatore economico

11.1 La Società affidataria, garantendo e manlevando per l'effetto FISE, dichiara di avere e di mantenere per tutta la durata del presente accordo i requisiti di capacità tecnico economica e professionale e di non presentare cause di esclusione automatica e non automatica previste, rispettivamente, dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023. FISE si riserva la facoltà, laddove vengano meno la sussistenza e/o il mantenimento in capo alla Società affidataria dei predetti requisiti ovvero venga a conoscenza della sussistenza di un motivo di esclusione automatica di cui al predetto art. 94, di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del maggior danno ed ogni altro diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente accordo.

Art. 12 – Trattative Intercorse

12.1 Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Esso rende inefficaci tutte le precedenti bozze e punteggiamenti, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, e può essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Le Parti hanno altresì voluto la forma scritta a pena di invalidità.

Il Presidente



Federazione Italiana Sport Equestri

Per presa visione ed accettazione

Jumping SaS
Gianluca Palmizi

COMPILARE LE VOCI PERTINENTI

La Società affidataria dichiara di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € _____, __ = (_____ / __)
- Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
- importo complessivo delle spese relative ai costi della manodopera da utilizzare per le prestazioni contrattuali, pari ad € _____, __ = (_____ / __)

€

Jumping SaS
Gianluca Palmizi

.....

ALL. A – VOSTRA OFFERTA del _____

ALL. B: DURC - VISURA CAMERALE e autocertificazione art. 2.3 (generalità e retribuzione lavoratori)

ALL C: POLIZZA

ALL. D: AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE EX ART 26 D.LGS 81/08 (da produrre a seguito di coordinamento con RSPP FISE)

ALL. E: ISTRUZIONE OPERATIVA “I.O.-09 indicazioni comportamentali Imprese esterne e lavoratori autonomi”.



Data Delibera

31/01/2025

N. **111**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia. Contratto con la Sig.ra Vanessa Ferluga.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATO	la delibera d'urgenza n. 4 del 28/01/2025 pervenuta dal Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia (allegata alla presente) in cui si richiede la sottoscrizione del contratto alla Sig.ra Vanessa Ferluga per l'anno 2025 per un compenso di € 8.000,00;
ACCERTATA	la disponibilità della Sig.ra Ferluga a svolgere l'incarico;

DELIBERA

- di autorizzare delegando il Presidente del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia la sottoscrizione del contratto alla Sig.ra Vanessa Ferluga per l'anno 2025 per un corrispettivo di € 8.000,00.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione e sarà a carico del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia

DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE DA RATIFICARE NEL PRIMO CONSIGLIO UTILE
N° 4 / 2025 DEL 28/01/2025

SETTORE: DRESSAGE

OGGETTO: STAGE FORMATIVI DRESSAGE E PROGETTO DRESSAGE 2025

IL PRESIDENTE

- CONSIDERATA la volontà del dipartimento Dressage di proseguire con un Progetto di crescita per l'anno 2025;
- TENUTO CONTO della disponibilità del tecnico Vanessa Ferluga;
- VISTA la volontà del Comitato Regionale di incentivare la disciplina ed incaricare un tecnico per seguire e collaborare al Progetto;
- TENUTO CONTO della disponibilità economica del CR FVG;

DELIBERA

Di proporre per l'approvazione del Consiglio Federale un contratto con il tecnico Vanessa Ferluga per la disciplina del dressage.

Compenso stabilito € 500,00 al giorno più spese di vitto, alloggio e trasferta.

Impegno max di spesa € 8.000,00 (ottomila/00) per l'anno 2025.

Ob. Funzione	Descrizione	CEB	Descrizione
1.02.01	ATTIVITA' AGONISTICA	CEB.003	Compensi per staff tecnico

Il Presidente
Valerio Pontarolo

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia (per brevità anche "COMMITTENTE"), rappresentata dal Presidente pro tempore Massimo Giacomazzo, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale

e

Ferluga Vanessa Nata a _____ in data _____ e residente in _____ C.F. _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____ Tessera FISE n. _____ email _____

Premesso

- che il Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione della Sig.ra Vanessa ferluga e che tale richiesta è stata approvata dal Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del 17.01.2024;
- che a seguito di ricerca e valutazioni il Presidente del Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia ha individuato e proposto la Sig.ra Ferluga che ritiene avere le qualità indicate per svolgere il ruolo proposto;
- che FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Direttore Tecnico che seguirà il Progetto Crescita del Dressage per il Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolga le attività previste;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di **Direttore Tecnico per la disciplina del Dressage** ed è tesserato di FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, all'attività di **Direttore Tecnico sportivo per la disciplina del Dressage** nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;

- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la FISE per l'esecuzione dell'attività di **Direttore Tecnico sportivo per la disciplina del Dressage per il CR FISE Friuli Venezia Giulia**;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico che seguirà il Progetto Crescita del Dressage per il Comitato Regionale FISE Friuli Venezia Giulia** per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in direttore sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, i seguenti incarichi:

- mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa;
- garantire la sua presenza alle manifestazioni nazionali e internazionali in Italia seguendo il programma redatto dal Presidente del Comitato Regionale;
- coordinarsi con i dipartimenti e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi tecnici federali;
- garantire l'eventuale accompagnamento e l'assistenza alle squadre in occasione delle trasferte ufficiali nonché la presenza a riunioni e incontri indetti dalla Federazione secondo necessità.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante **(Allegato B eventuale)**.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. **(Allegato C eventuale)**.

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 8.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A) , compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 05.02.2025 al 31.12.2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2025 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Articolo 9.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;

- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

.....

Email:

PEC:

(ii) se al Collaboratore:

.....

Email: ...

PEC: ...

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Vanessa Ferluga

Per delega: il Presidente del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia

Massimo Giacomazzo

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31.01.2025

Il Collaboratore – Vanessa Ferluga



Data Delibera

31/01/2025

N. **112**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Emilia Romagna. Contratto con la Sig.ra Liana Ayres Gallina.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATO	la delibera n. 19 del 27/01/2025 pervenuta dal Comitato Regionale FISE Emilia Romagna (allegata alla presente) in cui si richiede la sottoscrizione del contratto alla Sig.ra Liana Ayres Gallina per l'anno 2025 quale addetta stampa per un compenso di € 3.000,00;
ACCERTATA	la disponibilità della Sig.ra Ayres Gallina a svolgere l'incarico;

DELIBERA

- di autorizzare delegando il Presidente del Comitato Regionale FISE Emilia Romagna la sottoscrizione del contratto alla Sig.ra Liana Ayres Gallina per l'anno 2025 per un corrispettivo di € 3.000,00.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione e sarà a carico del Comitato Regionale FISE Emilia Romagna.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Emilia Romagna

DELIBERA 019/2025 **DEL:** 27/01/2025 **PROT:** 041/2025
SETTORE: AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO UFFICIO STAMPA 2025 A GALLINA LIANA

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATA L'esigenza di dare maggiore visibilità sul territorio con comunicati sportivi, istituzionale, territoriale, tecnica.
CONSIDERATO Che la Sig.ra Liana Ayres Gallina ha ricoperto già il ruolo di addetto stampa nell'anno 2024 ed ha i requisiti professionali richiesti;
VISTO Anche il Preventivo proposto dalla giornalista Liana Ayres Gallina che si occuperebbe della realizzazione e divulgazione di Comunicati Stampa.
SENTITO Il parere dei Consiglieri e del Revisore dei Conti;

DELIBERA

- Di affidare per l'anno 2025 alla Sig.ra Liana Ayres Gallina l'incarico per attività di gestione dell'ufficio stampa e comunicati da divulgare alla stampa di settore e stampa locale;
- Che la Sig.ra Liana Ayres Gallina percepirà l'importo annuo di €. 3.000,00 + ritenuta a cessione di diritti d'autore + 4% casa giornali
- Di autorizzare il pagamento degli oneri indicati in delibera.

Accertata la capienza del bilancio preventivo, gli oneri derivanti dalla presente delibera graveranno sui seguenti CEB/Obiiettivo Funzione dei dipartimenti Formazione:

OB.Funzione	Descrizione	CEB	Descrizione
2.02.03	Costi generali	CEB .033	Addetto stampa

Si rinvia ai competenti Uffici Federali per la scrittura del contratto di collaborazione.

Il Segretario

Il Presidente

Cav. Dott. Davide Zanghi dalle Olle



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità “**FISE**”) con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell’interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata **COMITATO REGIONALE FISE EMILIA ROMAGNA** (per brevità “**FISE EMLIA**” o “**COMMITTENTE**”), con sede in _____ - PEC:@pec.fise.it, rappresentata dal Presidente *pro tempore* _____ che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

E

La Sig.ra Liana Gallina Ayres, residente _____ Codice fiscale _____, Partita Iva _____, iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Milano dal _____ col numero 70177 (di seguito indicato/a “Prestatore d’opera”).

Premesso che

- a) con delibera n. 19 del 27.01.2025 il Consiglio federale ha autorizzato il Presidente federale a sottoscrivere un contratto di prestazione d'opera con la Sig.ra Gallina Lyana, con decorrenza 05.02.2025 e scadenza al 31.12.2025;
 - b) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale della Sig.ra Gallina Lyana quale supporto all'attività di Ufficio Stampa del Comitato Regionale FISE Emilia Romagna in relazione all’informazione sportiva, con particolare attenzione nei confronti dell'attività internazionale delle discipline di sport equestri in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
 - c) Il Prestatore d’opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l’attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l’impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Prestatore d’opera anche in considerazione della qualificata professionalità tecnica e pratica acquisita nell’ambito dell’informazione nel peculiare contesto Federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a prestare la sua opera senza vincolo di subordinazione svolgendo attività di gestione dell’ Ufficio stampa relativamente alla stesura di articoli e notizie sportive di risultati e trasferte internazionali, comunicati e risultati di manifestazioni nazionali. Le notizie potranno essere pubblicate sul sito internet della federazione ed eventualmente inoltrate come comunicati stampa alla stampa generalista e specializzata.



Federazione Italiana Sport Equestri

In particolare, il Prestatore d'opera provvederà a:

- Compilare le mailing list per la trasmissione di comunicazioni;
- Redigere comunicati concordati con l'Ufficio Marketing territoriale e con il Comitato Regionale FISE Emilia Romagna;
- Inviare dei comunicati a firma dell'ufficio Stampa del Comitato Regionale FISE Emilia Romagna alla mailing list della stampa generalista e specializzata.

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera intellettuale nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 05.02.2025 al 31.12.2025. Lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare la Sig.ra Gallina Lyana si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte;
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it
www.fise.it



5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato in un compenso pari ad € 3.000,00 (oltre ad ogni onere di legge e del contributo integrativo per la gestione separata INPGI del 4% da evidenziarsi in fattura), liquidato da FISE previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

In ragione dell'oggetto del presente contratto, il Sig. Paparelli viene nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati, (All. 1).

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e



Federazione Italiana Sport Equestri

formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Per conferma e accettazione
Roma, 31.12.2025

Il Prestatore d'Opera
Gallina Lyana

Per delega
Il Presidente del CR
Emilia Romagna



Data Delibera

31/01/2025

N. **113**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Toscana. Contratto con il Sig. Giuseppe Ramirez.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATO	la delibera n. 4 del 20/01/2025 pervenuta dal Comitato Regionale FISE Toscana (allegata alla presente) in cui si richiede la sottoscrizione del contratto al Sig. Giuseppe Ramirez per l'anno 2025 quale delegato tecnico per un compenso di € 18.040,00 oltre oneri per € 1.600,00. ;
ACCERTATA	la disponibilità del Sig. Ramirez a svolgere l'incarico;

DELIBERA

- di autorizzare delegando il Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana la sottoscrizione del contratto al Sig. Giuseppe Ramirez a per l'anno 2025 per un corrispettivo di € 18.040,00 oltre oneri per € 1.600,00.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione e sarà a carico del Comitato Regionale FISE Toscana.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Comitato Regionale Fise Toscana
Libro delle Delibere 2025

DELIBERA N. 4 in data 20 gennaio 2025

Oggetto : Contratto Giuseppe Ramirez – Delegato Tecnico Cr Toscana

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO: Che si ritiene opportuno procedere alla stipulazione del contratto del Delegato Tecnico sig. Giuseppe Ramirez per l'anno 2025 .

VISTO

- 1. IL Regolamento di Amministrazione e Contabilità dei Comitati Regionali*
- 2. La riunione di Consiglio ;*

TENUTO CONTO Che l'assegnazione nella voce di costo specifica sarà inserita nel Piano Dei Conti 2025

CONSIDERATA La necessità di sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale il contratto del sig. Giuseppe Ramirez

DELIBERA

di procedere alla richiesta presso la FISE centrale di rinnovo del contratto di collaborazione con il delegato tecnico regionale Giuseppe Ramirez per l'importo di € 18.040,00 annuali suddivisi in mensilità fino al 31/12/2025 .

Voce di Spesa	Ob/ Funz	SOTTO CRAM	DESCRIZIONE	IMPEGNO €
Ceb.080	2.02.01	FUNZIONAMENTO	COMPENSO DELEGATO TECNICO	18.040,00
Ceb.080	2.02.01	FUNZIONAMENTO	INPS NS CARICO	1.600,00

La presente delibera è a carattere provvisorio e sarà resa definitiva in seguito all'approvazione del Bilancio Preventivo 2025.

IL SEGRETARIO
Massimo Bencini

IL PRESIDENTE
Marco Innocenti

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

• la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata Comitato Regionale FISE Toscana (per brevità di seguito anche la "FEDERAZIONE" o "FSN" o "FISE" "COMMITTENTE"), rappresentata dal Presidente pro tempore _____, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

e

Giuseppe Ramirez nato a _____, il _____ C.F. _____, residente a _____
_____ domiciliato ai fini del presente atto in _____ Tessera FISE n. _____ email _____

Premesso

- che il Comitato Regionale FISE Toscana ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione del Sig. Giuseppe Ramirez e che tale richiesta è stata approvata dal Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del 17.01.2024;
- che a seguito di ricerca e valutazioni il Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana ha individuato e proposto il Sig. Ramirez che ritiene avere le qualità indicate per svolgere il ruolo proposto;
- che FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Delegato tecnico per il Comitato Regionale FISE Toscana** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolge le seguenti attività:
 - sarà tenuto a mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa;
 - garantirà la sua presenza alle manifestazioni nazionali e internazionali in Italia seguendo il programma redatto dal Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana;
 - dovrà coordinarsi con i dipartimenti e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi tecnici federali;
 - garantirà l'eventuale accompagnamento e l'assistenza alle squadre in occasione delle trasferte ufficiali nonché la presenza a riunioni e incontri indetti dalla Federazione secondo necessità;

- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Delegato Tecnico ed è tesserato di FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, all'attività di Delegato Tecnico per il CR FISE Toscana nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la FISE per l'esecuzione dell'attività di Delegato Tecnico per il CR FISE Toscana;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 17.01.2024 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Delegato Tecnico per il Comitato Regionale FISE Toscana per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in direttore sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, i seguenti incarichi:

- mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa;
- garantire la sua presenza alle manifestazioni nazionali e internazionali in Italia seguendo il programma redatto dal Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana;
- coordinarsi con i dipartimenti e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi tecnici federali;
- garantire l'eventuale accompagnamento e l'assistenza alle squadre in occasione delle trasferte ufficiali nonché la presenza a riunioni e incontri indetti dalla Federazione secondo necessità.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti

dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 19.640,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A) , compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 05.02.2025 al 31.12.2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2025 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Articolo 9.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Comitato Regionale FISE Toscana

Email:

PEC: segreteria@pec.fise.it

(ii) se al Collaboratore:

.....

Email: ...

PEC: ...

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Giuseppe Ramirez

Per delega: il Presidente del Comitato regionale FISE Toscana

Marco Innocenti

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31.01.2025

Il Collaboratore – Giuseppe Ramirez



Data Delibera

31/01/2025

N. 114

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Comitato Regionale FISE Abruzzo. Rinnovo nomina, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, del Revisore dei Conti.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 44 punto 8 dello Statuto Federale che prevede: "Ai Comitati Regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativa contabile. In questo caso il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'albo.";
CONSIDERATE	le indicazioni pervenute con Delibera n. 50 del 22/11/2024 dal Comitato Regionale FISE Abruzzo con cui individua il revisore per il quadriennio olimpico 2025-2028;
PRESO ATTO	dal Presidente Regionale del Comitato Regionale FISE Abruzzo che il dott. Fabrizio Mosca possiede tutti i requisiti richiesti per ricoprire il suddetto incarico;
VISTO	quanto previsto dal CONI in materia di compenso mensile lordo per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA e di gettone di presenza giornaliero alle riunioni del Consiglio Regionale con riferimento alla Categoria E - FSN/DSA con valore della produzione fino a 1 milione di Euro - ovvero un compenso massimo lordo mensile di € 130 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza fonte: https://www.coni.it/it/linkutili/banca-dati-revisori-fsn-dsa.html).
CONSIDERATO	della possibilità di partecipazione alle riunioni in presenza o da remoto;

DELIBERA

- di nominare, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, il revisore di Conti per il Comitato Regionale FISE Abruzzo nella persona del dott. Fabrizio Mosca.

- di autorizzare un compenso massimo lordo mensile di € 130 e, fatta eccezione per la partecipazione da remoto, un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza in linea con quanto previsto dal CONI in materia di compenso lordo e di gettone di presenza giornaliero per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA. (fonte: <https://www.coni.it/it/link-utili/bancadati-revisori-fsn-dsa.html>).

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo

Determina numero 50 del 22/11/24

Pescara, 22/11/2024

Oggetto: richiesta predisposizione contratti anno 2025

Il Presidente del Comitato regionale

RICHIAMATO: quanto deliberato dal C.D. regionale nella seduta del 14 ottobre 2024 al punto 5 all'odg in tema di "rinnovo contratti di collaborazione anno 2025;

VISTI: gli articoli 30 e 44, comma 8 e 9 dello Statuto Federale;

CONSIDERATO: che si ritiene necessario per il 2025 avvalersi della collaborazione di prestatori d'opera professionale intellettuale, sia per il disbrigo delle pratiche di natura amministrativo-gestionale del Comitato che per la promozione/ pubblicità sui social delle attività poste in essere dal C.R. Abruzzo e che i professionisti individuati si sono detti disposti a ricoprire questi ruoli;

RILEVATO: che il Budget previsionale FISE Abruzzo anno 2025 sarà compilato prevedendo la copertura dei relativi costi in bilancio per le suddette collaborazioni;

RITENUTO: opportuno assicurare in tempo utile continuità alla corretta gestione delle attività istituzionali del Comitato Regionale Fise Abruzzo ai sensi dell'art 40 dello Statuto Federale, mediante la presente determina d'urgenza che verrà ratificata alla prima seduta utile di C.D. regionale;

DELIBERA

- di inviare in Federazione centrale la richiesta di predisposizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'anno 2025 per la Dott.ssa Veronica Fusco, nata a Roma il 06/05/1974 e ivi residente in Piazzale delle medaglie d'oro 20, 00136 Roma, c.f. FSC VNC 843 46H501U, Dottore Commercialista dell'Odcec di Roma con numero di iscrizione AA_013837, p.iva 17606141004 e regime fiscale forfettario (imponibile + cassa previdenziale al 4%) , affidando alla stessa l'incarico di curare la contabilità del CR FISE Abruzzo con un compenso annuo di € 4.800,00.
- inviare in Federazione centrale la richiesta di predisposizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale professionale per l'anno 2025 con l'impresa individuale Embè di Andrea Sicuso, con sede in 66050 San Salvo (CH), Via Nuova Circonvallazione 4, p.iva 02717130690, per la gestione dei Social Media, la creazione di contenuti (tra cui 3 video in regione, 2 video fuori regione e 2 video montaggi riassuntivi), il calendario editoriale ed i comunicati stampa, al costo totale di € 5.100,00 (regime forfettario, iva non presente) a cui andrà aggiunto un rimborso fino ad un massimo di €1.000,00 per le spese di trasferta connesse all'esecuzione della prestazione, documentate e concordate con il CR;

- di proporre la nomina, anche per il 2025, del Dott. Fabrizio Mosca quale Revisore dei conti del CR Abruzzo, prevedendo un compenso massimo lordo mensile di € 130,00 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70,00 oltre Iva e cassa secondo quanto emanato dal CONI in materia di compensi per i Revisori dei Comitati Regionali.

Gli oneri della presente delibera ricadranno sui seguenti ceb:

Veronica Fusco , € 4.800,00 ceb 080 “Collaboratori-compensi”, Ob fu 2.02.01 costi per i collaboratori;

Agenzia Embè, € 5.100,00 + rimborso spese fino ad € 1.000,00 ceb 033 “promozione comunicazione e marketing”, Ob fu 2.02.03 costi generali;

Dott. Fabrizio Mosca, € 3.200,00 ceb 088 “indennità, compensi e altri gettoni”, Ob fu 2.02.02 organi e commissioni.

Il Presidente
Ugo Fusco





Data Delibera

31/01/2025

N. 115

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Piemonte. Richieste per contratti tecnico-sportivi/cococo/prestazione d'opera intellettuale/consulenza.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATO	le delibere n. 06/2025 (Ditta Sekante), n. 08/2025 (Sig.ra N. Grava); n. 09/2025 (Sig.ra D. Tiengo) e n. 16/2025 (dott. M. Osella) Comitato Regionale FISE Piemonte per la redazione dei contratti tecnico-sportivi/cococo/prestazione d'opera intellettuale/consulenza riepilogate nello schema allegato alla delibera;
VALUTATO	di sottoporre al Consiglio Federale i singoli contratti con i collaboratori/professionisti esterni, predisposti in funzione delle mansioni svolte, relativi alle richieste pervenute dal Comitato Regionale FISE Piemonte;

DELIBERA

di autorizzare i seguenti contratti tra FISE ed i singoli collaboratori/professionisti esterni secondo lo schema allegato dando mandato al Presidente del Comitato Regionale FISE Piemonte per la relativa sottoscrizione:

- DOMIZIANA CONSUELO TIENGO - contratto di prestazione d'opera
- OSELLA MASSIMO - contratto di prestazione d'opera intellettuale
- GRAVA NICOLE - contratto di prestazione d'opera intellettuale
- DITTA SEKANTE - contratto di prestazione di servizi

Gli impegni presi saranno a carico del Bilancio 2025 del Comitato Regionale FISE Piemonte

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale del Piemonte

Data 27/01/2025 – DELIBERA n°06/ord

FUNZIONAMENTO

IL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE

- VISTO Art. 30 dello Statuto Federale
- PRESO ATTO della volontà di inserire all'interno del Progetto Crescita Piemonte delle attività di coaching con uno Sport Coach di comprovata esperienza
- PRESO ATTO della nota prot. 000127 pervenuta in data 15/01/2025 a firma del Segretario Generale che in merito al Bilancio Preventivo ed ai Pagamenti 2025, per permettere l'avvio dell'attività sportiva 2025, consente gli stessi nel limite di 1 dodicesimo per ciascun mese di proroga (Gennaio, Febbraio) degli importi autorizzati con il Preventivo di Bilancio 2024
- CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2024 autorizzato assegnava per l'anno precedente al settore FORMAZIONE un budget di spesa complessivo di € 63.000,00
- VALUTATO come la migliore offerta il preventivo ricevuto dalla Ditta "Sekante" per la programmazione di incontri formativi con uno sport coaching per le squadre di rappresentativa regionale della disciplina del salto ostacoli
- SENTITO il parere favorevole del Presidente Luca D'Oria e del consigliere Elena Federica Coppola

DELIBERA

Di confermare il preventivo ricevuto, e prevedere l'importo massimo di €2.100,00 + iva per l'organizzazione di numero 6 incontri formativi con uno Sport Coach da rivolgere ad atleti ed istruttori della disciplina salto ostacoli.

Si allega preventivo quale parte integrante della presente delibera

Di inviare la presente delibera in Federazione per relativa autorizzazione da parte del Consiglio federale.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Obbiettivo/Funzione	Voce di Spesa	Causale	Importo
2025	2.013 - 010	1.02.01	CEB 003	Contratto Ditta Sekante per incontri con sport coach	€ 2.100,00 + iva

Totale delibera €2.100+iva

Il Segretario

Maria Giuseppina Marchese

Il Presidente

Comitato FISE Piemonte

Luca D'Oria



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale del Piemonte

Data 27/01/2025 – DELIBERA n°08/ord

FUNZIONAMENTO

IL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE

- VISTO Art. 30 dello Statuto Federale
- CONSIDERATA la necessità di avere una figura dedicata alla gestione dei mezzi di comunicazione del Comitato Regionale al fine di migliorare la visibilità dello stesso e delle sue attività
- CONSIDERATA la collaborazione sviluppata in precedenza con la Sig.ra Nicole Grava ed il preventivo inviato dalla stessa per l'anno 2025
- SENTITO il parere favorevole del Presidente Luca D'Oria e della Commissione Regionale incaricata del settore Marketing e Comunicazione

DELIBERA

- Di confermare il preventivo ricevuto, e di prevedere l'impegno di spese a carico del Comitato Regionale Piemonte per un importo complessivo di €2.400,00 per la copertura della collaborazione della Sig.ra Nicole Grava realizzata dal 1/02/2025 al 01/07/2025.
L'accordo posto in essere prevede, inoltre, l'eventuale copertura delle spese di trasferta ove necessarie e concordate. Le spese di trasferta saranno rimborsate entro un massimo di €1.000,00 per la durata del presente contratto.
Il pagamento avverrà con cadenza mensile a seguito della presentazione di regolare fattura.
Si allega preventivo quale parte integrante della presente delibera
- Di inviare la presente delibera in Federazione per relativa autorizzazione da parte del Consiglio federale.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Obbiettivo/Funzione	Voce di Spesa	Causale	Importo
2025	2.013 - 001	2.02.02	CEB 033	Gestione sito e social 01/02/2025 – 01/07/2025	€ 2.400,00 + oneri + spese di trasferta ove previste per massimo €1.000

Totale delibera n°08/ord € 3.400,00=

Il Segretario

Maria Giuseppina Marchese

Il Presidente
Comitato FISE Piemonte
Luca D'Oria





Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale del Piemonte

Data 27/01/2025 – DELIBERA n°09/ord

FUNZIONAMENTO

IL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE

- VISTO Art. 30 dello Statuto Federale
- CONSIDERATA la necessità di avere una figura che segua l'avviamento delle attività di programmazione sportiva regionale e nazionale delle varie discipline e lo sviluppo delle attività sportive poste in essere con il Comitato Regionale
- CONSIDERATA la collaborazione già sviluppata in precedenza con la Sig.ra Domiziana Consuelo Tiengo, ritenuta persona idonea per l'incarico.
- VALUTATA la disponibilità della Sig.ra Domiziana Consuelo Tiengo
- SENTITO il parere favorevole del Presidente Luca D'Oria e dei Consiglieri Regionali

DELIBERA

- Di confermare la sopra menzionata collaborazione con la Sig.ra Tiengo per il periodo dal 01.02.2025 al 31.07.2025, con un impegno di spesa previsto a carico del Comitato Regionale Fise Piemonte pari ad euro 7.200,00, + oneri; Il pagamento avverrà con cadenza mensile a seguito della presentazione di regolare fattura.
- Di inviare la presente delibera in Federazione per relativa autorizzazione da parte del Consiglio federale.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Obbiettivo/Funzione	Voce di Spesa	Causale	Importo
2025	2.013 - 001	2.02.02	CEB 080	Prestazione d'opera Sig.ra Tiengo Domiziana 01/02/2025 – 31/07/2025	€ 7.200,00 + oneri

Totale delibera n°09/ord € 7.200,00 + oneri

Il Segretario

Maria Giuseppina Marchese

Il Presidente
Comitato FISE Piemonte
Luca D'Oria





Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale del Piemonte

Data 27/01/2025 – DELIBERA n°16/ord

FUNZIONAMENTO

IL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE	

VISTO	Art. 30 dello Statuto Federale
CONSIDERATA	la necessità di poter contare sulla collaborazione di consulente fiscale anche per l'anno 2025
VALUTATA	la disponibilità del Dott. Massimo Osella a mantenere la collaborazione già posta in essere negli anni precedenti anche per il corrente 2025 e la disponibilità a mantenere invariata la richiesta economica rispetto al precedente accordo
SENTITO	il parere favorevole del Presidente Luca D'Oria e dei Consiglieri Regionali

DELIBERA

- Di confermare l'incarico di responsabile della contabilità del Comitato Regionale FISE Piemonte al Dottor Massimo Osella per l'anno 2025. Il pagamento avverrà con cadenza mensile a seguito della presentazione di regolare fattura.
- Di inviare la presente delibera in Federazione per relativa autorizzazione da parte del Consiglio federale.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Obbiettivo/Funzione	Voce di Spesa	Causale	Importo
2025	2.013 - 001	2.02.03	CEB 096	Contratto Dott. Massimo Osella anno 2025, €8.600,00 + oneri e imposte	€ 8.600,00 + oneri e imposte

Totale delibera n°16/ord € 8.600,00+ oneri e imposte

Il Segretario

Maria Giuseppina Marchese

Il Presidente del
Comitato FISE Piemonte
Luca D'Oria



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma, 11.12.2024

Spett.le
SEKANTE SRL
CORSO DUCA DEGLI
ABRUZZI, 15
10129 TORINO
PI 12219630014
www.sekante.com
info@sekante.com

Oggetto: Offerta 01/AF/25 per lo svolgimento dell'attività di Sport Coaching per il Comitato Regionale FISE Piemonte per l'anno 2025.

Con riferimento all'offerta in oggetto (All. A), intendiamo procedere all'accettazione alle condizioni specificate nella presente missiva che si prega restituire debitamente sottoscritta, compilata nella parte relativa ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e siglata in tutte le pagine.

Art. 1 – Modalità di realizzazione del servizio di Sport Coaching per il Comitato Regionale FISE Piemonte per l'anno 2025 da parte di Sekante Srl (di seguito Società Affidataria o Società)

1.1. La Società affidataria dovrà provvedere a effettuare gli interventi in presenza di Sport Coaching per gli atleti del Comitato Regionale FISE Piemonte mediante autonoma organizzazione di mezzi e di persone.

1.2. **I nominativi dei soggetti impiegati dovranno essere comunicati alla FISE, i soggetti così individuati riceveranno la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, per l'accesso al luogo di lavoro.**

Direttore per l'esecuzione del presente contratto nominato dal Comitato Regionale FISE Piemonte è il Presidente del Comitato Regionale Luca D'Oria.

Art. 2 – Personale impiegato

2.1. La Società affidataria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e qualificato per la più efficiente e puntuale realizzazione degli interventi.

2.2. La Società affidataria si obbliga: a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di fornitura e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri. Il mancato adempimento di anche una soltanto delle obbligazioni racchiuse nel presente articolo è considerato



sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà alla FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2.3. Prima dell'inizio dei lavori la Società affidataria dovrà fornire alla FISE un'autocertificazione nella quale andranno indicate le generalità e la retribuzione spettante ad ogni singolo soggetto impiegato per la esecuzione del contratto unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva nei suoi confronti (ALL.B). L'autocertificazione dovrà altresì essere accompagnata dalla documentazione attestante l'esperimento delle procedure necessarie ad ottenere regolare permesso di soggiorno per i soggetti impiegati per l'esecuzione del contratto che non fossero cittadini comunitari, nonché dalla documentazione attestante l'avvenuto ottenimento del permesso medesimo.

Il personale non incluso nella menzionata autocertificazione non riceverà l'autorizzazione necessaria per l'accesso al luogo di lavoro.

2.4. A semplice richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto, la Società affidataria, in relazione al personale impiegato per l'esecuzione del contratto, dovrà trasmettere alla FISE:

- i) copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ii) quietanza liberatoria, rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti, nella quale si attesti che sono stati percepiti dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato nell'ambito del presente contratto.

Art. 3 – Informativa sui rischi di sicurezza

3.1. La Società affidataria, che ne ha previsto e compreso i costi nel prezzo contrattualmente stabilito, assume a proprio carico ogni attività, responsabilità e costo connessi con la realizzazione dell'opera, e compreso quanto di seguito elencato a titolo indicativo e non limitativo.

3.2. La Società affidataria dichiara di aver preso visione, di accettare e osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 4 – Pagamento dei corrispettivi

4.1. L'importo economico pattuito è comprensivo e soddisfacente di ogni e qualsiasi prestazione della Società affidataria, compresi gli oneri diretti od indiretti su di essa gravante, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per manodopera, materiali, spese di trasferta ecc.

4.2. In nessun caso saranno riconosciuti alla Società affidataria corrispettivi per servizi ulteriori che non siano stati richiesti per iscritto dalla FISE in persona del Segretario Generale Simone Perillo che si intende l'unico soggetto autorizzato da FISE a richiedere servizi ulteriori.

4.3. Il costo del servizio è di 2.100,00 + IVA (pari ad un costo di € 350,00 + IVA a giornata per 6 giornate). Il compenso sarà sospensivamente condizionato alla verifica in contraddittorio della correttezza dei servizi effettivamente realizzati e del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società affidataria nei confronti della FISE, ivi compreso l'obbligo di consegna della documentazione di cui all'art. 2.4.

4.4. I pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente e successivamente all'accettazione delle fatture elettroniche. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) Codice Destinatario



SDI: C3UCNRB, gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice Ufficio _____. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della Società affidataria, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo, l'indicazione dell'aliquota IVA e la norma di riferimento. La mancanza o la incomprensibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà alla FISE di procedere all'accettazione delle fatture elettroniche, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte della Società affidataria.

Art. 5 – Manleva

5.1. La Società affidataria assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività oggetto del presente contratto che si riveli dannosa per la FISE, per il proprio personale o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente la FISE da ogni dannosa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi, a copertura di tali rischi la Società affidataria dichiara di aver stipulato idonea polizza RCT / RCO in corso di validità (polizza numero _____ compagnia assicurativa _____) Allegato C

5.2. In particolare, la Società affidataria si obbliga a manlevare la FISE da ogni responsabilità per danni arrecati a persone o a cose all'interno dell'Impianto, nonché da ogni conseguenza dannosa, diretta o indiretta, che possa derivare in capo a terzi dalla realizzazione del servizio.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza e privacy

6.1. La Società affidataria si obbliga a mantenere riservata qualsivoglia notizia riguardante la Federazione Italiana Sport Equestri, della quale dovesse giungere a conoscenza in conseguenza della sottoscrizione del Contratto.

6.2. La Società affidataria si obbliga a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, dichiarazioni o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocimento al prestigio della FISE.

L'inadempimento di tale obbligo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà a FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

6.3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, la FISE e la Società affidataria si impegnano, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, forniti direttamente da ciascuna parte o comunque connessi con il presente Contratto, siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Art. 7 – Disposizioni generali

7.1. Nessun comportamento difforme dal contenuto del Contratto, anche reiterato nel tempo, autorizza le parti a ritenere modificato il contenuto del Contratto medesimo. L'eventuale tolleranza da parte della FISE ai comportamenti posti in essere dalla Società affidataria in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento degli obblighi determinati dal Contratto nei termini e alle condizioni previste.

Art. 8 – Forma scritta

8.1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Contratto dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.



Art. 9– Legge applicabile e Foro competente

9.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

9.2. Qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto e delle sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma

Art. 10 - Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001

10.1. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

10.2. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 11 - Requisiti dell'operatore economico

11.1 La Società affidataria, garantendo e manlevando per l'effetto FISE, dichiara di avere e di mantenere per tutta la durata del presente accordo i requisiti di capacità tecnico economica e professionale e di non presentare cause di esclusione automatica e non automatica previste, rispettivamente, dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023. FISE si riserva la facoltà, laddove vengano meno la sussistenza e/o il mantenimento in capo alla Società affidataria dei predetti requisiti ovvero venga a conoscenza della sussistenza di un motivo di esclusione automatica di cui al predetto art. 94, di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del maggior danno ed ogni altro diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente accordo.

Art. 12 – Trattative Interorse

12.1 Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Esso rende inefficaci tutte le precedenti bozze e punteggiature, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, e può essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Le Parti hanno altresì voluto la forma scritta a pena di invalidità.

Il Presidente Federale
Marco Di Paola

Per presa visione ed accettazione

SEKANTE SRL



Federazione Italiana Sport Equestri

Il legale rappresentante

NOME E COGNOME

.....

COMPILARE LE VOCI PERTINENTI

La Società affidataria dichiara di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € _____, __ = (_____ / __)
- Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
- importo complessivo delle spese relative ai costi della manodopera da utilizzare per le prestazioni contrattuali, pari ad € _____, __ = (_____ / __)

€

SEKANTE SRL

Il legale rappresentante

NOME E COGNOME

.....

ALL. A – VOSTRA OFFERTA DEL 14.01.2025

ALL. B: DURC - VISURA CAMERALE e autocertificazione art. 2.3 (generalità e retribuzione lavoratori)

ALL C: POLIZZA

ALL. D: AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE EX ART 26 D.LGS 81/08 (da produrre a seguito di coordinamento con RSPP FISE)

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83 66 841 - F. 06 83 66 84 84 W segreteria@fise.it

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI DEGLI
ARTT. 2222, e ss. C.C.

TRA

la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale denominata COMITATO REGIONALE FISE PIEMONTE (per brevità "FISE Piemonte" o "COMMITTENTE"), PEC:@pec.fise.it, rappresentata a fini sportivi dal Presidente pro tempore Luca D'Oria che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale.

E

Il prestatore d'opera la Sig.ra Tiengo Domiziana, nata a _____, il _____ C.F. _____, residente in _____ P.IVA _____ domiciliato ai fini del presente atto in _____, email _____ (di seguito "Prestatore d'Opera")

Premesso che

- a) a seguito di ricerca e valutazioni il Presidente del Comitato Regionale FISE Piemonte ha individuato e proposto la Sig.ra Domiziana Tiengo che ritiene avere le qualità indicate per svolgere il ruolo di collaboratore per lo sviluppo delle attività sportive del Comitato Regionale FISE Piemonte e, in particolare, per lo svolgimento dei seguenti progetti:
 - 1. Il progetto Next Generation
 - 2. I Trofei regionali della disciplina del Salto Ostacoli,
 - 3. Il Trofeo Ludico Multidisciplinare;
 - 4. Una serie di stage (allenamenti collegiali) riservati ai binomi regionali;
 - b) con delibera n. ____ del _____ il Consiglio federale ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di prestazione d'opera tra FISE e la Sig.ra Tiengo con decorrenza 05.02.2025 con durata sino al 30.06.2025;
 - c) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale della Sig.ra Tiengo quale supporto all'organizzazione della attività sportive del Comitato Regionale Piemonte, con particolare attenzione nei confronti dell'attività internazionale delle discipline di sport equestri in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
 - d) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,
- si conviene e si stipula quanto segue:



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità tecnica e pratica acquisita nell'ambito del peculiare contesto sportivo federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna svolgere l'incarico di collaboratore all'organizzazione delle attività sportive del Comitato Regionale FISE Piemonte e in particolare, per lo svolgimento dei seguenti progetti:

Il progetto Next Generation

2. I Trofei regionali della disciplina del Salto Ostacoli,
3. Il Trofeo Ludico Multidisciplinare;
4. Una serie di stage (allenamenti collegiali) riservati ai binomi regionali,

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera intellettuale nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 05.02.2025 al 30.06.2025. Al termine lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare la Sig.ra Tiengo si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte;
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e



Federazione Italiana Sport Equestri

specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è fissato nell'importo complessivo di euro 7.200,00 oltre IVA. Il corrispettivo sarà liquidato dalla FISE in rate mensili previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera. Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente del CR FISE Piemonte.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.



Federazione Italiana Sport Equestri

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Articolo 9.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma, 31.01.2025

Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore D'opera

Domiziana Tiengo

.....

Per delega: il Presidente

del Comitato Regionale

FISE Piemonte

Luca D'Oria

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma

T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata COMITATO REGIONALE FISE PIEMONTE (per brevità "FISE Piemonte" o "COMMITTENTE"), con sede in _____ - PEC:@pec.fise.it, rappresentata dal Presidente pro tempore Luca D'Oria che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale.

E

La Dott.ssa Nicole Grava, nata a _____ email _____ CF: _____
Residente in _____ P.IVA _____ domiciliata ai fini del presente
atto in _____ (di seguito "Prestatore d'Opera").

Premesso che

- a) con delibera n. ____ del _____ il Consiglio federale ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di prestazione d'opera professionale tra FISE e la Dott.ssa Nicole Grava con scadenza al 31.12.2025;
 - b) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale della Dott.ssa Grava quale supporto alla attività di Social Media del Comitato Regionale FISE Piemonte in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
 - c) Il Prestatore d'opera ha manifestato la propria disponibilità a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità tecnica e pratica acquisita nel peculiare contesto sportivo, con il presente contratto di natura autonoma si impegna svolgere l'incarico di collaboratore a supporto delle attività di Social Media del Comitato Regionale FISE Piemonte con specifico riferimento alle seguenti attività:





Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera intellettuale nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 01.01.2025 al 31.6.2025. Lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare il la Dott.ssa Grava si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni la dott.ssa Grava dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n.....compagnia.....);;

- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo pattuito per i servizi sopra indicati pari ad € 4.800,00 oltre IVA e CPA e ad eventuali rimborsi spese per le manifestazioni in cui le sarà richiesta la presenza, preventivamente autorizzati dal Presidente del Comitato Regionale. Il compenso verrà saldato con scadenza mensile a seguito di regolare presentazione di fattura elettronica.



Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>



Federazione Italiana Sport Equestri

Articolo 9.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Torino, 31.01.2025

Il Prestatore D'opera
Nicole Grava

Per delega: il Presidente
del Comitato Regionale
Piemonte
Luca D'Oria



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata COMITATO REGIONALE FISE PIEMONTE (per brevità "FISE Piemonte" o "COMMITTENTE"), con sede in _____ - PEC:@pec.fise.it, rappresentata dal Presidente pro tempore Luca D'Oria che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale.

E

Il Dott. Massimo Osella, Dottore Commercialista (N° Iscr Albo Torino 3919) e Revisore Legale dei Conti _____ P.I. 10896700019 C.F. _____ – COD UNIVOCO: KRRH6B9 Cell: _____ e-mail: _____
PEC.....domiciliato ai fini del presente atto in _____, Via _____ (di seguito "Prestatore d'Opera").

Premesso che

- a) con delibera n. ____ del _____ il Consiglio federale ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di prestazione d'opera professionale tra FISE e il Dott. Massimo Osella con decorrenza 05.02.2025 e scadenza al 31.12.2025;
 - b) la FISE intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Massimo Osella quale supporto alla attività amministrativo contabile del Comitato Regionale FISE Piemonte in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali;
 - c) Il Prestatore d'opera ha manifestato la propria disponibilità a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità tecnica e pratica acquisita nel peculiare contesto sportivo, con il presente contratto di natura autonoma si impegna svolgere l'incarico di collaboratore a supporto della attività amministrativo contabile del Comitato Regionale FISE Piemonte con specifico riferimento alle seguenti attività:



Federazione Italiana Sport Equestri

- Collaborazione nella redazione del bilancio annuale di Spesa (previsionale e consuntivo - ripartiti in capitoli di spesa ed eventuali variazioni autorizzate) sulla base dell'attività posta in essere dagli Organi costituenti il Comitato Regionale.
- Situazioni infraperiodali trimestrali
- Gestione e controllo documenti di spesa ed entrata
- Elaborazione F23 - F24 necessari (ad es: per ritenute di acconto)
- Verifica movimenti di Cassa e Conti Correnti e relativa riconciliazione saldi

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera intellettuale nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 05.02.2025 al 31.12.2025. Lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare il Dott. Massimo Osella si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il Dott. Massimo Osella dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n.....compagnia.....);;
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.



Federazione Italiana Sport Equestri

Art. 5 Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo pattuito per i servizi sopra indicati pari ad € 8.600,00 annui + cpa e IVA per l'esercizio 2025. Il compenso verrà saldato con scadenza mensile a seguito di regolare presentazione di fattura elettronica.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed



Federazione Italiana Sport Equestri

emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Articolo 9.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Torino, 31.12.2025

Il Prestatore D'opera
Massimo Osella

Per delega: il Presidente
del Comitato Regionale
Piemonte
Luca D'Oria



Data Delibera

31/01/2025

N. 116

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Comitato Regionale FISE Abruzzo. Contratti dott.ssa Veronica Fusco ed impresa individuale Embè di Andrea Sicuso.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATO	la delibera n. 50 del 22/11/2024 pervenuta dal Comitato Regionale FISE Abruzzo (allegata alla presente) in cui si richiede la sottoscrizione del contratto alla dott.ssa Veronica Fusco per l'anno 2025 per curare la contabilità del Comitato per un compenso di € 4.800,00 (regime forfettario(imponibile + Cassa Previdenziale al 4%)e alla impresa individuale Embè di Andrea Sicuso per l'anno 2025 per la gestione dei Social Media, creazione di contenuti, calendario editoriale e comunicati stampa per un totale di € 5.100,00 (regime forfettario) + un importo massimo di € 1.000,00 per le spese di trasferta;
ACCERTATA	la disponibilità a svolgere gli incarichi sopra descritti;

DELIBERA

- di autorizzare delegando il Presidente del Comitato Regionale FISE Abruzzo la sottoscrizione del contratto alla dott.ssa Veronica Fusco per l'anno 2025 per un corrispettivo di € 4.800,00 regime forfettario imponibile + Cassa Previdenziale al 4 %) e alla società individuale Embè di Andrea Sicuso per l'anno 2025 per un corrispettivo di € 5.100,00 (regime forfettario) + rimborso per un importo massimo di € 1.000,00 per le spese di trasferta;

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione e sarà a carico del Comitato Regionale FISE Abruzzo.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Abruzzo

Determina numero 50 del 22/11/24

Pescara, 22/11/2024

Oggetto: richiesta predisposizione contratti anno 2025

Il Presidente del Comitato regionale

RICHIAMATO: quanto deliberato dal C.D. regionale nella seduta del 14 ottobre 2024 al punto 5 all'odg in tema di "rinnovo contratti di collaborazione anno 2025;

VISTI: gli articoli 30 e 44, comma 8 e 9 dello Statuto Federale;

CONSIDERATO: che si ritiene necessario per il 2025 avvalersi della collaborazione di prestatori d'opera professionale intellettuale, sia per il disbrigo delle pratiche di natura amministrativo-gestionale del Comitato che per la promozione/ pubblicità sui social delle attività poste in essere dal C.R. Abruzzo e che i professionisti individuati si sono detti disposti a ricoprire questi ruoli;

RILEVATO: che il Budget previsionale FISE Abruzzo anno 2025 sarà compilato prevedendo la copertura dei relativi costi in bilancio per le suddette collaborazioni;

RITENUTO: opportuno assicurare in tempo utile continuità alla corretta gestione delle attività istituzionali del Comitato Regionale Fise Abruzzo ai sensi dell'art 40 dello Statuto Federale, mediante la presente determina d'urgenza che verrà ratificata alla prima seduta utile di C.D. regionale;

DELIBERA

- di inviare in Federazione centrale la richiesta di predisposizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'anno 2025 per la Dott.ssa Veronica Fusco, nata a Roma il 06/05/1974 e ivi residente in Piazzale delle medaglie d'oro 20, 00136 Roma, c.f. FSC VNC 843 46H501U, Dottore Commercialista dell'Odcec di Roma con numero di iscrizione AA_013837, p.iva 17606141004 e regime fiscale forfettario (imponibile + cassa previdenziale al 4%) , affidando alla stessa l'incarico di curare la contabilità del CR FISE Abruzzo con un compenso annuo di € 4.800,00.
- inviare in Federazione centrale la richiesta di predisposizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale professionale per l'anno 2025 con l'impresa individuale Embè di Andrea Sicuso, con sede in 66050 San Salvo (CH), Via Nuova Circonvallazione 4, p.iva 02717130690, per la gestione dei Social Media, la creazione di contenuti (tra cui 3 video in regione, 2 video fuori regione e 2 video montaggi riassuntivi), il calendario editoriale ed i comunicati stampa, al costo totale di € 5.100,00 (regime forfettario, iva non presente) a cui andrà aggiunto un rimborso fino ad un massimo di €1.000,00 per le spese di trasferta connesse all'esecuzione della prestazione, documentate e concordate con il CR;

- di proporre la nomina, anche per il 2025, del Dott. Fabrizio Mosca quale Revisore dei conti del CR Abruzzo, prevedendo un compenso massimo lordo mensile di € 130,00 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70,00 oltre Iva e cassa secondo quanto emanato dal CONI in materia di compensi per i Revisori dei Comitati Regionali.

Gli oneri della presente delibera ricadranno sui seguenti ceb:

Veronica Fusco , € 4.800,00 ceb 080 “Collaboratori-compensi”, Ob fu 2.02.01 costi per i collaboratori;

Agenzia Embè, € 5.100,00 + rimborso spese fino ad € 1.000,00 ceb 033 “promozione comunicazione e marketing”, Ob fu 2.02.03 costi generali;

Dott. Fabrizio Mosca, € 3.200,00 ceb 088 “indennità, compensi e altri gettoni”, Ob fu 2.02.02 organi e commissioni.

Il Presidente
Ugo Fusco





Federazione Italiana Sport Equestri

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.**

TRA

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità "**FISE**") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC:segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata **COMITATO REGIONALE Abruzzo** (per brevità "**FISE ABRUZZO**" o "**COMMITTENTE**"), con sede in Via Botticelli 28, 65124 Pescara, rappresentata dal Presidente *pro tempore* Ugo Fusco, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

E

La Dott ssa Veronica Fusco, nata a Roma il 06.05.1984 e IVI residente in Piazzale delle Medaglie d'oro 20, 00136 Roma, C.F. FSC VNC 84E 46H 501U, Dottore Commercialista dell'ODCEC di Roma con n. iscrizione AA 013837 P.iva 17606141004 (di seguito indicato/a "Prestatore d'opera")

Premesso che

- a) La FISE, Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, -tra l'altro- promuove e sviluppa lo Sport equestre, nonché regola lo Sport equestre in Italia e in maniera esclusiva regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla federazione internazionale (FEI), e attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline;
- b) La FISE per svolgere la propria missione statutaria può affiliare enti giuridici sul territorio e tesserare atleti;
- c) La FISE, in ogni regione con più di 5 enti giuridici affiliati, può attuare la costituzione di una propria rappresentanza territoriale a fini esclusivamente sportivi;
- d) Il Comitato Regionale FISE Abruzzo è la rappresentanza territoriale della FISE a fini sportivi nella regione Abruzzo;
- e) La FISE Abruzzo è rappresentata da un Presidente regionale e amministrata da un Consiglio regionale democraticamente eletti dagli enti affiliati sul territorio della regione Abruzzo;
- f) La FISE Abruzzo ha delega, in base ai regolamenti federali, di sottoscrivere direttamente e senza previa autorizzazione della FISE, impegni di spesa con terzi che non superino la durata dell'anno in corso e l'importo di € 10.000,00 IVA compresa. Per il computo di € 10.000,00 si sommano anche diversi impegni assunti con la medesima controparte nel corso dell'anno in questione. Per impegni di spesa superiori e per i contratti di lavoro è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio federale di FISE;
- g) la FISE Abruzzo, giusto atto n.50 del 22.11.2024 ha deliberato che intende avvalersi della collaborazione del Prestatore d'opera per collaborare alla gestione dei servizi amministrativo contabili della rappresentanza sportiva territoriale denominata Comitato Regionale FISE Abruzzo in base alle esigenze e opportunità che si prospettano ogni settimana e che sono individuate dal prestatore d'opera;
- h) il Presidente *pro tempore* della rappresentanza sportiva territoriale denominata FISE Abruzzo dichiara di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni federali per procedere alla stipula del



Federazione Italiana Sport Equestri

presente contratto e si impegna a gestire direttamente l'esecuzione del presente contratto sollevando la FISE, e per essa anche il Presidente e il Consiglio federale, da qualsiasi responsabilità;

- i) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore e nell'interesse della COMMITTENTE secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera g), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità tecnica e pratica acquisita nell'ambito dell'amministrazione nel peculiare contesto federale nazionale e regionale, e più nello specifico- nell'ambito dei servizi amministrativo contabili, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a prestare la sua opera senza vincolo di subordinazione.

Art.2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera intellettuale nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art.2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità e dai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività federale.

Art.3 Durata

Il presente incarico si intende conferito dal 01.01.2025 al 31.12.2025 data in cui scadrà senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

Art.4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.



Federazione Italiana Sport Equestri

4.2 In particolare, la Dott.ssa FUSCO si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto e a manlevare la FISE e il COMMITTENTE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte;

- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art.5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato in un compenso annuale (12 mesi) netto pari ad € 4.800,00 (non comprensivo di ogni onere di legge e del contributo integrativo per la gestione separata CNPADC del 4% da evidenziarsi in fattura), liquidato dalla FISE previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera tramite bonifici.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la FISE potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La FISE dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art.7 Trattamento dei dati personali

In relazione a quanto oggetto del presente accordo, il prestatore d'opera garantisce che la raccolta e il trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito della propria attività saranno compiuti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento) e alle condizioni e nei limiti così come specificati nell'atto di nomina allegato che forma parte integrante del contratto. Garantisce, inoltre, il rispetto di tutti i diritti che sono riconosciuti dal Regolamento. I dati forniti dalla FISE e/o dal COMMITTENTE all'atto della sottoscrizione del presente contratto, saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali e collegate all'esecuzione del presente contratto.

Art.8 Modifiche contrattuali

Qualsiasi modifica contrattuale per essere valida deve essere autorizzata e/o accettata dalla FISE e dal Prestatore d'opera per iscritto.



Federazione Italiana Sport Equestri

Art.9 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Per conferma e accettazione

[Faint signature]



Data Delibera

31/01/2025

N. 117

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Comitato Regionale FISE Marche. Rinnovo nomina, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, del Revisore dei Conti.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 44 punto 8 dello Statuto Federale che prevede: "Ai Comitati Regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativa contabile. In questo caso il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'albo.";
CONSIDERATE	le indicazioni pervenute con Delibera n.1 del 29/01/2025 dal Comitato Regionale FISE Marche con cui individua il revisore per il quadriennio olimpico 2025-2028;
PRESO ATTO	dal Presidente Regionale del Comitato Regionale FISE Marche che il Rag. Roberto Crescentini possiede tutti i requisiti richiesti per ricoprire il suddetto incarico ;
VISTO	quanto previsto dal CONI in materia di compenso mensile lordo per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA e di gettone di presenza giornaliero alle riunioni del Consiglio Regionale con riferimento alla Categoria E - FSN/DSA con valore della produzione fino a 1 milione di Euro - ovvero un compenso massimo lordo mensile di € 130 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza fonte: https://www.coni.it/it/linkutili/banca-dati-revisori-fsn-dsa.html).
CONSIDERATO	della possibilità di partecipazione alle riunioni in presenza o da remoto;

DELIBERA

- di nominare, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, il revisore di Conti per il Comitato Regionale FISE Marche nella persona del Rag. Roberto Crescentini.

- di autorizzare un compenso massimo lordo mensile di € 130 e, fatta eccezione per la partecipazione da remoto, un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza in linea con quanto previsto dal CONI in materia di compenso lordo e di gettone di presenza giornaliero per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA. (fonte: <https://www.coni.it/it/link-utili/bancadati-revisori-fsn-dsa.html>).

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*

DELIBERA 1/2025

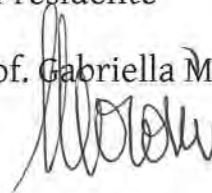
il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche riunito in modalità telematica il giorno 29 gennaio 2025

DELIBERA

Di nominare revisore dei conti per il quadriennio olimpico 2025/2028 il rag. Roberto Crescentini nato a Chieti il 19/1/1971 con studio ad Ancona in Via Orsi n. 2 iscritto al registro dei revisori legali al n. 71718 con provvedimento del 26/5/1999 il G.U. supplemento nm. 45 del 8/6/1999.

IL Presidente

Prof. Gabriella Moroni





Data Delibera

31/01/2025

N. 118

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI****Comitato Regionale FISE Calabria. Rinnovo nomina, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, del Revisore dei Conti.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 44 punto 8 dello Statuto Federale che prevede: "Ai Comitati Regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativa contabile. In questo caso il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'albo.";
CONSIDERATE	le indicazioni pervenute con Delibera n.7 del 20/01/2025 dal Comitato Regionale FISE Calabria con cui individua il revisore per il quadriennio olimpico 2025-2028;
PRESO ATTO	dal Presidente Regionale del Comitato Regionale FISE Calabria che il Dott. Antonio Vegliante possiede tutti i requisiti richiesti per ricoprire il suddetto incarico ;
VISTO	quanto previsto dal CONI in materia di compenso mensile lordo per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA e di gettone di presenza giornaliero alle riunioni del Consiglio Regionale con riferimento alla Categoria E - FSN/DSA con valore della produzione fino a 1 milione di Euro - ovvero un compenso massimo lordo mensile di € 130 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza fonte: https://www.coni.it/it/linkutili/banca-dati-revisori-fsn-dsa.html).
CONSIDERATO	della possibilità di partecipazione alle riunioni in presenza o da remoto;

DELIBERA

- di nominare, per il quadriennio Olimpico 2025-2028, il revisore di Conti per il Comitato Regionale FISE Calabria nella persona del Dott. Antonio Vegliante;

- di autorizzare un compenso massimo lordo mensile di € 130 e, fatta eccezione per la partecipazione da remoto, un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza in linea con quanto previsto dal CONI in materia di compenso lordo e di gettone di presenza giornaliero per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA. (fonte: <https://www.coni.it/it/link-utili/bancadati-revisori-fsn-dsa.html>).

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*

Proposta Nomina Revisore dei Conti alla Fise Nazionale**IL CONSIGLIO**

VISTI	lo Statuto Federale, le norme di attuazione e le norme di Amministrazione e Contabilità in vigore;
VISTO	l'art. 44 punto 8 dello Statuto Federale che prevede: "Ai Comitati Regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativa contabile. In questo caso il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'albo.";
VERIFICATO:	che il Dott. Antonio Vegliante possiede tutti i requisiti richiesti per ricoprire il suddetto incarico;
VISTO:	quanto previsto in materia di compenso mensile lordo per i Revisori dei Conti delle FSN/DSA e di gettone di presenza giornaliero alle riunioni del Consiglio Regionale con riferimento alla Categoria - ovvero un compenso massimo lordo mensile di € 130 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza;
CONSIDERATO:	che il Dott. Antonio Vegliante hanno preso visione preventivamente delle disposizioni emanate dal Coni FSN/DSA in materia di compensi mensili e gettoni di presenza previsti per i Revisori dei Comitati Regionali;
PRESO ATTO:	della volontà manifestata dal Dott. Antonio Vegliante, di assolvere tale incarico percependo un compenso in linea con le direttive emanate dal CONI FSN/DSA e ritenute dallo stesso congrue per l'assolvimento di tale funzione;
SENTITO:	il parere unanime dei Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di riproporre per la conseguente nomina al primo Consiglio Federale utile, Revisore dei Conti per il quadriennio 2025-2028, il Dott. Antonio Vegliante e di autorizzare un compenso massimo lordo mensile di € 130 ed un gettone di presenza giornaliero per un massimo lordo di € 70 oltre iva e cassa di previdenza.

Il Segretario
Avv. Tiziana Migliano

Il Presidente
Avv. Michele Valente

La presente delibera è parte integrante del verbale del Consiglio del 20/01/2025



Data Delibera

31/01/2025

N. 119

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Toscana. Contributi Regione Toscana per il sostegno all'attività sportiva.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che in seguito all'istruttoria la Regione Toscana, con decreto n° 28038 del 19/12/2024 e pubblicazione della graduatoria sul sito della Regione Toscana, ha assegnato al Cr Toscano l'importo di € 14.023,00;
CONSIDERATA	la delibera n. 35 del 19/12/2024 pervenuta dal Comitato Regionale FISE Toscana (allegata alla presente) in cui si richiede autorizzazione alla richiesta di contributo della Regione Toscana;

DELIBERA

di autorizzare suddetto Contributo Della Regione Toscana e contabilizzazione nel bilancio 2024 , da effettuarsi in sede della procedura di sfondamento / variazione di bilancio a Consuntivo 2024 come segue:
Cea.031 – ob.fu. 2.02 € 14.023,00.

- L' impegno di spesa dell'importo per l'erogazione dei contributi formativi del Circuito Coppa Toscana 2024 ,come da schema allegato, da contabilizzare in sede alla procedura di sfondamento / variazione di bilancio a Consuntivo 2024 nel ceb.058 – ob.fu. 1.02.05

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Delibera del Presidente n. 35/24 in data 19 dicembre 2024

Oggetto: Contributi Regione Toscana per il sostegno all'attività sportiva – Decreto n° 23809 del 24/10/2024 e successivo decreto n° 28038 del 19/12/2024

IL Presidente:

PREMESSO CHE ha ritenuto opportuno di procedere in seguito alla sua elezione alla richiesta dei Contributi della Regione Toscana come da bando in oggetto n° 23809 del 24/10/2024 e allegato alla presente, in quanto destinato anche ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Toscane e di imminente scadenza dei termini

CONSIDERATO CHE in seguito all'istruttoria la Regione Toscana, con decreto n° 28038 del 19/12/2024 e pubblicazione della graduatoria sul sito della Regione Toscana, ha assegnato al Cr Toscano l'importo di € 14.023,00

VISTI 1. il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dei Comitati Regionali
2. l'art. 27 comma 9 dello Statuto Federale

RICONOSCIUTO. Il requisito di urgenza in quanto l'erogazione del contributo verrà effettuata entro 60 giorni dalla data di assegnazione sul c/c del Cr Toscano

DELIBERA

- La richiesta di autorizzazione suddetto Contributo Della Regione Toscana e contabilizzazione nel bilancio 2024, da effettuarsi in sede della procedura di sfondamento / variazione di bilancio a Consuntivo 2024 come segue :

Cea.031 – ob.fu. 2.02 € 14.023,00

- L'impegno di spesa dell'importo per l'erogazione dei contributi formativi del Circuito Coppa Toscana 2024, come da schema allegato, da contabilizzare in sede alla procedura di sfondamento / variazione di bilancio a Consuntivo 2024 nel ceb.058 – ob.fu. 1.02.05

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Regionale nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE



Data Delibera

31/01/2025

N. 120

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMITATI REGIONALI**

Comitato Regionale FISE Campania. Contratto Sig. Francesco Turturiello e Sig.ra Norma Paoli

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la Riforma del lavoro Sportivo di cui al D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i. in vigore dal 01 luglio 2023 che ha previsto una tipizzazione dei contratti di lavoro sportivo in funzione delle diverse mansioni ed attività sportive svolte;
CONSIDERATO	le richieste pervenute dal Comitato Regionale FISE Campania di contrattualizzare il Sig. Francesco Turturiello in qualità di Tecnico e la Sig.ra Norma Paoli in qualità di Tecnico Dressage;
ACCERTATA	la disponibilità a svolgere gli incarichi sopra descritti;

DELIBERA

- di autorizzare delegando il Presidente del Comitato Regionale FISE Campania alla sottoscrizione dei contratti al Sig. Francesco Turturiello dal 01/03/2025 al 31/12/2025 per un corrispettivo di € 12.000,00 lordi e onnicomprensivi ed alla Sig.ra Norma Paoli dal 01/03/2025 al 31/12/2025 per un corrispettivo di € 8.000,00 lordi e onnicomprensivi.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione e sarà a carico del Comitato Regionale FISE Campania.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELIBERA PRESIDENZIALE N° 8

Data Delibera 05/02/2025

Data Ratifica Consiglio del __/__/2025

Incarico Tecnico Stage S.O.

VISTO L'organizzazione dello Stage S.O.

RITENUTO OPPORTUNO dal referente S.O. Eraldo Capuano affidare
l'incarico al Tecnico Francesco Turturiello

SENTITO Il parere dei Consiglieri si

DELIBERA

Di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 12.000,00 lordi
omnicomprensivi e di chiedere autorizzazione di spesa alla
Federazione Centrale.

Il Presidente
Salvatore Zotti



Federazione Italiana Sport Equestri
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELIBERA PRESIDENZIALE N° 9

Data Delibera 05/02/2025

Data Ratifica Consiglio del __/__/2025

Incarico Tecnico Stage Dressage

VISTO L'organizzazione dello Stage Dressage

RITENUTO OPPORTUNO dal referente Dressage Angelo Ruggiero affidare
l'incarico al Tecnico Sig.ra Norma Paoli

SENTITO Il parere dei Consiglieri si

DELIBERA

Di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 8.000,00 lordi
omnicomprensivi e di chiedere autorizzazione di spesa alla
Federazione Centrale.

Il Presidente
Salvatore Zotti

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

• la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata Comitato Regionale FISE Campania (per brevità di seguito anche la "FEDERAZIONE" o "FSN" o "FISE" "COMMITTENTE"), rappresentata dal Presidente pro tempore Salvatore Zozzi, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

e

Francesco Turturiello nato a _____, il _____ C.F. _____, residente a _____, VIA _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, Via _____ Tessera FISE n. _____ email _____

Premesso

- che il Comitato Regionale FISE Campania ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione del Sig. Francesco Turturiello e che tale richiesta è stata approvata dal Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del _____ 2025;
- che a seguito di ricerca e valutazioni il Presidente del Comitato Regionale FISE Campania ha individuato e proposto il Sig. Turturiello che ritiene avere le qualità indicate per svolgere il ruolo proposto;
- che FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Direttore Tecnico di Salto Ostacoli per gli stages organizzati dal Comitato regionale FISE Campania** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolge le seguenti attività:
 - sarà tenuto a mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa;
 - garantirà la sua presenza alle manifestazioni nazionali e internazionali in Italia seguendo il programma redatto dal Presidente del Comitato Regionale FISE Campania;
 - dovrà coordinarsi con i dipartimenti e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi tecnici federali;
 - garantirà l'eventuale accompagnamento e l'assistenza alle squadre in occasione delle trasferte ufficiali nonché la presenza a riunioni e incontri indetti dalla Federazione secondo necessità;

- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico di Salto Ostacoli per gli Stages ed è tesserato di FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, all'attività di Direttore Tecnico di Salto Ostacoli per gli stages il CR FISE Campania nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la FISE per l'esecuzione dell'attività di Direttore Tecnico di Salto Ostacoli per il CR FISE Campania;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Direttore Tecnico di Salto Ostacoli per gli stages organizzati dal Comitato Regionale FISE Campania per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in direttore sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, i seguenti incarichi:

- mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa;
- garantire la sua presenza alle manifestazioni nazionali e internazionali in Italia seguendo il programma redatto dal Presidente del Comitato Regionale FISE Campania;
- coordinarsi con i dipartimenti e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi tecnici federali;
- garantire l'eventuale accompagnamento e l'assistenza alle squadre in occasione delle trasferte ufficiali nonché la presenza a riunioni e incontri indetti dalla Federazione secondo necessità.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante **(Allegato B eventuale)**.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. **(Allegato C eventuale)**.

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti

dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, eventualmente riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente del Comitato Regionale.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal **05.02.2025** al 31.12.2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2025 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Articolo 9.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che

prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Comitato Regionale FISE Campania

Email:

PEC:

(ii) se al Collaboratore:

Francesco Turturiello

Email: ...

PEC: ...

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Per delega: il Presidente del Comitato regionale FISE Campania

Francesco Turturiello

Salvatore Zozzi

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31.12.2025

Il Collaboratore – Francesco Turturiello

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

• la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola, che agisce nel presente contratto nell'interesse della propria rappresentanza territoriale a fini sportivi denominata Comitato Regionale FISE Campania (per brevità di seguito anche la "FEDERAZIONE" o "FSN" o "FISE" "COMMITTENTE"), rappresentata dal Presidente pro tempore Salvatore Zozzi, che sottoscrive il presente contratto su delega del Presidente federale;

e

Norma Paoli nata a _____, il _____ C.F. _____, residente a _____, VIA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____ Tessera FISE n. _____ email _____

Premesso

- che il Comitato Regionale FISE Campania ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione della Sig.ra Norma Paoli e che tale richiesta è stata approvata dal Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del _____ 2025;
- che a seguito di ricerca e valutazioni il Presidente del Comitato Regionale FISE Campania ha individuato e proposto la Sig.ra Paoli che ritiene avere le qualità indicate per svolgere il ruolo proposto;
- che FISE è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l'altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l'organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall'art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un **Direttore Tecnico di Dressage per gli stages organizzati dal Comitato regionale FISE Campania** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolga le seguenti attività:
 - sarà tenuto a mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa;
 - garantirà la sua presenza alle manifestazioni nazionali e internazionali in Italia seguendo il programma redatto dal Presidente del Comitato Regionale FISE Campania;
 - dovrà coordinarsi con i dipartimenti e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi tecnici federali;
 - garantirà l'eventuale accompagnamento e l'assistenza alle squadre in occasione delle trasferte ufficiali nonché la presenza a riunioni e incontri indetti dalla Federazione secondo necessità;

- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all'attività sportiva di Direttore Tecnico di Dressage per gli Stages ed è tesserato di FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l'esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, all'attività di Direttore Tecnico di Dressage per gli stages il CR FISE Campania nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la FISE per l'esecuzione dell'attività di Direttore Tecnico di Dressage per il CR FISE Campania;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di Direttore Tecnico di Dressage per gli stages organizzati dal Comitato Regionale FISE Campania per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in direttore sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, i seguenti incarichi:

- mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa;
- garantire la sua presenza alle manifestazioni nazionali e internazionali in Italia seguendo il programma redatto dal Presidente del Comitato Regionale FISE Campania;
- coordinarsi con i dipartimenti e con gli altri tecnici federali per la condivisione e realizzazione dei programmi tecnici federali;
- garantire l'eventuale accompagnamento e l'assistenza alle squadre in occasione delle trasferte ufficiali nonché la presenza a riunioni e incontri indetti dalla Federazione secondo necessità.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti

dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 8.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A) , compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, eventualmente riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente del Comitato Regionale.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal **05.02.2025** al 31.12.2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2025 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 4 mesi e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturata sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Articolo 9.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Comitato Regionale FISE Campania

Email:

PEC:

(ii) se al Collaboratore:

Norma Paoli

Email: ...

PEC: ...

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Il Collaboratore

Per delega: il Presidente del Comitato regionale FISE Campania

Norma Paoli

Salvatore Zozzi

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31.12.2025

Il Collaboratore – Norma Paoli



Data Delibera

31/01/2025

N. **121**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **C.E.F.**

Protocollo di Intesa Cavalli Persano.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	il rapporto instaurato per l'anno 2024 tra la Federazione e l'Allevatore dott. Alduino di Ventimiglia di Monteforte con delibera 216 del 14/02/2024 avente ad oggetto l'addestramento di n. 10 cavalli di Razza Governativa di Persano, utilizzati presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro per vari corsi di formazione federale e che il dott. Ventimiglia è allevatore e proprietario personalmente dell'unico nucleo di purezza di cavalli che appartengono alla Razza Governativa di Persano e si propone lo scopo di non far estinguere la razza;
CONSIDERATO ALTRESI'	- la F.I.S.E ha in concessione l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro; - la F.I.S.E ha intenzione di proseguire il rapporto con l'allevatore dott. Alduino di Ventimiglia di Monteforte;
VISTO	l' allegato Protocollo di Intesa tra il dott. Alduino di Ventimiglia di Monteforte e la F.I.S.E con cui le parti convengono fino al 31/12/2025 la scuderizzazione presso Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro di massimo 10 cavalli di Razza Governativa di Persano già insistenti presso il medesimo Impianto Sportivo e di proprietà del dott. Alduino di Ventimiglia, da utilizzare per l'attività formativa e sportiva svolta dalla F.I.S.E presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore del Centro Equestre dei Pratoni del Vivaro dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'allegato Protocollo di Intesa tra il Sig. Alduino di Ventimiglia di Monteforte e la F.I.S.E.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno coperti con successive delibere relative all'acquisto di beni e servizi specifici.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma,

Gentile Sig. Alduino di
Ventimiglia di Monteforte
alduinodiventimiglia@hotmail.it

Oggetto: proroga del Protocollo di intesa sottoscritto con il Sig. Alduino di Ventimiglia di Monteforte, nato a Catania in data 04/07/1955 CF VNTLDN55L04C351J, P.IVA 06409850820 in data 28.02.2023 avente ad oggetto la scuderizzazione presso il Centro Sportivo dei Pratoni del Vivaro di massimo n. 9 cavalli di Razza Persano di proprietà del dott. Alduino di Ventimiglia da utilizzare durante i corsi formativi svolti dalla FISE.

Con riferimento al contatto in oggetto si comunica che la scrivente è a richiedere una proroga dello stesso per l'anno 2025, avente la finalità di far continuare a montare i cavalli ai corsisti e/o persone indicate dal personale presente nel Centro federale per addestrare i cavalli stessi per fini sportivi e valutare l'attitudine sportiva.

Alla data della firma del presente accordo di proroga risultano presenti presso il Centro Sportivo dei Pratoni del Vivaro n. 10 cavalli di interesse federale:

1. ZAR – anno di nascita 2011 – documento 001052002042
2. BIZIO – anno di nascita 2013 – documento 001065006896
3. ZIZIO – anno di nascita 2011 – documento 001065004119
4. ARONE – anno di nascita 2012 – documento 001065006898
5. ERONE – anno di nascita 2016 – documento 001065007644
6. EMONIO – anno di nascita 2016 – documento 001065007650
7. IFLAVIO – anno di nascita 2019 – documento 001061116176
8. MEONIO – anno di nascita 2021 – documento 001061116498
9. CAVALLO 9 (in arrivo nell'arco dell'anno)
10. CAVALLO 10 (in arrivo nell'arco dell'anno)

I dieci cavalli di interesse federale predetti saranno utilizzati presso il Centro Sportivo Pratoni del Vivaro per diversi corsi di formazione federale sino al 31.12.2025.

Fermo il resto.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Marco Di Paola

Per presa visione ed accettazione
Alduino di Ventimiglia



Data Delibera

31/01/2025

N. 122

Anno 2025

Dipartimento/Settore: C.E.F.

Utenze di Energia Elettrica Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro.**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	l'art. 4.2.3 della Convenzione per l'affidamento in concessione della gestione e l'uso dell'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro, che impegna la Concessionaria " a provvedere al pagamento dei costi relativi alle utenze di gas, acqua ed energia elettrica e ogni altra utenza utile alla corretta gestione dell' Impianto, mediante l' utilizzo di utenze autonome previo eventuale distacco delle stesse da parte dell' amministrazione";
TENUTO CONTO	che le utenze elettriche attive presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro sono intestate alla Federazione Italiana Sport Equestri;
PRESO ATTO	della necessità di effettuare i pagamenti delle utenze di Energia Elettrica attive presso l' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento delle utenze di energia elettrica attive presso l' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro per i mesi di gennaio - febbraio 2025 per una spesa stimata pari ad € 6.000,00 su CEB 064.

L' impegno di spesa sarà reso esecutivo a seguito dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.210. - C.E.F.	CEB.064	1.01.02.07.	Utenze Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro.	0,00

Totali Delibera nr. 122 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 123

Anno 2025

Dipartimento/Settore: C.E.F.

Gestione dei cavalli presso Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa.**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determina n. 754 del 06/01/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
ACCERTATA	la necessità di provvedere alla gestione di cavalli scuderizzati presso l' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro a supporto delle attività formative ivi previste;
VISTA	la delibera n. 91 del 17/01/2024 che conferiva l'incarico in oggetto alla Sig.ra Sara Colaci fino al 31/12/2024;
ACCERTATA	la disponibilità della Sig.ra Sara Colaci a svolgere le attività richieste nell'ambito delle sue attività sportive e formative;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli;

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto di collaborazione tecnico- sportiva a favore di Sara Colaci (tessera Fise 14963/G) con decorrenza gennaio-dicembre 2025 per la gestione dei cavalli federali residenti presso l' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro;

- di autorizzare il corrispondente impegno di spesa pari ad € 9.685,00 sul CEB 024 ob. 1.01.02.07.

L' impegno di spesa sarà reso esecutivo a seguito dell' approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Gestione dei cavalli presso Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa.	0,00

Totali Delibera nr. 123 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Sara Colaci nata a _____, il _____ C.F. _____ residente a _____, VIA _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____ Tessera FISE n. _____ email _____ di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.

di un **tecnico di scuderia e addestratore a supporto dell’organizzazione dei corsi di formazione del Centro Equestre Federale** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti Federali di riferimento svolge le seguenti attività:

- sarà tenuto a mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell’attività agonistica e formativa;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **tecnico di scuderia e addestratore a supporto dell’organizzazione dei corsi di formazione** ed è tesserato di FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il direttore sportivo federale, all’attività di **tecnico di scuderia e addestratore a supporto dell’organizzazione dei corsi di formazione del Centro Equestre Federale** nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la FISE per l’esecuzione dell’attività di tecnico sportivo a supporto dell’organizzazione dei corsi di formazione;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di

esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **tecnico di scuderia e addestratore** a supporto dell'organizzazione dei corsi di formazione del Centro Equestre Federale Ranieri di Campello per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, la messa in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per sviluppo della disciplina e la ricerca di positivi risultati nell'attività agonistica e formativa.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 9.270,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2025 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento del Centro Equestre Federale "RANIERI DI CAMPELLO", dell'Informativa

Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore – SARA COLACI



Data Delibera

31/01/2025

N. 124

Anno 2025

Dipartimento/Settore: C.E.F.

Incarico di collaborazione tecnico sportiva a Ing. Mauro Checcoli presso l' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro Rocca di Papa (RM).**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la determinazione n. 754 del 06/07/2021 che ha affidato la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro alla Federazione Italiana Sport Equestri;
ACCERTATA	la necessità di affidare l' incarico di collaborazione tecnico-sportiva all' Ing. Mauro Checcoli per ruolo di coordinamento delle attività formative tecnico-sportive che si svolgono presso l' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro per l' anno 2025. Decorrenza 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
CONSIDERATA	la disponibilità dell' ingegnere ad assumere il suddetto ruolo con un compenso pari ad € 31.200,00;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore dell'Impianto dr. Deodato Cianfanelli, del Responsabile Dipartimento Formazione dott.ssa Barbara Ardu, e del Direttore Tecnico Sportivo Francesco Girardi;

DELIBERA

di autorizzare la redazione e sottoscrizione dell'incarico di collaborazione tecnico-sportiva all' Ing. Mauro Checcoli per ruolo di coordinamento delle attività formative tecnico-sportive che si svolgono presso l' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro per l' anno 2025 pari ad € 31.200,00.

L'impegno di spesa sarà reso esecutivo a seguito dell' approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Incarico di collaborazione tecnico sportiva a Ing. Mauro Checcoli presso l' Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro Rocca di Papa (RM).	0,00

Totali Delibera nr. 124 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Ing. Mauro Checcoli nato a ___ il ___ C.F. _____ residente a _____
domiciliato ai fini del presente atto in _____ Tessera FISE _____ email
..... pec..... (di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.

che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un **tecnico sportivo docente formatore sportivo, in grado di coordinare delle attività formative che si svolgono presso l’Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro per l’anno 2025.**

- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività **docente formatore per coordinatore delle attività formative tecnico-sportive che si svolgono presso l’Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro**, è tesserato di FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente Federale e con il direttore del Centro Equestre Federale all’attività predetta nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la FISE per l’esecuzione dell’attività di tecnico sportivo a supporto dell’organizzazione dei corsi di formazione;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di

appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del 15.05.2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di tecnico sportivo docente formatore, in grado di coordinare delle attività formative tecnico-sportive che si svolgono presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro per l'anno 2025 per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in direttore del Centro Equestre Federale e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, i seguenti incarichi:

- mettere in atto ogni iniziativa e ogni tempo necessario per delle attività formative tecnico-sportive che si svolgono presso l'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro;
- partecipare alle riunioni indette dal direttore del Centro Equestre Federale;

- partecipare alle attività di coordinamento didattico e programmatico.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 19.300,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (**Allegato A**), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte sino ad un massimo di euro 10.000,00 al lordo di ogni eventuale onere di legge, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2025 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate

informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento del Centro Equestre Federale, dell'Informativa Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli

adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento CENTRO EQUESTRE FEDERALE

Email: _____

(ii) se al Collaboratore:

MAURO CHECCOLI

Email: _____

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F._____

Il Collaboratore

MAURO CHECCOLI

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore – MAURO CHECCOLI



Data Delibera

31/01/2025

N. 125

Anno 2025

Dipartimento/Settore: C.E.F.

Contratto Deodato Cianfanelli quadriennio 2025 - 2028**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della delibera n. 565 del 17/04/2023 che proroga il contratto di collaborazione tecnico-sportiva con Deodato Cianfanelli fino al 31 dicembre 2024;
CONSIDERATO	che la FISE ha intenzione di proseguire il rapporto di collaborazione tecnico - sportiva con Deodato Cianfanelli all' interno dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratonì del Vivaro per il quadriennio 2025-2028. Decorrenza 1 febbraio 2025.
RITENUTO OPPORTUNO	corrispondere a Deodato Cianfanelli un compenso annuo lordo di € 55.000,00 + costo azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro per un costo complessivo di € 59.843,33;

DELIBERA

- di autorizzare sottoscrizione contratto di collaborazione tecnico-sportiva a favore di Deodato Cianfanelli con decorrenza 1 febbraio 2025 - 31 dicembre 2028 e di autorizzare i seguenti impegni di spesa:

compenso 1° febbraio 2025 - 31 dicembre 2025: € 59.843,33

compenso 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026: € 59.843,33

compenso 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2027: € 59.843,33

compenso 1° gennaio 2028 - 31 dicembre 2028: € 59.843,33

L' impegno di spesa sarà reso esecutivo a seguito dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Proroga contratto Deodato Cianfanelli quadriennio 2025 - 2028.	0,00
2026	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Proroga contratto Deodato Cianfanelli quadriennio 2025 - 2028.	0,00
2027	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Proroga contratto Deodato Cianfanelli quadriennio 2025 - 2028.	0,00
2028	1.210. - C.E.F.	CEB.024	1.01.02.07.	Proroga contratto Deodato Cianfanelli quadriennio 2025 - 2028.	0,00

Totali Delibera nr. 125 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Deodato Cianfanelli nato a, il C.F., residente in....., domiciliata ai fini del presente atto in, tessera F.I.S.E. e-mail PEC.....(di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Direttore Tecnico Sportivo per la direzione delle attività dell’Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro, (Centro Equestre Federale), che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con i dipartimenti federali, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di un Direttore Tecnico Sportivo per la direzione delle attività dell’Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del _____ ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico Sportivo per la direzione delle attività dell'Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro** per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il coordinamento delle attività necessarie al corretto funzionamento dell'Impianto Sportivo.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 55.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 05.02.2025 al 31.12.2028 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2028 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di 18 mesi per la Federazione e di 3 mesi (90 gg) per il Collaboratore e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento del Centro Equestre Federale "RANIERI DI CAMPELLO", dell'Informativa Rischi, allegata al Regolamento del Centro Equestre Federale disponibile sul sito al link <https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento CENTRO EQUESTRE FEDERALE

Email:

(ii) se al Collaboratore:

DEODATO CIANFANELLI

Email:

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Deodato Cianfanelli

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore – Deodato Cianfanelli



Data Delibera

31/01/2025

N. 126

Anno 2025

Dipartimento/Settore: WEG

Compenso e Rimborsi spese Direttore Sportivo Francesco Girardi - quadriennio olimpico 2025-2028**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che con delibera n. 1381/2024 il Consiglio Federale ha autorizzato il Presidente Federale a sottoscrivere il contratto del Direttore Sportivo per il quadriennio olimpico 2025-2028;
TENUTO CONTO	degli approfondimenti fatti, la Federazione intende procedere alla sottoscrizione del contratto con il Direttore Sportivo sig. Francesco Girardi dal 1 gennaio fino alla durata dell'incarico assegnato;

DELIBERA

1. di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione del contratto tecnico-sportivo del Sig. Francesco Girardi (tessera FISE n. 50001168) - Direttore Sportivo - dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, compenso annuo lordo € 130.000 (CEB 003 OB 1.01.01.01.01)
2. di prevedere un importo di spesa, a titolo di costo azienda, quale incremento dell'impegno economico di spesa sopra indicato per eventuali oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro. € 11.500 per gli anni 2025,2026,2027 (CEB 003 OB 1.01.01.01.01) e di € 20.700 per l'anno 2028
3. di autorizzare per il Direttore Sportivo sig. Francesco Girardi la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, che effettuerà in ragione dello svolgimento del suo incarico per un importo massimo di € 15.000 annui (CEB 001 OB 1.01.01.01.01)

La presente delibera sarà resa esecutiva a valle dell'approvazione del bilancio 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2025	0,00
2026	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2026	15.000,00
2027	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2027	15.000,00
2028	1.211. - WEG	CEB.001	1.01.01.01.01	Rimborsi spese Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2028	15.000,00
2025	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2025	0,00
2025	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo Azienda Direttore Sportivo Francesco Girardi 2025	0,00
2026	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2026	130.000,00
2026	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo Azienda Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2026	11.500,00
2027	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2027	130.000,00
2027	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo azienda Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2027	11.500,00
2028	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2028	130.000,00
2028	1.211. - WEG	CEB.003	1.01.01.01.04	Costo Azienda Direttore Sportivo Francesco Girardi anno 2028	20.700,00

Totali Delibera nr. 126 del 31/01/2025

478.700,00



Data Delibera **31/01/2025**

N. **126**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **WEG**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Francesco Girardi, nato a _____, il _____ C.F. _____, residente in _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, essera F.I.S.E. _____ e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per le Discipline Olimpiche federali Direttore Sportivo, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con i dipartimenti federali, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolge la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Direttore Sportivo** per le Discipline Olimpiche federali ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi

ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. ____ del 31 gennaio 2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Sportivo per le Discipline Olimpiche federali** per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Direttore Sportivo.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 130.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 03.02.2025 al 31.12.2028 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2028 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di 18 mesi per la Federazione e di 3 mesi (90 gg) per il Collaboratore e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento DISCIPLINE OLIMPICHE FISE

Email: ufficiolegale@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

FRANCESCO GIRARDI

Email: f.girardi@fise.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì 31 gennaio 2025

Il Collaboratore

Francesco Girardi

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31 gennaio 2025

Il Collaboratore – Francesco Girardi



Data Delibera

31/01/2025

N. 127

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI****Traduzione nuove Riprese dressage FEI + Modifiche Regolamento FEI Driving + Para Driving 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che per la disciplina degli Attacchi relativamente alle categorie di 1° e di 2° Grado Attacchi si applica nelle gare nazionali il Regolamento FEI per quanto attiene la parte tecnico sportiva;
CONSIDERATA	pertanto la necessità di provvedere alla traduzione delle nuove Riprese FEI entrate in vigore il 01.01.2025, delle modifiche apportate al Regolamento FEI Driving e Para Driving e del Pocket Book FEI 2025;
INDIVIDUATA	la Sig.ra Elvezia Dorigo persona idonea per l'effettuazione della suddetta traduzione, in quanto già nel 2023 aveva effettuato un lavoro analogo di traduzione tecnica dei documenti FEI;
RITENUTO	opportuno riconoscere alla Sig.ra Elvezia Dorigo un compenso forfettario pari ad € 600,00 per il suddetta attività;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Massimo Giacomazzo e del Coordinatore delle DNO Andrea White;

DELIBERA

di autorizzare l'impegno di spesa forfettario pari ad € 600,00 alla Sig.ra Elvezia Dorigo per la traduzione nuove Riprese dressage FEI + Modifiche Regolamento FEI Driving + Para Driving 2025 e traduzione del Pocket Book FEI.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo a seguito del redigendo Bilancio Preventivo della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.212. - ATTACCHI	CEB.002	1.01.01.02.03	Traduzione nuove Riprese dressage FEI + Modifiche Regolamento FEI Driving + Para Driving 2025	0,00

Totali Delibera nr. 127 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 128

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI****Modifica date Completi "Palestra" Attacchi e relative Assegnazioni****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 1268 del 27 novembre 2024 dove veniva approvato il Regolamento del Calendario Attacchi con le date dei Completi "Palestra", delle Manifestazioni di Interesse Federale e le date dei Campionati del Mondo ed Europei FEI dove saranno presenti le rappresentative federali istituzionali;
ACCERTATA	la presenza nel Calendario Internazionale FEI di un inserimento tardivo successivo che comporta un disagio nelle date precedentemente pianificate nel Calendario Nazionale Federale della disciplina;
RITENUTO	opportuno pertanto apportare delle modifiche al suddetto Calendario e contestualmente assegnare le suddette gare ai Comitati Organizzatori che ne hanno fatto richiesta;
D'INTESA	con la Commissione Attacchi;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Massimo Giacomazzo e del Coordinatore delle DNO Andrea White;

DELIBERA

di modificare le date dei Completi "Palestra" per la disciplina degli Attacchi e le relative assegnazioni come di seguito specificato:

- 15/16 marzo Country Club Boccadarno - Marina di Pisa (Toscana) - cod. FISE 3493558
- 26/27 aprile Lo Sperone - Caravino (Piemonte) - cod. FISE 0150034
- 24/25 maggio SSD Scuderie San Giorgio - Verolanuova (Lombardia) - cod. FISE 3492670

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **129**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

Approvazione Programma del Dipartimento Attacchi 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di approvare il Programma Sportivo del Dipartimento Attacchi per la stagione agonistica 2025;
AL FINE	di diffondere le Attività previste dal Dipartimento Attacchi;
CONSIDERATA	pertanto l'importanza della comunicazione tempestiva a tutti gli interessati della disciplina;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Massimo Giacomazzo e del coordinatore delle DNO Andrea White;

DELIBERA

di approvare il Programma del Dipartimento Attacchi allegato alla presente delibera.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento (importo stimato pari ad € 85.000) saranno assunti con successivo specifico provvedimento di spesa da far autorizzare dal Consiglio Federale.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 130

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI****Modifiche Regolamento di disciplina Attacchi 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 1368 del 13/2023 relativa all'approvazione delle modifiche al Regolamento di disciplina degli Attacchi;
CONSIDERATA	la necessità di provvedere ad effettuare le opportune modifiche al Regolamento di disciplina degli Attacchi in vista della stagione agonistica 2025;
SENTITO	il parere favorevole della Commissione Attacchi;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Massimo Giacomazzo e del Coordinatore delle DNO Andrea White;

DELIBERA

- di approvare le modifiche apportate al Regolamento di disciplina degli Attacchi FISE come da documento allegato alla presente delibera;
- di dare incarico ai competenti uffici federali di aggiornare il Regolamento specifico di disciplina;
- di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra dal 01.02.2025;
- di disporre la pubblicazione del testo regolarmente approvato in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre la pubblicazione del testo regolarmente approvato con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre che il testo allegato: Regolamento di disciplina degli Attacchi FISE per come oggi approvato sia archiviato in formato world presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 01.02.2025 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento di disciplina degli Attacchi FISE per come oggi approvato;
- di disporre sempre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **131**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **ATTACCHI**

Autorizzazione Segreteria Multidisciplinare - Concorso Attacchi Combinata 02 marzo Sommacampagna

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la difficoltà manifestata dal Comitato Regionale Veneto di reclutare una segreteria di concorso specifica della disciplina degli attacchi per la data del 02 marzo 2025;
CONSIDERATA	la necessità di supportare la Regione Veneto nell'individuare una figura idonea al fine dell'effettuazione della manifestazione in oggetto;
TENUTO CONTO	che la partecipazione prevista sarà di circa 25/30 equipaggi;
VALUTATA	l'ipotesi di autorizzare una Segreteria Multidisciplinare in presenza capace nella gestione della gara con il supporto tecnico del Dipartimento Attacchi;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Massimo Giacomazzo e del Coordinatore delle DNO Andrea White;

DELIBERA

di autorizzare una Segreteria Multidisciplinare in presenza per lo svolgimento di una gara di combinata regionale attacchi che si svolgerà presso gli impianti di Sommacampagna (Veneto) il 02 marzo 2025.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 132

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI****Inserimento CSIO5* "Piazza di Siena" nel Calendario FEI 2027 Salto Ostacoli****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la necessità di fissare e calendarizzare le date long-team dello CSIO5* nel calendario Internazionale;
TENUTO CONTO	delle decisioni dell'Assemblea Generale FEI del 13 novembre 2022 in merito al calendario internazionale della disciplina del Salto Ostacoli che hanno stabilito: 1) una tempistica di calendarizzazione diversa per i CSI4* e CSI5*; il termine ultimo per la richiesta di inserimento di CSI5* è fissato al 1 maggio dell'anno precedente lo svolgimento della manifestazione; 2) un meccanismo di deposito cauzionale per i CSI4* e CSI5* (che sarà poi scontato dal successivo versamento dei diritti organizzativi alla FEI oppure trattenuto in caso di cancellazione ingiustificata dell'evento) per cui i concorsi CSI4* e CSI5* (inclusi CSI5*W) aventi luogo dopo il 1 gennaio 2027 dovranno obbligatoriamente, al fine di essere calendarizzati dalla FEI (prima richiesta, richiesta tardiva, etc.) pagare un relativo deposito ("Calendar Application Deposit") pari ai seguenti importi: FEI CALENDAR APPLICATION DEPOSIT 5*: CHF 10.000 4*: CHF 5.000 Subito dopo la richiesta di inserimento in calendario la FEI emetterà una fattura che la FISE avrà tempo di pagare in 30 giorni. In mancanza di pagamento di tale importo l'evento sarà rimosso dalla FEI dal Calendario Internazionale. il deposito sarà considerato dalla FEI quale anticipo sui diritti FEI per l'evento, che saranno fatturati, come sempre, dopo che la manifestazione ha avuto luogo. Nel caso di cancellazione dell'evento (per ragioni che non siano di forza maggiore) la FEI tratterà l'importo che pertanto non potrà più essere usato a fronte di pagamento di diritti FEI per alcun evento;
PRESO ATTO	dei Regolamenti e delle circolari FEI sul tema General Regulations art.112 e Appendix K al loro interno https://inside.fei.org/content/general-regs-statutes ;
TENUTO CONTO	della necessità di garantire l'inserimento dello CSIO5* di Roma "Piazza di Siena" nel calendario FEI 2027;
ACQUISITA	la fattura FEI n.195552 per il deposito calendario FEI riguardante lo CSIO5* di Roma Piazza di Siena del 26-30/05/2027;

DELIBERA

- di approvare il pagamento dell'importo corrispondente a 10.000,00 CHF (= ca. € 10.645,00) da versare alla FEI quale "Calendar Application Deposit" per l'edizione 2027 dello CSIO5* di Roma Piazza di Siena calendarizzato per il 26-30/05/2027.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del redigendo Bilancio Preventivo 2025 della Federazione

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2027	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.016	1.01.02.01.01	Inserimento CSIO5* "Piazza di Siena" nel Calendario FEI 2027 Salto Ostacoli	10.605,57

Totali Delibera nr. 132 del 31/01/2025

10.605,57



Data Delibera **31/01/2025**

N. **132**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **133**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

Evento Versilia Horse Show

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	del progetto "Versilia Horse Show" riguardante l'organizzazione di un concorso internazionale CSI4* in Versilia che vede la collaborazione dell' Italian Champion Tour, di Veronafi e FISE, con il supporto istituzionale di Sport e Salute;
RITENUTA	l'iniziativa sopra descritta, un progetto con la finalità strategica di inserire il suddetto CSI4* nel calendario FEI 2026 quale tappa italiana del Circuito della Longines League of Nations;
TENUTO CONTO	della possibilità di un sostegno finanziario da parte del Ministero dello Sport;
VISTA	la bozza del contratto di associazione in partecipazione allegata alla presente delibera;

DELIBERA

di procedere all'autorizzazione della sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

TRA

La Società **ITALIAN CHAMPIONS TOUR S.R.L.**, con sede legale in Viale Giacomo Matteotti 27, Firenze (FI), C.F./P. IVA 07071870484, rappresentata ai fini del presente contratto da Riccardo Boricchi, in qualità di legale rappresentante, nato a Arezzo, il 02/03/1969, residente a Bettolle, Sinalunga, Siena, via Montemaggiore, n.124, C.F. BRCRCR69C02A390I, (di seguito denominata “Associante” “Capofila” e/o “ICT”)

E

La **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**, con sede in Roma (RM) - 00196, Viale Tiziano, n. 74, C.F. 97015720580/P. IVA 02151981004, rappresentata ai fini del presente contratto da [•], in qualità di Presidente, nato a Roma, il 7 maggio 1968, residente a Roma, viale Bruno Buozzi, n. 60, C.F. DPLMRC68E07H501N, (di seguito denominato “Associata” e/o “FISE”)

E

La Società **VERONAFIERE S.P.A.** con sede legale in Verona (VR) - 37135, Viale del Lavoro, n. 8, C.F./P. IVA. 00233750231, rappresentata ai fini del presente contratto da [•], in qualità di [•], nato a [•], il [•], residente a [•], via [•], n. [•], C.F. [•], (di seguito denominato “Associata” e/o “Veronafiere”)

di seguito, anche solo le “Parti”;

E

La Società **SPORT E SALUTE S.P.A.**, con sede legale in Roma (RM) - 00135, Via Piazza Lauro de Bosis, n. 15, C.F./P. IVA. 07207761003, rappresentata ai fini del presente contratto da [•], in qualità di [•], nato a [•], il [•], residente a [•], via [•], n. [•], C.F. [•], (di seguito denominato “*partner istituzionale*” e/o “Sport e Salute”)

PREMESSO CHE

- a. **ICT:** società specializzata nella promozione e gestione di eventi sportivi, è titolare dei diritti esclusivi di organizzazione, gestione e sfruttamento economico del concorso ippico di salto ostacoli denominato "*Versilia Horse Show*". Tale evento è stato ufficialmente riconosciuto da FISE e dalla Federazione Equestre Internazionale ("FEI") e si articolerà in 5 (cinque) edizioni a partire dall'anno 2025 (di seguito denominato "**Evento**") nei modi e nei termini descritti nella Relazione descrittiva (**Allegato A**).
- b. **Sport e Salute S.p.A.:** è una società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 e s.m.i., che ha il compito di attuare la politica pubblica sportiva del Governo sulla base delle direttive e degli indirizzi forniti dall'Autorità di Governo competente in materia di sport e, in base a specifici accordi, eroga servizi e prestazioni a supporto degli Organismi Sportivi nonché di soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute;
- c. **FISE:** federazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI") sotto la cui vigilanza opera con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, a cui compete in via esclusiva la disciplina di tutte le attività equestri previste all'art. 1 comma 2 del suo statuto, specialmente nelle sue espressioni formative, agonistiche e ludiche in Italia. La FISE è inoltre affiliata alla FEI, che la accredita come l'unico rappresentante nazionale per gli sport equestri a livello olimpico;
- d. **Veronafiere S.p.A.:** società per azioni a capitale pubblico e privato, operante nel settore dell'organizzazione di manifestazioni, eventi, congressi e ogni iniziativa culturale/economica/sportiva, volta a promuovere l'interscambio di idee, beni e servizi. Tra le iniziative promosse e curate da Veronafiere S.p.A. vi è Fieracavalli che riveste un ruolo di rilievo nazionale ed internazionale nel settore equestre;
- e. **Sport e Salute, FISE e Veronafiere:** quali soggetti istituzionalmente maggiormente rappresentativi delle attività equestri e dello sport in generale in tutte le sue forme, riconoscendo all'Evento valenza educativa, sociale, culturale e

di valorizzazione della disciplina equestre anche quale divulgatore di condotte sostenibili, del rispetto dell'ambiente e promozione del turismo sportivo nel territorio in cui si svolgerà, hanno valutato conforme alle loro finalità istituzionali la *partnership* con ICT poiché titolare esclusivo dei diritti di realizzazione e organizzazione dell'Evento che reca in sé elementi artistici e tecnico-sportivi che lo rendono unico ed infungibile;

f. il contratto di associazione in partecipazione ("il **Contratto**"), ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del codice civile, da un lato rappresenta lo strumento operativo più adatto al conseguimento degli interessi pubblici sottesi all'Evento, dall'altro determina la concentrazione su ICT dei rischi imprenditoriali connessi all'organizzazione e gestione dell'Evento medesimo;

g. **ICT, Veronafiere, Fise e Sport e Salute**, per giungere agli obiettivi descritti, intendono dunque concludere il Contratto ai sensi dell'art. 2549 c.c. ed assumono il ruolo di seguito specificato: Veronafiere e FISE assumono la qualità di Associato ai sensi del presente Contratto, Sport e Salute assume la qualità di *partner istituzionale* mentre ICT ricopre il ruolo di Associante e capogruppo quale titolare esclusivo dell'Evento;

h. durante l'intera vigenza del Contratto, l'Associante e le Associate saranno tutte coinvolte, professionalmente, nello svolgimento delle attività di programmazione, realizzazione, promozione, commercializzazione e gestione dell'Evento, ivi inclusi gli aspetti tecnico-sportivi,

Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati, individuati e/o richiamati, anche se non materialmente presenti, formano parte integrale e sostanziale del Contratto.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il Contratto regola la partecipazione di Sport e Salute, FISE e Veronafiere, quali Associate (FISE e Veronafiere) e Partner Istituzionale (Sport e Salute), alle attività afferenti all'organizzazione, gestione e valorizzazione anche commerciale relative all'Evento dell'Associante. Le condizioni e le modalità della collaborazione sono indicate nel presente Contratto e nell'**Allegato B** Piano finanziario in formato tabellare che specifica il flusso economico con una previsione a cinque anni.

2.2. Inoltre, le Parti, ciascuna secondo le proprie competenze, si impegneranno con la massima diligenza possibile ("**best effort**") nelle attività di organizzazione e gestione dell'Evento, al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo dello sport equestre e la crescita del turismo sportivo e dell'intero tessuto economico della Regione Toscana. Le Parti si impegnano a organizzare e gestire la prima edizione dell'Evento conformemente alle modalità concordate e stabilite nel Contratto.

2.3. Le Parti prendono atto che l'edizione si terrà dall'8 all'11 maggio 2025.

Art. 3 - Rapporti con i terzi

3.1. Ai sensi dell'art. 2551 c.c. i terzi acquistano diritti ed assumono obblighi solo nei confronti dell'Associante, considerato che ICT è l'esclusivo titolare e gestore dell'Evento. In particolare, l'Associante è titolare ed intestatario di tutti i contratti con i terzi, di tutti i diritti e gli obblighi, nessuno escluso, originati dal Contratto, nonché di tutte le fatture attive e passive.

3.2. ICT, in qualità di Associante e capogruppo, si impegna a garantire e manlevare le Associate da eventuali pretese avanzate da terzi nei confronti delle stesse Associate relative a qualsiasi atto, attività o rapporto derivante o connesso all'associazione in partecipazione oggetto del Contratto. Restano fermi gli obblighi delle Associate nei confronti dell'Associante e la loro partecipazione alle perdite, come stabilito nel Contratto (art.9). Si precisa inoltre che l'Associante conserva l'esclusiva titolarità e

gestione dei rapporti con i propri sponsor istituzionali e commerciali legati all'Evento.

3.3. L'Associante non è autorizzato a trasferire quote di partecipazione nella gestione dell'associazione in partecipazione regolata dal Contratto né a cedere parte della propria quota ad altre entità o persone fisiche senza il previo consenso scritto delle Associate.

Art. 4 - Conferimenti delle Parti

4.1. ICT, in qualità di Associante, si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a conferire la propria competenza professionale e il proprio *know-how* nello svolgimento delle seguenti attività:

- progettazione dell'Evento;
- promozione e comunicazione;
- commercializzazione;
- gestione della produzione televisiva;
- gestione delle funzioni di Amministrazione e Controllo di Gestione;
- gestione della contrattualistica attiva e passiva e del procurement;
- gestione dei rapporti istituzionali;
- allestimento dell'area e delle relative infrastrutture, nel rispetto delle norme di settore vigenti anche in materia di sicurezza;
- accoglienza e gestione degli utenti quali sponsor, atleti, il pubblico, gli operatori economici e i membri dello Staff dell'Evento;
- identifica il *Show Director* nel professionista Riccardo Boricchi e la dott.ssa Maria Vittoria Niccolai quale *Event Director* e coordinatore dell'evento per tutta la durata del contratto.

ICT, inoltre, si impegna, sempre ai sensi dell'art. 1381 c.c., ad:

- assicurare la disponibilità e l'impiego del sito "Parco Bussoladomani" tramite convenzione con il Comune di Camaiore, nei modi e nei termini di cui all'**Allegato C** al Contratto. Si precisa che la pianificazione dell'Evento e l'uso del sito summenzionato dovranno ottenere la preventiva approvazione da parte delle Autorità competenti, al fine di garantire l'idoneità dello stesso rispetto alle attività equestri, e non, oggetto dell'Evento;
- produrre le necessarie polizze assicurative e ottenere tutte le autorizzazioni finalizzate al corretto svolgimento dell'Evento per come pianificato e al fine di garantire l'idoneità dello stesso rispetto alle attività equestri;
- offrire il presidio dei responsabili delle funzioni operative, al fine di coordinare le attività svolte nell'area destinata all'Evento.

4.2. FISE, in qualità di Associata, si impegna a conferire la propria competenza professionale ed il proprio *know-how*, con le modalità più avanti descritte, nelle attività di:

- gestione dei rapporti con *Show director* e/o *Event director* e approvazione della programmazione delle gare, degli ufficiali di gara e degli altri professionisti e staff tecnici da coinvolgere nell'Evento;
- supervisione della parte sportiva dell'Evento, anche impiantistica;
- gestione dei rapporti istituzionali con la FEI e le altre Federazioni nazionali.

4.3. Sport e Salute, in qualità di *partner istituzionale* e in ragione del proprio *know-how* nell'organizzazione di eventi sportivi anche in collaborazione con la Fise, presterà il proprio supporto nella gestione dei rapporti con le istituzioni nonché per garantire la valenza sportiva dell'evento, quale mezzo di diffusione dello sport.

4.4. Veronafiere, in qualità di Associata, si impegna a conferire la propria competenza professionale ed il proprio *know-how*, con le modalità più avanti descritte, nelle attività di:

- supporto negli allestimenti;
- commercializzazione;
- promozione;
- comunicazione;
- marketing;
- supporto nel procurement.

Fermo quanto sopra, le responsabilità di ciascuna Associata saranno meglio specificate all'interno del Comitato Tecnico di Gestione ("C.T.G.").

Ciascuna Parte, nell'esecuzione delle attività di propria competenza, dovrà disporre, a sua cura e spese, di personale e mezzi qualificati, rispondendo in tal modo sia all'Associante che al C.T.G.

Art. 5 - Budget preventivo e Rendiconto

5.1. Il budget preventivo, comprensivo della valorizzazione dei conferimenti delle Parti, dovrà essere predisposto e approvato congiuntamente dalle Parti stesse entro e non oltre 120 (centoventi) giorni precedenti l'Evento.

5.2. Il rendiconto finale di gestione ("**Rendiconto Finale**") dell'Evento, contenente un'esposizione analitica e separata di tutti i ricavi e costi relativi alla prima edizione, è redatto a cura e sotto la responsabilità dell'Associante entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'Evento.

5.3. Il Rendiconto Finale è redatto in conformità alle disposizioni del Codice civile, in particolare nel rispetto del principio della competenza economica.

5.4. Le Parti, ai fini della determinazione della competenza economica dei ricavi e dei costi (inclusi quelli relativi agli oneri per i collaboratori con rapporto continuativo impiegati nelle attività di organizzazione dell'Evento), hanno convenzionalmente pattuito e/o pattuiscono che nel Rendiconto Finale dell'Evento siano contabilizzati i ricavi e i costi sostenuti nel periodo

intercorrente dai 120 (centoventi) giorni antecedenti l'Evento fino alla data dell'Evento stesso.

5.5. Entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui al precedente paragrafo 5.2 il Rendiconto Finale di gestione deve essere preventivamente approvato dal Comitato Tecnico di Gestione (C.T.G.) e, una volta approvato, sarà inviato dalle Associate all'Associante tramite posta elettronica certificata per l'approvazione. Qualora entro 30 (trenta) giorni l'Associante non si fosse in alcun modo pronunciata in merito al suddetto Rendiconto, lo stesso si considererà approvato. Nel caso in cui, entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni successivi all'invio della rendicontazione, l'Associante sollevasse rilievi o contestazioni, il C.T.G. si pronuncerà sugli stessi con motivata determinazione entro i successivi 10 (dieci) giorni.

5.6. Qualora le Associate ritengano non soddisfacenti le determinazioni formulate dal C.T.G. dovranno comunicare per iscritto all'altra Parte il proprio dissenso entro i successivi 10 (dieci) giorni, indicandone i motivi.

5.7. Qualora non si raggiungesse un accordo il Rendiconto Finale potrà essere impugnato con ricorso al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 13 del Contratto. In tal caso, la determinazione degli arbitri sarà sostitutiva del rendiconto.

5.8. Ai fini della determinazione degli utili e delle perdite da ripartire a norma del successivo art. 9, i rendiconti di gestione, come sopra approvati, saranno soggetti a revisione anche dopo la scadenza del Contratto, nel caso in cui si verifichino sopravvenienze attive o passive inerenti alle edizioni dell'evento svolte nel periodo di validità del Contratto.

Art. 6 - Controllo contabilità

6.1. È riconosciuto alle Associate il più ampio diritto di controllo sulla contabilità dell'Evento, ove non soddisfatta dal rendiconto.

6.2. Analogamente, qualora determinate attività siano di competenza diretta di una o più Associate, il medesimo diritto di

controllo, in relazione a tali attività, sarà attribuito all'Associante e alle altre Associate.

6.3. In particolare, le Associate e l'Associante, ove non soddisfatti da reciproci previsti rendiconti, avranno il diritto di esaminare la documentazione relativa all'amministrazione e all'organizzazione dell'Evento, potendo altresì avvalersi, a proprie spese, di terzi. Le medesime potranno richiedere, con un preavviso di almeno quindici giorni, rendiconti periodici della gestione.

Art. 7 - Comitato Tecnico di Gestione

7.1. ICT si impegna a consultare il C.T.G., costituito in base a quanto stabilito nel presente articolo, per attività e decisioni concernenti la gestione tecnica, sportiva e organizzativa dell'Evento. È riconosciuto a ciascun membro del C.T.G., anche attraverso l'ausilio delle strutture interne di ciascuna Associata, il diritto di controllo sulla contabilità dell'Evento, come convenuto all'art. 6, anche tramite l'esame della documentazione relativa all'amministrazione e all'organizzazione dell'Evento stesso.

7.2. Il C.T.G. è composto da cinque membri, di cui due designati da ICT uno da FISE e uno da VeronaFiere e uno nominato congiuntamente da tutte le Parti e ricoprirà il ruolo di Presidente.

7.3. Le Parti, entro dieci giorni dalla firma del Contratto, dovranno nominare i propri componenti nel C.T.G. e quest'ultimi a loro volta individueranno, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il soggetto che ricoprirà il ruolo di Presidente.

7.4. In mancanza di accordo sulla nomina del Presidente, la carica di Presidente sarà assunta a turno dai componenti già nominati del C.T.G., in modo che, in ciascuna riunione, la funzione di Presidente sia alternata tra i componenti designati da ciascuna Parte.

7.5. Il C.T.G. nominato rimarrà in carica per l'intera durata del Contratto. Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno dei componenti del C.T.G. (per dimissioni, revoca, decesso o altra causa che renda impossibile lo svolgimento di tale attività) la nomina del nuovo componente dovrà avvenire nel rispetto dei criteri indicati per la nomina ai precedenti artt. 7.3 e seguenti.

7.6. Resta inteso che il C.T.G. non potrà in nessun caso operare con meno di quattro componenti in carica.

7.7. Le Parti, fermo restando che il C.T.G. costituito, a consuntivo, può adottare specifiche regole di controllo, concordano sin da ora che il C.T.G. dovrà riunirsi periodicamente con cadenza minima bimensile e, in ogni caso, su richiesta di uno dei suoi componenti.

7.8. L'Associante si impegna a chiedere il parere del C.T.G. in ordine alle decisioni relative alla gestione tecnica, sportiva e organizzativa dell'Evento limitatamente alla durata del Contratto.

7.9. Resta inteso che, durante il periodo di svolgimento dell'Evento, la responsabilità della gestione dell'area è di esclusiva competenza di ICT purché ICT abbia ottemperato agli obblighi di cui al precedente paragrafo 4.1.

7.10. Le Parti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10, concordano che tutte le decisioni in materia di investimenti, previsioni di spesa e voci di costo inerenti all'organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione dell'Evento saranno notiziate al C.T.G. nel Rendiconto Finale di gestione (composto dal conto economico e da una situazione patrimoniale che includa all'attivo le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti e al passivo i debiti).

7.11. Le Parti concordano che taluni costi, da sostenere e/o sostenuti dalle Associate e/o dall'Associante in relazione all'organizzazione dell'Evento, possano essere inseriti nel relativo budget e/o nel rendiconto finale.

7.12. Le determinazioni del C.T.G. saranno adottate con deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti.

7.13. Per le decisioni riguardanti le seguenti materie sarà necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata (4/5 degli aventi diritto al voto), in deroga a quanto previsto al precedente art. 7.14; in particolare, ciò si applica alle deliberazioni relative a:

a) approvazione del budget annuale preventivo (che dovrà essere approvato entro centoventi giorni prima dell'inizio dell'edizione dell'Evento cui il budget preventivo si riferisce) e sue eventuali modifiche;

b) approvazione del Rendiconto Finale di gestione annuale, composto dal conto economico e da una situazione patrimoniale che includa all'attivo le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti e al passivo i debiti;

c) assunzione di fidi, finanziamenti e in genere ogni altra forma di ricorso al credito, nonché rilascio di fidejussioni, i cui oneri siano contabilizzati nel rendiconto dell'Evento;

d) proposizione di azioni giudiziarie in ogni sede, resistenza in giudizi, definizione transattiva di vertenze.

7.14. Le determinazioni del C.T.G. saranno attuate, mediante atti formali, da ciascuna Parte per quanto di rispettiva competenza.

Art. 8 - Nomine

8.1. Il C.T.G. potrà indicare eventuali Coordinatori per settori specifici (ad es. Area Sportiva, Area Operativa, Area Ufficio Stampa e Relazioni con i Media e organizzazione), che possano consigliare lo *Show Director* e /o l'*Event Director* nelle relative scelte. Nell'assegnazione dei ruoli di coordinamento il C.T.G. darà preferenza al personale delle Parti.

8.2. La nomina e le competenze dei soggetti di cui all'art. 8.1, nonché le eventuali deleghe operative, saranno definite dal

C.T.G. con la maggioranza qualificata (4/5 degli aventi diritto al voto), in deroga a quanto previsto al precedente art. 7.14.

Art. 9 - Ripartizione utili e perdite

9.1. Gli utili lordi derivanti dal rendiconto di gestione della prima edizione saranno ripartiti come segue, e sulle medesime quote le Parti verseranno le imposte di rispettiva competenza:

- a **ICT** spetterà una percentuale complessiva pari all'80% degli utili complessivi;
- a **FISE** spetterà una percentuale complessiva pari al 10% degli utili complessivi;
- a **Veronafiore** spetterà una percentuale complessiva pari al 10% degli utili complessivi.

Sport e Salute in veste di *partner istituzionale* è esclusa dalla ripartizione degli utili a cui quindi, non parteciperà in alcuna misura.

9.2. A seguito dell'approvazione del Rendiconto Finale di gestione (in conformità a quanto previsto ai precedenti artt. 5.5 e ss.), l'Associante è obbligato a versare nei conti correnti delle Associate (i cui dettagli verranno comunicati tempestivamente tra le Parti) un importo pari alle rispettive quote di utili complessivi, come calcolate in base al presente articolo, entro 30 giorni dall'accettazione della fattura regolarmente emessa da parte delle Associate.

9.3. Le Parti, fermo quanto previsto dall'art. 2553 c.c. e salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, convengono che le eventuali perdite lorde della prima edizione scopo del Contratto, saranno ripartite come segue:

- **ICT** parteciperà alle perdite in misura complessiva pari al 80% delle perdite complessive;
- **FISE** parteciperà alle perdite in misura complessiva pari al 10% delle perdite complessive ed in ogni caso nella misura massima di un predeterminato apporto/perdita di € 50.000,00;
- **VeronaFiere** parteciperà alle perdite in misura complessiva pari al 10% delle perdite complessive ed in ogni caso

nella misura massima di un determinato apporto/perdita di € 50.000,00.

Sport e Salute in veste di partner istituzionale è esclusa dalla ripartizione delle perdite a cui quindi, non parteciperà in alcuna misura.

9.4 A seguito dell'approvazione del Rendiconto Finale di gestione (in base a quanto previsto ai precedenti art. 5.5 e ss.), le Associate versano nel conto corrente dell'Associante (i cui dettagli verranno comunicati per tempo tra le Parti) un importo pari alle rispettive quote di perdita a loro attribuite, come calcolate in base al presente articolo, entro 30 giorni dall'accettazione della fattura regolarmente emessa da parte dell'Associante.

Art. 10 - Durata

La durata del Contratto e quindi dell'associazione in partecipazione è fissata ed accettata, a far data dalla sottoscrizione del Contratto fino alla conclusione delle attività afferenti alla prima edizione dell'Evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Decorso il suddetto termini, il Contratto di associazione in partecipazione sarà automaticamente da considerarsi sciolto a tutti gli effetti e senza ulteriore formalità a carico delle Parti, per decorso del termine contrattuale, senza possibilità di proroga o modifica, salvo che non consensualmente concordata in forma scritta; il tutto ferma la proprietà intellettuale e la titolarità dei diritti di ICT per il concorso di S.O. "Versilia Horse Show" e fermo restante il diritto di prelazione nella partecipazione sociale, riconosciuto alle parti in caso di organizzazione del concorso di S.O. "Versilia Horse Show" da parte di ICT nei 3 (tre) anni successivi al 2025. A tal fine, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro un mese dal ricevimento della comunicazione da parte di ICT della propria intenzione di organizzare il concorso predetto.

Art. 11 - Recesso e Risoluzione

11.1 Le Parti possono recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- ciascuna delle Associate può recedere nel caso in cui intervengano fatti, circostanze e/o provvedimenti che impediscano loro di partecipare all'Associazione e nel caso in cui, per qualunque ragione, l'Associante perda i diritti di organizzazione dell'Evento e/o non abbia più la disponibilità dell'area. Nel caso in cui la perdita dei diritti o della disponibilità sia solo parziale, le Parti avranno la facoltà di proseguire nell'esecuzione del Contratto per la parte applicabile, se ritenuto opportuno e/o conveniente;
- nel caso in cui l'Associante non dia seguito alle deliberazioni del C.T.G. mediante l'adozione di atti formali di rispettiva competenza.

11.2 il Contratto si risolverà, inoltre, in caso di grave inadempimento di una delle Parti, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

11.3 La volontà di recedere dal Contratto dovrà essere comunicata alle altre Parti per iscritto, a mezzo pec, con un preavviso di almeno un mese rispetto all'efficacia del recesso medesimo;

11.4 qualora per l'anno 2026 l'evento non sia assegnatario di tappa della FEI Longines League of Nations, le Associate potranno esercitare diritto di recesso senza oneri a loro carico su bilancio 2026.

Art. 12 - Clausola compromissoria

12.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.6 in ordine all'eventuale contestazione del Rendiconto Finale, qualunque controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del Contratto sarà affidata dalle Parti alle determinazioni di un Collegio arbitrale, composto da quattro membri, due nominati da ICT e uno ciascuno da FISE e Veronafiore, oltre al componente con funzioni di Presidente dai nominato dalle altre parti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. La sede del procedimento arbitrale sarà in Firenze.

12.2 Gli arbitri opereranno come amichevoli compositori, senza osservanza delle regole di rito e secondo equità. Le loro determinazioni dovranno intendersi quale volontà delle Parti e, pertanto, le determinazioni stesse non potranno essere impugnate.

12.3 Le determinazioni del collegio sono immediatamente vincolanti tra le Parti.

Art. 13 - Comunicazioni

13.1 Qualsiasi comunicazione prevista o richiesta dal Contratto dovrà essere eseguita per iscritto a mezzo pec e dovrà essere indirizzata:

per FISE all'indirizzo PEC segreteria@pec.fise.it

per Veronafiere

per ICT

per Sport e Salute

[- mettere indirizzi pec per ogni parte]

13.2 Eventuali variazioni rispetto agli indirizzi sopra indicati dovranno essere comunicate per iscritto all'altre Parti, con modalità conformi a quelle descritte nel precedente comma.

Art. 14 - Disposizioni Generali

14.1. Il Contratto, unitamente agli Allegati, costituisce l'intero e unico accordo tra le Parti ed il *partner istituzionale*. Esso sostituisce e annulla ogni precedente intesa, sia verbale, sia scritta, in relazione all'oggetto dallo stesso disciplinato.

14.2. Le Parti ed il *partner istituzionale* dichiarano altresì che tutte le disposizioni del presente Contratto sono state oggetto di apposita negoziazione e pertanto si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell'articolo 1341 cod. civ. non trovano applicazione.

14.3. Qualsiasi modifica al Contratto è valida e vincolante solo ove risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

14.4. La circostanza che le Parti non abbiano esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto loro riconosciuto dal Contratto o non abbiano richiesto all'altra Parte l'esecuzione di qualsiasi

obbligazione sorta ai sensi del Contratto, non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'altra Parte.

14.5. La nullità, l'illegittimità o la non azionabilità, per qualsiasi ragione, di una o più disposizioni del Contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità, legittimità e azionabilità delle altre disposizioni del medesimo. In tal caso, le Parti si impegneranno a concordare la sostituzione della/e disposizione/i invalida/e con altra/e disposizione/i valida/e aventi il medesimo scopo.

14.6. Le Parti ed il partner istituzionale si impegnano a collaborare nel modo più efficace per la protezione dei rispettivi segni distintivi, dandosi tempestiva comunicazione di ogni eventuale contraffazione e/o uso indebito degli stessi da parte di terzi di cui dovessero venire a conoscenza, nonché di ogni eventuale reclamo, diffida, istanza o richiesta di azione legale da parte di terzi che dovessero riguardare, direttamente o indirettamente, l'oggetto o i contenuti del Contratto.

14.7. Le Parti, inoltre, si danno atto che il presente Contratto non consente l'uso dei reciproci segni senza la previa condivisione con le altre parti.

14.8. Il presente contratto è soggetto ad IVA. Le Parti convengono che la registrazione del presente contratto sarà a carico della parte più diligente, con spese ripartite in egual misura.

14.9. Nessuna Parte potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto, né alcun credito derivante dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

14.10. Modello di Organizzazione e Gestione - Codice Etico La Società ITALIAN CHAMPIONS TOUR S.R.L, Sport e Salute SPA e la Società Veronafiore SpA dichiarano di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto

(come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Letto, accettato e sottoscritto

Firenze,

Per accettazione di quanto sopra

Allegati

- **Allegato A:** Relazione descrittiva;
- **Allegato B:** Piano finanziario in formato tabellare;
- **Allegato C:** Lettera di impegno del Comune di Lido di Camaiore avente ad oggetto la disponibilità dell'area "Parco Bussoladomani", a favore di ICT.

**Acea energia spa fatture CSIO di Roma Piazza di Siena anni 2022-2023-2024.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	delibera n.22 del Consiglio Federale del 27/03/2017 con la quale si autorizzava la joint venture con Sport e salute S.p.A. (già CONI Servizi S.p.A.) per l'organizzazione degli CSIO Roma Piazza di Siena;
CONSIDERATA	la fatturazione cumulativa nell'anno 2024 di Acea energia Spa per consumi relativi alle tre edizioni dello CSIO di Roma Piazza di Siena degli anni 2022-2023-2024;
ACCERTATO	che ACEA ha emesso fatture per €. 61.086,90+iva da stornare con nota di credito per €.32.732,48 riferite a edizione 2022 del 89° CSIO di Roma "Piazza di Siena; fatture per €.108.220,35+iva da stornare con note di credito per €.49.126,90+iva per edizione 2023 del 90° CSIO di Roma; fatture per €. 88.782,13+iva da stornare con note di credito per €.28.034,41 relative a edizione 2024 del 91° CSIO di Roma "Piazza di Siena ;
VISTA	la richiesta del 18 dicembre 2024 che si allega alla presente per richiedere di attivare la prescrizione per le fatture di competenza 2022;
VISTO	il riscontro ricevuto da ACEA in data 7 gennaio 2025 che si allega alla presente con cui però è stato attivato uno storno di importo parziale pari ad Euro 32.732,48;
VISTA	la nota del 15 gennaio 2025 con cui la Federazione ha richiesto lo storno anche delle ulteriori fatture dell'anno 2022;
ACCERTATO	che le fatture emesse per edizione 2024 sono state condivise con Sport e salute S.p.A. nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione;
VISTE	la situazione complessiva delle fatture e delle note di credito pervenute tardivamente e meglio sotto descritte: FATTURE COMPETENZA 2022 del 28/10/2024 Fattura n.922404852633 €.16.762,95 + IVA Fattura n.922404852627 €. 7.444,24 + IVA Fattura n.922404852629 €.10.055,79 + IVA Fattura n.922404852635 €.26.823,92 + IVA Totale Fatture 2022 € 61.086,90 + IVA A detrarre note di credito: Nota di credito n.922405948958 del 18/12/2024 € 32.732,48 fuori campo IVA a storno fattura n.922404852635 del 28/10/2024 Differenza costi da contabilizzare e stornare euro 34.262,98 + IVA FATTURE COMPETENZA 2023 del 06/11/2024 Fattura n.922404854660 €. 29.900,97 + IVA Fattura n.922404854657 €. 9.568,25 + IVA Fattura n.922404854659 €. 3.026,81 + IVA Fattura n.922404854661 €.17.940,55 + IVA Fattura n.922404854656 €. 47.783,77 + IVA



Data Delibera

31/01/2025

N. **134**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

Totale Fatture 2023 € 108.220,35 + IVA

A detrarre note di credito del 12/12/2024

Nota di credito n.922405868760 € 22.301,93 + IVA

Nota di credito n.922405868926 € 13.971,36 + IVA

Nota di credito n.922405868886 € 4.470,80 + IVA

Nota di credito n.922405868927 € 8.382,81 + IVA

Totale note di credito € 49.126,90 + IVA

€ 108.220,35 + IVA - € 49.126,90 + IVA = differenza da contabilizzare euro 59.093,45+ IVA

FATTURE COMPETENZA 2024 del 28/10/2024

Fattura n.922404852541 € 6.653,42 + IVA

Fattura n. 922404852634 € 18.655,52 + IVA

Fattura n.922404852630 € 11.186,10 + IVA

Fattura n. 922404852639 € 52.287,09+ IVA

Totale fatture 2024 € 88.782,13 +IVA

a detrarre note di credito del 12/12/2024:

Nota di credito n. 922405868721 € 22.427,54 +IVA

Nota di credito n. 922405868931 € 5.606,87+IVA

Totale note di credito € 28.034,41+IVA

€ 88.782,13+IVA -28.034,41+IVA= differenza da contabilizzare euro 60.747,72+IVA

CONSIDERATO che le fatture emesse da ACEA per l'edizione 2024 sono confluite nel correlato rendiconto di gestione dell'Associazione in Partecipazione FISE- Sport e salute S.p.A. a fronte del quale è stata emessa fattura in data 09.01.2025 per l'importo di Euro 26.849,59;

CONSIDERATO che sono iscritte in Bilancio fatture da ricevere per l'anno 2023 per euro 32.176,00;

TENUTO CONTO che è stato già regolato il risultato del rendiconto di gestione dell'Associazione in Partecipazione FISE- Sport e salute S.p.A. per l'edizione 2023 con la fattura ricevuta dalla Federazione n. 9223000557 del 13.11.2023 e che, nel Bilancio 2023 sono iscritte fatture da ricevere ACEA per un importo pari ad Euro 32.176,00, dovrà procedersi a fatturare Sport e Salute per l'importo pari ad Euro 13.458,73;

DELIBERA

-di autorizzare la contabilizzazione ed il pagamento delle fatture detratte le relative note di credito nell'anno 2024 nel CRA 1.213 -ceb 016- 1.01.02.01.01 - a fronte di rimborso atteso da Sport e Salute S.p.A. per € 26.849,59 - per un importo pari ad Euro 60.747,72+IVA, autorizzando splafonamento possibilmente recuperabile in fase di redazione Bilancio Consuntivo grazie alla disponibilità ancora presente sul provvedimento n. 758 del 20/06/2024.

- di autorizzare il pagamento per l'anno 2023 per un importo pari ad Euro 59.093,45+iva e, tenuto conto delle fatture da ricevere iscritte in bilancio, la rilevazione di una sopravvenienza passiva nel CRA 1.213 -ceb 016- 1.01.02.01.01 per le fatture e note di credito per un importo pari ad Euro 26.917,45+IVA

- di autorizzazione l'emissione della fattura attiva verso Sport e Salute per l'importo di Euro 13.458,73 per l'anno 2023;



Data Delibera

31/01/2025

N. **134**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **GRANDI EVENTI**

- di attendere lo storno delle ulteriori fatture per l'anno 2022 per Euro 34.262,98+iva.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 135

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **DIPARTIMENTO VETERINARI****Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony per primo trimestre 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 2 punto 2 dello Statuto della FISE;
VISTI	i Regolamenti EAD, ECM e Veterinario in vigore;
PREMESSO	che la scelta delle sedi e l'entità dei controlli antidoping, dell'attività di controllo dell'identità e di misurazione pony seguirà le procedure previste nei Regolamenti Veterinari FISE e FEI, EAD ed ECM in vigore;
PRESO ATTO	della necessità di esercitare le attività di verifica del rispetto delle normative sul benessere del cavallo richieste dalla Procura Federale;
VISTO	il vigente Regolamento rimborsi, trasferte ed indennità della FISE;
VISTA	la necessità di inviare i materiali biologici prelevati ai Laboratori di analisi nei modi e nei tempi atti a preservarne l'integrità, nonché di inviare il materiale per i controlli ai Veterinari incaricati;

DELIBERA

di impegnare la cifra, descritta nella seguente tabella rappresentativa delle singole voci e impegni di spesa, nell'ambito del budget in corso di elaborazione e per i capitoli di spesa necessari all'espletamento delle attività istituzionali volte alla tutela del cavallo, all'identificazione e ai controlli antidoping cavalli e misurazioni pony che, nell'ambito della pianificazione annuale, possono essere svolti durante tutto l'anno in corso in tutte le discipline e che comprendono il numero di controlli antidoping necessario per arrivare ai pianificati controlli, oltre quelli richiesti e corrisposti alla FEI per le discipline che prevedano graduatorie nazionali estrapolate da competizioni FEI (ad es. completo ed endurance).

L'impegno relativo al presente provvedimento pari a complessivi € 10.000 è così distribuito:

Ob. Funz. 1.01.01.01.06 CEB.001.01 € 3.000

Ob. Funz. 1.01.01.01.06 CEB.024.01 € 3.000

Ob. Funz. 1.01.01.01.06 CEB.025.01 € 4.000

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.001	1.01.01.01.06	Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony per primo trimestre 2025	0,00
2025	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.024	1.01.01.01.06	Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony per primo trimestre 2025	0,00
2025	1.214. - DIPARTIMENTO VETERINARI	CEB.025	1.01.01.01.06	Attività antidoping cavalli, identificazione, tutela cavalli e misurazione pony per primo trimestre 2025	0,00

Totali Delibera nr. 135 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **136**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Programma Sportivo Dipartimento Volteggio anno 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di dover predisporre un programma tecnico-sportivo contenente tutte le iniziative e le normative dell'attività del Dipartimento Volteggio per l'anno 2025, concernenti l'attività nazionale, internazionale e ludico-addestrativa del Dipartimento;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White, la Commissione Volteggio e il Consigliere federale incaricato Luigi Favaro;

DELIBERA

di approvare il programma Dipartimento Volteggio 2025 allegato alla presente delibera.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento (importo stimato pari ad € 85.000,00) saranno assunti con successivi specifici impegni di spesa da far autorizzare al Consiglio Federale.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 137

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Aggiornamento Regolamento disciplina Volteggio e Regolamento Ludico 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	dell'aggiornamento necessario del Regolamento di disciplina e del Regolamento Ludico, per l'anno 2025, nonché la necessità di allinearsi con il regolamento FEI;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White, della Commissione Volteggio e del Consigliere incaricato della disciplina Sig. Luigi Favaro

DELIBERA

- di approvare il testo allegato del Regolamento di disciplina Volteggio e del Regolamento Ludico
- di disporre che l'efficacia delle norme in essi previste per come oggi modificati decorra dal 1 febbraio 2025;
- di disporre la pubblicazione dei testi regolamentari approvati in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre la pubblicazione dei testi regolamentari approvati con evidenza delle modifiche oggi apportate in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre che i testi allegati: Regolamento di disciplina Volteggio e Regolamento Ludico per come oggi approvati siano archiviati in formato word presso l'Ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine – Ufficio Affari Legali – al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto al Regolamento di disciplina Volteggio e Regolamento Ludico;
- di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.

La presente delibera non comporta spese

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **138**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Sottoscrizione Host Agreement per FEI Vaulting European Senior Championship 2027

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTI	gli Host Agreement, predisposti dalla FEI, per il FEI Vaulting European Championships 2027;
ACCERTATA	la sottoscrizione degli Host Agreement e degli impegni nei confronti della Federazione da parte dei Comitati Organizzatori per il Campionato indicato in oggetto come segue: FEI Vaulting European Senior Championship 2027: - Ala Birdi Equicenter (Arborea) - Scuderie San Giorgio (Verolanuova)
VALUTATO	l'interesse federale per lo svolgimento in Italia del FEI European Senior Championship 2027;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione degli Host Agreement e degli impegni nei confronti della Federazione da parte dei Comitati Organizzatori, come di seguito indicato:

FEI Vaulting European Championship for Senior 2027.

- Ala Birdi Equicenter (Arborea)
- Scuderie San Giorgio (Verolanuova)

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 139

Anno 2025

Dipartimento/Settore: VOLTEGGIO

Stage Atleti interesse federale 8-9 febbraio Tecnico Rob de Bruin Giudice FEI 4***IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	che il 8 e 9 febbraio p.v. verrà effettuato lo Stage di preparazione in vista dei Campionati Mondiali Juniores e Young Vaulters ed i Campionati Europei Seniores a Stadl Paura (AUT) per gli atleti di alto livello di Volteggio, tenuto dal Tecnico federale Lorenzo Lupacchini FISE50024840 presso i Circoli CIM di Villasanta (MB) FISE3500005 e La Fenice (VR) FISE 066285;
RITENUTO UTILE	organizzare uno stage con il Tecnico straniero Rob de Bruin FEI 4* negli stessi giorni del suddetto stage federale al fine di ottimizzare i costi per gli Atleti ed i Tecnici;
RITENUTO	opportuno prevedere un compenso al suddetto docente di € 350,00 al giorno più il 30%, quale ritenuta per la prestazione professionale occasionale per soggetto non residente per un totale di € 910,00 e i relativi rimborsi spese di viaggio vitto e alloggio come previsto dal Libro III Regolamenti Rimborsi Trasferte e Indennità;
SENTITI	il parere positivo del Coordinatore Sportivo DNO Andrea White e del Consigliere Federale incaricato Luigi Favaro;

DELIBERA

1. di approvare il programma dello stage federale con il Tecnico straniero Rob de Bruin Giudice FEI 4* allegato alla presente delibera;
2. di autorizzare le spese di trasferta, vitto ed indennità di 2 giorno del Tecnico di Volteggio FEI Rob de Bruin che si svolgerà durante lo Stage federale del Tecnico Lorenzo Lupacchini in preparazione degli atleti di alto livello come di seguito riportato:
 - indennità di due giornate pari a € 700,00 +30% per un totale di € 910,00 OBB.1.01.01.02.02 CEB. 003
 - spese di trasferta e vitto € 600,00 ,OBB.1.01.01.02.02 CEB. 001

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno assunti con successivi specifici impegni di spesa da far autorizzare al Consiglio Federale.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.001	1.01.01.02.02	Stage Atleti interesse federale 8-9 febbraio Tecnico Rob de Bruin Giudice FEI 4*	0,00
2025	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.003	1.01.01.02.02	Stage Atleti interesse federale 8-9 febbraio Tecnico Rob de Bruin Giudice FEI 4*	0,00

Totali Delibera nr. 139 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **140**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **VOLTEGGIO**

Aggiornamento Libro Quote FISE categorie Squadre e Pas de Deux concorsi Volteggio 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di agevolare i Comitati Organizzatori dei concorsi di Volteggio dal punto di vista economico ed organizzativo;
RITENUTO	opportuno aumentare le quote di iscrizione nei Concorsi di Volteggio per le categorie a Pas de Deux e Squadre (cadauno) per giornata o manche da € 15 a € 20;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore Sportivo DNO Andrea White e del Consigliere Federale Luigi Favaro;

DELIBERA

1. di approvare l'aumento delle quote di iscrizione nei Concorsi di Volteggio per le categorie a Pas de Deux e Squadre (cadauno) per giornata o manche da € 15 a € 20;
2. di aggiornare il Libro Quote FISE 2025 con la suddetta modifica.

La presente delibera non comporta impegni di spesa

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 141

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione modifiche Regolamento Nazionale Salto Ostacoli Pony****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	delle proposte di modifica al Regolamento Nazionale Salto Ostacoli Pony pervenute dai Referenti Nazionali in accordo con il Coordinatore Area Pony riguardanti : art. 1 imboccature, consentito il filetto boucher ed il pessaio dalla cat. 110; art. 4.2 numero massimo percorsi consentiti incluse le categorie barriere a terra;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche il Sig. Francesco Girardi e dei Consiglieri di Riferimento il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento di Disciplina Salto Ostacoli Pony ;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra dal 03/02/2025 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;
di disporre che il Regolamento Salto Ostacoli Pony per come qui approvato, in formato word, presso L'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto in oggetto del Regolamento Salto Ostacoli Pony 2025 qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento Salto Ostacoli Pony 2025 siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato, e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenerne unicità al testo vigente;

il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 142

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione modifiche Regolamento Mounted Games****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	delle modifiche proposte dalla commissione Mounted Games composta da Andrea Piazza, Silvia Stevan, Luigi Irollo, Andrea Farinetti, Cristina Fontanella, Michela Spina, Barbara de Massis quali; inserimento dell'autorizzazione a montare 1 grado Mounted Games, inserimento giochi nuovi, allineamento al Regolamento Internazionale IMGA;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche il Sig. Francesco Girardi, del Coordinatore Area Pony il Sig. Cosimo Riccardo Palma e del Consigliere di Riferimento il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento di Disciplina Mounted Games;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra dal 03/02/2025 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;
di disporre che il Regolamento Mounted Games per come qui approvato, in formato word, sia depositato presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto in oggetto del Regolamento Mounted Games qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento di Disciplina siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato, e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenerne unicità al testo vigente;
il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 143

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione modifiche Regolamento Pony Club****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	delle modifiche proposte dalla commissione Pony Club composta da Silvia Stevan, Sonia Palomba, Carlotta Ridolfi, Teresa Coppolino, Tiziano Baldi, Emilia Costa, quali; inserimento nuove categorie sperimentali pony games, inserimento categorie new entry A/B di precisione nella gimkana 2 e gimkana jump 40;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche il Sig. Francesco Girardi, del Coordinatore Area Pony il Sig. Cosimo Riccardo Palma e del Consigliere di Riferimento il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento di Pony Club;
di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste decorra dal 03/02/2025 e comunque alla data di pubblicazione sul sito Fise se successiva;
di disporre che il Regolamento Pony Club per come qui approvato, in formato word, sia depositato presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica si rendesse necessaria;
di disporre la cessazione di efficacia di ogni precedente Regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto in oggetto del Regolamento Pony Club qui approvato;
di disporre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto Regolamento Pony Club siano sempre apportate a testo integrale per come ora archiviato, e sia seguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenerne unicità al testo vigente;
il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 144

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Contratti per Collaborazioni Tecnico-Sportive Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della delibera n. 1390 del 16/12/2024 nella quale vengono nominati i Direttori Tecnici per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
CONSIDERATA	la necessità di predisporre i contratti per le Collaborazioni Tecnico-Sportive per gli anni 2025/2026;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione dei contratti tecnico sportivi con i Direttori Tecnici come di seguito specificato per gli anni 2025/2026:

- Direttore Tecnico-Referente della Commissione Giudici di Stile-Giudice di Stile Future Team il Sig. Andrea Mezzaroba (006997/G)
compenso annuo lordo di € 10.000,00 (ceb.003 ob. 1.01.01.01.04) -

- Direttore Tecnico-Coordinatore area Cavalli-Referente Progetto Sport Salto Ostacoli Cavalli e Pony- Delegato Fise ove nominato il Sig. Carlo Forcella (000862/A)
compenso annuo lordo di € 40.000,00 (ceb.003 ob. 1.01.01.01.04)

- Direttore Tecnico-Coordinatore area pony-Delegato Fise ove nominato il Sig. Cosimo Riccardo Palma (20549/B)
compenso annuo lordo di € 40.000,00 (ceb.003 ob. 1.01.01.01.04)

- Direttore Tecnico-Referente Dressage Cavalli e Pony-Delegato Fise ove nominato il Sig. Niccolò Bagni (FISE52359)
compenso annuo lordo di € 8.000,00 (ceb.003 ob. 1.01.01.01.04)

- Direttore Tecnico-Referente Dressage Cavalli e Pony-Delegato Fise ove nominato la Sig.ra Simona Santorsola (FISE52359)
compenso annuo lordo di € 8.000,00 (ceb.003 ob. 1.01.01.01.04)

- Direttore Tecnico-Referente Mounted Games e Club-Designatore Ufficiali di Gara Club la Sig.ra Silvia Stevan (000533/E)
compenso annuo lordo di € 8.000,00 (ceb.003 ob. 1.01.01.01.04)

- Direttore Tecnico-Referente Commissione Mounted Games-Tecnico selezionatore rappresentative nazionali il Sig. Andrea Piazza (008422/A)
compenso annuo lordo di € 5.000,00(ceb.003 ob. 1.01.01.01.04)

- Direttore Tecnico-Referente del Progetto Scuole Federali di Sport Equestri-Coordinatore Saggio delle Scuole il Sig. Alessandro Fiorani (000235/E)
compenso annuo lordo di € 18.000,00 (ceb.003 ob. 1.01.01.01.04)

2) di prevedere una stima degli incrementi di spesa del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro per le integrazioni di cui sopra e per tutti i contratti in essere del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo:
-ceb. 003 ob 1.01.01.01.04 € 13.700,00

3) di autorizzare per le figure sopra elencate la copertura di spese di viaggio, vitto e alloggio, che effettueranno in ragione dello svolgimento del loro incarico fino al 31 dicembre 2025, un importo totale pari ad € 4.300,00 (ceb 001 ob. 1.01.01.02.01). Le spese dovranno essere autorizzate dal Direttore Sportivo.



Data Delibera

31/01/2025

N. 144

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

4) di autorizzare un impegno di spesa per la copertura di spese di viaggio, vitto e alloggio per il Tecnico Federale Giuseppe Forte nominato per gli Stage sul Territorio per il Future Team Pony per un importo massimo di € 12.000,00 (ceb 001 ob. 1.01.01.02.01).

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Mezzaroba	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Forcella	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Palma	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Bagni	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Santorsola	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Stevan	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Piazza	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Compenso Fiorani	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	costo azienda	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Spese viaggio, vitto e alloggio per i Direttori Tecnici	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.003	1.01.01.01.04	Spese viaggio, vitto e alloggio per il Tecnico Giuseppe Forte	0,00

Totali Delibera nr. 144 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Il Sig. Andrea Mezzaroba nato a ____, il ____ C.F. ____, residente a ____, domiciliato ai fini del presente atto ____ Tessera FISE n. ____ email ____ PEC: ____

Premesso

- che FISE è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la FISE è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che FISE, tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che FISE, nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione di un Tecnico Referente per la commissione Giudici di stile per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolgendo le seguenti attività:
 - coordinarsi con il Direttore Sportivo, il Dipartimento Promozione e Sviluppo e la commissione per la condivisione e la realizzazione delle linee guida, del regolamento e delle schede tecniche per le categorie di stile;
 - garantire la sua presenza per progettazione e docenza dell’attività di aggiornamento dei giudici di stile, da svolgersi online e/o in presenza, durante eventi sportivi concordati con il Direttore Sportivo, mirata alla crescita tecnica del comparto e a mantenere i giudici nei ruoli operativi;
 - garantire la sua presenza per attività di aggiornamento specifico relativo alla divulgazione delle linee guida delle categorie di stile rivolta agli istruttori sul territorio durante eventi sportivi concordati con il Direttore Sportivo per un massimo di 12 incontri nell’anno 2025;
 - garantire la sua presenza in qualità di giudice di stile durante le tappe di qualifica e la tappa finale della “Future Team” concordate con la Direzione Sportiva
 - presenziare alle riunioni richieste dalla Direzione Sportiva per la programmazione annuale e per il coordinamento delle attività relative e connesse alle categorie di stile.
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Tecnico Referente commissione Giudici di stile per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo** ed è tesserato di FISE e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, all’attività

di Tecnico di Commissione per il Dipartimento Federale Promozione e Sviluppo Agonismo nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;

- che il Collaboratore ha manifestato la disponibilità a costituire un rapporto di collaborazione autonoma con la FISE per l'esecuzione dell'attività di Tecnico Referente di Commissione Giudici di stile per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo;
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l'esecuzione di esse, non è richiesta l'iscrizione ad alcun Albo professionale; il collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che FISE e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di FISE e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra FISE;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di FISE;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della FISE, ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ 16.12.2024 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

• Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, FISE conferisce al Collaboratore, che accetta per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione, l'incarico di Tecnico Referente per la commissione Giudici di stile per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolgendo le seguenti attività:

- coordinarsi con il Direttore Sportivo, il Dipartimento Promozione e Sviluppo e la commissione per la condivisione e la realizzazione delle linee guida, del regolamento e delle schede tecniche per le categorie di stile;
- garantire la sua presenza per progettazione e docenza dell'attività di aggiornamento dei giudici di stile, da svolgersi online e/o in presenza, durante eventi sportivi concordati con il Direttore Sportivo, mirata alla crescita tecnica del comparto e a mantenere i giudici nei ruoli operativi;
- garantire la sua presenza per attività di aggiornamento specifico relativo alla divulgazione delle linee guida delle categorie di stile rivolta agli istruttori sul territorio durante eventi sportivi concordati con il Direttore Sportivo per un massimo di 12 incontri nell'anno 2025;
- garantire la sua presenza in qualità di giudice di stile durante le tappe di qualifica e la tappa finale della "Future Team" concordate con la Direzione Sportiva
- presenziare alle riunioni richieste dalla Direzione Sportiva per la programmazione annuale e per il coordinamento delle attività relative e connesse alle categorie di stile.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4.(allegato C)

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da FISE, né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della FISE, né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con FISE inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti

dalla FISE relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la FISE consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 10.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di FISE.

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, FISE non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da FISE e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con FISE e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di FISE.

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di FISE in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da FISE o da eventuali partner di FISE a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, FISE sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione.

Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Articolo 9.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito

elencati, la FISE potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8: Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9: Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della FISE che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Promozione e Sviluppo

Email: promozionesviluppo@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Andrea Mezzaroba

Email: amezza@me.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Andrea Mezzaroba

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

Il Collaboratore – Andrea Mezzaroba

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Carlo Forcella., nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____ di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Area Cavalli, del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, di un **Direttore Tecnico- Coordinatore area cavalli, Referente Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato**, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Direttore Tecnico- Coordinatore area cavalli, Referente Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato**, per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31/01/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di **Coordinatore area cavalli, Referente Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato**

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 40.000,00** annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01/01/2025. al 31/12/2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

Email: promozionesviluppo@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Carlo Forcella

Email: carlo-for@libero.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore

Carlo Forcella

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore – Carlo Forcella

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Cosimo Riccardo Palma., nato a _____, il _____ C.F. _____, residente in _____
_____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, tessera F.I.S.E. _____
e-mail _____ di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Area Pony, del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, di un **Direttore Tecnico- Coordinatore area pony e Delegato fise ove nominato**, che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Direttore Tecnico- Coordinatore area pony e Delegato fise ove nominato**, per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31/01/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di **Coordinatore area pony e Delegato fise ove nominato**

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 40.000,00** annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento

di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre

comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

Email: promozionesviluppo@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Cosimo Riccardo Palma

Email: palmatr@tin.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore

Cosimo Riccardo Palma

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore – Cosimo Riccardo Palma



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI DEGLI
ARTT. 2222, e ss. C.C.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

Il sig. Bagni Niccolò nato a _____, il _____ C.F. _____ P.IVA _____ residente a _____ domiciliato ai fini del presente atto in _____, tessera FISE n. _____ email _____ di seguito "Prestatore d'Opera").

Premesso che

- a) con delibera n. _____ del 31/01/2025 il Consiglio federale ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di prestazione d'opera tra FISE e il Sig. Bagni Niccolò, con decorrenza 01/01/2025 e scadenza al 31/12/2026;
 - b) la FISE intende avvalersi della collaborazione del Sig. Bagni Niccolò quale Direttore Tecnico-Referente area Dressage cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato, per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze tecniche;
 - c) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative,
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità tecnica e pratica acquisita nel peculiare contesto Federale e più nello specifico nel Settore Dressage Cavalli e Pony, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a prestare la sua opera quale Direttore Tecnico-Referente area Dressage cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato, per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;

Art. 2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2222 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento



Federazione Italiana Sport Equestri

dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art. 3 Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal 01/01/2025 al 31.12.2026. Al termine indicato lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare il Sig. Bagni Niccolò si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte;
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, è stato così pattuito tra le parti:

- rimborsi spesa come da Regolamento Rimborsi, Trasferte, ed Indennità della FISE che il collaboratore dichiara di conoscere ed accettare dietro autorizzazione della Direzione Sportiva;
- compenso di euro € 8.000,00 lordi annui. I compensi saranno corrisposti a fronte di presentazione di fattura elettronica da parte del collaboratore, liquidato da FISE previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per



Federazione Italiana Sport Equestri

gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporta la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83668414 - F. 06 836688481 W segreteria@fise.it

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Roma,

Letto confermato e sottoscritto

Il Prestatore d'Opera

Niccolò Bagni

.....

Il Presidente Federale

Marco Di Paola

.....

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Simona Santorsola., nata a _____, il _____ C.F. _____, residente in _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Area Dressage Cavalli e Pony, del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, di un **Direttore Tecnico- Referente area dressage cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Direttore Tecnico- Referente area dressage cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31/01/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di **Referente area dressage cavalli e pony e Delegato Fise ove nominato**

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 8.000,00** annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01/01/2025. al 31/12/2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

Email: promozionesviluppo@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Simona Santorsola

Email: simona.santorsola@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore

Simona Santorsola

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore – Simona Santorsola

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Silvia Stevan, nata a _____, il _____ C.F. _____ residente in _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, tessera F.I.S.E. _____
e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Mounted Games ed area Club, del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, di un **Direttore Tecnico- Referente settore Mounted Games e area Club, Referente formazione Ufficiali di Gara Mounted Games e Club, designatore Ufficiali di Gara e Direttori di Campo Mounted Games e Club** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Direttore Tecnico- Referente settore Mounted Games e area Club, Referente formazione Ufficiali di Gara Mounted Games e Club, designatore Ufficiali di Gara e Direttori di Campo Mounted Games e Club** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di

appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31/01/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di **Referente settore Mounted Games e area Club, Referente formazione Ufficiali di Gara Mounted Games e Club, designatore Ufficiali di Gara e Direttori di Campo Mounted Games e Club.**

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 8.000,00** annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento

di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre

comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

Email: promozionesviluppo@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Silvia Stevan

Email: silviastevan@libero.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore

Silvia Stevan

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore – Silvia Stevan

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Andrea Piazza, nato a _____, il _____ C.F. _____ residente in _____
Poligono 8100, domiciliato ai fini del presente atto in _____, tessera F.I.S.E.
_____ e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Mounted Games, del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, di un **Direttore Tecnico- Referente Sportivo ,membro della commissione consultiva Mounted Games e Tecnico selezionatore delle Rappresentative Nazionali** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Direttore Tecnico- Referente Sportivo membro della commissione consultiva Mounted Games e Tecnico selezionatore delle Rappresentative Nazionali** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di

appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31/01/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di - **Referente Sportivo membro della commissione consultiva Mounted Games e Tecnico selezionatore delle Rappresentative Nazionali**

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 5.000,00** annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01/01/2025. al 31/12/2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento

di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre

comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

Email: promozionesviluppo@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Andrea Piazza

Email: andreamgames@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore

Andrea Piazza

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore – Andrea Piazza

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Alessandro Fiorani., nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore ”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il settore Scuole Federali di Sport Equestri, del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, di un **Direttore Tecnico- Referente Scuole Federali di Sport Equestri e Coordinatore Saggio delle Scuole** che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Direttore Tecnico- Referente Scuole Federali di Sport Equestri e Coordinatore Saggio delle Scuole** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31/01/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico** per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di - **Referente Scuole Federali di Sport Equestri e Coordinatore Saggio delle Scuole**

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 18.000,00** annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di

polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31/12/2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della

Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre

comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo

Email: promozionesviluppo@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Alessandro Fiorani

Email: metalsome@libero.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore

Alessandro Fiorani

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì 31/01/2025

Il Collaboratore – Alessandro Fiorani



Data Delibera

31/01/2025

N. 145

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione Programma Sportivo Concorso Completo 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di dover predisporre un programma sportivo con all'interno le specifiche tecniche delle manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina del Completo Pony e Cavalli per l'anno 2025;
CONSIDERATO	che suddetto programma è stato proposto dal Referente Cavalli e Pony della Disciplina del Completo Marco Salvatori in accordo con i Coordinatori del dipartimento Cosimo Riccardo Palma e Carlo Forcella;
ASCOLTATI	i pareri del Direttore Sportivo Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento Gualtiero Bedini;

DELIBERA

- di approvare il programma di attività annuale Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Concorso Completo 2025 Cavalli e Pony allegato alla presente delibera con i relativi impegni economici
- di approvare un importo pari ad € 6.650,00 quale premio per la classifica Istruttori Best Rider Progetto Sport CCE che graveranno nel ceb. 007 ob 1.01.01.02.01
- di prevedere un contributo per i Comitati Organizzatori di € 5.000,00 una tantum per 11 manifestazioni per un totale di € 60.000,00 per l'organizzazione di manifestazioni istituzionali della disciplina del Concorso Completo che graveranno nel ceb 120 ob. 1.01.01.02.01
- gli esoneri previsti nel presente programma determineranno minori entrate per la Federazione per l'anno 2026 in considerazione delle esenzioni per gli enti affiliati dal pagamento dell'affiliazione base prevista per i vincitori under 18 del Best Rider Progetto Sport per un importo stimato pari a € 2.800,00 non cumulabile con benefit della stessa tipologia ottenuti in altre discipline.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.007	1.01.01.02.01	Classifica Istruttori Best Rider Progetto Sport CCE	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo organizzazione manifestazioni istituzionali CCE	0,00

Totali Delibera nr. 145 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **146**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Programma Sportivo Pony Club 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
TENUTO CONTO	della necessità di predisporre un programma tecnico contenente tutte le Manifestazioni Federali e le iniziative del settore Pony Club per l'anno 2025;
CONSIDERATO	che il suddetto programma sportivo è stato proposto dalla Commissione Consultiva Pony Club in accordo con la Referente della Commissione Sig.ra Silvia Stevan e con il Coordinatore dell'area Pony il Sig. Cosimo Riccardo Palma;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare il Programma Sportivo Pony Club 2025 allegato alla presente delibera.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 147

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione Programma Sportivo Mounted Games 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
TENUTO CONTO	della necessità di predisporre un programma Tecnico contenente tutte le Manifestazioni Federali e le iniziative del settore Mounted Games per l'anno 2025 tra cui l'inserimento del Trofeo Italiano a coppie Mounted Games Sperimentale;
CONSIDERATO	che il suddetto programma sportivo è stato proposto dal Referente Sportivo Mounted Games Sig. Andrea Piazza in accordo con la Referente della Commissione Consultiva Mounted Games Sig.ra Silvia Stevan e con il Coordinatore dell'area Pony il Sig. Cosimo Riccardo Palma;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare il programma sportivo Mounted Games per L'anno 2025 e di autorizzare gli impegni di spesa necessari allo svolgimento delle attività del programma sportivo come di seguito specificati:

a) Rimborso spese pari ad € 1.500,00 che graveranno sul ceb 001 ob: 1.01.02.01.01 per la commissione di selezione per i Campionati Europei e Mondiali Mounted Games;

b) Contributo forfettario pari ad € 5.000,00 per i Cavalieri selezionati per i Campionati Europei Mounted Games (24cavalieri x € 250,00 ciascuno) che graveranno sul ceb.002 ob: 1.01.02.01.01;

c) Contributo forfettario pari ad € 3.000,00 per i Cavalieri selezionati per i Campionati del Mondo Mounted Games (12cavalieri x € 250,00 ciascuno) che graveranno sul ceb.002 ob: 1.01.02.01.01;

d) Impegno di spesa di €7.600,00 per l'iscrizione delle 2 squadre che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Mounted Games che graveranno sul ceb 012 ob: 1.01.02.01.01;

e) Impegno di spesa di €12.000,00 per l'iscrizione delle 4 squadre che prenderanno parte ai Campionati Europei Mounted Games che graveranno sul ceb 012 ob: 1.01.02.01.01;

gli esoneri previsti nel presente programma determineranno minori entrate per la Federazione per l'anno 2026 in considerazione delle esenzioni previste per le prime tre coppie classificate al trofeo italiano Mounted Games sperimentale 2025 per un importo stimato pari ad a € 4.000,00 non cumulabile con benefit della stessa tipologia ottenuti in altre discipline;

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.02.01.01	RIMBORSO SPESE FOFETTARIE COMMISSIONE SELEZIONE MG	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.002	1.01.02.01.01	CONTRIBUTO FORFETTARIO CAVALIERI CAMPIONATI EUROPEI MG (24X 250 CAVALIERI)	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.002	1.01.02.01.01	CONTRIBUTO FORFETTARIO CAVALIERI CAMPIONATI DEL MONDO MG (12X250 CAVALIERI)	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.012	1.01.02.01.01	ISCRIZIONE 4 SQ CAMPIONATI EUROPEI MG	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.012	1.01.02.01.01	ISCRIZIONI 2 SQ CAMPIONATI DEL MONDO MG	0,00

Totali Delibera nr. 147 del 31/01/2025

0,00



Data Delibera

31/01/2025

N. **147**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **148**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Programma Sportivo Salto Ostacoli Pony 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di predisporre un programma tecnico contenente tutte le Manifestazioni Federali e le iniziative del settore Salto Ostacoli Pony per l'anno 2025;
CONSIDERATO	che il suddetto programma sportivo è stato proposto dal Referente Nazionale in accordo con il Coordinatore dell'area Pony il Sig. Cosimo Riccardo Palma;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare il Programma Sportivo Salto Ostacoli Pony 2025 allegato alla presente delibera.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/12/2025

N. 149

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Iscrizione per l'anno 2025 all'associazione " International Mounted Games Association (IMGA)"****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che la Federazione Italiana Sport Equestri è membro dell'Associazione "International Mounted Games Association (IMGA)";
TENUTO CONTO	che l'iscrizione alla sopracitata Associazione prevede un impegno di spesa per l'anno 2025 per il Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo di € 500,00;
ACCERTATO	che tale impegno dovrà essere corrisposto all' Associazione "International Mounted Games Association (IMGA)" entro il 28/02/2025;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi;

DELIBERA

il pagamento della quota associativa annuale all'Associazione " International Mounted Games Association (IMGA) per l'anno 2025 pari ad € 500,00 che trova copertura nel ceb.034 obb. f. 1.01.02.03.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.034	1.01.02.03.	Iscrizione per l'anno 2025 all'associazione " International Mounted Games Association (IMGA)"	0,00

Totali Delibera nr. 149 del 31/12/2025**0,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 150

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione Programma Sportivo Dressage 2025.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di dover predisporre un Programma sportivo con all'interno le specifiche tecniche delle Manifestazioni di Interesse Federale per la disciplina del Dressage Pony e Cavalli per l'anno 2025;
CONSIDERATO	che il suddetto Programma è stato proposto dai Referenti Simona Santorsola e Niccolò Bagni, in accordo con i Coordinatori del Dipartimento Cosimo Riccardo Palma e Carlo Forcella;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento Gualtiero Bedini;

DELIBERA

il Programma di attività annuale e gli impegni di spesa del Dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo settore Dressage 2025 Cavalli e Pony;

- Master Centro Sud Italia - 28/30 marzo 2025:

contributo per l'organizzazione di manifestazioni istituzionali pari a 1.000,00€ erogato dalla FISE al Cavaliere Country Club - Napoli (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120);

- Master Centro Nord Italia - 28/30 marzo 2025:

contributo per organizzazione di manifestazioni istituzionali pari a 1.000,00€ erogato dalla FISE al Circolo Ippico Il Torrione - Tortona (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 120);

gli esoneri previsti nel presente programma determineranno minori entrate per la Federazione per l'anno 2026 in considerazione delle esenzioni per gli enti affiliati dal pagamento della quota base prevista per l'affiliazione per i vincitori under 18 della Finale Progetto Sport per un importo stimato pari a € 2.400,00 non cumulabile con benefit della stessa tipologia ottenuti in altre discipline;

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del bilancio preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Cavaliere Country Club	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Circolo Ippico Il Torrione	0,00

Totali Delibera nr. 150 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 151

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione Contributo Fondo di Solidarietà dell' A.N.I.E. e nomina Delegato Fise Campionati Istruttori Sig. Giuseppe Moretti****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

TENUTO CONTO che la Federazione anche quest'anno intende riconoscere un contributo per il Fondo di Solidarietà all'associazione A.N.I.E.

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sportivo Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento Gualtiero Bedini;

DELIBERA

- di approvare un contributo pari ad € 5.000,00 da versare sul conto del Fondo di Solidarietà dell'A.N.I.E. che graverà sul ceb 120 ob. funzione 1.01.01.02.01

- di nominare il sig. Giuseppe Moretti Delegato Fise per la Manifestazione Federale Campionato Istruttori che si terrà dal 17 al 20 luglio p.v.

Per tale nomina la Federazione riconosce al sig. Giuseppe Moretti un'indennità giornaliera pari ad 80,00€ (ceb 002 ob 1.01.01.02.01) per 5 giornate oltre un rimborso spese per vitto alloggio e trasferta come da regolamento di amministrazione e contabilità Fise fino ad un importo massimo di 200,00€ al giorno (ceb 001 ob 1.01.01.02.01) per un importo massimo previsto pari ad €1.000,00.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.001	1.01.01.02.01	Spese trasferta Moretti	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.002	1.01.01.02.01	Indennità Moretti	0,00
2025	1.217. - PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributo Fondo di Solidarietà dell' A.N.I.E.	0,00

Totali Delibera nr. 151 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 152

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO****Approvazione Programma Sportivo Salto Ostacoli Cavalli 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	della necessità di predisporre un programma tecnico contenente tutte le Manifestazioni Federali e le iniziative del settore Salto Ostacoli Cavalli per l'anno 2025;
CONSIDERATO	che il suddetto programma sportivo è stato proposto dal Coordinatore area Cavalli Carlo Forcella;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare il Programma Sportivo Salto Ostacoli Cavalli 2025 allegato alla presente delibera.

Il provvedimento amministrativo incluso nel programma deliberato trova copertura di spesa nel dipartimento Grandi Eventi e sarà reso esecutivo a seguito dell'approvazione del redigendo bilancio preventivo 2025.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.213. - GRANDI EVENTI	CEB.007	1.01.02.02.01	Approvazione Programma Sportivo Salto Ostacoli Cavalli 2025	0,00

Totali Delibera nr. 152 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **153**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Approvazione Regolamento del Progetto Sport Salto Ostacoli Cavalli e Pony 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 27 comma 9 dello statuto federale;
TENUTO CONTO	della necessità di predisporre il regolamento del Progetto Sport Salto Ostacoli cavalli e pony 2025
CONSIDERATO	che il summenzionato regolamento è stato proposto dal Referente Sig. Carlo Forcella;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo Sig. Francesco Girardi e del Consigliere di riferimento il Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di approvare i sottoelencati documenti allegati alla presente delibera che entreranno in vigore a far data del 1 marzo 2025:

- Regolamento del Progetto Sport Cavalli e Pony 2025;
- Linee guida per il giudizio delle categorie di stile;
- scheda Stile Base 2025
- scheda Stile punti di Merito 2025

-di autorizzare le modifiche al Regolamento Salto Ostacoli in merito alle categorie di Stile per come approvate nel programma allegato.

Gli eventuali impegni di spesa presenti nel programma approvato saranno resi esecutivi a seguito di un successivo provvedimento amministrativo.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 154

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **PROMOZIONE E SVILUPPO AGONISMO**

Modifica al Libro VIII Autorizzazione a montare per la Disciplina del Mounted Games

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	della necessità di modificare l'iter per l'acquisizione del Brevetto Mounted Games e di prevedere un nuovo iter per l'acquisizione dell'autorizzazione a montare di 1° Grado Mounted Games, per gli atleti over 12 che prenderanno parte alle gare internazionali di Mounted Games e aggiornare i requisiti di partecipazione della patente A Ludica;
TENUTO CONTO	delle modifiche al Regolamento Mounted Games, su richiesta della Commissione Consultiva Mounted Games, per la definizione delle autorizzazioni a montare all'interno delle categorie Mounted Games;
SENTITO	il parere positivo del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Francesco Girardi, del Coordinatore area pony Sig. Cosimo Riccardo Palma e del Consigliere di Riferimento Sig. Gualtiero Bedini;

DELIBERA

di modificare il Libro VIII Autorizzazione a montare per la Disciplina del Mounted Games per come da documenti allegati.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 155

Anno 2025

Dipartimento/Settore: POLO

Pagamenti per correlati a Campionato Europeo di Polo - Düsseldorf 2023**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la delibera n. 697 del 17/5/2023 per l'organizzazione della trasferta per la partecipazione ai Campionati Europei Polo 2023 a Dusseldorf in Germania;
PRESO ATTO	della richiesta tardiva inviata dal Comune di Dusseldorf in Germania, per il versamento dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei traces (documenti di viaggio per i cavalli all'estero) in occasione della trasferta a Dusseldorf dal 1 al 10 settembre 2023, per la partecipazione al Campionato Europeo di Polo;
ACCERTATA	la disponibilità del Capitano della Nazionale di Polo Stefano Giansanti, che partecipò ai Campionati Europei di cui sopra, di farsi carico del 50% del costo richiesto dal Comune di Dusseldorf, versando quindi a FISE l'importo di € 232,50.
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere referente Maria Grazia Cecchini e del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento di € 465,00 a favore della Municipalità di Dusseldorf per l'emissione dei moduli Traces per il trasporto dei cavalli del Team Italia che ha partecipato al Campionato Europeo di Polo tenuto a Dusseldorf dal 1 al 10 settembre 2023, per il quale il capitano del Team Stefano Giansanti restituirà il 50% dell'importo di cui sopra pari ad € 232,50.

La presente delibera sarà esecutiva a seguito dell'approvazione del redigendo bilancio preventivo 2025.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.223. - POLO	CEB.001	1.01.01.02.01	Pagamento rilascio modelli Traces per trasporto cavalli dal Düsseldorf Polo Club.	0,00

Totali Delibera nr. 155 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **156**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **POLO**

Approvazione programma sportivo 2025 Disciplina del Polo

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di programmare l'attività sportiva 2025 per la Disciplina del Polo a livello Internazionale e Nazionale;
VISTO	il programma sportivo 2025, nel quale viene specificata l'attività sportiva Internazionale e Nazionale che sarà svolta nel corso dell'anno;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere referente della disciplina Maria Grazia Cecchini e della Coordinatrice delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

DELIBERA

di approvare il programma sportivo 2025 per la Disciplina del Polo come da documento allegato alla presente delibera. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento (importo stimato pari ad € 497.500 (di cui € 250.000 finanziati da Regione Sardegna ed € 82.700 finanziati da Sponsorizzazioni mirate al Polo) saranno assunti con successivo specifico provvedimento di spesa da far autorizzare dal Consiglio Federale.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 157

Anno 2025

Dipartimento/Settore: POLO

Calendario Nazionale Tornei di Polo 2025.**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la lista dei seguenti tornei inseriti tra gli eventi di interesse federale 2025: - 14-18 gennaio 2025 - Italia Polo Challenge Courmayeur – Snow Polo; - 21-24 Maggio 2025 - Italia Polo Challenge – Piazza di Siena 2025 - 20-28 Giugno 2025 – Campionato Mondiale Femminile – Punta Ala - 16-19 Luglio 2025 - Italia Polo Challenge - Porto Cervo - Arzachena 2025 - 21-24 Agosto - Coppa Italia - Punta Ala - 22 sett - 5 ott 2025 - Campionato Italiano – Roma Polo Club
VALUTATE	le indicazioni emerse nel corso dell'Assemblea dei Circoli di Polo del 21/11/2024 e le loro successive richieste di inserimento in calendario;
TENUTO CONTO	che c'è in progetto di inserire dei tornei di Polo Pony nell'ambito delle manifestazioni multidisciplinari del ludico, per i quali se ne subordina la fattibilità concreta di concerto con i relativi Comitati Organizzatori;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Federale referente Maria Grazia Cecchini e del Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White;

DELIBERA

di approvare il Calendario Nazionale dei Tornei di Polo 2025, come da documento allegato, che include i seguenti eventi di interesse Federale:

- 14-18 gennaio 2025 - Italia Polo Challenge Courmayeur – Snow Polo;
- 21-24 Maggio 2025 - Italia Polo Challenge – Piazza di Siena 2025
- 20-28 Giugno 2025 – Campionato Mondiale Femminile – Punta Ala
- 16-19 Luglio 2025 - Italia Polo Challenge - Porto Cervo - Arzachena 2025
- 21-24 Agosto - Coppa Italia - Punta Ala
- 22 sett - 5 ott 2025 - Campionato Italiano – Roma Polo Club

Il presente provvedimento non comporta spese.

Eventuali contributi ai Comitati Organizzatori saranno assegnati con successivi provvedimenti a valere sul bilancio 2025.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Dipartimento Polo

Calendario Nazionale Tornei 2025

Gennaio					
14	18	Italia Polo Challenge - Courmayeur 2025	Open	Campo Sportivo - Courmayeur	Snow Polo
Febbraio					
7	9	Coppa Arena		La Ginevra Polo Club	Arena
14	16	Coppa Carnevale		La Ginevra Polo Club	Arena
21	23	Coppa Tiberina		La Ginevra Polo Club	Arena
Marzo					
14	16	Coppa Chiusura		La Ginevra Polo Club	Arena
28	30	I Figli del Vento Polo Cup	Open	Stabilimento Maitù - Forte dei Marmi	Beach Polo
Aprile					
11	13	Coppa Primavera	0/4	La Ginevra Polo Club	
25	27	Coppa Amici del Polo	0/4	La Ginevra Polo Club	
Maggio					
2	4	Coppa Apertura	0/4	Roma Polo Club	
8	18	Coppa Magni	4/6	Roma Polo Club / Acquedotto Romano Polo Club	
9	11	Coppa Procoio	0/4	La Ginevra Polo Club	
16	18	Coppa Union	0/4	La Ginevra Polo Club	
16	18	Season Cup	6/8	Villa a Sesta Polo Club	
23	25	Coppa Garcia	0/4	La Ginevra Polo Club	
23	25	Spring Cup	6/8	Villa a Sesta Polo Club	
21	24	Italia Polo Challenge - Piazza di Siena 2023	Open	Piazza di Siena - Galoppatoio di Villa Borghese	Arena
23	25	Torneo Sociale		Roma Polo Club	
29	1	Scheduled tournaments		Acquedotto Romano Polo Club	
30	1	Pineider Trophy	8/10	Villa a Sesta Polo Club	
Giugno					
1	2	Torneo Sociale		Roma Polo Club	
5	15	Coppa del Presidente	8/10	Roma Polo Club / Acquedotto Romano Polo Club	
6	8	VAS Trophy	8/10	Villa a Sesta Polo Club	
6	8	Coppa La Ginevra	0/4	La Ginevra Polo Club	
12	15	Sawinest Trophy / Women's Polo Master	8/10	Villa a Sesta Polo Club	
13	15	Coppa Paolo D'Orazio	8/10	La Ginevra Polo Club	
14	14	Polo For The Cure		Acquedotto Romano Polo Club	
17	29	Coppa Duca d'Aosta	8/10	Roma Polo Club	
18	28	Kings Polo Master	12/16	Villa a Sesta Polo Club	
20	28	II FIP WOMEN'S WORLD POLO CHAMPIONSHIP 2025	12-16 F	Punta Ala Polo Club	Femminile
27	29	Coppa Over 60	0/4	La Ginevra Polo Club	
Luglio					
1	19	Coppa Punta Bassa		Roma Polo Club	
3	13	Palio di Siena Trophy	8/10	Villa a Sesta Polo Club	
11	13	Coppa Estate	0/4	La Ginevra Polo Club	
16	19	Italia Polo Challenge - Porto Cervo - Arzachena 2025	Open	Porto Cervo - Arzachena	Arena
18	20	International Polo Trophy	6/10	Villa a Sesta Polo Club	
25	27	Nations Cup	6/10	Villa a Sesta Polo Club	
25	27	Coppa Estate	0/4	La Ginevra Polo Club	
Agosto					
31	10	Sparviero Polo Cup	8/10	Punta Ala Polo Club	
14	17	Hidalgo Polo Cup	8/10	Punta Ala Polo Club	
21	24	Coppa Italia	8/10	Punta Ala Polo Club	
28	31	Coppa Punta Ala	4/6	Punta Ala Polo Club	
29	31	Coppa Vendemmia	6/10	Villa a Sesta Polo Club	
Settembre					
5	7	Torneo Sociale		Roma Polo Club	
5	7	Coppa Sorleone	6/10	Villa a Sesta Polo Club	
11	21	Coppa Campidoglio	4/9	Roma Polo Club / Acquedotto Romano Polo Club	
12	14	Coppa S.S.Lazio	0/4	La Ginevra Polo Club	
12	14	Cassiopea Trophy	6/10	Villa a Sesta Polo Club	
19	21	Coppa Romana	0/4	La Ginevra Polo Club	
19	21	Gold Trophy	6/10	Villa a Sesta Polo Club	
22	5	Campionato Italiano	4/6	Roma Polo Club	
Ottobre					
10	12	Coppa Tevere	0/4	Roma Polo Club	
10	12	Coppa Autunno	0/4	La Ginevra Polo Club	
17	19	Coppa Acqua Acetosa	0/4	Roma Polo Club	
24	26	Coppa Chiusura	0/4	La Ginevra Polo Club	
Novembre					
7	9	Coppa Apertura		La Ginevra Polo Club	
Dicembre					
14	16	Coppa Tevere		La Ginevra Polo Club	
21	23	Coppa La Ginevra		La Ginevra Polo Club	



Data Delibera

31/01/2025

N. **158**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **HORSEBALL**

Programma Sportivo Horse Ball 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di dover predisporre un programma tecnico-sportivo contenente tutte le iniziative e le normative dell'attività del Dipartimento Horse Ball per l'anno 2025, concernenti l'attività nazionale, internazionale e ludico-addestrativa del Dipartimento;
SENTITO	il parere favorevole del Coordinatore delle DNO Andrea White, la Commissione Horse Ball e il Consigliere federale incaricato Giulio Panzeri;

DELIBERA

Di approvare il programma Dipartimento Horse Ball 2025 allegato alla seguente delibera.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento (importo stimato pari ad € 70.000,00) saranno assunti con successivi specifici impegni di spesa da far autorizzare al Consiglio Federale.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 159

Anno 2025

Dipartimento/Settore: HORSEBALL

Iscrizioni Definitive Squadre Ladies e Pro Elite Coppa del Mondo FIHB Horse Ball Buenos Aires (ARG) 24-30 marzo 2025 e acquisto maglie tecniche da gioco**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	l'imminente impegno sportivo della Coppa del Mondo FIHB di Horse Ball che si svolgerà dal 24 al 30 marzo p.v. a Buenos Aires (ARG);
VISTA	la delibera n.105 del 26/08/2024 che autorizzava la trasferta delle squadre Ladies e Pro Elite al suddetto evento ;
CONSIDERATE	le iscrizioni definitive delle due squadre comunicate dal Tecnico Adria' Velasco Parramont al dipartimento Horse Ball così composte: Pro Elite: Alessio Cilli FISE50027299 , Luca Di Marco FISE50042671 , Luca Lanzi FISE50052693 , Danilo Monteverde FISE 50048471 , Fabio Monti FISE50035804 ,Roberto. Prettico FISE 50071503 Prima riserva: Riccardo Barbieri FISE 50590313 Ladies: Camilla Avagnina FISE 50018768 , Aurora Carletti FISE50053171 , Beatrice Conta FISE50084748 , Marzia Navone FISE 50073592, Valentina Percivale FISE 50019660 , Alice Volontè FISE50064209 Prima Riserva: Arena Silvia FISE 50046728
VISTA	la necessità dell'acquisto delle maglie da gioco tecniche per i 12 giocatori, come da preventivi allegati alla presente delibera;
SENTITI	i parere positivi del Coordinatore Sportivo DNO Andrea White e del Consigliere Federale Giulio Panzeri;

DELIBERA

1. di autorizzare le iscrizioni definitive delle Squadre Ladies e Pro Elite per la Coppa del Mondo FIHB 2025 che si svolgerà dal 24 al 30 marzo p.v. a Buenos Aires (ARG)

2. di autorizzare la spese per le maglie tecniche da gioco per i 12 giocatori per un importo di € 1.055,00 IVA compresa alla ditta Pubblisport SRL come da preventivo allegato alla presente delibera;
OBB. 1.01.01.02.01 CEB 005;

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.224. - HORSEBALL	CEB.005	1.01.01.02.01	Squadre Ladies e Pro Elite Coppa del Mondo FIHB Horse Ball Buenos Aires (ARG) 2 acquisto maglie tecniche da gioco	0,00

Totali Delibera nr. 159 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 160

Anno 2025

Dipartimento/Settore: HORSEBALL

Stages di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 15-16 febbraio e 8-9 marzo p.v. Tecnico Allenatore Adrià Velasco Parramon e Tecnico Assistente Alessio Cilli FISE n.19313319.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO	del prossimo impegno sportivo della Coppa del Mondo di Horse Ball che si svolgerà a Buenos Aires (ARG) dal 23 al 30 marzo 2025, al quale parteciperanno le Squadre Ladies e Pro Elite come da delibera n.105 del Presidente del 26/08/24;
PRESO ATTO	della delibera n.1042 del 26/09/24 che nominava i Tecnici Adrià Velasco e Alessio Cilli che seguiranno le suddette squadre nella trasferta in Argentina;
CONSIDERATA	la programmazione della preparazione delle Squadre Ladies e Pro Elite, con gli Stages di preparazione dei Giocatori che si terranno il 15-16 febbraio e 8-9 marzo p.v.;
SENTITI	i pareri del Coordinatore Sportivo DNO Andrea White della Commissione Horse Ball e del Consigliere referente della disciplina Giulio Panzeri;

DELIBERA

1. di autorizzare gli Stages di preparazione per le Squadre Pro Elite e Ladies in vista della Coppa del Mondo di Horse Ball 2025 che si svolgerà il 15-16 febbraio e 8-9 marzo con il Tecnico Adrià Velasco Parramon e l'Assistente Allenatore Tecnico 3° Alessio Cilli FISE 19313319;

2. di autorizzare le spese per i 2 stages per 4 giornate per viaggio, vitto e alloggio sino ad un importo massimo di € 1.000,00 a persona da rimborsare come indennità forfettaria per un totale di €2.000,00
OBB.1.01.01.02.02 CEB. 001.

3. il compenso per i 2 stages per 4 giornate al Tecnico Adrià Velasco pari all'importo di € 200,00 (a giornata di stage) per un totale di € 800,00 al netto delle ritenute OBB.1.01.01.02.02 CEB. 002.

4. il compenso per i 2 stages per 4 giornate all'Assistente Allenatore Tecnico Alessio Cilli pari all'importo di € 100,00. (a giornata di stage) per un totale di € .400,00 al netto delle ritenute OBB.1.01.01.02.02 CEB. 002.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.224. - HORSEBALL	CEB.001	1.01.01.02.02	Stages di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 15-16 febbraio e 8-9 marzo p.v.	0,00
2025	1.224. - HORSEBALL	CEB.002	1.01.01.02.02	Stages di preparazione Squadre Pro Elite-Ladies Coppa del Mondo Argentina 2025 il 15-16 febbraio e 8-9 marzo p.v.	0,00

Totali Delibera nr. 160 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 161

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING****Supporto Ufficio Stampa - Collaborazione con il giornalista Luca Paparelli per l'anno 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VALUTATO	il calendario agonistico della stagione 2025, che prevede una grande quantità di eventi sportivi di carattere internazionale sovrapporsi ai fitti calendari delle attività di interesse federale a livello nazionale, oltre ai Campionati d'Europa che vedranno impegnati gli azzurri nelle diverse discipline;
TENUTO ALTRESÌ CONTO	che dal 2025 l'Italia del salto ostacoli è stata promossa nella massima serie della disciplina a livello mondiale e prenderà parte alla Longines League of Nations, con ulteriore impegno da parte dell'Area Comunicazione;
CONSIDERATO	la grande mole di lavoro che viene svolta dall'Ufficio Stampa per aggiornare il sito e inviare comunicati stampa relativi alle numerose attività istituzionali e federali in genere, oltre ai successi e partecipazioni dei cavalieri e delle amazzone italiane ai sempre crescenti appuntamenti internazionali di tutte le discipline che fanno capo alla Federazione Italiana Sport Equestri;
PRESO ATTO	della oggettiva difficoltà di gestire, in particolare nel fine settimana, la comunicazione relativa a tutti gli eventi concomitanti da parte dell'attuale organico dell'Ufficio Stampa, oltre agli impegni di carattere istituzionale, delle attività collaterali e delle iniziative che richiedono un intenso impegno di comunicazione;
ACCERTATA	la necessità di avvalersi della collaborazione di una figura professionale di comprovata esperienza e autonomia operativa che possa essere di supporto per seguire i risultati dell'attività sportiva nelle varie discipline;
INDIVIDUATA	tale figura nella persona di Luca Paparelli, giornalista pubblicitario specializzato nel settore degli sport equestri, che corrisponde a tali requisiti e che ha collaborato con la Federazione in questa modalità con esito positivo e grande soddisfazione da parte della FISE negli ultimi anni;
ACCERTATA	la disponibilità da parte del giornalista Luca Paparelli a ricoprire l'incarico;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione di un contratto a partire dal 31 gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025, con il giornalista Luca Paparelli come supporto all'attività di informazione sportiva, con particolare attenzione nei confronti dell'attività internazionale delle discipline di sport equestri per il periodo citato, e di prevedere che l'importo impegnato sia inserito nel redigendo Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

L'importo quantificato per detta collaborazione è di €. 21.000,00 complessivi al lordo di imposte e contributo integrativo, fatturati con cadenza periodica.

Luca Paparelli svolge attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1996 (nr. 172820) e all' International Alliance of Equestrian Journalist nr. 8452 ed alla Gestione Separata INPGI, soggetto al contributo integrativo del 4% da evidenziarsi in fattura.

Viene inoltre dato mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di collaborazione con Luca Paparelli.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.229. - COMUNICAZIONE E	CEB.033	2.01.03.	Supporto Ufficio Stampa - Collaborazione con	0,00



Data Delibera

31/01/2025

N. **161**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
	MARKETING			il giornalista Luca Paparelli per l'anno 2025	

Totali Delibera nr. 161 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

TRA

La Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente Avv. Marco di Paola, con sede in Roma, Viale Tiziano n.74, di seguito "FISE" o "Committente".

E

Sig. Luca Paparelli, residente a _____ in _____, _____ P. IVA _____ all'Ordine dei Giornalisti dal _____ (nr. _____) e all' International Alliance of Equestrian Journalist nr. _____ - ed alla Gestione Separata INPGI, (di seguito indicato/a "Prestatore d'opera")

Premesso che

- a) la FISE, giusta delibera n. _____ del _____ intende avvalersi della collaborazione del Prestatore d'opera supporto all'attività di supporto all'Ufficio Stampa federale in relazione all'informazione sportiva, con particolare attenzione nei confronti dell'attività internazionale delle discipline di sport equestri;
- b) Il Prestatore d'opera ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità tecnica e pratica acquisita nell'ambito dell'informazione nel peculiare contesto Federale e più nello specifico, nell'ambito della comunicazione e redazione di articoli, in considerazione della grande quantità di eventi sportivi di carattere internazionale che si sovrappongono alle attività di interesse federale nazionale, oltre ai Campionati "Europa e alla Longines League of Nations, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a prestare la sua opera senza vincolo di subordinazione svolgendo attività di supporto all'ufficio stampa relativamente alla stesura di articoli e notizie sportive di risultati e trasferte internazionali, risultati di manifestazioni nazionali. Le notizie potranno essere pubblicate sul sito internet della federazione ed eventualmente inoltrate come comunicati stampa alla stampa generalista e specializzata.

Art.2 Qualificazione giuridica del rapporto

2.1 Il Prestatore d'opera intellettuale nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice Civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità e dai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della



Federazione Italiana Sport Equestri

Committente.

2.2 Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Art.3 Durata

Il presente incarico si intende conferito dal 01.01.2025 al 31.12.2025, data in cui scadrà senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

Art.4 Obblighi del Prestatore d'opera

4.1 Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività informa indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della FISE e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

4.2 In particolare, il Sig. Paparelli si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto e da manlevare la FISE da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte;

- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art.5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato in un compenso lordo pari ad € 21.000,00 (comprensivo di ogni onere di legge e del contributo integrativo per la gestione separata INPGI del 4% da evidenziarsi in fattura), liquidato da FISE previa presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore d'opera.

Articolo 6 Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Collaboratore anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore a



Federazione Italiana Sport Equestri

mezzo PEC o raccomandata AR.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 9 - Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la FISE ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di FISE, del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore,



Federazione Italiana Sport Equestri

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla FISE ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la FISE si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Per conferma e accettazione
Luca Paparelli

Il Presidente
Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 162

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING****Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio News biennio 2025/2026****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	dell'attività svolta fino al dicembre 2024 dalla Società Studio News Srl per l'incarico della Comunicazione Strategica della Federazione Italiana Sport Equestri;
CONSIDERATA	la necessità di dare continuità al progetto, al fine di valorizzare e promuovere le attività sociali e culturali poste in essere dalla Federazione;
TENUTO CONTO	della proposta, allegata al presente provvedimento, e inoltrata dalla società;
ACCERTATO	che il profilo professionale della società Studio News Srl e dei suoi collaboratori sono stati ritenuti idonei a svolgere le attività richieste e necessarie per la Federazione;
TENUTO ALTRESÌ CONTO	che nonostante la proposta abbia durata per il biennio 2025/2026, la Federazione si riserva la possibilità di recedere dall'accordo alla fine del corrente anno;

DELIBERA

di individuare la Società Studio News Srl come consulente per le attività di Comunicazione Strategica della Federazione per il biennio 2025/2026, prevedendo un corrispettivo complessivo di €. 87.840,00 iva inclusa da suddividere in: €. 43.920,00 iva inclusa e al lordo di ogni onere di legge per il 2025 e €. 43.920,00 iva inclusa e al lordo di ogni onere di legge per il 2026, nonché un importo massimo di €. 10.000,00 (5.000,00 per il 2025 e €. 5.000,00 per il 2026) per rimborsi a piè di lista di eventuali spese di vitto e alloggio per gli spostamenti in occasione di iniziative federali fuori sede, utilizzo cine-operatore quando necessario, utilizzo di fotografo quando necessario. Tali voci saranno di volta in volta approvate da FISE e rendicontate dal consulente.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.001	2.01.03.	Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio News biennio 2025/2026	0,00
2026	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.001	2.01.03.	Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio News biennio 2025/2026	5.000,00
2025	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.033	2.01.03.	Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio News biennio 2025/2026	0,00
2026	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.033	2.01.03.	Incarico per la Comunicazione Strategica a Studio News biennio 2025/2026	43.920,00

Totali Delibera nr. 162 del 31/01/2025 48.920,00**Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma,

Spett.le StudioNews srls
Sede legale: Via Appia Pignatelli, 415 - 00178 Roma
P.IVA: 17589461007
Cod.Univoco: BA6ET11
Pec: studionews@pec.it

Oggetto: Vs offerta del 23.01.2025

Con riferimento all'offerta in oggetto (All. A), intendiamo procedere all'accettazione alle condizioni specificate nella presente missiva che si prega restituire siglata in tutte le pagine, debitamente sottoscritta e compilata nella parte relativa ai costi di sicurezza.

Art. 1 – Modalità di realizzazione dei servizi di comunicazione per la Federazione Italiana Sport Equestri per gli anni 2025 e 2026 da parte della Società StudioNews Srls, in persona della Dott.ssa Patrizia Barsotti (di seguito Società affidataria)

1.1. La Società affidataria dovrà provvedere allo svolgimento dei servizi di comunicazione federali come da offerta in oggetto.

1.2. I nominativi dei soggetti impiegati dovranno essere comunicati alla FISE, i soggetti così individuati riceveranno il tesserino per l'accesso al luogo di lavoro.

Direttore per l'esecuzione del presente contratto per la Federazione è il Dott. Enrico Perez, Responsabile Ufficio Stampa Federale.

Art. 2 – Personale impiegato

2.1. La Società affidataria è tenuta ad avvalersi di personale idoneo e qualificato per la più efficiente e puntuale realizzazione degli interventi.

2.2. La Società affidataria si obbliga: a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di fornitura e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri. Il mancato adempimento di anche una soltanto delle obbligazioni racchiuse nel presente articolo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà alla FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

2.3. Prima dell'inizio dei lavori la Società affidataria dovrà fornire alla FISE un'autocertificazione nella quale andranno indicate le generalità e la retribuzione spettante ad ogni singolo soggetto impiegato per la esecuzione del contratto unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva nei suoi confronti (ALL.B). L'autocertificazione dovrà altresì essere accompagnata dalla



documentazione attestante l'esperimento delle procedure necessarie ad ottenere regolare permesso di soggiorno per i soggetti impiegati per l'esecuzione del contratto che non fossero cittadini comunitari, nonché dalla documentazione attestante l'avvenuto ottenimento del permesso medesimo.

Il personale non incluso nella menzionata autocertificazione non riceverà l'autorizzazione necessaria per l'accesso al luogo di lavoro.

2.4. A semplice richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto, la Società affidataria, in relazione al personale impiegato per l'esecuzione del contratto, dovrà trasmettere a FISE:

i) copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

ii) quietanza liberatoria, rilasciata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti, nella quale si attesti che sono stati percepiti dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato nell'ambito del presente contratto.

Art. 3 – Informativa sui rischi di sicurezza

3.1. La Società affidataria, che ne ha previsto e compreso i costi nel prezzo contrattualmente stabilito, assume a proprio carico ogni attività, responsabilità e costo connessi con la realizzazione dell'opera, e compreso quanto di seguito elencato a titolo indicativo e non limitativo.

3.2. La Società affidataria dichiara di aver preso visione, di accettare e osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>

Art. 4 – Pagamento dei corrispettivi

4.1. L'importo economico pattuito è comprensivo e soddisfacente di ogni e qualsiasi prestazione della Società affidataria, compresi gli oneri diretti od indiretti su di essa gravante, quali, a titolo meramente esemplificativo, materiali, spese di trasferta ecc.

4.2. In nessun caso saranno riconosciuti alla Società affidataria corrispettivi per servizi ulteriori che non siano stati richiesti per iscritto dal Segretario Generale della FISE che si intende l'unico soggetto autorizzato da FISE a richiedere servizi ulteriori.

4.3. Il costo offerto sarà onnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi quali, mezzi, attrezzature, prodotti e di assicurazione per eventuali danni a cose o terzi durante lo svolgimento del servizio ed è pari ad € 87.840,00 IVA compresa per il biennio, oltre ad un massimale pari ad € 5.000,00 **annui** per i rimborsi spesa, che dovranno sempre essere giustificati. Il compenso sarà sospensivamente condizionato alla verifica in contraddittorio della correttezza dei servizi effettivamente realizzati e del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società affidataria nei confronti di FISE, ivi compreso l'obbligo di consegna della documentazione di cui all'art. 2.4.

4.4. I pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente e successivamente all'accettazione delle fatture elettroniche. Le fatture, in ottemperanza al D.M. 55/2013, dovranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) Codice Destinatario SDI: _____, gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno contenere il riferimento del codice Ufficio _____. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno indicare la data di emissione delle stesse, la ragione sociale e l'indirizzo della Società affidataria, il numero di partita IVA, la descrizione e l'importo, l'indicazione dell'aliquota IVA e la norma di riferimento. La mancanza o la



incomprensibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà a FISE di procedere all'accettazione delle fatture elettroniche, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte della Società affidataria.

Art. 5 – Manleva

5.1. La Società affidataria assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività oggetto del presente contratto che si riveli dannosa per FISE, per il proprio personale o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente la Federazione da ogni dannosa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi, a copertura di tali rischi la Società affidataria dichiara di aver stipulato idonea polizza RCT / RCO in corso di validità (polizza numero.....compagnia assicurativa.....) Allegato C

5.2. In particolare, la Società affidataria si obbliga a manlevare FISE da ogni responsabilità per danni arrecati a persone o a cose all'interno dell'Impianto, nonché da ogni conseguenza dannosa, diretta o indiretta, che possa derivare in capo a terzi dalla realizzazione del servizio.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza e privacy

6.1. La Società affidataria si obbliga a mantenere riservata qualsivoglia notizia riguardante la Federazione Italiana Sport Equestri, della quale dovesse giungere a conoscenza in conseguenza della sottoscrizione del Contratto.

6.2. La Società affidataria si obbliga a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, dichiarazioni o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocimento al prestigio della FISE.

L'inadempimento di tale obbligo è considerato sin d'ora grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà a FISE di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

6.3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, la FISE e la Società affidataria si impegnano, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, forniti direttamente da ciascuna parte o comunque connessi con il presente Contratto, siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Art. 7 – Disposizioni generali

7.1. Nessun comportamento difforme dal contenuto del Contratto, anche reiterato nel tempo, autorizza le parti a ritenere modificato il contenuto del Contratto medesimo. L'eventuale tolleranza da parte della FISE ai comportamenti posti in essere dalla Società affidataria in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento degli obblighi determinati dal Contratto nei termini e alle condizioni previste.

Art. 8 – Forma scritta

8.1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Contratto dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

Art. 9– Legge applicabile e Foro competente

9.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.



Federazione Italiana Sport Equestri

9.2. Qualunque controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto e delle sue eventuali successive modificazioni o integrazioni, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma

Art. 10 - Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001

10.1. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FISE conforma la propria organizzazione e attività.

10.2. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 11 - Requisiti dell'operatore economico

11.1 La Società affidataria, garantendo e manlevando per l'effetto FISE, dichiara di avere e di mantenere per tutta la durata del presente accordo i requisiti di capacità tecnico economica e professionale e di non presentare cause di esclusione automatica e non automatica previste, rispettivamente, dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023. FISE si riserva la facoltà, laddove vengano meno la sussistenza e/o il mantenimento in capo alla Società affidataria dei predetti requisiti ovvero venga a conoscenza della sussistenza di un motivo di esclusione automatica di cui al predetto art. 94, di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del maggior danno ed ogni altro diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente accordo.

Art. 12 – Trattative Intercorse

12.1 Le Parti dichiarano e riconoscono, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Esso rende inefficaci tutte le precedenti bozze e punteggiature, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, e può essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Le Parti hanno altresì voluto la forma scritta a pena di invalidità.

Il Presidente Marco Di Paola

Per presa visione ed accettazione



Federazione Italiana Sport Equestri

StudioNews
Il legale rappresentante
NOME E COGNOME
Patrizia Barsotti

COMPILARE LE VOCI PERTINENTI

La Società affidataria dichiara di avere considerato nel prezzo offerto i seguenti costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € _____, __ = (_____ / __)
- Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
- importo complessivo delle spese relative ai costi della manodopera da utilizzare per le prestazioni contrattuali, pari ad € _____, __ = (_____ / __)

€

StudioNews Srls
Il legale rappresentante
NOME E COGNOME

Patrizia Barsotti

ALL. A – VOSTRA OFFERTA del _____
ALL. B: DURC - VISURA CAMERALE e autocertificazione art. 2.3 (generalità e retribuzione lavoratori)
ALL C: POLIZZA



Data Delibera

31/01/2025

N. 163

Anno 2025

Dipartimento/Settore: COMUNICAZIONE E MARKETING

Organizzazione conferenza stampa di presentazione stagione sportiva e attività federali - "Sala Presidenti" CONI - martedì 18 febbraio 2025**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di organizzare la tradizionale conferenza stampa di inizio anno con il coinvolgimento dei media, al fine di promuovere gli sport equestri, le attività degli sponsor, presentare la stagione sportiva che prenderà avvio a breve, insieme alle principali attività e ai progetti federali del 2025;
INDIVIDUATA	nella Sala Presidenti di Palazzo H (Piazza Lauro de Bosis, 15 - Roma) la location più adeguata per ospitare la conferenza stampa anche in considerazione del prestigio e della posizione strategica della sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
ACCERTATA	la disponibilità della Sala Presidenti e la possibilità di organizzare l'appuntamento nella mattina di martedì 18 febbraio 2025;
TENUTO CONTO	che sarà necessario prevedere un coffee break per i giornalisti e gli eventuali ospiti (tra 30 e 40 persone) e dotarsi di fotografo per la produzione di scatti da divulgare alla stampa per la promozione dell'evento;
VALUTATI	i preventivi acquisiti dall'Area Comunicazione (e allegati al presente provvedimento) per i costi relativi al coffee break, per un massimo di 40 persone, e al fotografo;

DELIBERA

di autorizzare la spesa totale di €. 750,00 iva compresa, per i costi relativi all'organizzazione della conferenza stampa di presentazione della stagione 2025, che si svolgerà nella giornata di martedì 18 febbraio presso la Sala Presidenti della sede del CONI (Palazzo H).

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.001	2.01.03.	Organizzazione conferenza stampa di presentazione stagione sportiva e attività federali del 2025 presso sede CONI - "Sala Presidenti"	0,00
2025	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.095	2.01.03.	Organizzazione conferenza stampa di presentazione stagione sportiva e attività federali del 2025 presso sede CONI - "Sala Presidenti"	0,00

Totali Delibera nr. 163 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 164

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **COMUNICAZIONE E MARKETING****Proroga al 28 febbraio 2025 del contratto con LTM & Partners per la gestione dei social network federali****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PREMESSO	che è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto per la gestione dei social federali;
APPURATO	il livello qualitativo del lavoro svolto negli anni passati e la professionalità dell'azienda LTM & Partners impegnata dal 2023 nella gestione dei social network della Federazione Italiana Sport Equestri;
TENUTO CONTO	che le modalità di rinnovo del contratto 2025 potrebbero richiedere più tempo del previsto per via dell'inserimento in proposta della gestione dei social network dell'impianto sportivo equestre di Rocca di papa CEF Pratoni del Vivaro;
PRESO ATTO	che è necessario non interrompere le attività svolte fin qui con successo, nelle more del rinnovo del nuovo contratto per la stagione 2025;

DELIBERA

di autorizzare la spesa complessiva di €. 4.880,00 comprensiva di Iva relativa alla proroga del contratto fino al 28 febbraio 2025 con LTM & Partners per la gestione dei social network federali.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del bilancio preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.229. - COMUNICAZIONE E MARKETING	CEB.033	2.01.03.	Proroga al 28 febbraio 2025 del contratto LTM & Partners per la gestione dei social network federali	0,00

Totali Delibera nr. 164 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 165

Anno 2025

Dipartimento/Settore: REINING

Regolamento di disciplina Reining 2025**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di redigere un Regolamento di disciplina per il Reining in quanto ad oggi il regolamento attualmente in vigore risale all'anno 2014;
VISTA	l'importanza della disciplina del reining e il notevole aumento dei tesserati negli ultimi anni;
TENUTO CONTO	dell'accordo FISE/IRHA;
CONSIDERATO	inoltre la imminente partenza della stagione agonistica 2025;
SENTITO	il parere favorevole della commissione reining;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Maria Grazia Cecchini e del Coordinatore delle DNO Andrea White;

DELIBERA

di approvare il Regolamento di disciplina Reining FISE come da documento allegato alla presente delibera;

- di dare incarico ai competenti uffici federali di aggiornare il Regolamento specifico di disciplina;
- di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra dal 01.02.2025;
- di disporre la pubblicazione del testo regolarmente approvato in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre che il testo allegato: Regolamento di disciplina Reining FISE per come oggi approvato sia archiviato in formato world presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporne per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 01.02.2025 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento di disciplina Reining FISE per come oggi approvato;
- di disporre sempre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera **31/01/2025**

N. **166**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **REINING**

Nomina Tecnico Federale Para Reining 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di nominare un Tecnico di riferimento per la disciplina del Para Reining e per tutte le attività riconducibili a questo comparto di atleti;
INDIVIDUATO	il Sig. Alessandro Pavoni (tessera FISE n.009589/E) persona idonea e qualificata con esperienza decennale nel settore del para equestre specifico della disciplina;
VISTA	l'importanza di avere un Tecnico dedicato con le competenze specifiche del settore sopra indicato;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Maria Grazie Cecchini e del Coordinatore delle DNO Andrea White;

DELIBERA

di nominare Alessandro Pavoni (tessera FISE n. 009589/E) Tecnico Federale per le attività del Para Reining 2025.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 167

Anno 2025

Dipartimento/Settore: REINING

Regolamento di disciplina Para Reining 2025**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la necessità di redigere un Regolamento Tecnico per la disciplina del Para Reining;
CONSIDERATA	l'importanza di questo comparto di atleti para ed integrati;
IN ACCORDO	e sinergia con la Commissione Reining ed il Tecnico specializzato nella disciplina del Para Reining Alessandro Pavoni;
SENTITO	il parere favorevole del Consigliere Maria Grazia Cecchini e del Coordinatore delle DNO Andrea White;

DELIBERA

di approvare il Regolamento di disciplina Para Reining FISE come da documento allegato alla presente delibera;

- di dare incarico ai competenti uffici federali di aggiornare il Regolamento specifico di disciplina;
- di disporre che l'efficacia delle norme in esso previste per come oggi modificato decorra dal 01.02.2025;
- di disporre la pubblicazione del testo regolarmente approvato in versione pdf sul sito FISE;
- di disporre che il testo allegato: Regolamento di disciplina Para Reining FISE per come oggi approvato sia archiviato in formato world presso l'ufficio del Segretario Generale individuato a tal fine - Ufficio Affari Legali - al fine di agevolmente disporre per ogni futura ulteriore modifica che si rendesse necessaria;
- di disporre la cessazione di efficacia a far tempo dal 01.02.2025 di ogni precedente regolamento, normativa, delibera, che contenga previsioni e prescrizioni contrarie a quanto oggetto del Regolamento di disciplina Reining FISE per come oggi approvato;
- di disporre sempre che eventuali ulteriori successive modifiche a detto regolamento oggi approvato per come allegato siano sempre apportate al testo integrale per come ora archiviato e sia eseguita analoga procedura a quanto qui deliberato per mantenere unicità del Testo vigente.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 168

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **DIPENDENTI****Trasformazione contratto a tempo indeterminato Sig. Luigi Ferdinando Acerbi****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 36, comma 3 dello Statuto Federale;
VISTO	il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente della Sport e Salute S.p.A. (già CONI Servizi S.p.A.) e Federazioni Sportive Nazionali;
VISTA	la legge 68/99 e s.m.i. recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e in particolare gli artt. 11,12,13 che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
VISTA	la Delibera n.1646 del Consiglio Federale del 13/12/2022 relativa all'assunzione del Sig. Ferdinando Acerbi, risorsa appartenente alle categorie di cui all'articolo 1 legge 68/99 e s.m.i., e il successivo rinnovo con delibera n. 120 del 17/01/2024;
CONSIDERATA	la necessità del Dipartimento sportivo delle Discipline non Olimpiche di mantenere un'efficace operatività e continuità per lo sviluppo dell'attività paralimpica;
SENTITO	il parere positivo del Segretario Generale;
VALUTATA	la sussistenza delle condizioni di legge e contrattuali;
VERIFICATO	che gli oneri troveranno capienza nel Bilancio Preventivo 2025 nel CRAM 1.232 - Dipendenti;

DELIBERA

di autorizzare la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del Sig. Luigi Ferdinando Acerbi dal 1 febbraio 2025 al medesimo inquadramento retributivo del pregresso contratto a tempo determinato: B1, tempo parziale al 55,56%.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo con l'approvazione del Preventivo economico 2025 della Federazione.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 169

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **DIPENDENTI****Assunzione a tempo determinato della Sig.ra Ramirez per la sostituzione maternità della dipendente Fise Sig.ra Cavallini****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" e s.m.i.;
CONSIDERATA	la necessità di sostituire la dipendente federale Chiara Cavallini che andrà in maternità obbligatoria dal 20/02/2025 e pertanto una parte della retribuzione sarà a carico degli Enti preposti, al fine di mantenere un'efficace operatività e continuità delle attività del Comitato Regionale FISE Toscana;
RITENUTO	opportuno un affiancamento dal 16/02/2025 previsto dal CCNL del personale non dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali per la maternità;

DELIBERA

Di procedere all'assunzione a tempo determinato della Sig.ra Esmeralda Ramirez dal 16/02/2025 per la sostituzione maternità della dipendente Sig.ra Chiara Cavallini presso il Comitato Regionale FISE Toscana. Categoria B parametro retributivo B1.

Di autorizzare la copertura assicurativa, come prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente della Sport e Salute SpA (già CONI Servizi SpA) e Federazioni Sportive Nazionali, con decorrenza dal 16 febbraio 2025, con un impegno di spesa pari a € 1793,00.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.232. - DIPENDENTI	CEB.076	2.01.01.	Assunzione a tempo determinato della Sig.ra Ramirez per la sostituzione maternità della dipendente Fise Sig.ra Cavallini	0,00

Totali Delibera nr. 169 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **170**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Assegnazione Manifestazioni di Interesse Federale per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con provvedimento n. 1416 del 16 dicembre u.s., è stato deliberato il bando per le candidature dei Campionati Italiani Assoluti Senior Tecnici e Freestyle e della Coppa delle Regioni, per la disciplina del Paradressage per l'anno 2025;
TENUTO CONTO	delle richieste pervenute in Dipartimento;
ACQUISITO	il parere positivo del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano.

DELIBERA

di assegnare i Campionati Italiani Assoluti Senior Tecnici e Freestyle, i Campionati Esordienti e la Coppa delle Regioni, per la disciplina del Paradressage, alle Scuderie della Malaspina SSD ARL - Ornago (tessera FISE n. 3502071);

La struttura dovrà essere in regola con l'affiliazione per l'anno 2025 per poter ospitare le suddette manifestazioni.

Gli impegni di spesa relativi alle manifestazioni in oggetto sono deliberati con altro provvedimento.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 171

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI****Area Paralimpica - settore Paradressage - Collaborazione e rimborsi spese Veterinario di squadra Fabrizio Monici.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del provvedimento n. 1417 del 16 dicembre u.s., che ha deliberato le Commissioni e le Figure tecnico-sportive per il Dipartimento Equitazione Paralimpica - settore Paradressage, per il biennio 2025-2026;
RITENUTO	opportuno procedere alla stipula del contratto, biennio 2025-2026, per il Veterinario di squadra Fabrizio Monici;
RITENUTO	altresì opportuno prevedere le spese e l'indennità del Veterinario di squadra Fabrizio Monici visto che, in ragione dello svolgimento del suo incarico, è tenuto a svolgere trasferte in Italia ed all'estero;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto con Veterinario di squadra Fabrizio Monici (n. tessera FISE 50028799), biennio 2025-2026;

2) di autorizzare gli impegni di spesa per la copertura dei costi, in ragione dello svolgimento del suo incarico per l'anno 2025, relativi a quanto di seguito in elenco:

- spese di viaggio, di vitto e di alloggio, preventivamente autorizzati dal Segretario Generale della F.I.S.E., fino ad un massimo di € 8.850,00 (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 001);

- indennità per un importo pari ad € 8.750,00 (OB: 1.01.03.01.04 - CEB: 003).

La summenzionata Figura è tenuta al rinnovo del tesseramento federale annuale.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Collaborazioni e rimborsi spese Figure tecnico-sportive per l'anno 2025.	0,00
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.003	1.01.03.01.04	Area Paralimpica - settore Paradressage - Collaborazioni e rimborsi spese Figure tecnico-sportive per l'anno 2025.	0,00

Totali Delibera nr. 171 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ITELLETTUALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2230, e ss. C.C.

Tra

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI** (per brevità "F.I.S.E.") con sede in Roma, al Viale Tiziano 74, Partita IVA: 02151981004 - Codice Fiscale: 97015720580 PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante *pro tempore* avv. Marco Di Paola, domiciliato per il presente atto presso la sede federale (di seguito "F.I.S.E." o "Committente").

e

Dott. **Fabrizio Monici** nato a _____ il _____ e residente in _____ – _____, C.F. _____ - P.IVA _____ domiciliato ai fini del presente atto in _____ iscritto all'albo dei veterinari di Roma col n. _____ (di seguito "Prestatore d'Opera")

Premesso che

- la F.I.S.E. intende avvalersi della collaborazione professionale del Dott. Fabrizio Monici per le attività spettanti al Veterinario di Squadra nella disciplina del Para Dressage, in quanto ritenuto idoneo e in possesso delle indispensabili conoscenze professionali.
- il Prestatore d'opera, Dott. Monici (che potrà essere sostituito dal Dott. Marco Eleuteri o da altro sostituto nominato in caso di problemi personali) ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore della Committente secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di cui alla precedente lettera a), purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione che gli consenta dunque (sempre compatibilmente con l'impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Il Prestatore d'opera anche in considerazione della qualificata professionalità teorico – pratica acquisita nell'ambito del diritto sportivo nel peculiare contesto federale, con il presente contratto di natura autonoma si impegna a svolgere in favore della F.I.S.E. l'incarico di Veterinario di squadra per il Dipartimento Equitazione Paralimpica – disciplina Para Dressage, senza vincolo di subordinazione.

In particolare, nell'espletamento della sua attività lavorativa, conformemente alle previsioni regolamentari sportive che egli dichiara di conoscere e accettare il Veterinario svolgerà le seguenti attività:

- Garantirà almeno 25 giornate di presenza in un anno.
- Fornirà indicazioni alla Commissione di selezione e/o al Responsabile attività sportiva del Dipartimento sull'idoneità fisica dei cavalli selezionati.
- Garantirà la presenza ai Campionati Europei Senior, accertando lo stato di salute dei cavalli

prima della partenza e fornendo assistenza professionale per tutta la durata della manifestazione.

- Curerà i rapporti con la Commissione Veterinaria FEI.

Il Prestatore d'opera potrà, altresì, avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni, ed essere invitato alle riunioni del Consiglio federale in relazione a specifiche problematiche.

Il Prestatore d'opera dichiara di avere idonea polizza di responsabilità civile per responsabilità professionale.

Articolo 3. Qualificazione giuridica del rapporto

Il Prestatore d'opera nello svolgimento del proprio incarico, ai sensi degli art. 2230 e ss del Codice civile, agirà con assoluta autonomia e discrezionalità quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento dell'attività, senza vincolo di subordinazione, senza inserimento stabile nella struttura organizzativa e gerarchica della Committente, né assoggettamento al potere disciplinare, prestando la propria opera senza vincoli di orario e senza sottoposizione al coordinamento da parte della Committente.

Durante la vigenza del presente contratto, il Prestatore d'opera sarà libero di continuare l'esercizio delle sue eventuali ulteriori attività, con la sola limitazione di non prestare attività, che si ponga in concorrenza o in contrasto con l'attività Federale.

Articolo 4. Durata

Il contratto si intende riferito al periodo che va dal **01.01.2025** al **31.12.2026**. Lo stesso si concluderà senza necessità di disdetta.

Articolo 5. Obblighi del Prestatore d'opera

Il Prestatore d'opera sarà tenuto a svolgere le attività di cui all'articolo 1, gestendo autonomamente la propria attività in forma indipendente, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente.

Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della F.I.S.E. e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, il Prestatore d'opera si impegna a:

- tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto ed a manlevare la F.I.S.E. da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di collaborazione, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso, nell'ambito delle attività in contratto dedotte. A garanzia di tali obbligazioni il Prestatore d'opera dichiara di aver stipulato idonea polizza per la responsabilità professionale avente durata per l'intera durata del presente contratto (polizza n. 0714333762 compagnia HDI ASSICURAZIONI);
- mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti, di qualsiasi natura e specie, di cui abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 6. Corrispettivo

Il corrispettivo per le sue prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, viene fissato per un importo complessivo di **8.750,00 €** annui lordi. I compensi saranno corrisposti a fronte di presentazione di fattura elettronica da parte del Prestatore d'opera.

Al Prestatore d'opera viene inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, vitto e alloggio purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Prestatore d'opera con il

Direttore Sportivo della F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale della F.I.S.E. per un importo totale massimo stimato di **8.850,00 €** annui lordi.

Articolo 7. Cause di risoluzione di diritto del contratto

In ogni caso di tardivo, parziale, o mancato adempimento da parte del Prestatore d'opera anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 1 e 4, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Prestatore d'opera a mezzo PEC o raccomandata AR.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Prestatore d'opera il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Prestatore d'opera presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Prestatore d'opera sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Prestatore d'opera le necessarie attività di informazione e formazione. Il Prestatore d'opera si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 10. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Prestatore d'opera, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Prestatore d'opera ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Prestatore d'opera, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Prestatore d'opera del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11. Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Torino, ____/____/2025

Letto, controllato e sottoscritto

Il Prestatore d'opera
Fabrizio Monici

Federazione Italiana Sport Equestri
Il Presidente
Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **172**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Area Paralimpica - settore Paradressage - Programmi tecnici dei Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti Tecnici e Freestyle e della Coppa delle Regioni, anno 2025.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
RITENUTO	opportuno divulgare i Programmi Tecnici delle seguenti manifestazioni: - Campionati Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle - Campionati Esordienti Tecnici e Freestyle - Coppa delle Regioni;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di approvare i Programmi Tecnici delle seguenti manifestazioni, anno 2025:

- Campionati Campionati Italiani Assoluti Tecnici e Freestyle
- Campionati Esordienti Tecnici e Freestyle
- Coppa delle Regioni

Gli impegni di spesa relativi alle manifestazioni in oggetto sono deliberati con altro provvedimento.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Area Paralimpica - settore Paradressage - Approvazione del Programma del Dipartimento e relativi impegni di spesa - anno 2025.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Programma 2025 del Dipartimento Paralimpica area Paradressage;
TENUTO CONTO	che nel Programma del Dipartimento Paralimpica area Paradressage, si prevedono spese concernenti l'attività sportiva della stagione agonistica 2025, tra cui: ATTIVITA' INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO: - Partecipazione degli Atleti agli CPEDI3* in Italia ed all'estero ATTIVITA' NAZIONALE: Contributi organizzativi erogati dalla F.I.S.E. per le seguenti manifestazioni federali: - CPEDI3* Ornago (ITA) - 27 febbraio - 02 marzo - CPEDI3* Ornago (ITA) - 03/06 luglio - Coppa delle Regioni - Ornago - 03/06 luglio - Camp. Ita. Assoluti ed Esordienti Tecnico e Freestyle - Ornago - 27/29 settembre
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

il Programma del Dipartimento Equitazione Paralimpica area Paradressage e relativi impegni di spesa anno 2025:

ATTIVITA' INTERNAZIONALE DI ALTO LIVELLO:

- CPEDI3* Ornago (ITA) - 27 febbraio / 02 marzo, per i soli Atleti convocati:

1) Quota di rimborso spese per gli atleti e un loro accompagnatore, per quanto previsto dal Programma del Dipartimento 2025 per una spesa complessiva di 1.200,00 € (4 Cavalieri x 300,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 001);

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva dell' atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleta residente all'estero) al luogo dello CPEDI e ritorno, per una spesa stimata di 2.000,00 €. L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per lo CPEDI3* (OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001);

3) Spese di iscrizione allo CPEDI (comprehensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP), per un importo stimato di 2.200,00 € (4 Atleti x 550,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 012).

- CPEDI3* Stadl Paura (AUT) - 22/25 maggio, per i soli atleti convocati:

1) Quota di rimborso spese per gli atleti per quanto previsto dal Programma del Dipartimento 2025 per una spesa complessiva di 4.000,00 € (4 Cavalieri x 1.000,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 001);

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva dell 'Atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleta residente all'estero) al luogo dello CPEDI3* e ritorno, per una spesa stimata di 4.000,00 € . L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per lo CPEDI3* (OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001);

3) Spese di iscrizione allo CPEDI3* (comprehensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP), per un



Data Delibera

31/01/2025

N. 173

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

importo stimato di 2.200,00 € (4 Atleti x 550,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 012).

- CPEDI3* Ornago (ITA) - 04/07 luglio, per i soli Atleti convocati:

1) Quota di rimborso spese per gli atleti per quanto previsto dal Programma del Dipartimento 2025 per una spesa complessiva di 1.200,00 € (4 Cavalieri x 300,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 001);

2) Quota di rimborso chilometrico per sostenere le spese di trasporto dei cavalli dalla residenza sportiva dell'atleta risultante dal tesseramento (o dalla scuderia, comunicata alla F.I.S.E., nel caso di Atleta residente all'estero) al luogo dello CPEDI e ritorno, per una spesa stimata di 2.000,00 €. L'importo definitivo verrà calcolato in base alla misura unitaria dell'indennità chilometrica applicata dal CONI al momento della partenza per lo CPEDI3* (OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001);

3) Spese di iscrizione allo CPEDI (comprehensive di: scuderizzazione, smaltimento letame, EADCMP), per un importo stimato di 2.200,00 € (4 Atleti x 550,00 € ciascuno) (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 012).

- Partecipazione degli atleti per il settore del paradressage ai Training Days, alto livello, previsti dal Programma del Dipartimento:

1) Contributi per l'utilizzo delle strutture incluso la scuderizzazione) al Circolo Ippico che ospiteranno il Training Days, per una spesa totale di 1.000,00 € (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120)

2) Rimborso spese docente Katherine Ferguson Lucheschi per un importo stimato in 1.100,00 € (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 001)

3) Rimborso spese atleti (n.8 atleti x un massimo di 500,00 € ad atleta) per un importo di 4.000,00 € (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 001)

ATTIVITA' NAZIONALE:

- CPEDI3* - Ornago (ITA) - 27 febbraio / 02 marzo:

Contributo organizzativo complessivo di 6.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. al Scuderie della Malaspina (OB: 1.01.04.01- CEB 028).

- CPEDI3* - Ornago (ITA) - 03/06 luglio:

Contributo organizzativo complessivo di 6.000,00 € erogato dalla F.I.S.E. al Scuderie della Malaspina (OB: 1.01.04.01- CEB 028).

Campionati Italiani Tecnici e Freestyle Paradressage:

- Montepremi Campionato Tecnico 2.000,00 €: i sovrappremi verranno erogati sulla base della classifica del Campionato, redatta sommando le percentuali delle due prove del Campionato Tecnico (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120)

- Montepremi Campionato Freestyle 2.000,00 €: i sovrappremi verranno erogati sulla singola prova del Campionato Freestyle (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120)

- Coppa delle Regioni 1.500,00 €: i sovrappremi verranno erogati alle prime tre squadre classificate (OB: 1.01.03.01.01 - CEB 120)

I contributi organizzativi di cui sopra verranno erogati a seguito di presentazione di richiesta di contributo, preventivo e consuntivo a firma del legale rappresentante dell'Associazione interessata.

La spesa totale stimata per l'attività sportiva è di 44.600,00 € così suddivisi:

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 001 - Totale 19.500,00 €

Rimborsi chilometrici Atleti CPEDI3* Ornago (ITA) marzo: 2.000,00 €

Rimborsi chilometrici Atleti CPEDI3* Stadl Paura (AUT): 4.000,00 €

Rimborsi chilometrici Atleti CPEDI3* Ornago (ITA) luglio: 2.000,00 €

Rimborsi spese Atleti CPEDI3* Ornago (ITA) marzo: 1.200,00 €

Rimborsi spese Atleti CPEDI3* Stadl Paura (AUT) maggio: 4.000,00 €

Rimborsi spese Atleti CPEDI3* Ornago (ITA) luglio: 1.200,00 €



Data Delibera

31/01/2025

N. 173

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI**

Rimborsi spese Training Days docente Katherine Ferguso Lucheschi: 1.100,00 €

Rimborsi spese Training Days atleti 4.000,00 €

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 120 - Totale € 6.500,00 €

Campionati Italiani Tecnici Montepremi 2.000,00 €

Campionati Italiani Freestyle Montepremi 2.000,00 €

Coppa delle Regioni Montepremi 1.500,00 €

Training Days Contributi asd: 1.000,00 €

OB: 1.01.03.01.01 CEB: 012 - Totale 6.600,00 €

Spese di iscrizione allo CPEDI3* Ornago (ITA) marzo: 2.200,00 €

Spese di iscrizione allo CPEDI3* Ornago (ITA) luglio: 2.200,00 €

Spese di iscrizione allo CPEDI3* Stadl Paura (AUT) : 2.200,00 €

OB: 1.01.04.01 CEB: 028 - Totale 12.000,00 €

Contributo CPEDI3* Ornago (ITA): 6.000,00 €

Contributo CPEDI3* Ornago (ITA): 6.000,00 €

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Approvazione del Programma del Dipartimento e relativi impegni di spesa - anno 2025.	0,00
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.012	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Approvazione del Programma del Dipartimento e relativi impegni di spesa - anno 2025.	0,00
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.028	1.01.04.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Approvazione del Programma del Dipartimento e relativi impegni di spesa - anno 2025.	0,00
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.120	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Approvazione del Programma del Dipartimento e relativi impegni di spesa - anno 2025.	0,00
Totali Delibera nr. 173 del 31/01/2025					0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 174

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI****Area Paralimpica - settore Paradressage - Collaborazioni figure tecnico-sportive biennio 2025-2026.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	del provvedimento n. 1417 del 16 dicembre u.s., che ha deliberato le Commissioni e le Figure tecnico-sportive per il Dipartimento Equitazione Paralimpica - settore Paradressage, per il biennio 2025-2026;
CONSIDERATO	che, per lo svolgimento del loro incarico, le Figure tecnico-sportive nominate saranno chiamate ad effettuare delle trasferte in Italia ed all'estero;
RITENUTO	opportuno provvedere al rimborso delle spese vive, sostenute e documentate, che effettueranno in coerenza con il vigente "Regolamento Rimborsi, Trasferte ed Indennità" della FISE;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione del contratto tecnico sportivo con il Responsabile attività sportiva Alessandro Benedetti (n. tessera FISE 50010608) per il biennio 2025-2026;
- 2) di autorizzare gli impegni di spesa per la copertura dei costi, in ragione dello svolgimento del suo incarico per l'anno 2025, relativi a quanto di seguito in elenco:
 - spese di viaggio, di vitto e di alloggio, preventivamente autorizzati dal Segretario Generale della F.I.S.E., fino ad un massimo di € 10.000,00 (OB: 1.01.03.01.01 - CEB: 001);
 - compenso annuo pari a 36.000,00 € lordi (OB: 1.01.03.01.04 - CEB:003).
- 3) di prevedere autorizzazione ad incrementare l'impegno di spesa del presente provvedimento ove la legislazione disciplinante la contrattualistica tecnico-sportiva – prevista entrare in vigore al 1° luglio 2023 – dovesse determinare un incremento del costo-azienda per la copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Collaborazioni figure tecnico-sportive dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.	0,00
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.003	1.01.03.01.04	Area Paralimpica - settore Paradressage - Collaborazioni figure tecnico-sportive dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.	0,00

Totali Delibera nr. 174 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Alessandro Benedetti, nato a _____, il _____ C.F. _____, residente a _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, tessera F.I.S.E. _____ e-mail _____ PEC: /

Premesso

- Che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri e dei tecnici, dedicato a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità;
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione, per il Dipartimento Equitazione Paralimpica, di un **Direttore Tecnico** in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività di **Responsabile attività sportiva alto livello, di selezionatore e Capo Equipe** per la disciplina di Para Dressage, nonché di espletare, in piena autonomia e con il vincolo di coordinamento tecnico-sportivo, attività di tecnico sportivo federale in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento;
- che il Collaboratore si dichiara in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di **Direttore Tecnico** e si dichiara disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con FISE al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo con FISE, all’attività di tecnico federale nel rispetto dei Regolamenti federali di riferimento;
- il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.
- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;

- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. _____ del 31/01/2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di **Direttore Tecnico, Responsabile attività sportiva alto livello, di selezionatore e Capo Equipe**, per il Dipartimento Equitazione Para Dressage per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, il supporto alla preparazione e alla redazione dei programmi sportivi dei progetti di selezione.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo

federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di **€ 36.000,00 annui** al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico e facoltà di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31.12.2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che

prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a F.I.S.E.:

Dipartimento Equitazione Paralimpica

E-mail: equitazioneparalimpica@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Alessandro Benedetti

E-mail: equitazioneparalimpica@fise.it

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì _____

Il Collaboratore

Alessandro Benedetti

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza); art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, li _____

Il Collaboratore – Alessandro Benedetti



Data Delibera

31/01/2025

N. 175

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI****Area Paralimpica - settore Paradressage - FEI Para Equestrian Forum 2025.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	che il Comitato Tecnico Para Equestre della FEI in collaborazione con la Federazione Nazionale inglese, dal 25 al 26 febbraio 2025, ha organizzato un Para Equestrian Forum aperto a tutte le parti interessate del Para Equestre (a titolo esemplificativo ma non esaustivo atleti, Giudici, Istruttori);
VISTO	altresì che in occasione del Para Equestrian Forum, si terranno nella stessa sede anche un "Classifier Seminar" in presenza e un "Level 4 Para Dressage Judges Seminar" dal 23 al 24 febbraio;
RITENUTO	opportuno partecipare, considerando che il Forum rappresenterà un'importante occasione per condividere idee e confrontarsi con gli stakeholder della disciplina del Para Dressage, in vista della revisione del codice di classificazione IPC e della futura revisione completa dei Regolamenti prevista per il 2026, con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2027;
INDIVIDUATA	Katherine Ferguson Lucheschi, Giudice 4* di Para Dressage, persona idonea a partecipare al Para Equestrian Forum 2025, per esperienza, qualifica ed estrema competenza;
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo e del Consigliere di riferimento Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di autorizzare gli impegni di spesa per la copertura dei costi relativi a quanto di seguito in elenco:

Para Equestrian Forum 2025 - c/o Belfry Hotel - Birmingham (GBR), 25/26 febbraio 2025 - Katherine Ferguson Lucheschi: spese di viaggio, di vitto, di alloggio ed iscrizione al Forum, per una spesa stimata in 1.900,00 €

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.001	1.01.03.01.01	Area Paralimpica - settore Paradressage - Para Equestrian Forum 2025.	0,00

Totali Delibera nr. 175 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 176

Anno 2025

Dipartimento/Settore: GIOVANI CAVALLI

Collaborazioni tecnico-sportive Dipartimento Giovani Cavalli anni 2025-2026**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PREMESSO che con delibera n. 1419/2024 il Consiglio Federale ha autorizzato il Presidente federale a sottoscrivere i contratti con i collaboratori tecnico-sportivi del Dipartimento Giovani Cavalli per il periodo 1 gennaio 2025-31 dicembre 2026;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

1. di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione di contratti tecnico-sportivi con i seguenti collaboratori per la durata e per i compensi di seguito riportati:

- Stefano Pontiggia (tessera Fise n. 50020955): Trainer - Coordinatore attività Giovani Cavalli

Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026

Compenso lordo annuo € 18.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.02.04)

- Marina Sciocchetti (tessera Fise n. 50002472): Trainer - Capo Equipe Mondiali Giovani Cavalli Concorso Completo e Dressage

Durata contratto 1 gennaio 2025 -31 dicembre 2026

Compenso lordo annuo € 12.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.02.04)

2. di prevedere un importo di spesa, a titolo di costo azienda, quale incremento degli impegni economici sopra indicati per eventuali oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro, per gli incarichi di cui sopra e per tutti i contratti in essere del Dipartimento Salto Ostacoli

€ 2.000,00 (CEB 003 OB 1.01.01.02.04)

3. di autorizzare per i collaboratori del Dipartimento Giovani Cavalli come sotto indicato, la copertura delle spese di viaggio vitto e alloggio, che svolgeranno in ragione dello svolgimento del loro incarico dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025, per gli importi massimi di seguito indicati:

- Stefano Pontiggia

€ 10.000, 00 (CEB 001 OB 1.01.01.02.01)

- Marina Sciocchetti

€ 6.000, 00 (CEB 001 OB 1.01.01.02.01)

La presente delibera sarà resa esecutiva a valle dell'approvazione del bilancio 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborso spese Pontiggia	0,00
2025	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.001	1.01.01.02.01	Rimborso spese Sciocchetti	0,00
2025	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Compenso Stefano Pontiggia	0,00
2025	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.003	1.01.01.02.04	Compenso Marina Sciocchetti	0,00

Totali Delibera nr. 176 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale**

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Stefano Pontiggia, nato a _____ il _____ C.F. _____, residente in _____ domiciliato ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. _____ (Ex Fise: _____) e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il Dipartimento Giovani Cavalli, di un Trainer che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di un Trainer, per il Dipartimento Giovani Cavalli, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma rimanendo la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma rimanendo la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. del 31 gennaio 2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di un Trainer, per il Dipartimento Giovani Cavalli per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di un Coordinatore dell'attività Giovani Cavalli.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 18.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Salto Ostacoli

Email: concorsi@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Stefano Pontiggia

Email: stefanopontiggia1971@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Stefano Pontiggia

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Avv. Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Stefano Pontiggia

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**

Tra

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - F.I.S.E. – con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Marco Di Paola (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) (di seguito anche denominata “F.I.S.E.”) PEC segreteria@pec.fise.it

e

Marina Sciocchetti, nata a _____, il _____ C.F. _____, residente in _____

_____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ tessera F.I.S.E. 5 _____ (Ex Fise: _____) e-mail _____ (di seguito anche denominato il “Collaboratore”)

Premesso

- che F.I.S.E. è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, che, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e degli altri organismi di cui la F.I.S.E. è membro, regola lo Sport Equestre in Italia e, in maniera esclusiva, regola e gestisce l’agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla FEI, attribuisce in via esclusiva i titoli di campione italiano delle singole discipline e svolge, tra l’altro, attività sportiva ludica e agonistica, di formazione e di promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di eventi sportivi;
- che F.I.S.E., tra i fini istituzionali previsti dall’art. 2 del proprio Statuto, promuove ed organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri, nonché promuove ed organizza la formazione dei cavalieri, dei tecnici e dei giudici.
- che F.I.S.E., nel porre in essere le azioni volte alla realizzazione dei fini di cui al precedente capoverso, avverte l’esigenza di avvalersi della collaborazione per il Dipartimento Giovani Cavalli, di un Trainer che, in piena autonomia e con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo, in particolare con il Presidente e con il Direttore sportivo federale, e in aderenza alle previsioni dei Regolamenti federali di riferimento svolga la predetta attività di supporto organizzativo per il relativo Dipartimento;
- che il Collaboratore è in possesso dei requisiti sportivi previsti dalle norme federali in ordine all’attività sportiva di un Trainer, per il Dipartimento Giovani Cavalli, ed è tesserato di F.I.S.E. e dichiara di essere disponibile a collaborare, in modo autonomo e senza vincoli di dipendenza, con F.I.S.E. al fine di contribuire, con le proprie prestazioni e salva l’esigenza di coordinamento tecnico-sportivo in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, alla predetta attività.
- che il Collaboratore dichiara che le attività autonome di cui al presente contratto sono rese nell’esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico, con esclusione della riconducibilità del presente rapporto tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo, e che, per l’esecuzione di esse, non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo professionale; il Collaboratore dichiara altresì di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che eventualmente si allega al presente contratto.

- che il Collaboratore dichiara di non svolgere le attività oggetto del presente contratto in via principale e, anche in considerazione delle proprie esigenze ed impegni personali, rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile o conflittuale con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente contratto;
- che F.I.S.E. e il Collaboratore si danno reciprocamente atto che il rapporto costituito con la sottoscrizione del presente accordo non integra un rapporto di lavoro subordinato, non è soggetto ad eterodirezione, né ad etero-organizzazione da parte di F.I.S.E. e, in ogni caso, che non è soggetto alla disciplina prevista nell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, stante la previsione dell'art. 2, comma 2, lett. d) relativa alle collaborazioni rese a fini istituzionali a beneficio anche delle Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali rientra F.I.S.E.;
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto, ferma restando la libertà di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- che le parti intendono, pertanto, disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 28, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, nonché dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., anche in considerazione del complessivo impegno orario mediamente preventivabile per l'esecuzione delle attività oggetto di incarico al netto della partecipazione a manifestazioni sportive, ferma restando la sottrazione del Collaboratore dall'obbligo di osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la sua ampia libertà nella determinazione di tempi e modi di esecuzione delle attività oggetto del contratto, l'assenza di obbligo di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, l'esclusione di subordinazione gerarchica o etero-organizzazione dello stesso da parte di F.I.S.E.;
- che il Collaboratore dichiara, altresì, di avere preso visione e di accettare i regolamenti della F.I.S.E., ivi comprese le norme e regolamenti internazionali e regolamenti del C.O.N.I.;
- che il Collaboratore si dichiara consapevole che, al ricorrere dei presupposti, verrà data comunicazione del presente rapporto al centro per l'impiego o altri enti competenti, e si procederà all'iscrizione del suo nominativo nel libro unico del lavoro;
- che il Consiglio Federale della F.I.S.E. con provvedimento n. del 31 gennaio 2025 ha approvato la costituzione del rapporto nei termini prospettati;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

- Nell'ambito delle attività istituzionalmente rese, F.I.S.E. conferisce al Collaboratore, che accetta, incarico di un Trainer, per il Dipartimento Giovani Cavalli per eseguire, in modo autonomo, con il solo vincolo del coordinamento tecnico-sportivo con il Presidente e in Direttore Sportivo e senza vincolo di subordinazione e/o etero-organizzazione, attività di Capo Equipe Mondiali Giovani Cavalli Concorso Completo e Dressage.

In caso di attività privata extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo di personale militare l'operatività del contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della direzione per il personale militare del reparto di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato B eventuale).

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4. (Allegato C eventuale).

Articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore

Il Collaboratore eseguirà personalmente le attività oggetto del presente contratto, godrà di piena autonomia e sarà libero di autodeterminarsi nelle modalità di tempo e di luogo di esecuzione di esse, salve le esigenze di coordinamento tecnico-sportivo con F.I.S.E., in particolare con il Presidente e con il Direttore Sportivo federale, e di osservanza dei Regolamenti federali e della disciplina tecnico-sportiva di riferimento, che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Il Collaboratore, pertanto, salvo l'impegno di portare a termine gli incarichi ricevuti, da considerarsi obbligazione di risultato, non sarà soggetto a vincoli di orario imposti da F.I.S.E., né ad obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici della F.I.S.E., né a vincolo di soggezione gerarchica e subordinazione.

Al fine di definire l'opportuno coordinamento tecnico - sportivo con F.I.S.E. inerente le attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore è autorizzato ad accedere liberamente agli uffici Federali tenendo conto del normale orario di apertura di essi e garantirà la presenza a riunioni tecniche ed incontri che saranno indetti dalla F.I.S.E. relativi alle attività dedotte in contratto e per il necessario coordinamento con i referenti e dipendenti addetti alla formazione. Su richiesta del Collaboratore, la F.I.S.E. consentirà l'utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato e, in caso di presenza del Collaboratore presso gli uffici federali, al solo fine di facilitare l'esecuzione delle attività oggetto di incarico, consentirà che possa avvalersi all'occorrenza di strumentazione federale, senza che questo implichi modifica alcuna della natura del rapporto, come concordata dalle parti.

Il Collaboratore è libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato, gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

L'impegno stimato non sarà superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 4. Compenso

Le parti concordano per l'impegno richiesto e stimato per l'integrale esecuzione delle prestazioni convenute nel presente contratto un emolumento complessivo ed onnicomprensivo forfettariamente pari all'importo di € 12.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali da applicarsi secondo legge a carico del Collaboratore.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.p.r. 633/1972 e successive modifiche e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto ad Iva.

Il pagamento del compenso di cui sopra e nei termini complessivi sopra riportati sarà effettuato con scadenze mensili posticipate, a fronte di presentazione di regolare documento fiscale (Allegato A), compatibilmente con le esigenze di cassa di F.I.S.E..

Stanti le caratteristiche del presente rapporto, F.I.S.E. non assume alcun obbligo di pagamento di indennità di preavviso o di fine rapporto, comunque denominate, né di alcun trattamento per malattia, né di stipula di polizze assicurative e delle coperture assicurate dal contratto multirischi per l'assicurazione infortuni e

responsabilità civile generale sottoscritta da F.I.S.E. e di cui potrà beneficiare il Collaboratore al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali.

Al Collaboratore verrà, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte, purché l'opportunità delle stesse sia stata preventivamente valutata dal Collaboratore con F.I.S.E. e la spesa sia stata preventivamente autorizzata dal Segretario Generale di F.I.S.E..

Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, nei limiti previsti nella normativa di regolamentazione di F.I.S.E. in vigore al momento della trasferta, che il Collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 5. Diritti d'immagine

Il Collaboratore riconosce che il proprio eventuale intervento a trasmissioni televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da eventuali partner di F.I.S.E. a cui quest'ultima chiederà al Collaboratore di partecipare, non darà diritto ad alcun compenso ulteriore, nemmeno per utilizzo della immagine del Collaboratore quale Tecnico Sportivo, essendo stato ciò considerato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 6. Durata dell'incarico, diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto si intende riferito al periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 data in cui scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta alcuna, senza obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

L'eventuale prolungamento del rapporto oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2026 dovrà risultare da accordo sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione del rapporto.

Entrambe le parti potranno recedere ad nutum dal presente contratto di collaborazione prima del termine di scadenza, con osservanza di un termine di preavviso di n. 60 gg e con definitivo venire meno del rapporto contrattuale decorso il termine del preavviso. In tal caso, F.I.S.E. sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il corrispettivo proporzionalmente maturato sino alla data del recesso, con espressa esclusione della possibilità per il Collaboratore di richiedere ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 7. Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a F.I.S.E. che abbia natura confidenziale o riservata, di cui il Collaboratore sia venuto a conoscenza.

Articolo 8. Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede di F.I.S.E., le parti si danno atto che F.I.S.E. ha fornito dettagliate informazioni al Collaboratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti del Collaboratore le necessarie attività di informazione e formazione. Il Collaboratore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di F.I.S.E. messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link <https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1557-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr.html>.

Articolo 9. Modello di Organizzazione, gestione e controllo - Codice Etico e trasparenza

Il Collaboratore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, aderisce e si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che la F.I.S.E. ha enunciato nel proprio Codice etico e il pieno rispetto di quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E., ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come tempo per tempo vigente), pubblicati sul sito Internet di F.I.S.E., del quale il Collaboratore ha preso visione, in ogni parte di essi, e dei quali dichiara di essere a conoscenza e che, accettati in ogni loro parte dal Collaboratore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di violazione da parte del Collaboratore del Codice etico e/o dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla F.I.S.E. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sopra richiamati, la F.I.S.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del punto 11 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Cause di risoluzione di diritto del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente contratto, in ogni caso di tardivo, parziale, mancato adempimento da parte del Collaboratore anche di uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, la F.I.S.E. potrà risolvere di diritto e senza preavviso alcuno il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione, in caso di inadempimento da parte del Collaboratore ad uno degli obblighi previsti agli articoli:

- articolo 2. Oggetto del contratto;
- articolo 3. Prestazione a carico del Collaboratore;
- articolo 7. Obbligo di riservatezza;
- articolo 8. Sicurezza sul lavoro;
- articolo 9. Modello di organizzazione, gestione e controllo - codice etico e trasparenza.

La Federazione dovrà esercitare tale diritto previa comunicazione scritta da inviare al Collaboratore e mezzo PEC o raccomandata A.R.

Articolo 11. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo e di volere costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, co. 2, lett. d), D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 28, co. 2, D. Lgs., n. 36/2021 e successive modifiche.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai Regolamenti sportivi in materia, ivi compresi i regolamenti interni della F.I.S.E. che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle norme vigenti.

Articolo 12. Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13. Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Art. 14. Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere in forma scritta e si intenderanno debitamente effettuate se consegnate personalmente o a mezzo di raccomandata A/R o PEC e/o e-mail, all'indirizzo di tale Parte di seguito indicate (o successivamente fornite mediante comunicazione inviata secondo le modalità previste nel presente Articolo):

(i) se a FISE:

Dipartimento Salto Ostacoli

Email: concorsi@fise.it

(ii) se al Collaboratore:

Marina Sciocchetti

Email: marinasciocchetti@gmail.com

Ovvero ai successivi recapiti comunicati da una Parte all'altra con le suddette formalità.

Letto, controllato e sottoscritto

Roma, lì INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Marina Sciocchetti

Federazione Italiana Sport Equestri

Il Presidente Avv. Marco Di Paola

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro di aver letto, approvato ed accettato le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto): art. 3 (Prestazione a carico del Collaboratore); art. 6 (Durata dell'incarico, diritto di recesso); art. 7 (Obbligo di riservatezza): art. 9 (Modello di Organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 - Codice Etico e Trasparenza, art. 10 (Cause di risoluzione di diritto del contratto), art. 13 (Foro Competente).

Roma, lì _____

INSERIRE DATA DELLA DELIBERA DI C.F.

Il Collaboratore

Marina Sciocchetti



Data Delibera

31/01/2025

N. 177

Anno 2025

Dipartimento/Settore: GIOVANI CAVALLI

Approvazione Programma Giovani Cavalli Dressage e relativi impegni economici anno 2025.**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Programma 2025 Giovani Cavalli Dressage;
TENUTO CONTO	che nel suddetto Programma si prevedono spese concernenti l'attività sportiva per i Giovani Cavalli per la stagione agonistica 2025: - spese di iscrizione dei binomi che partecipano ai Campionati del Mondo Giovani Cavalli - contributo organizzativo Campionati Italiani Giovani Cavalli Dressage
ACQUISITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di approvare il Programma Giovani Cavalli disciplina Dressage e relativi impegni economici anno 2025

- Spese di iscrizione ai Campionati del Mondo Giovani Cavalli, Verden (GER), 05/10 agosto 2025, per un importo stimato di 2.250,00 € (3 binomi x 750,00 €) (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012);

- Contributo Organizzativo di 4.000,00 € al Comitato Organizzatore, Scuderie della Malaspina, Ornago, 25/28 settembre 2024 (OB: 1.01.02.02.01 – CEB. 120).

La spesa complessiva stimata per la Federazione per l'attività sportiva del Dipartimento Giovani Cavalli per il Dressage è di 6.250,00 €, così suddivisi:

OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012: 2.250,00 €

OB: 1.01.02.02.01 - CEB: 120: 4.000,00 €

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.012	1.01.01.02.01	Approvazione Programma Giovani Cavalli Dressage e relativi impegni economici anno 2025.	0,00
2025	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.120	1.01.02.02.01	Approvazione Programma Giovani Cavalli Dressage e relativi impegni economici anno 2025.	0,00

Totali Delibera nr. 177 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 178

Anno 2025

Dipartimento/Settore: GIOVANI CAVALLI

Approvazione Programma Giovani Cavalli Concorso Completo e relativi impegni economici anno 2025**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Programma 2025 Giovani Cavalli Concorso Completo predisposto dal Dipartimento;
TENUTO CONTO	che nel suddetto Programma si prevedono spese concernenti l'attività sportiva per i Giovani Cavalli per la stagione agonistica 2025: - spese di iscrizione dei binomi che partecipano ai Campionati del Mondo Giovani Cavalli - contributi organizzativi Campionati Giovani Cavalli Fise;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

di approvare il Programma Giovani Cavalli disciplina Concorso Completo e relativi impegni economici anno 2025:

- Spese di iscrizione ai Campionati del Mondo Giovani Cavalli, Le Lion D'Angers 3 cavalli nei 6 anni e 6 cavalli nei 7 anni , per un importo stimato di € 5.400,00 (OB: 1.01.01.02.01 - CEB: 012);

- Contributi ai Comitati Organizzatori per i seguenti Campionato Fise

4 anni Elite €3.000,00 (OB. 1.01.01.02.01 – CEB. 120)

4 anni Sport € 1.500,00 (OB. 1.01.01.02.01 – CEB. 120)

5 anni Elite €3.000,00 (OB. 1.01.01.02.01 – CEB. 120)

5 anni Sport € 1.500,00 (OB. 1.01.01.02.01 – CEB. 120)

6 anni €3.000,00 (OB. 1.01.01.02.01 – CEB. 120)

7 anni €3.000,00 (OB. 1.01.01.02.01 – CEB. 120)

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo a valle dell'approvazione del Bilancio 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.012	1.01.01.02.01	Iscrizioni Campionati del mondo	0,00
2025	1.234. - GIOVANI CAVALLI	CEB.120	1.01.01.02.01	Contributi campionati Fise GC	0,00

Totali Delibera nr. 178 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 179

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **GIOVANI CAVALLI**

Consiglio degli allevatori. Nomina Componenti.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTO l'art. 58 dello Statuto Federale che prevede il Consiglio degli Allevatori;

CONSIDERATO opportuno congiungere il Consiglio degli Allevatori con gli esponenti che seguono lo sviluppo e la programmazione dell'attività sportiva dei Giovani Cavalli coadiuvando così la trasformazione del prodotto agricolo in cavallo sportivo.

DELIBERA

di nominare i seguenti 10 componenti il Consiglio degli Allevatori:

1. Giulio Panzeri N. tessera Fise 50024530
2. Stefano Pontiggia N. tessera Fise 50020955
3. Omar Bonomelli N. tessera Fise 50022891
4. Enrico Carcangiu N. tessera Fise 50010115
5. Carlo Di Battista N. tessera Fise 50023925
6. Stefano Falzini N. tessera Fise 50001069
7. Marina Sciocchetti N. tessera Fise 50002472
8. Fabrizio Sonzogni N. tessera Fise 50020508
9. Luisa Palli N. tessera Fise 50003127
10. Gabriele Tibaldo N. tessera Fise 50006524

Viene inoltre dato mandato al Presidente federale di sostituire uno o più dei sopra nominati componenti il Consiglio degli Allevatori in caso di indisponibilità sopraggiunta.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. **180**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **GIOVANI CAVALLI**

Approvazione Regolamento Circuito FISE/MASAF Giovani Cavalli Salto Ostacoli 2025

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la volontà della Federazione di programmare un circuito dedicato ai giovani cavalli di 4,5,6 e 7 anni;
PREMESSA	la volontà di predisporre un regolamento, in collaborazione con il MASAF, che disciplini il Circuito FISE/MASAF Giovani Cavalli 2025;
VISTO	il programma allegato, approvato dal Direttore Sportivo.

DELIBERA

di approvare il Regolamento Circuito FISE/MASAF Giovani Cavalli Salto Ostacoli 2024, come da documento allegato alla presente delibera.

Gli impegni economici derivanti dal Circuito FISE/MASAF Giovani Cavalli 2025 stimato in € 78.0000 verranno presentati con successivo provvedimento, a seguito dell'approvazione del bilancio federale 2025.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 181

Anno 2025

Dipartimento/Settore: SETTORE GIUDICI

Integrazione elenco nomina Referenti e Coadiutori Regionali Ufficiali di Gara 2025**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	l'art. 406.4 del Libro IX Ufficiali di Gara che recita: Il Referente Regionale può essere affiancato, nei Comitati Regionali in cui è maggiore l'attività sportiva in specifiche discipline – ove sia rilevato un numero di manifestazioni sportive non inferiore a cinque svoltesi nell'anno precedente – da un Coadiutore della ulteriore disciplina sportiva maggiormente praticata; anche i Coadiutori devono essere proposti entro il mese di novembre di ogni anno dal Consiglio Regionale e nominati dal Consiglio Federale, previa acquisizione di motivato parere della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o della CNUG ove costituita Regionale, della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o della CNUG ove costituita;
CONSIDERATO	che nei Comitati Regionali in cui sia esiguo il numero di Ufficiali di Gara presenti, o il numero delle manifestazioni sportive che si svolgono nella Regione, o comunque non sia indicato e nominato un Referente Regionale degli Ufficiali di Gara, le incombenze e funzioni del Referente Regionale degli Ufficiali di Gara sono svolte dal Consiglio Regionale anche avvalendosi del supporto del Referente Regionale di Disciplina Sportiva;
ACQUISITI	i nominativi individuati dai Comitati Regionali;
ATTESO CHE	i Comitati Regionali debbano procedere al più presto con la nomina dei Presidenti di Giuria delle manifestazioni di loro competenza;
CONSIDERATO	che tali nominativi devono essere ratificati dal Consiglio Federale su parere della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e tali nomine hanno validità annuale;
ACQUISITO	il parere favorevole della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara in data 15/01/2025 prot n° 0000
SENTITO	il parere del Consigliere di riferimento, Grazia Rebagliati Basano;

DELIBERA

di ratificare l'integrazione nell'elenco dei Referenti e Coadiutori Regionali Ufficiali di Gara con le nomine dei Comitati Regionali della Campania e della Sicilia allegato alla presente.

Tale delibera non comporta spese.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*

Referenti regionali Ufficiali di gara Salto Ostacoli 2025

COMITATO	REFERENTE	ART. 82.2 Regolamento Nazionale Salto Ostacoli
ABRUZZO	Comitato	1 componente di giuria per ogni manifestazione
ALTO ADIGE	Comitato	
CALABRIA	Comitato M. Valente	
CAMPANIA	Cinzia Cesaro	
EMILIA ROMAGNA	Comitato D. Zanghi dalle Olle	
FRIULI	Domenico Di Caprio	
LAZIO	Roberta Conca	
LIGURIA	Maria Giuseppina Marchese	
LOMBARDIA	Patrizia Magini	Presidente di giuria (si riserva nomina intera giuria)
MARCHE	Comitato	
MOLISE	Bice Coletti	
PIEMONTE	Daniela Tiengo	
PUGLIA / BASILICATA	Comitato	
SARDEGNA	Federica Flavia Uras	
SICILIA	Daniela Saitta	
TOSCANA	Elena Arrighetti Pagnini	

TRENTINO	Angelo Zito
UMBRIA	Maria Paola Mirabassi
VAL D'AOSTA	Franco Vuillermoz
VENETO	Lorenzo Rocca / coadiutore Mery Canteri



Data Delibera

31/01/2025

N. 182

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY****Rinnovo del servizio Microsoft OFFICE 365 sede centrale e comitati regionali. Onere di spesa € 49.571,08 IVA compresa per l'anno 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che le attuali licenze del servizio Microsoft OFFICE 365 sono scadute il 24/01/2025 e che il 15/02/2025 terminerà il periodo di proroga concesso;
ACCERTATA	la necessità di dover fornire un numero superiore di caselle di posta elettronica ai Comitati Regionali a seguito dei cambi di dominio dei relativi siti internet
RAVVISATA	la necessità di procedere al rinnovo di tale sistema per evitare interruzioni dei servizi (posta elettronica, applicativi office, Team, One Drive, Share Point);

DELIBERA

di acquistare dalla UNIDATA S.p.A. il servizio Microsoft OFFICE 365, le cui caratteristiche sono indicate nella presente delibera, alle seguenti condizioni:

- 110 caselle di posta elettronica OFFICE 365 Enterprise E1 + Teams EEA (e servizi associati come descritti nell'offerta) al costo di 178,60 € IVA compresa per un totale di 19.646,88 € IVA Compresa
- 80 caselle di posta elettronica OFFICE 365 Enterprise E3 + Teams EEA (e servizi associati come descritti nell'offerta) al costo di 363,10 € IVA compresa per un totale di 29.045,80 € IVA Compresa
- 40 caselle di posta elettronica Exchange online Kiosk al costo di 21,96 € IVA compresa per un totale di 878,40 € IVA Compresa

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Rinnovo del servizio Microsoft OFFICE 365 sede centrale e comitati regionali. Onere di spesa € 49.571,08 IVA compresa per l'anno 2025	0,00

Totali Delibera nr. 182 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 183

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY****Attività evolutiva piattaforma GEA-Web (attacchi)****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

ACCERTATA la necessità di dover adeguare il programma di gestione segreterie di Attacchi (GEA -WEB) al nuovo sistema di tesseramento e gestione gare;

DELIBERA

di approvare le seguenti attività:

- Adeguamento della piattaforma GEA-Web al nuovo applicativo di tesseramento\Gare Costo 988€.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Attività evolutiva piattaforma GEA-Web (attacchi)	0,00

Totali Delibera nr. 183 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 184

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY****Rinnovo licenze piattaforma E-learning per il Dipartimento Formazione****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA	la delibera N. 881 del 20/07/2021 con la quale si realizzava una piattaforma di E-learning per il dipartimento formazione
VISTA	la delibera N. 816 del 20/06/2022 con la quale si rinnovava anche per il 2022 le licenze in oggetto;
VISTA	la delibera N. 1476 del 19/12/2023 con la quale si rinnovava anche per il 2023 le licenze in oggetto;
VISTA	la delibera N. 132 del 17/01/2025 con la quale si rinnovava anche per il 2024 le licenze in oggetto;
VALUTATI	dal Dipartimento formazione la necessità di voler proseguire nell'utilizzo della piattaforma di E-Learning attualmente in essere

DELIBERA

- di rinnovare per l'anno 2025 n.50 licenze Google Workspace Business Starter (fornitore TIM) per un costo pari a 4.209€ (IVA compresa) e comprendenti:

- Email aziendale personalizzata e sicura dedicate a docenti e allievi
- Riunioni video di 100 partecipanti
- 30 GB di spazio di archiviazione sul cloud per utente
- Controlli di gestione e sicurezza
- Assistenza Standard

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Rinnovo licenze piattaforma E-learning per il Dipartimento Formazione	0,00

Totali Delibera nr. 184 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 185

Anno 2025

Dipartimento/Settore: INFORMATION TECHNOLOGY

Rinnovo servizio di posta certificata sede Centrale e Comitati Regionali (totale 30 caselle) per il 2025**IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO	che il 31/12/2024 è scaduto il servizio di posta certificata (9 caselle sede Centrale e 21 per i Comitati Regionali)
VALUTATA	la necessità di dover rinnovare tale servizio anche per il 2025
ESAMINATA	positivamente l'offerta fornita dalla TIM per il servizio richiesto.

DELIBERA

di rinnovare per il 2025 il servizio di posta certificata sede Centrale e Comitati Regionali per importo pari a 391€.
Le caselle della sede centrale sono :

- 1) Segreteria
- 2) Ufficio Legale
- 3) Amministrazione
- 4) Procura
- 5) Organi di Giustizia
- 6) Elezioni2024
- 7) Antidoping
- 8) Acquisti

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Rinnovo servizio di posta certificata sede Centrale e Comitati Regionali (totale 30 caselle) per il 2025	0,00

Totali Delibera nr. 185 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 186

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **INFORMATION TECHNOLOGY****Contratto di assistenza sistemistica annuale con la ditta NAVIGATOR RENT s.r.l.****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	che il contratto assistenza sistemistica è scaduto il 31/12/2024
RAVVISATA	la necessità dei seguenti servizi: • Assistenza sistemistica su windows server (gestione account aziendali, VPN e LAN, aggiornamenti sistema operativo) • Assistenza sistemistica su SQL server (gestione accessi banche dati locali, aggiornamenti software) • Gestione e conservazione dei backup (verifica procedura di salvataggio locali e in cloud) • Assistenza infrastruttura LAN e rete WIFI degli uffici federali
VISTA	la necessità di garantire la funzionalita' degli uffici federali;
RITENUTO	opportuno, per motivi di continuità ed esperienza acquisita, di proseguire il rapporto con l'attuale fornitore del servizio
RITENUTO	congruo il preventivo ricevuto dalla Navigator Rent srl a seguito di valutazioni espresse dal centro elaborazioni dati FISE

DELIBERA

di affidare per il 2025 alla ditta NAVIGATOR RENT il servizio di assistenza per i seguenti servizi:

- Assistenza sistemistica su windows server (gestione account aziendali, VPN e LAN, aggiornamenti sistema operativo)
- Assistenza sistemistica su SQL server (gestione accessi banche dati locali, aggiornamenti software)
- Gestione e conservazione dei backup (verifica procedura di salvataggio locali e in cloud)
- Assistenza infrastruttura LAN e rete WIFI degli uffici federale

con le modalità descritte nell'offerta: 10 ore mensili a 42,70€ + 244€ Backup mensile per un importo totale annuo di € 8.052,00 (iva compresa).

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.237. - INFORMATION TECHNOLOGY	CEB.098	2.01.04.	Contratto di assistenza sistemistica annuale con la ditta NAVIGATOR RENT s.r.l.	0,00
Totali Delibera nr. 186 del 31/01/2025					0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 187

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **CENTRO STUDI****NOMINE CENTRO STUDI 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con delibera n. 190 del 19/02/2018 è stato costituito il Centro Studi Federale;
CONSIDERATO	che la FISE promuove attività di valorizzazione, progetti culturali e informativi connessi agli Sport Equestri e che con tale finalità vengono approfondite le problematiche relative agli Sport Equestri sotto gli aspetti normativi, fiscali, veterinari e storico-culturali;
PRESO ATTO	che si assiste a un grande sviluppo delle attività di pertinenza del Centro Studi Federale per la costante creazione di servizi per i tesserati e la corretta divulgazione e diffusione di una cultura equestre consapevole e in linea con i principi federali;
SENTITO	il parere del Presidente del Centro Studi Vincenzo Montrone;

DELIBERA

Di nominare componenti del Centro Studi Federale per l'anno 2025, con i compiti di cui in premessa:

- Vincenzo Montrone, in qualità di Presidente del Centro Studi (50009194);
- Emanuela Mafrolla (50554753);
- Antonio Gennari (50034219);
- Elisabetta Ticcò (50543338);
- Luigi Favaro (50005678);
- Grazia Salerno (50009873);
- Francesco Balzano (50008735);

Gli incarichi sono conferiti a titolo onorifico e previo rinnovo tesseramento federale annuale. La presente delibera non comporta spese.

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. 188

Anno 2025

Dipartimento/Settore: CENTRO STUDI

**Accettazione Preventivo per Pubblicazione e Traduzione in lingua inglese Volume Atti
Convegno cavallo Atleta Università di Bologna****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO	che con delibera n. 190 del 19/02/2018 è stato costituito il Centro Studi Federale;
CONSIDERATO	che la FISE promuove attività di valorizzazione, progetti culturali e informativi connessi agli Sport Equestri e che con tale finalità vengono approfondite le problematiche relative agli Sport Equestri sotto gli aspetti normativi, fiscali, veterinari e storico-culturali;
VISTO	il grande interesse, anche a livello internazionale, suscitato dal Convegno organizzato lo scorso 31 gennaio 2024 presso l'Università degli Studi di Bologna dal titolo: Il Cavallo Atleta: Tutela e Prospettive;
CONSIDERATE	le recenti innovazioni normative apportate dalla "Riforma dello Sport" attraverso il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 recante "il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" e successivo ed attuativo D. Lgs. N. 120 del 9 agosto 2023;
PRESO ATTO	che la suddetta Riforma dello Sport ha introdotto importanti innovazioni non solo a livello nazionale ma, soprattutto, a livello internazionale, essendo l'Italia il primo Stato al mondo ad aver introdotto il concetto di "Cavallo Atleta" e di averlo riconosciuto ufficialmente a livello legislativo;
PRESO ATTO	dell'importanza e la conseguente necessità di divulgare e promuovere, anche a livello internazionale, il suddetto riconoscimento legislativo dello status di "Cavallo Atleta";
VISTO	il preventivo proposto da Bologna University Press per la pubblicazione degli atti del suddetto convegno;
VISTI	preventivi per l'attività di traduzione in lingua inglese del suddetto testo pervenuti su nostra richiesta;
PRESO ATTO	che al momento la migliore offerta, per l'attività di traduzione in lingua inglese, pervenuta risulti quella della società ScriptaComm srl pari a € 22,00 (+ iva) a cartella per 70 cartelle per un costo totale di € 1.900,00 (iva inclusa);
PRESO ATTO	della professionalità e grande prestigio accademico dell'Università degli Studi di Bologna e della Casa Editrice Bologna University Press;
SENTITO	il parere positivo del Presidente del Centro Studi Vincenzo Montrone;

DELIBERA

Di accettare il preventivo proposto da Bologna Press University per la pubblicazione degli atti del convegno intitolato "Cavallo Atleta: tutele e Prospettive" tenutosi lo scorso 31 gennaio 2024 presso l'Università degli Studi di Bologna per un costo totale di € 6.510,40 (IVA inclusa) comprensivi di pubblicazione del testo e fornitura di n. 20 copie e successiva fornitura di n. 60 copie del suddetto testo.

Di dare mandato al Presidente di confermare il preventivo per l'attività di traduzione del suddetto testo in lingue inglese della società ScriptaComm srl per un totale di € 1.900,00 (iva inclusa).

Di qualora pervenisse un'offerta migliore, di procedere alla conferma del preventivo per l'attività di traduzione in lingua inglese del suddetto testo che rispetti il budget previsto.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.238. - CENTRO STUDI	CEB.024	1.01.02.04.04	Accettazione Preventivo per Pubblicazione Volume Atti Convegno cavallo Atleta Università di Bologna	0,00



Data Delibera

31/01/2025

N. **188**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **CENTRO STUDI**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.

Totali Delibera nr. 188 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

**Riconoscimento Scuole Federali di Sport Equestri****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ESAMINATO	che il Consiglio Federale ha approvato con delibera n°346 in data 23 febbraio 2022, il Regolamento delle Scuole Federali di Sport Equestri che prevede il riconoscimento agli Enti Affiliati che presentano tali requisiti: • Essere ente affiliato secondo quanto stabilito all'art.7 delle Norme di Attuazione dello Statuto Federale – Requisiti degli affiliati, da almeno due anni; • La titolarità dell'istruzione dell'ente secondo quanto stabilito dalle norme federali. • La disponibilità di almeno un campo riservato, almeno in determinati orari, alle attività della scuola del 1°e del 2° Corso. Il campo recintato e con fondo in sabbia deve avere dimensioni minime 20X40 con materiale e/o attrezzatura idonea per lo svolgimento dell'attività. • La disponibilità permanente per la Scuola di almeno sei cavalli/pony (di proprietà o in affidamento) idonei all'istruzione di base, dei quali almeno due idonei all'istruzione per gli Allievi in preparazione al conseguimento dei Brevetti;
VISTA	la richiesta dell' Ente Affiliato pervenuta per il tramite del Comitato Regionale di appartenenza: - Garzonera Horses Yard ASD (0490668) attraverso il C.R. Lombardia in regola con i sopracitati requisiti richiesti per il riconoscimento del Titolo Scuola Federale di Sport Equestri;
SENTITO	il parere favorevole del Direttore Sportivo delle Discipline Olimpiche Sig. Francesco Girardi e del Referente Nazionale delle Scuole di Sport Equestri il Sig. Alessandro Fiorani;

DELIBERA

di riconoscere la qualifica di Scuola Federale di Sport Equestri al seguente Ente affiliato:

- Garzonera Horses Yard ASD (0490668) - CR. LOMBARDIA

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 190

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FUNZIONAMENTO****Acquisto tagliandi Pony-express****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
ACCERTATA	la necessità di acquistare un nuovo pacchetto di tagliandi prepagati per invii a mezzo pony-express per l'utilizzo federale;
ACQUISITO	il preventivo inviato dalla ditta Happy Service, che da molti anni fornisce un adeguato servizio di pony-express alla Federazione;
RITENUTO	congruo il costo preventivato di € 9,00 oltre IVA a tagliando;

DELIBERA

di acquistare n. 50 tagliandi prepagati per consegne veloci pony-express dalla società Happy Service per utilizzo federale.

Il relativo costo IVA inclusa pari ad € 549,00 sarà impegnato sul seguente capitolo di spesa:

CRAM 1.206 CEB 014 OB. 2.01.04

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI

Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.206. - FUNZIONAMENTO	CEB.014	2.01.04.	Acquisto tagliandi Pony-express	0,00

Totali Delibera nr. 190 del 31/01/2025**0,00****Segretario Generale***Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*



Data Delibera

31/01/2025

N. **191**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **GENERICO**

**Modifica CALENDARIO MULTIDISCIPLINARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE
ANNO 2025 – Discipline Olimpiche e non Olimpiche**

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

PREMESSO che nel Consiglio Federale del 31 luglio 2024 è stato approvato il CALENDARIO MULTIDISCIPLINARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE ANNO 2025 – Discipline Olimpiche e non Olimpiche, modificato poi con delibera del Consiglio Federale del 16 dicembre 2024;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche al calendario approvato;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sportivo.

DELIBERA

di approvare il Calendario Multidisciplinare di interesse federale anno 2025 – Discipline Olimpiche e non Olimpiche, così come modificato allegato alla presente delibera.

La presente delibera non comporta spese per la Federazione.

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CALENDARIO MULTIDISCIPLINARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FEDERALE

ANNO 2025

CF 31 luglio 2024 - agg. CF 16 dicembre 24 - agg. 31 gennaio 2025

data		manifestazione	Comitato Organizzatore	Disciplina
GENNAIO				
14-gen-25	18-gen-25	IPC - Courmayeur	Courmayeur	POLO
25-gen-25	26-gen-25	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony - SUD	CENTRO IPPICO ASD SCUDERIA DEL SOLE - BISIGNANO	SALTO OSTACOLI
31-gen-25	2-feb-25	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony- CENTRO	AREZZOEQUESTRIANCENTRE AREZZO	SALTO OSTACOLI
FEBBRAIO				
7-feb-25	9-feb-25	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony - NORD	CAVALIERI MORALI VITALI SSD - VERMEZZO	SALTO OSTACOLI
7-feb-25	9-feb-25	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony - SICILIA	PIETRA DEI FIORI - BUSETO PALIZZOLO	SALTO OSTACOLI
8-feb-25	9-feb-25	FEI DRIVING WORLD CUP FINAL	BORDEAUX (FRA)	ATTACCHI
11-feb-25	15-feb-25	CSIO5*-LLN	Abu Dhabi (D)	SALTO OSTACOLI
12-feb-25	16-feb-25	CSI3* Concorso di visione Settore Seniores e Under 25	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)	SALTO OSTACOLI
14-feb-25	16-feb-25	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony - SUD	TEATERO SPORTING CLUB - CHIETI	SALTO OSTACOLI
21-feb-25	23-feb-25	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony- CENTRO	GLA STABLES TEAM (HERMADA EQUESTRIAN CENTRE) - BORGO HERMADA	SALTO OSTACOLI
21-feb-25	23-feb-25	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony- SICILIA	ADIM - AUGUSTA	SALTO OSTACOLI
28-feb-25	2-mar-25	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony - NORD	ASD ETREA - BUSTO ARSIZIO	SALTO OSTACOLI
28-feb-25	2-mar-25	Trofeo Mounted Games a Coppie 1° Tappa	HORSE LE LAME - MONTEFALCO	PROMOZIONE SVILUPPO
28-mar-25	30-mar-25	MASTER CENTRO - NORD ITALIA DRESSAGE	CENTRO IPPICO IL TORRIONE - TORTONA	PROMOZIONE E SVILUPPO
28-mar-25	30-mar-25	MASTER CENTRO - SUD ITALIA DRESSAGE	Cavaliere Country Club (Napoli)	PROMOZIONE E SVILUPPO
MARZO				
7-mar-25	9-mar-25	Concorso di visione federale di preparazione al Test Event Giovanile e Pony - SUD	HORSE CLUB TERRA JONICA - SAN GIORGIO IONICO	SALTO OSTACOLI
7-mar-25	9-mar-25	Trofeo Mounted Games a Coppie 2° Tappa	CENTRO IPPICO IL TORRIONE - TORTONA	PROMOZIONE SVILUPPO
13-mar-25	16-mar-25	CSI3* Concorso di visione Settore Seniores e Under 25	AREZZOEQUESTRIANCENTRE AREZZO	SALTO OSTACOLI
13-mar-25	16-mar-25	NATIONS CUP - CCI4*-L, CCI04*-NC-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*- Intro, CCI2*-S	ANAC - Centro Militare di Equitazione - Montelibretti	COMPLETO
18-mar-25	23-mar-25	CSIO5*-LLN	Ocala, FL (WEC)	SALTO OSTACOLI
24-mar-25	30-mar-25	FIHB World Cup	Buenos Aires (ARG)	HORSEBALL
20-mar-25	23-mar-25	Test Event Giovanile e Pony	HORSE LE LAME - MONTEFALCO	SALTO OSTACOLI
27-mar-25	30-mar-25	CSI3* Concorso di visione Settore Seniores e Under 25	AREZZOEQUESTRIANCENTRE AREZZO	SALTO OSTACOLI
29-mar-25	30-mar-25	II Tappa circuito FISE e Coppa Italia giovani cavalli	Wild Horse	ENDURANCE
APRILE				
1-apr-25	6-apr-25	Longines FEI Jumping World Cup™ Final	BASEL (SUI)	SALTO OSTACOLI
2-apr-25	6-apr-25	CVI 3* Finale Coppa del Mondo	Basel (SUI)	VOLTEGGIO
2-apr-25	6-apr-25	FEI Dressage World Cup™ Final	BASEL (SUI)	DRESSAGE
3-apr-25	6-apr-25	CSI4* Concorso di visione Settore Seniores e Under 25	ASD ETREA - BUSTO ARSIZIO	SALTO OSTACOLI
4-apr-25	6-apr-25	I Tappa circuito FISE e Coppa Italia giovani cavalli	ASVI Sardegna	ENDURANCE
10-apr-25	13-apr-25	CSI3* Concorso di visione Settore Seniores e Under 25	AREZZOEQUESTRIANCENTRE AREZZO	SALTO OSTACOLI

11-apr-25	13-apr-25	1^ Tappa Circuito FISE MASAF Cavalli Giovani	RIVIERA RESORT SSD - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	SALTO OSTACOLI
12-apr-25	13-apr-25	I Tappa Campionato Italiano Senior Misto A e B	da definire	HORSEBALL
17-apr-25	20-apr-25	CVI 3* WCUPQ	Villasanta Monza	VOLTEGGIO
17-apr-25	20-apr-25	CAMPIONATO SENIORES ASSOLUTO – CAMPIONATO AMAZZONI 2°G – CRITERIUM SENIOR 2°G - CAMPIONATI INTERFORZE - CRITERIUM SENIOR 1° GRADO + TR SENIOR 1° GRADO + CRT. SENIOR BR. + TR. SENIOR BR. + TROFEO SENIOR AVVIAMENTO - CRIT. AMAZZONI 1° E 2° GRADO + TR. AMAZZONI + CAMPIONATO, CRITERIUM E TROFEO AMBASSADOR	LE SIEPI - CERVIA	SALTO OSTACOLI
18-apr-25	19-apr-25	IIITappa circuito FISE e Coppa Italia giovani cavalli	C.I. La Cassia ASD	ENDURANCE
24-apr-25	27-apr-25	Pony Master Show Club + Campionati Italiani Mg Squadre + Dressage + Completo + eventuali discipline non olimpiche da definire	AREZZOEQUESTRIANCENTRE AREZZO	PROMOZIONE SVILUPPO
23-apr-25	27-apr-25	CSIO3* (ITA)	EQUIFFE - Gorla Minore	SALTO OSTACOLI
25-apr-25	29-apr-25	CAMPIONATO ITALIANO DEBUTTANTI+DERBY FISE/IRHA	Cremona	REINING
27-apr-25	27-apr-25	COPPA DEI CAMPIONI - CN40 A/B, CN60, CN80, CNP80, CN90, CN100, CNP1*, CN1*, CN2*, CN2* Open	La Polveriera - Mortegliano	COMPLETO
MAGGIO				
30-apr-25	4-mag-25	CSI4* Concorso di visione Settore Seniores e Under 25	HORSE LE LAME - MONTEFALCO	SALTO OSTACOLI
1-mag-25	4-mag-25	PONY MASTER SHOW SALTO OSTACOLI	AREZZOEQUESTRIANCENTRE AREZZO	PROMOZIONE SVILUPPO
1-mag-25	4-mag-25	CAMPIONATO ITALIANO SENIOR - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIY3*-S, CCIJ2*-S, CCIP1*-S, CCIP2*-S	So.G.Ev.E. - Pratoni del Vivaro	COMPLETO
2-mag-25	4-mag-25	2^ Tappa Circuito FISE MASAF Cavalli Giovani	SCUDERIA LA CACCIA - BEDIZZOLE	SALTO OSTACOLI
7-mag-25	11-mag-25	CSI4* Concorso di visione Settore Seniores e Under 25	HORSE LE LAME - MONTEFALCO	SALTO OSTACOLI
8-mag-25	11-mag-25	Coppa delle Regioni	da definire	VOLTEGGIO
9-mag-25	11-mag-25	Coppa Italia Arena Polo	Villa a Sesta	POLO
10-mag-25	11-mag-25	IV Tappa circuito FISE e Coppa Italia giovani cavalli	ASD Vecchio Gufo	ENDURANCE
14-mag-25	18-mag-25	CSIO GIOVANILE E PONY ITALIA	ASD ETREA - BUSTO ARSIZIO	SALTO OSTACOLI
17-mag-25	18-mag-25	II Tappa Campionato Italiano Senior Misto serie A e B	da definire	HORSEBALL
20-mag-25	24-mag-25	Euro Futurity NRHA	Cremona	REINING
21-mag-25	25-mag-25	CSIO di Piazza di Siena 5*	Roma (ITA)	SALTO OSTACOLI
21-mag-25	25-mag-25	Piazza di Siena Galoppatoio evento federale	Roma (ITA)	PROMOZIONE SVILUPPO + SALTO OSTACOLI
21-mag-25	24-mag-25	IPC - Piazza di Siena	Roma	POLO
23-mag-25	25-mag-25	CAMPIONATO ITALIANO MG A COPPIE	CENTRO IPPICO IL TORRIONE - TORTONA	PROMOZIONE SVILUPPO
28-mag-25	1-giu-25	[CSIO3*-W-NC EEF RQ]	Thessaloniki (GRE)	SALTO OSTACOLI
30-mag-25	1-giu-25	CAMPIONATI REGIONALI SALTO OSTACOLI	Comitati Regionali	PROMOZIONE SVILUPPO
31-mag-25	1-giu-25	V Tappa circuito FISE e Coppa Italia giovani cavalli	CITTA' DI CASTELLO	ENDURANCE
GIUGNO				
6-giu-25	8-giu-25	Trofeo Mounted Games a Coppie 3^ Tappa	BOCCADARNO 2022 - PISA	PROMOZIONE SVILUPPO
7-giu-25	8-giu-25	Campionato Italiano a Squadre + Coppa delle Regioni	TBC - Piemonte	REINING
11-giu-25	15-giu-25	Campionati Europei Ambassador + CSV "Master d'Europa"	RIVIERA RESORT SSD - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)	SALTO OSTACOLI
12-giu-25	15-giu-25	CVI3* Monza	Villasanta (ITA)	VOLTEGGIO

13-giu-25	15-giu-25	3^ Tappa Circuito FISE MASAF Cavalli Giovani	CENTRO IPPICO IL TORRIONE - TORTONA	SALTO OSTACOLI
14-giu-25	15-giu-25	Coppa delle Regioni + Campionato Italiano Combinata	da definire	ATTACCHI
18-giu-25	22-giu-25	OPEN CLUB - WELCOME + Campionato Italiano Pony Horseball (tutte le categorie)	RIVIERA RESORT SSD - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	PROMOZIONE SVILUPPO
19-giu-25	22-giu-25	CSIO5*-LLN (M)	Rotterdam	SALTO OSTACOLI
19-giu-25	22-giu-25	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICO E FREESTYLE PONY – JUNIOR – CHILDREN – YOUNG RIDER – U25 / CRITERIUM ITALIANI GIOVANILI TECNICI E FREESTYLE	Scuderie San Giorgio (Verolanuova)	DRESSAGE
19-giu-25	22-giu-25	CRITERIUM ITALIANI GIOVANILI TECNICI E FREESTYLE DRESSAGE	Scuderie San Giorgio (Verolanuova)	PROMOZIONE E SVILUPPO
20-giu-25	22-giu-25	COPPA DELLE REGIONI - CNP40 A/B, CN40 A/B, CN60, CN80, CNP80, CN100, CNP1*, CN1*	GESE - San Lazzaro di Savena	COMPLETO
21-giu-25	22-giu-25	III Tappa Campionato Italiano Senior Misto Horseball	da definire	HORSEBALL
21-giu-25	21-giu-25	CH.EU.E. 160 Km	Castiglione del Lago (ITA)	ENDURANCE
20-giu-25	28-giu-25	Campionato Mondiale Femminile di Polo	Punta Ala	POLO
23-giu-25	29-giu-25	OPEN D'ITALIA SALTO OSTACOLI PONY - COMBINATA DRESSAGE - DRESSAGE - WELCOME	RIVIERA RESORT SSD - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	PROMOZIONE E SVILUPPO
26-giu-25	29-giu-25	[CSIO3*-W-NC EEF SF]	Budapest (HUN)	SALTO OSTACOLI
30-giu-25	7-lug-25	Campionato del Mondo	Givrins (SUI)	REINING

LUGLIO

4-lug-25	6-lug-25	Campionato Italiano Senior Femmle e Pony	da definire	HORSEBALL
3-lug-25	6-lug-25	COPPA DELLE REGIONI	Scuderie della Malaspina (Ornago)	PARADRESSAGE
4-lug-25	6-lug-25	4^ Tappa Circuito FISE Cavalli Giovani	da definire	SALTO OSTACOLI
4-lug-25	6-lug-25	VI Tappa circuito FISE e Coppa Italia giovani cavalli	Torgnon Endurance	ENDURANCE
7-lug-25	13-lug-25	FEI Jumping European Championship for Young Riders/Juniores/Children	Riesenbeck (GER)	SALTO OSTACOLI
10-lug-25	13-lug-25	FEI Dressage European Championship U25	Kronberg (GER)	DRESSAGE
16-lug-25	20-lug-25	FEI Jumping European Championship Seniores	A Coruña (ESP)	SALTO OSTACOLI
16-lug-25	19-lug-25	IPC - SARDEGNA	Porto Cervo	POLO (1^ opzione)
17-lug-25	20-lug-25	CAMPIONATO ISTRUTTORI FISE 1° E 2° GRADO + CRITERIUM ISTRUTTORI FISE 1° GRADO + TROFEO ISTRUTTORI FISE BREVETTO E 1° GRADO + TROFEO YOUNG RIDER BREVETTO + CRITERIUM JUNIOR BREVETTO + TROFEO JUNIOR BREVETTO + CRITERIUM CHILDREN BREVETTO + TROFEO CHILDREN BREVETTO	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO
24-lug-25	27-lug-25	PONYADI	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO
30-lug-25	3-ago-25	CH-M-J-V, CH-M-Y-V	Stadl Paura (AUT)	VOLTEGGIO
30-lug-25	3-ago-25	CH-EU-V	Stadl Paura (AUT)	VOLTEGGIO
28-lug-25	3-ago-25	FEI EVENTING EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FOR PONY	Le Mans (FRA)	COMPLETO
28-lug-25	3-ago-25	FEI DRESSAGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FOR JUNIOR - CHILDREN - PONY	Le Mans (FRA)	DRESSAGE
31-lug-25	3-ago-25	FEI Jumping European Championships for Ponies	Le Mans (FRA)	SALTO OSTACOLI

AGOSTO

2-ago-25	2-ago-25	CH-M-YH-E 8 YO	Jullianges (FRA)	ENDURANCE
6-ago-25	10-ago-25	FEI WBFSH Dressage World Breeding Championship for Young Horses	Verden (GER)	DRESSAGE
20-ago-25	24-ago-25	CH-M-A 2	Beekbergen (NED)	ATTACCHI
20-ago-25	24-ago-25	FEI Eventing European Championship for Young Riders+Juniores	Strzegom (POL)	COMPLETO
21-ago-25	24-ago-25	COPPA ITALIA	Punta Ala	POLO

28-ago-25	31-ago-25	FINALE Circuito Giovani Cavalli Fise	da definire	SALTO OSTACOLI
28-ago-25	31-ago-25	FEI Dressage European Championship Seniores	Crozet (FRA)	DRESSAGE

SETTEMBRE

3-set-25	7-set-25	FEI PARADRESSAGE EUROPEAN CHIAMPIONSHIP	ERMELO (NED)	PARADRESSAGE
3-set-25	7-set-25	FEI Para Driving World Championship for Singles	Lähden (GER)	PARA ATTACCHI
3-set-25	7-set-25	FEI Driving European Championship Four in Hand	Lähden (GER)	ATTACCHI
4-set-25	7-set-25	CRITERIUM SENIOR, YOUNG RIDER, JUNIOR - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro	ANAC COLOC Friuli -Palmanova	COMPLETO
5-set-25	7-set-25	Trofeo Mounted Games a Coppie 4° Tappa	da definire	PROMOZIONE SVILUPPO
5-set-25	7-set-25	CAMPIONATI CENTRO SETTENTRIONALI SALTO OSTACOLI	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO
4-set	6-set	Campionati Italiani Senior e Junior/YR , Under 14 e Pony	SO.GE.VE- Pratoni del Vivaro	ENDURANCE
5-set-25	7-set-25	CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI SALTO OSTACOLI	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO
17-set-25	21-set-25	CH-M- Ponies	Haras du Pin (FRA)	ATTACCHI
17-set-25	21-set-25	CH-M-YH	Haras du Pin (FRA)	ATTACCHI
17-set-25	21-set-25	FEI JUMPING NATIONS CUP YOUTH FINAL	LIER (BEL)	SALTO OSTACOLI
17-set-25	21-set-25	CSIO5*-LLN (A)	Gassin - St Tropez	SALTO OSTACOLI
18-set-25	21-set-25	FEI Eventing European Championship for Senior	Blenhiem (GBR)	COMPLETO
20-set-25	20-set-25	FEI Endurance World Championship for Young Riders & Juniors	Buŧtea (ROU)	ENDURANCE
20-set-25	21-set-25	Campionato Italiano Derby Amatoriale	da definire	ATTACCHI
21-set-25	21-set-25	CAMPIONATI E TROFEI PONY, TROFEO ALLIEVI E TROFEO DEBUTTANTI, CRITERIUM PONY E CHILDREN - CNP40 A/B, CN60, CN80, CNP80, CN100,	C.I. Il Torrione - Tortona	COMPLETO
24-set-25	28-set-25	FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses	Lanaken (BEL)	SALTO OSTACOLI
25-set-25	28-set-25	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICO E FREESTYLE SENIOR / CAMPIONATI ITALIANI ESODIENTI	Scuderie della Malaspina (Ornago)	PARADRESSAGE
25-set-25	28-set-25	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TECNICO E FREESTYLE SENIOR / CRITERIUM TECNICO E FREESTYLE SENIOR + CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI CAVALLI & FINALE MASAF	Scuderie della Malaspina (Ornago)	DRESSAGE
22-set-25	5-ott-25	Camp. Italiano	Roma	POLO

OTTOBRE

2-ott-25	5-ott-25	CSIO5*-LLN Final	Barcelona	SALTO OSTACOLI
3-ott-25	5-ott-25	FINALE PROGETTO SPORT SALTO	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO
3-ott-25	5-ott-25	Trofeo Nazionale Ludico	da definire	VOLTEGGIO
4-ott-25	5-ott-25	Coppa delle Regioni	Pratoni???	ENDURANCE
9-ott-25	12-ott-25	CSI5*, CSI2*	ROMA CIRCO MASSIMO	SALTO OSTACOLI
9-ott-25	12-ott-25	FINALE CIRCUITO CLASSICO CAVALLI GIOVANI MASAF	da definire	SALTO OSTACOLI
10-ott-25	12-ott-25	FINALE PROGETTO SPORT	da assegnare	COMPLETO
10-ott-25	12-ott-25	FINALE PROGETTO SPORT DRESSAGE	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO
16-ott-25	19-ott-25	Campionato Italiano Completo	Pratoni???	ATTACCHI
16-ott-25	19-ott-25	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI, CRITERIUM e TROFEI GIOVANILI 1° GRADO E 2° GRADO + CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI PONY	da definire	SALTO OSTACOLI + PROMOZIONE E SVILUPPO
16-ott-25	19-ott-25	FEI WBFSH Eventing World Breeding Championship for Young Horses	Le Lion d'Angers (FRA)	COMPLETO
17-ott-25	19-ott-25	Coppa Italia Arena Polo	Villa a Sesta	POLO
23-ott-25	26-ott-25	CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI MOUNTED GAMES	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO

23-ott-25	26-ott-25	CAMPIONATI ITALIANI YOUNG RIDER, JUNIOR, PONY - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIY3*-S, CCIJ2*-S, CCIP1*-S, CCIP2*-S	So.G.Ev.E. - Pratoni del Vivaro	COMPLETO
24-ott-25	26-ott-25	Coppa Italia Horseball Senior Misto + Pony	da definire	HORSEBALL
24-ott-25	26-ott-25	Campionati Italiani	da definire	VOLTEGGIO
25-ott-25	26-ott-25	Finale circuito FISE e Coppa Italia giovani cavalli	da definire	ENDURANCE

NOVEMBRE

1-nov-25	2-nov-25	SAGGIO E CAMPIONATI DELLE SCUOLE	da assegnare	COMPLETO
6-nov-25	9-nov-25	CSIS*W + evento 127x127	Verona (ITA)	SALTO OSTACOLI
6-nov-25	9-nov-25	Evento Federale ARENA FISE	Verona (ITA)	PROMOZIONE E SVILUPPO
7-nov-25	15-dic-25	Futurity + Campionati Italiani Assoluti FISE/IRHA	da definire	REINING
14-nov-25	16-nov-25	COPPA DELLE REGIONI + CAMPIONATO DELLE SCUOLE DRESSAGE	da definire	PROMOZIONE SVILUPPO
28-nov-25	30-nov-25	Finale Trofeo Mounted Games a Coppie	da definire	PROMOZIONE SVILUPPO

DICEMBRE

6-dic-25	8-dic-25	PONYLANDIA	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO
5-dic-25	7-dic-25	Campionati Interforze Indoor presso Master Dalla Chiesa	G.E.S.E. - SAN LAZZARO DI SAVENA	SALTO OSTACOLI
11-dic-25	14-dic-25	Saggio delle Scuole + Adv. Reining - Pony Reining - Camp.Italiani minori	da definire	REINING
12-dic-25	14-dic-25	TROFEI ITALIANI DRESSAGE + BEST RIDER	da definire	PROMOZIONE E SVILUPPO

LEGENDA:

ATTACCHI
COMPLETO
ENDURANCE
HORSEBALL
DRESSAGE - PARADRESSAGE
POLO
PROMOZIONE SVILUPPO
REINING
SALTO OSTACOLI
SALTO OSTACOLI internazionale
VOLTEGGIO



Data Delibera

31/01/2025

N. 192

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **GENERICO****Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTO	il Regolamento Sanitario Fise, approvato con delibera n. 92 del 31.01.2025;
CONSIDERATO	che il Medico Federale, secondo quanto previsto dal Regolamento Sanitario Federale, dispone e verifica gli interventi sanitari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico, promuove iniziative di informazione e prevenzione al doping, programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di cui sopra;
RICONOSCIUTA	la necessità di programmare anche riunioni per l'elaborazione dei pareri specialistici concernenti gli aspetti medici relativi al doping umano;
RITENUTO OPPORTUNO	nominare Medico Federale per l'anno 2025 la Dott.ssa Francesca Lolli;
VALUTATA	una previsione di spesa di € 15.000,00 lordi per l'anno 2025 a far data dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre 2025;
TENUTO CONTO	che la Dott.ssa Francesca Lolli collaborerà con diversi Dipartimenti della FISE;
SENTITO	il parere del Direttore Sportivo;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto della Dott.ssa Francesca Lolli a seguito della ricezione dell'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione

Tale incarico, regolato da un contratto di collaborazione occasionale, prevederà un compenso di € 14.000,00 lordo oltre € 1.400,00 di costo azienda ripartiti tra i Bilanci dei Dipartimenti Sportivi.

Il presente provvedimento sarà reso esecutivo ed amministrativo a valle dell'approvazione del redigendo Bilancio Preventivo 2025 della Federazione.

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.
2025	1.202. - COMPLETO	CEB.004	1.01.01.01.04	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025	0,00
2025	1.205. - SALTO OSTACOLI	CEB.004	1.01.01.01.04	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025	0,00
2025	1.204. - DRESSAGE	CEB.004	1.01.01.01.04	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025	0,00
2025	1.233. - EQUITAZIONE PARALIMPICA -SPORT EQ.INTEGRATI	CEB.004	1.01.03.01.04	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025	0,00
2025	1.212. - ATTACCHI	CEB.004	1.01.01.02.04	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025	0,00
2025	1.222. - DIPARTIMENTO ENDURANCE	CEB.004	1.01.01.02.04	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025	0,00
2025	1.230. - REINING	CEB.004	1.01.01.02.04	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025	0,00
2025	1.216. - VOLTEGGIO	CEB.004	1.01.01.02.04	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025	0,00
2025	1.224. - HORSEBALL	CEB.004	1.01.01.02.04	Attività Medico Federale Dott.ssa Francesca Lolli per l'anno 2025	0,00



Data Delibera

31/01/2025

N. **192**

Anno **2025**

Dipartimento/Settore: **GENERICO**

IMPEGNI					
Anno	CRAM	Voce di spesa	Obiettivo/Funz.	Causale	Imp.provv.

Totali Delibera nr. 192 del 31/01/2025

0,00

Segretario Generale

Dott. Simone Perillo

Presidente

Avv. Marco Di Paola

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Tra

la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (per brevità "FISE") con sede in Roma al Viale Tiziano 74, (C.F. 97015720580) (P.I. 02151981004) PEC: segreteria@pec.fise.it, in persona del Presidente federale e Legale rappresentante pro tempore avv. Marco Di Paola.

e

La Dott.ssa Francesca Lolli residente in _____,
CF _____, Ordine dei Medici di Roma n° _____, E-mail
_____, PEC _____ in seguito per brevità
"Collaboratrice"

PREMESSO CHE

- a) La FISE, Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, promuove e sviluppa lo Sport equestre, nonché regola lo Sport equestre in Italia e in maniera esclusiva regola e gestisce l'agonismo delle discipline sportive riconosciute dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI).
- b) La FISE, nell'ambito della sua missione statutaria, svolge funzioni specifiche nel Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute e benessere dei propri tesserati.
- c) La collaboratrice ha manifestato il proprio interesse a svolgere a favore e nell'interesse della Committente FISE, secondo le modalità di seguito specificate, l'attività di collaborazione nell'ambito dell'attività federale sopra indicata, purché ciò avvenga senza vincolo di orario e di subordinazione, con modalità saltuaria ed occasionale che non pregiudichi in alcun modo il puntuale e regolare svolgimento dei compiti d'ufficio previsti dalla sua attività lavorativa principale.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1) Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2) Oggetto del Contratto

La FISE, con delibera del Consiglio Federale numero...del..., in considerazione delle specifiche competenze professionali e personali, tra cui la recente nomina a membro del Medical Committee della Federazione Equestre Internazionale (FEI), ha disposto di conferire l'incarico di Medico Federale alla dottoressa Francesca Lolli che ha manifestato la sua disponibilità a svolgere l'incarico secondo le modalità di seguito specificate.

La collaboratrice, nell'ambito della esecuzione del presente contratto, si rende disponibile allo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di collegamento tra la FEI (Federazione Equestre Internazionale) e la FISE in ambito medico-scientifico;
- partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione ad eventuali problematiche mediche e sanitarie di interesse che ne richiedessero la presenza;
- supporto della Direzione Sportiva Federale su tematiche di tipo medico sanitario;
- organizzazione dell'assistenza sanitaria e di primo soccorso delle squadre nazionali in fase di preparazione, ritiri, raduni federali e competizioni internazionali, individuando medici e sanitari

- addetti;
- formazione del personale sanitario, tecnico e degli atleti nella gestione del primo soccorso negli sport equestri;
- promozione di iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordinamento e supervisione dell'attività dei medici specialisti addetti alle squadre nazionali e dei medici fiduciari regionali, relativamente alle valutazioni medico funzionali ed agli accertamenti di idoneità degli atleti di interesse nazionale ed olimpico.

L'operatività del presente contratto è comunque subordinata alla acquisizione della prescritta autorizzazione della amministrazione pubblica di appartenenza che si allega al presente contratto a formarne parte integrante (Allegato A).

L'attività sopra specificata sarà svolta nel pieno rispetto dei Regolamenti Federali, compreso il Regolamento Sanitario, consultabili sul sito federale che la collaboratrice dichiara di conoscere e accettare (<https://www.fise.it/federazione/norme-federali.html>.)

3) Durata

Il presente contratto ha validità annuale, ovvero 01.01.2025- 31.12.2025, con possibilità di rinnovo tra le parti alla scadenza dello stesso per la durata del quadriennio olimpico 2025-2028.

4) Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 14.000,00 annui lordi che saranno corrisposti in due rate semestrali di cui la prima alla firma del presente contratto e la seconda entro il 31 ottobre di ciascun anno di durata del contratto.

La prestazione resa ha carattere del tutto saltuario ed occasionale, non svolgendo la collaboratrice prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità e pertanto non è soggetta a regime IVA.

5) Recesso

Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di:

- grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto fiduciario instaurato;
- mancata prestazione dell'attività richiesta dalla FISE alla Collaboratrice.

6) Obbligo di riservatezza

La Collaboratrice si impegna a non divulgare, con nessun mezzo, notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e, sia durante il rapporto, sia dopo la cessazione di esso, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico, ivi compresi quelli riguardanti atleti, cavalli e cavalieri ed ogni ulteriore notizia relativa a FISE che abbia natura confidenziale o riservata, di cui la Collaboratrice sia venuto a conoscenza.

7) Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza della Collaboratrice presso la sede di FISE, le parti si danno atto che FISE ha fornito dettagliate informazioni alla Collaboratrice sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza/evacuazione esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto, svolgendo nei confronti della Collaboratrice le necessarie attività di informazione e formazione. La Collaboratrice si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza di FISE messo a disposizione sul sito istituzionale della Federazione al seguente link

8) Autorizzazione al trattamento dati

I dati forniti dalla collaboratrice saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte della collaboratrice il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

9) Foro competente

Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto,
Roma,

La Collaboratrice
Dott.ssa Francesca Lolli

Il Presidente Federale
Avv. Marco di Paola



Data Delibera

31/01/2025

N. 193

Anno 2025

Dipartimento/Settore: **FORMAZIONE****Abilitazione cariche Presidente e Consiglieri Federali, Presidente e Consiglieri Regionali e Referenti di Disciplina****IL CONSIGLIO FEDERALE**

VISTO	l'art. 30 dello Statuto Federale;
VISTA	la Delibera n° 669 approvata dal Consiglio Federale in data 17 maggio 2023;
CONSIDERATO	l'impegno profuso a titolo di volontario da parte del Presidente e dei Consiglieri Federali, dei Presidenti e dei Consiglieri Regionali, nonché dei Referenti di disciplina e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'incarico;

DELIBERA

-di far cessare con l'efficacia della presente delibera, gli effetti di quanto in precedenza con delibera n° 669 del 2023;

-di riconoscere per i Presidenti e Consiglieri Federali e Regionali, la carica di Istruttore e Tecnico qualora posseduta, attiva per tutto il loro mandato senza la frequenza dei prescritti aggiornamenti;

-di riconoscere per i Presidenti e Consiglieri Federali e Regionali, l'esenzione del pagamento delle cariche di tesseramento per tutto il loro mandato (cariche e autorizzazioni a montare);

-di riconoscere per i Presidenti e Consiglieri Federali e Regionali, solo la gratuità delle quote per gli aggiornamenti delle ulteriori cariche, mentre sono tenuti alla frequenza dei corsi previsti negli specifici regolamenti (escluso quello degli Istruttori/Tecnici);

-di riconoscere ai Referenti Federali e Regionali, nominati a titolo volontario, la gratuità degli aggiornamenti delle eventuali cariche in loro possesso, mentre sono tenuti alla frequenza dei corsi previsti negli specifici regolamenti. La gratuità degli aggiornamenti deve essere prevista nella delibera di nomina.

Il presente provvedimento comporta minori entrate per la Federazione per gli anni 2025-2028

Segretario Generale*Dott. Simone Perillo***Presidente***Avv. Marco Di Paola*